



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

353<sup>a</sup> seduta pubblica  
martedì 23 marzo 2010

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi del presidente Schifani  
e del vice presidente Nania

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XXVII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-101

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . .103-305

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .307-440

## I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		
<b>SUL PROCESSO VERBALE</b>		
PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag.</i> 1, 2, 3	
PEGORER (PD) . . . . .	1	
Verifiche del numero legale . . . . .	1, 2	
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	3	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Discussione e approvazione:</b>		
<i>(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni</i> (Approvato dalla Camera dei deputati):		
VIZZINI (PdL) . . . . .	3, 4	
* VITALI (PD) . . . . .	3, 6	
<b>SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071:</b>		
PASTORE (PdL) . . . . .	9	
INCOSTANTE (PD) . . . . .	9, 10, 13	
DE LUCA (PD) . . . . .	10, 11	
<b>SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI</b>		
PRESIDENTE . . . . .	15	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071:</b>		
PARDI (IdV) . . . . .	15	
<b>SALUTO AD UN RAPPRESENTANTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI ROMANIA</b>		
PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag.</i> 17	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071:</b>		
* BASTICO (PD) . . . . .	17	
VACCARI (LNP) . . . . .	19	
CALDEROLI, <i>ministro per la semplificazione normativa</i> . . . . .	22, 23, 29	
ADAMO (PD) . . . . .	23	
PIGNEDOLI (PD) . . . . .	24	
VITALI (PD) . . . . .	24	
GIAMBRONE (IdV) . . . . .	25, 27	
D'ALÌ (PdL) . . . . .	25, 26	
GARAVAGLIA Massimo (LNP) . . . . .	25, 28	
BOSCETTO (PdL) . . . . .	26	
LEGNINI (PD) . . . . .	26, 29	
BURGARETTA APARO (Misto-MPA-AS) . . . . .	26	
MARCENARO (PD) . . . . .	27	
BIANCO (PD) . . . . .	27, 30	
MERCATALI (PD) . . . . .	27	
ADAMO (PD) . . . . .	27, 28	
INCOSTANTE (PD) . . . . .	28	
GARRAFFA (PD) . . . . .	29	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	28	
<b>SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI</b>		
PRESIDENTE . . . . .	30	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	31, 32, 33 e <i>passim</i>	
CALDEROLI, <i>ministro per la semplificazione normativa</i> . . . . .	31, 43, 50 e <i>passim</i>	
PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut) . . . . .	31, 38, 39 e <i>passim</i>	
INCOSTANTE (PD) . . . . .	31, 33, 34 e <i>passim</i>	
LEGNINI (PD) . . . . .	32, 58, 59 e <i>passim</i>	
CASSON (PD) . . . . .	33	
D'AMBROSIO (PD) . . . . .	33	

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

GIAMBRONE ( <i>IdV</i> ) . . . . .	Pag. 34, 40, 51 e <i>passim</i>	<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
BUBBICO ( <i>PD</i> ) . . . . .	43	PRESIDENTE . . . . .	Pag. 100
BOSONE ( <i>PD</i> ) . . . . .	43	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA</b>	
FERRANTE ( <i>PD</i> ) . . . . .	44	<b>DI MARTEDÌ 30 MARZO 2010</b> . . . . .	101
BIANCO ( <i>PD</i> ) . . . . .	46	<i>ALLEGATO A</i>	
RIZZI ( <i>LNP</i> ) . . . . .	49, 52	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2071</b>	
MORANDO ( <i>PD</i> ) . . . . .	53, 65	Proposta di questione pregiudiziale . . . . .	103
VITALI ( <i>PD</i> ) . . . . .	53	<b>Ordini del giorno</b>	
DEL VECCHIO ( <i>PD</i> ) . . . . .	56	Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge in sede di conversione nel testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	170
VEGAS, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> . . . . .	57	<b>Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2</b>	
GARRAFFA ( <i>PD</i> ) . . . . .	61, 79	Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	179
MERCATALI ( <i>PD</i> ) . . . . .	74	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 . . . . .	203
LUMIA ( <i>PD</i> ) . . . . .	78, 79	Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	204
VEGAS, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> . . . . .	79	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 e ordine del giorno . . . . .	206
BARBOLINI ( <i>PD</i> ) . . . . .	84	Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	208
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .32, 33, 34 e <i>passim</i>		Articolo 4 ed emendamenti . . . . .	210
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102- <i>bis</i> Reg.) . . . . .	69, 70, 72 e <i>passim</i>	Emendamenti tendente ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 . . . . .	287
		Articolo 5 . . . . .	305
<b>SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI</b>		<i>ALLEGATO B</i>	
PRESIDENTE . . . . .	89	<b>INTERVENTI</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bodega sul disegno di legge n. 2071	
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071:</b>		Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Benedetti Valentini sul disegno di legge n. 2071 . . . . .	307
DE TONI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	90	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> . . . . .	309
BODEGA ( <i>LNP</i> ) . . . . .	93	<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	312
GIARETTA ( <i>PD</i> ) . . . . .	93, 94	<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>	
BENEDETTI VALENTINI ( <i>PdL</i> ) . . . . .	95	Trasmissione di documenti . . . . .	341
INCOSTANTE ( <i>PD</i> ) . . . . .	96	<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	96	Variazioni nella composizione . . . . .	341
<b>INTERROGAZIONI</b>			
<b>Per lo svolgimento e la risposta scritta:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	97, 98, 99		
LANNUTTI ( <i>IdV</i> ) . . . . .	96, 97		
FERRANTE ( <i>PD</i> ) . . . . .	97		
GRAMAZIO ( <i>PdL</i> ) . . . . .	98		
<b>PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1904</b>			
PRESIDENTE . . . . .	99		
PERDUCA ( <i>PD</i> ) . . . . .	99		
<b>SULLA MANCATA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AD ALCUNI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)</b>			
GARAVAGLIA Mariapia ( <i>PD</i> ) . . . . .	100		

<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
Ufficio di Presidenza . . . . .	Pag. 341
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	
Approvazione di documenti . . . . .	342
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI</b>	
Ufficio di Presidenza . . . . .	342
<b>INSINDACABILITÀ</b>	
Non luogo a deliberare . . . . .	342
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Annunzio di presentazione . . . . .	342
Assegnazione . . . . .	343
Nuova assegnazione . . . . .	343
<b>CAMERA DEI DEPUTATI</b>	
Trasmissione di documenti . . . . .	344
<b>GOVERNO</b>	
Trasmissione di atti per il parere . . . . .	344
Trasmissione di atti e documenti . . . . .	344
Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea . . . . .	345
<b>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>	
Trasmissione di atti . . . . .	345
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
Trasmissione di sentenze . . . . .	345

<b>CORTE DEI CONTI</b>	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	Pag. 346
<b>REGIONI E PROVINCE AUTONOME</b>	
Trasmissione di atti . . . . .	347
<b>CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME</b>	
Nuova assegnazione di voti . . . . .	347
<b>PARLAMENTO EUROPEO</b>	
Trasmissione di documenti . . . . .	347
<b>COMMISSIONE EUROPEA</b>	
Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità . . . . .	349
Trasmissione di atti e documenti . . . . .	350
<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Annunzio . . . . .	100
Apposizione di nuove firme a interrogazioni . . . . .	350
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	351
Mozioni . . . . .	351
Interpellanze . . . . .	356
Interrogazioni . . . . .	360
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento . . . . .	370
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	439
<b>AVVISO DI RETTIFICA</b> . . . . .	440

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CHITI

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

#### Sul processo verbale

VICARI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 marzo.

PEGORER (*PD*). Chiede la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,55.*

### Presidenza del presidente SCHIFANI

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta dell'11 marzo.*

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,58 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Vizzini, presidente della 1ª Commissione permanente, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite.

VIZZINI (*PdL*). Sebbene le Commissioni riunite 1ª e 5ª non abbiano potuto concludere l'esame del provvedimento in sede referente, anche a causa dell'elevato numero di emendamenti presentati, si è svolta un'ampia e articolata discussione generale sul decreto-legge, per il quale sono stati ravvisati i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, e sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. L'opposizione ha appuntato le sue critiche sulla mancanza di organicità del provvedimento e sulla contraddizione esistente tra la legge delega per il federalismo fiscale e le norme governative ispirate ad una logica centralista. Critiche, non provenienti esclusivamente dalla minoranza, sono state indirizzate alla riduzione del numero degli amministratori locali – misura che limita la rappresentanza e la capacità di governo locale a fronte di un risparmio modesto - e all'esclusione delle spese per i grandi eventi dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità. Il senatore Morando ha sottolineato, in particolare, gli effetti negativi del decreto-legge sui saldi di finanza pubblica, mentre i senatori di maggioranza Malan, Benedetti Valentini e Pastore hanno manifestato apprezzamento per la razionalizzazione della finanza locale, osservando che la portata limitata degli interventi previsti dipende dallo strumento legislativo che è stato prescelto per riequilibrare gli interventi di contenimento dei costi della politica approvati in sede di legge finanziaria 2010. La Lega Nord ha condiviso l'opportunità di limitare la qualifica di grandi eventi a poche iniziative; il ministro Calderoli ha auspicato un'accelerazione dell'*iter* parlamentare del codice delle autonomie, mentre il vice ministro Vegas ha ribadito la necessità di una rigorosa applicazione del Patto di stabilità per evitare possibili sanzioni dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Avverte che il disegno di legge sarà discusso senza relatore e nel testo approvato dalla Camera dei deputati.



VITALI (PD). Illustrando la pregiudiziale QP1, pone l'accento sulla mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Ad eccezione della norma che rinvia al 2011 la riduzione dei componenti dei consigli comunali, diverse disposizioni del decreto-legge relative ai circondari provinciali, al difensore civico comunale, alle Autorità d'ambito territoriale, hanno carattere ordinamentale e configurano perciò un'espropriazione della funzione legislativa del Parlamento. Il PD concorda sull'opportunità di una riorganizzazione degli enti locali, ma l'intervento deve essere realizzato secondo le procedure legislative ordinarie, non tramite leggi finanziarie e decreti-legge. La riduzione del numero degli amministratori locali, inoltre, deve essere affiancata da uno snellimento dell'amministrazione centrale. La norma sugli ambiti territoriali ottimali viola l'autonomia legislativa delle Regioni, mentre le deroghe al patto di stabilità per le spese legate ai grandi eventi, essendo rimesse ad una valutazione discrezionale del Governo, eludono l'obbligo di copertura finanziaria prescritto dall'articolo 81 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media «Giuseppe Garibaldi» di Genzano, in provincia di Roma, presenti nelle tribune. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PASTORE (PdL). La questione pregiudiziale avanzata non ha ragion d'essere, in quanto sia il decreto-legge presentato dal Governo sia le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, oltre ad essere condivisibili nel merito, sono pienamente conformi ai requisiti costituzionali di necessità e urgenza. Il provvedimento consentirà infatti agli enti locali di iniziare le nuove consiliature disponendo di un quadro normativo definito e, apportando opportuni correttivi alla legislazione vigente, favorirà un'azione amministrativa più efficace. Dopo aver ricordato che la tempistica prevista per la soppressione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) è necessaria per consentire l'intervento delle Regioni, evidenzia che il provvedimento, responsabilizzando i territori e gli enti locali, è coerente con i principi del federalismo fiscale. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

*Con votazione per alzata di mano, seguita da controprova chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Vitali e da altri senatori (QP1).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

## Presidenza del vice presidente CHITI

DE LUCA (PD). Il decreto-legge indebolisce e penalizza le autonomie locali ed è incoerente con la riforma federalista dello Stato, con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e con quelli indicati dal Governo nella Carta delle autonomie. La riduzione indiscriminata di consiglieri e assessori è infatti una scelta demagogica, che rischia di svuotare la rappresentanza democratica delle assemblee elettive e ledere l'efficacia dell'azione amministrativa: saranno infatti particolarmente penalizzati i piccoli Comuni, componente fondamentale del tessuto democratico del Paese, specialmente nelle aree più disagiate. Il provvedimento, su cui alla Camera dei deputati è stata posta la fiducia a causa della poca compattezza della maggioranza, è dunque inadeguato a far fronte alle reali esigenze di riordino delle amministrazioni locali ed è ispirato a una visione semplicistica e populista: occorre invece una riforma articolata e complessiva, che valorizzi il ruolo degli enti locali, nell'esclusivo interesse dei cittadini amministrati. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).*

INCOSTANTE (PD). Il centrosinistra ha da sempre evidenziato la sua disponibilità a collaborare ad un riordino organico delle funzioni degli enti locali: le proposte del Governo in materia sono però incerte, contraddittorie e ispirate ad una visione centralista, che lede i principi costituzionali di leale collaborazione e di autonomia statutaria ed organizzativa degli enti locali. Anche i tagli proposti, con intenti propagandistici, non costituiscono un intervento davvero efficace per contenere la spesa pubblica, al contrario della politica di reale riduzione dei costi predisposta dal Governo Prodi. Gli enti locali versano infatti in una situazione di grave difficoltà, esacerbata dal taglio dell'ICI e dal discutibile utilizzo delle risorse del FAS da parte dell'Esecutivo e saranno pertanto costretti ad aumentare le tariffe a carico dei cittadini: per far fronte a tale situazione occorre dunque un intervento riformatore meno improvvisato, capace di ascoltare le esigenze del Paese, di comprenderne la complessità e di decidere in modo autorevole. *(Applausi dal Gruppo PD).*

## Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media statale «Paolo Soprani» di Castelfidardo, in provincia di Ancona, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PARDI (*IdV*). Il Gruppo Italia dei Valori ha presentato degli ordini del giorno volti a limitare i danni recati dal provvedimento in esame, nei confronti del quale ha già espresso profonda contrarietà. L'ordine del giorno G103 impegna il Governo ad assicurare il coordinamento con il codice ambientale della norma che dispone la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, al fine di garantire che i servizi di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche siano rispondenti agli obiettivi di tutela ambientale e agli standard qualitativi ottimali; l'ordine del giorno G104 impegna il Governo a monitorare gli effetti applicativi di tale norma sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, vigilando sulle tariffe pagate dai cittadini. La soppressione delle Autorità d'ambito territoriale è peraltro in contraddizione con altre disposizioni recentemente varate dal Parlamento, che dispongono una complessiva riforma dei servizi pubblici locali. L'ordine del giorno G120 è volto invece a limitare la possibilità di equiparare le calamità naturali ai grandi eventi, disposta dal decreto-legge in esame ai fini dell'esclusione dei relativi trasferimenti statali ai Comuni dal patto di stabilità interno: posta la necessità della massima trasparenza nella gestione delle spese per la realizzazione dei grandi eventi, va sottolineato ancora una volta il disinteresse del Governo nei confronti delle difficoltà finanziarie dei Comuni, dopo che l'iniziativa governativa di abolire l'ICI sulla prima casa è stata la principale causa della situazione attuale. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

### **Saluto ad un rappresentante del Senato della Repubblica di Romania**

PRESIDENTE. Rivolge un saluto all'onorevole Gheorghe Brlea, senatore della Repubblica di Romania, presente in tribuna. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

BASTICO (*PD*). Il decreto-legge n. 2 rappresenta l'ennesimo esempio dell'incapacità del Governo di legiferare in maniera organica e del suo modo di procedere attraverso proclami e norme propagandistiche. La carta delle autonomie locali, ad esempio, avrebbe dovuto essere approvata ancora prima della legge sul federalismo fiscale, mentre invece solo recentemente è stata presentata alla Camera dei deputati. Il decreto-legge in conversione contiene norme eterogenee e prive dei requisiti di necessità ed urgenza ed evidenzia la tendenza centralizzatrice che spesso ha contraddistinto la politica del Governo. Questo aspetto, oltre a ledere l'autonomia costituzionale degli enti locali, appare politicamente in contrasto con la scelta di procedere verso il federalismo, su cui la maggioranza, in particolare la Lega Nord, si dichiara fortemente proiettata. Le misure

di alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità interno appaiono condizionali laddove si riferiscono all'impiego dei fondi comunitari; non convincono, invece, in riferimento ai trasferimenti statali per la realizzazione dei grandi eventi, in quanto le vere priorità sono altre, ad esempio l'edilizia scolastica, la sicurezza ambientale, le opere di rilievo sociale e le infrastrutture. Le competenze delle autonomie locali andrebbero meglio definite, superando l'attuale frammentazione, e andrebbero ridimensionate le strutture centrali, procedendo finalmente ad un'effettiva attuazione del Titolo V della Costituzione. Gli enti locali hanno già contribuito in misura notevole al contenimento della spesa pubblica, ma se si vuole chiedere un ulteriore sforzo finanziario, ciò deve avvenire attraverso la definizione di un tetto per le spese di funzionamento e non attraverso la riduzione dei servizi ai cittadini. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

VACCARI (*LNP*). Con il provvedimento in esame il Governo e la maggioranza compiono un ulteriore passo in avanti nel processo di riforma del settore pubblico a livello locale e centrale, finalizzato, tra l'altro, a tenere sotto controllo i conti pubblici in un momento in cui ancora si risentono gli effetti della crisi economica. Le forze di opposizione si dichiarano costantemente insoddisfatte dell'operato del Governo, qualunque iniziativa esso assuma, schierandosi di fatto sempre a favore della conservazione dello *status quo* e dimenticando che a loro si deve il fallimento dell'importante e significativa riforma della parte seconda della Costituzione varata dal centrodestra nella XIV legislatura. Nell'attuale legislatura il Governo ha già raggiunto l'obiettivo dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e, con il provvedimento in esame, restituisce spazio e centralità agli enti locali nella gestione delle risorse. Illustra quindi l'ordine del giorno G106, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di specificare che, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e in conto interessi, devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul fondo sviluppo investimenti. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e comunica che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire.

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Accoglie gli ordini del giorno G101, G102, G104, G106, G108, G111, G112, G113, G116, G117, G118, G119, G121 e G123. A condizione che vengano apportate delle modifiche ai rispettivi testi (*v. Resoconto stenografico*), accoglie inoltre gli ordini del giorno G100, G103, G105, G107, G109, G110, G114, G115, G120, G122, G124, G125, G126, G127, G128, G130 e G131. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno

G129. Formula infine l'auspicio che gli ordini del giorno G128 e G131, sostanzialmente simili, confluiscono in un unico nuovo testo.

ADAMO (*PD*). Apporta una correzione formale al testo dell'ordine del giorno G131 (*v. Resoconto stenografico*).

PIGNEDOLI (*PD*). Sottolinea le condizioni di difficoltà economica in cui versano le comunità montane, le conseguenze occupazionali e lo scarso interesse del Governo in materia, auspicando un'inversione di tendenza basata su una più profonda concertazione tra Governo ed enti locali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VITALI (*PD*). Accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G100 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 e G102 non vengono posti ai voti.

GIAMBRONE (*IdV*). Accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G103 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104 non vengono posti ai voti.

D'ALÌ (*PdL*). Accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G105 (*v. testo 2 nell'Allegato A*). Auspica in proposito che la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali avvenga nel rispetto della tutela ambientale e delle prerogative costituzionali dei Comuni.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G107 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, gli ordini del giorno G105 (testo 2), G106, G107 (testo 2) e G108 non vengono posti ai voti.

D'ALÌ (*PdL*). Accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G109 (*v. testo 2 nell'Allegato A*). L'erogazione delle somme di cui all'ordine del giorno consentirà ai Comuni di ridurre i loro debiti e di disporre di maggiore liquidità, riducendo il rischio che essi facciano ancora ricorso in futuro a strumenti finanziari discutibili come i derivati.

BOSCETTO (*PdL*). Modifica l'ordine del giorno G110 nel senso indicato dal Governo (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G109 (testo 2), G110 (testo 2), G111, G112 e G113, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

LEGNINI (PD). Modifica l'ordine del giorno G114 nel senso indicato dal Governo (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

BURGARETTA APARO (Misto-MPA-AS). Modifica l'ordine del giorno G115 come indicato dal Governo (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G114 (testo 2), G115 (testo 2), G116, G117, G118 e G119, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

### **Presidenza del vice presidente NANIA**

GIAMBRONE (IdV). Modifica l'ordine del giorno G120 come indicato dal Governo (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

MARCENARO (PD). Modifica l'ordine del giorno G122 come indicato dal Governo (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G120 (testo 2), G121, G122 (testo 2) e G123, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

BIANCO (PD). Modifica l'ordine del giorno G124 come indicato dal Governo (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

MERCATALI (PD). Modifica gli ordini del giorno G125 e G126 nel senso indicato dal Governo (v. *testi 2 nell'Allegato A*).

ADAMO (PD). Modifica l'ordine del giorno G127 come indicato dal Governo (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G124 (testo 2), G125 (testo 2), G126 (testo 2) e G127 (testo 2), accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). D'intesa con i presentatori dell'ordine del giorno G131 propone una riformulazione dell'ordine del giorno G128 (v. *testo 2 nell'Allegato A*) che assorbe i due testi.

ADAMO (PD). Le indicazioni contenute nell'ordine del giorno G131, che ritira perché assorbito dall'ordine del giorno G128 (testo 2), si riferi-

scono esclusivamente alle opere per l'Expo Milano 2015 già previste e realizzate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G128 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Invita a ritirare l'ordine del giorno G129 perché non si può chiedere al Governo di garantire l'approvazione di un provvedimento da parte del Parlamento.

LEGNINI (PD). L'ordine del giorno G129 invita il Governo a non individuare grandi eventi per via amministrativa, cioè attraverso ordinanze di protezione civile, e a garantire che in occasione della preparazione e dello svolgimento di grandi eventi il Parlamento approvi, di volta in volta, un apposito disegno di legge, nel quale sia assicurata la massima trasparenza delle opere da realizzare e dei finanziamenti pubblici erogati a tal fine.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G129.*

GARRAFFA (PD). Chiede sia registrato il suo voto favorevole sull'ordine del giorno G129.

BIANCO (PD). Modifica l'ordine del giorno G130 nel senso indicato dal Governo (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G130 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione. L'ordine del giorno G131 è stato ritirato.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Sono improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.0.1, 2.0.1, 3.4, 4.19, 4.24, 4.39, 4.40, 4.47, 4.48, 4.49, 4.52, 4.53, 4.54, 4.57, 4.60, 4.63, 4.64, 4.78, 4.81, 4.82, 4.87, 4.89, 4.90, 4.93, 4.97, 4.98, 4.100, 4.300, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21 e 4.0.300.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media «Ugo Foscolo» di Perugia, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali*), ricordando che sugli emendamenti 1.2, 1.330 e 1.53 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della costituzione.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Considerata l'esiguità dei tempi legati alla conversione in legge del decreto-legge, invita al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere del Governo è contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.1 e 1.4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.3.*

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 è improcedibile.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.5 (identico all'emendamento 1.6) e 1.7. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.8.*

CASSON (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 1.8.

D'AMBROSIO (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 1.8.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.9, 1.14, 1.16, 1.17, 1.25, 1.26, 1.29, 1.31 e 1.32. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD), GIAMBRONE (IdV) e PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 1.10, 1.11 (identico agli emendamenti 1.12 e 1.13), 1.15, 1.20 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.18 e 1.19), 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.30, 1.33, 1.34, 1.35 (identico agli emendamenti 1.36 e 1.37) e 1.39 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.40).*

BUBBICO (PD). È disponibile a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 1.41 e 1.42 perché è diffusa la consapevolezza circa la necessità di trattare i servizi idrici diversamente dagli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, si propone che le concessioni di captazione, derivazione e accumulo della risorsa idrica per usi potabili vengano assegnate alla esclusiva titolarità di soggetti pubblici di governo definiti dagli enti locali.



CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Chiede chiarimenti atteso che non si capisce come una normativa tanto specifica come quella recata dagli emendamenti 1.41 e 1.42 possa trasformarsi in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono accantonati.

BOSONE (PD). L'emendamento 1.300 tenta di chiarire la normativa in materia di servizi idrici, riconducendo le competenze oggi assegnate agli Ambiti territoriali ottimali nell'alveo dell'amministrazione provinciale, previa consultazione degli enti locali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOSONE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.300.*

FERRANTE (PD). L'emendamento 1.38 mira a ristabilire la situazione precedente alla riforma Ronchi che ha portato alla forzata privatizzazione dei servizi idrici. Si propone quindi l'abolizione di tale previsione per avviare una riflessione al fine di individuare criteri che garantiscano a tutti i cittadini l'accesso all'acqua, che preservino la qualità della risorsa idrica e favoriscano la riduzione degli sprechi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FERRANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.38. Il Senato respinge l'emendamento 1.43.*

BIANCO (PD). L'esame della Carta delle autonomie, premessa a qualunque ipotesi di riforma del degli enti locali e dello stesso federalismo fiscale, dopo essere stato interrotto per esigenze politiche della Lega, è fermo da mesi alla Camera dei deputati. Nel frattempo, con il decreto-legge in esame, il Governo interviene nell'ambito proprio della Carta delle autonomie con misure non sistematiche, come quella sulla riduzione del numero dei componenti dei consigli comunali e di municipalità. Tale modo di legiferare non risponde all'interesse pubblico, ma solo a realizzare degli interventi-annuncio. Sollecita il voto favorevole sull'emendamento 1.44. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominali elettroniche, chieste dai senatori BIANCO (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.44 (identico all'1.45), 1.48 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.49 e 1.50) e 1.56. Il Senato respinge gli emendamenti 1.55, 1.52 e 1.54.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.51, 1.330 (già 4.92) e 1.53 sono improcedibili.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge (*Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province*).

RIZZI (*LNP*). Trasforma l'emendamento 2.0.1, dichiarato improponibile dalla Presidenza, nell'ordine del giorno G2.0.1 (*v. Allegato A*) che affronta il tema delle cause di ineleggibilità.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G2.0.1.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-  
STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 2.1,  
2.5 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento  
2.3) e 2.8. Sono respinti inoltre gli emendamenti 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7.*

RIZZI (*LNP*). Accetta l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G2.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge (*Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni*).

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

*Il Senato respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto anche l'emendamento 3.3.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge (*Disposizioni per la funzionalità degli enti locali*). Ricorda che sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.12, 4.32, 4.33, 4.38, 4.50, 4.55, 4.72, 4.85, 4.86, 4.92 (divenuto 1.330 e quindi già dichiarato improcedibile) e 4.95 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORANDO (*PD*). L'emendamento 4.29 è volto a superare i gravi limiti del patto di stabilità interno che, per la sua rigidità, non consente agli enti locali di manovrare in funzione anticiclica la spesa in conto capitale e preclude alle Regioni l'esercizio della funzione di programmazione della spesa, riconosciuta dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Per evitare che la crisi economica in atto si approfondisca, l'emendamento propone ad esempio di escludere dal saldo del patto di stabilità i pagamenti concernenti le spese per investimenti effettuati da Comuni virtuosi, i quali spesso, pur avendo disponibili le risorse, per rispettare questo vincolo non possono pagare le imprese che forniscono beni e servizi, che in molti casi entrano in crisi e licenziano. Particolare interesse rivestono le modalità di copertura finanziaria, che prevedono la riduzione della spesa corrente primaria: i tagli lineari interverrebbero soltanto ove non siano

stati raggiunti gli obiettivi di efficienza e di risparmio indicati dalla legge di riforma della pubblica amministrazione. Non si comprende la decisione della Presidenza di dichiarare improponibili altri emendamenti volti a modificare il patto di stabilità interno che non possono essere ritenuti estranei alla materia dell'articolo 4. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VITALI (PD). L'emendamento 4.66 propone la soppressione del comma 4-*novies*. Il PD è infatti favorevole a modifiche organiche per rendere più flessibile il patto di stabilità interno e per favorire investimenti, ad esempio per la messa in sicurezza delle scuole e del territorio; è invece contrario a deroghe speciali che consentono di escludere le spese per i grandi eventi, gestiti tramite ordinanze della Protezione civile le cui competenze dovrebbero essere limitate alle calamità naturali.

DEL VECCHIO (PD). L'emendamento 4.77 modifica la disposizione contenuta nella legge finanziaria che consente al Comune di Roma di ripianare i debiti utilizzando risorse del Ministero della difesa. L'emendamento prevede che all'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento sia riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame. In replica alle osservazioni del senatore Morando, rileva che il patto di stabilità interno consente di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'area dell'euro. Le dimensioni del debito italiano sconsigliano un allentamento dei vincoli sulla finanza pubblica locale, la quale non subisce penalizzazioni maggiori rispetto ad altri enti pubblici. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LEGNINI (PD). In ordine alla proponibilità di emendamenti riferiti a decreti-legge, il Gruppo ha già avuto modo di criticare le valutazioni della Presidenza, che in alcune occasioni ha ammesso alla votazione proposte di modifica estranee alla materia in discussione. Nel caso in esame, invece, la valutazione appare improntata a criteri eccessivamente restrittivi: chiede perciò alla Presidenza di riconsiderare, prima di passare alle votazioni, la dichiarazione di improponibilità di un limitato numero di emendamenti presentati dall'opposizione in tema di patto di stabilità interno, che è oggetto specifico dell'articolo. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Informerà della richiesta il Presidente del Senato. La questione sarà affrontata quando si giungerà alla votazione degli emendamenti indicati.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 4.99 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.3, 4.1 e 4.2).*

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 4.4, citando tutti i proponenti. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

*Con votazione nominale elettronica il Senato respinge l'emendamento 4.4. È respinto inoltre l'emendamento 4.5.*

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 4.6, citando tutti i proponenti. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

GARRAFFA (PD). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 4.6.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.6 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.8 e 4.9).*

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 4.7, citando tutti i proponenti e segnalando la sottoscrizione da parte della senatrice Pignedoli.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.7.*

INCOSTANTE (PD). Chiede risulti agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 4.7. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 4.10. Sono respinti gli emendamenti 4.11, 4.13 e 4.14.*

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 4.15, citando tutti i proponenti e segnalando la sottoscrizione da parte dei senatori Armato, Garraffa e Pegorer.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.15, identico agli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.*

PRESIDENTE. In considerazione della situazione venutasi a creare, la Presidenza è disponibile a riconsiderare l'ammissibilità alla votazione di alcuni emendamenti segnalati dall'opposizione.

*Il Senato respinge gli emendamenti 4.20 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.11, 4.23 e 4.22), 4.25 (identico agli emendamenti 4.26, 4.27 e 4.28) e 4.29.*

MORANDO (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 4.30, sottolinea che il PD intende correggere le palesi irrazionalità del

patto di stabilità interno, non già sopprimere uno strumento essenziale al conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica fissati in sede europea. Mentre l'opposizione propone di finanziare gli investimenti degli enti locali virtuosi tramite la riduzione della spesa corrente primaria, il Governo, con l'avallo della sua maggioranza e senza obiezioni da parte della Lega Nord, discrimina i Comuni del Nord e si limita a stanziare circa 80 milioni di euro a beneficio esclusivo del Comune di Roma, pur essendo in presenza di un danno economico subito, a causa di una condanna della Commissione europea per aiuti di Stato illegittimi alle società che gestiscono servizi pubblici locali, anche da Milano, Genova, Torino, Venezia e da molti altri importanti Comuni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.30. Viene respinto anche l'emendamento 4.31.*

LEGNINI (PD). Chiede che la Presidenza riveda il giudizio di improponibilità sugli emendamenti 4.57, 4.78, 4.81, 4.82, 4.39, 4.40, 4.52, 4.54, 4.60 e 4.64.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Legnini.

*Il Senato respinge gli emendamenti 4.34 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 4.35, 4.35a, 4.37 e 4.38), 4.46, 4.80 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 4.56, 4.55 e 4.50), 4.51 e 4.83.*

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.78, 4.41, 4.44 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.45), 4.81, 4.82 e 4.57. Con votazioni nominali elettroniche, chieste ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 4.39, 4.40, 4.52 e 4.54.*

MERCATALI (PD). Apprezza che la Presidenza abbia deciso di riammettere alcuni emendamenti segnalati dall'opposizione e chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 4.58, che propone una condivisibile deroga al patto di stabilità interno. È infatti opportuno stimolare gli investimenti degli enti locali finalizzati alla ristrutturazione degli edifici scolastici e alla messa in sicurezza del territorio attraverso interventi programmati, anche al fine di contrastare la profonda crisi del settore delle costruzioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.58. Il Senato respinge quindi l'emendamento 4.59. Con votazioni*

*nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.60, 4.61 e 4.62.*

LUMIA (PD). L'emendamento 4.64 esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute per la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo antiracket e per il risanamento di quartieri ad alto disagio sociale. Invita pertanto il Governo a mutare il proprio parere negativo su una proposta che responsabilizza gli enti locali nella lotta alla mafia, sostiene lo sviluppo locale e premia i Comuni virtuosi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Visto che la modifica del decreto-legge metterebbe a rischio la sua conversione, invita a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

LUMIA (PD). Chiede che l'emendamento venga comunque messo in votazione e annuncia l'intenzione di presentare un'analogia proposta emendativa al disegno di legge che istituisce l'agenzia per i beni sequestrati alla criminalità organizzata, auspicando che in tal caso il parere del Governo sarà favorevole.

GARRAFFA (PD). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento.

INCOStANTE (PD). Aggiunge la firma all'emendamento e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.64.*

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 15.

*La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,04.*

### **Presidenza del vice presidente CHITI**

*Il Senato respinge gli emendamenti 4.65, 4.66, 4.67 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.68), 4.70 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 4.71 e 4.72), 4.73, 4.74, 4.75, 4.79, 4.84, 4.88, 4.91 e 4.94. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.69, 4.77 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.76) e 4.96.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.85, 4.86 e 4.95 sono improcedibili.

BARBOLINI (PD). Esprime stupore per la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.16, che riguarda la tariffa di igiene ambientale ed è quindi perfettamente attinente alla materia del decreto-legge in esame. Una recente sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che tale tariffa riveste natura di tributo e che pertanto su di essa non è esigibile l'IVA; ciò pone l'esigenza di un intervento normativo urgente volto a disciplinare la materia, al fine di risolvere i problemi di bilancio che incontreranno i Comuni e le società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti a seguito dell'applicazione della sentenza e di garantire adeguate modalità di rimborso ai cittadini che negli anni passati hanno indebitamente pagato l'IVA su tale tributo. Considerata la rilevanza del problema, che investe un numero elevato di Comuni, non si capisce perché la maggioranza e il Governo non intendano affrontarlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut), il Senato respinge l'emendamento 4.0.12.*

PRESIDENTE. All'articolo 5 del decreto-legge (*Entrata in vigore*) non sono riferiti emendamenti. Gli emendamenti 1.41 e 1.42, precedentemente accantonati, sono stati trasformati nell'ordine del giorno G1.41 (*v. Allegato A*).

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Accoglie l'ordine del giorno G1.41.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut). Il decreto-legge in esame non è in linea con i principi del federalismo, viene imposto senza un adeguato confronto con le autonomie locali, taglia le risorse ai Comuni e, soprattutto, non è inserito in una riforma organica e complessiva della legislazione degli enti locali, ma introduce una disciplina frammentaria ed occasionale. Sarebbero stati necessari tempi più ampi per l'esame del provvedimento, sul quale alla Camera è stata posta la questione di fiducia; ancora una volta il Parlamento è stato svuotato delle sue prerogative e si è persa un'occasione riformatrice importante, a fronte della vuota retorica che esalta il «Governo del fare». Molte delle misure contenute nel decreto-legge, come la riduzione del numero dei consiglieri comunali e l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno, appaiono inadeguate ed inefficaci: nel primo caso si riducono gravemente gli spazi di rappresentanza e di democrazia per conseguire irrisori risparmi di spesa, mentre, nel secondo caso, i Comuni virtuosi non vengono messi effettivamente in grado di impiegare le risorse di cui dispongono per far ripartire l'eco-

nomia. È invece necessario fornire risposte concrete ai Comuni affinché possano assicurare l'erogazione dei servizi pubblici locali, mentre le spese per il funzionamento degli apparati amministrativi andrebbero ricondotte alla loro giusta dimensione, garantendo la massima trasparenza. Sebbene il provvedimento appaia nel complesso poco soddisfacente, sono tuttavia apprezzabili le aperture del ministro Calderoli, che ha accolto tutti gli ordini del giorno presentati dal Gruppo UDC-SVP-Autonomie; annuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut e della senatrice Negri).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto comprensivo «Nicola Pecorelli» di Marzano di Nola, in provincia di Avellino, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

DE TONI *(IdV)*. Il provvedimento in esame non può essere approvato per ragioni di ordine procedurale e di merito. È infatti giunto al Senato allo scadere dei termini per la conversione e questo ne ha di fatto impedito l'esame, dopo essere stato approvato con la questione di fiducia alla Camera. Contiene disposizioni disomogenee, adottate dal Governo senza confrontarsi precedentemente con le autonomie locali, mentre sarebbe stato opportuno definire una disciplina organica della materia, trasferendo il contenuto del decreto-legge nel disegno di legge di riforma delle autonomie locali, già all'esame della Camera. Dal punto di vista finanziario, in considerazione del contributo che gli enti locali stanno dando al risanamento del Paese, sarebbe stato opportuno escludere dal computo dei saldi validi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese per investimento sostenute dai Comuni virtuosi che, con piccole opere pubbliche immediatamente cantierabili, potrebbero contribuire a sostenere l'economia e l'occupazione. Grave da tale punto di vista che si deroghi al rispetto del patto di stabilità interno per le spese sostenute dai Comuni per i grandi eventi e non anche per quelle destinate a prevenire ad esempio il dissesto idrogeologico del territorio. Anche per quanto riguarda la riduzione dei costi della politica locale, il Governo si è limitato a fare annunci a cui hanno fatto seguito scarsi risultati: con il decreto-legge in esame infatti vengono ridotti i trasferimenti ordinari per il triennio 2010-2012, ma si allontana di un anno la diminuzione dei componenti degli organi di rappresentanza locale. Così, i tagli operati hanno effetti sulle politiche sociali ed assistenziali che incidono più direttamente sulla vita dei cittadini. Per queste ragioni, annuncia il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*



BODEGA (*LNP*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania perché l'esame del provvedimento è stato, specie alla Camera, approfondito ed esauriente. Il decreto-legge n. 2 segna un ulteriore passo in direzione di un'azione riformatrice di fondamentale importanza, che mira a coniugare la riduzione della spesa con l'esaltazione del ruolo degli enti locali, in una impostazione che l'opposizione ha dimostrato di condividere. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*)

GIARETTA (*PD*). Annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. Il provvedimento in esame va in senso contrario rispetto alla riforma del federalismo fiscale, che pure fatica ad essere attuata per la complessità politica e tecnica dei nodi che essa chiama in causa, primo fra tutti la corretta definizione del costo standard. Sono inaccettabili disposizioni di impianto centralista come quelle in esame che impongono agli enti locali risparmi che si traducono in risorse che lo Stato centrale utilizza anche per finanziare il costante, abnorme aumento delle spese delle amministrazioni statali per i consumi intermedi. Senza contare che, a regime, i risparmi imposti a tutti i Comuni italiani dovrebbero ammontare ad una cifra quasi equivalente a quella che il testo in esame destina al solo Comune di Roma, per un evento negativo di natura fiscale che ha interessato molte altre importanti amministrazioni comunali italiane. Per ottenere risparmi sul fronte degli enti locali sarebbe stato opportuno premiare gli accorpamenti tra Comuni, incentivare le gestioni associate, vincolare i Comuni maggiori ad effettuare una solida *spending review*, rafforzare i meccanismi premiali e punitivi per la buona e la cattiva spesa, ma di iniziative del genere non c'è traccia. Il provvedimento indebolisce il ruolo delle assemblee rappresentative locali, colpendo la dimensione politica nella quale si forma la classe dirigente politica del Paese: sarebbe stato più opportuno risparmiare contenendo l'incremento delle spese per il personale e le consulenze nelle Amministrazioni centrali o nei pezzi di Stato privatizzati, come la Protezione civile. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà sul provvedimento in esame con cui il Governo si è assunto la responsabilità di far entrare in vigore norme che anticipano il disegno più complesso del codice delle autonomie ed interventi immediati ispirati alla contingenza finanziaria. Auspica infine che tutta la riforma delle autonomie vanga affrontata in maniera approfondita in Senato, dove i Gruppi opereranno nella consapevolezza di varare disposizioni non destinate all'emergenza, ma ad assicurare un governo duraturo alle istituzioni locali. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Consegna il testo alla Presidenza affinché venga pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta, dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 2071, composto del solo articolo 1.*

### **Per lo svolgimento e la risposta scritta a interrogazioni**

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita ancora una volta la risposta del Governo ai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati per denunciare l'inefficace azione di vigilanza della CONSOB, confermata anche dalla recente crisi che ha coinvolto la «IT Holding», le cui conseguenze verranno pagate dai lavoratori e dai risparmiatori.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà nuovamente il Governo a rispondere, come ha già fatto in precedenza.

FERRANTE (*PD*). Annuncia di aver presentato un'interrogazione sul caso di Giuseppe Uva, morto in seguito ad un trattamento sanitario obbligatorio somministrato dopo il suo fermo in una caserma dei Carabinieri di Varese, durante il quale si sospetta egli sia stato vittima di un pestaggio. Chiede dunque che il Presidente del Consiglio risponda in Aula a proposito dell'ennesimo caso di violazione dei diritti delle persone arrestate o detenute.

GRAMAZIO (*PdL*). Sollecita la risposta ad un'interrogazione riguardante la convocazione dei rappresentanti delle strutture sanitarie convenzionate e accreditate da parte del Commissario straordinario della Regione Lazio, per concludere a pochi giorni dalle elezioni un accordo sul taglio dei posti letto, che metterà a rischio numerosi posti di lavoro.

PRESIDENTE. La Presidenza chiederà al Governo di rispondere prontamente.

### **Per la discussione del disegno di legge n. 1904**

PERDUCA (*PD*). A pochi mesi dall'avvio della Conferenza internazionale per la revisione dello Statuto della Corte penale internazionale, l'Italia non ha ancora adeguato la sua legislazione interna alle norme dello Statuto di Roma. Chiede dunque che il Senato si attivi per accelerare l'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 1904, presentato da tempo alla Camera dei deputati. (*Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia*).

PRESIDENTE. Data la serietà del problema sollevato, verificherà con le Commissioni competenti e con la Presidenza della Camera la possibilità di accelerare l'*iter* del provvedimento.

**Sulla mancata fornitura del servizio mensa ad alcuni bambini della scuola materna ed elementare di Montecchio Maggiore (Vicenza)**

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Disapprova il comportamento dell'amministrazione del Comune vicentino di Montecchio Maggiore, che ha negato il servizio della mensa scolastica a nove bambini, i cui genitori non erano in condizione di mantenersi in regola con i pagamenti a causa della crisi economica che sta colpendo la zona.

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Previi accordi intercorsi tra i Gruppi, la discussione delle mozioni previste in calendario per la prossima settimana è stata rinviata ad altra data, che verrà definita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 30 marzo.

*La seduta termina alle ore 16,06.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

*VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 marzo.*

#### Sul processo verbale

PEGORER (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dal Gruppo PdL).*

Hanno votato tutti? Non si può tenere aperta la verifica. Date le tessere alla svelta, devo chiudere la verifica. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PERDUCA (*PD*). La seduta era convocata per le ore 10,30. Eravate ampiamente informati.

GIAMBRONE (*IdV*). Presidente, chiuda la verifica!

BARBOLINI (*PD*). Signor Presidente, almeno chiudiamo le porte!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, abbia pazienza, non posso tenere aperta la verifica oltre.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,55).*

## **Presidenza del presidente SCHIFANI**

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

### **Verifica del numero legale**

PEGORER (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,58).

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,58)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2071, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatore Vizzini, presidente della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio.

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni, dopo essere stato approvato con numerose modifiche dalla Camera dei deputati, è stato trasmesso al Senato il 16 marzo scorso.

Il 17 marzo la Commissione affari costituzionali ha approvato il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

In quello stesso giorno sono state convocate le Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio per iniziare l'esame del provvedimento nel merito. In quella sede, il relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, senatore Pastore, che ringrazio, ha riferito sul decreto, soffermandosi diffusamente sul suo contenuto, nonché sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, mentre il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione, senatore Massimo Garava-

glia, che ringrazio, rimettendosi alle considerazioni svolte dall'altro relatore, si riservava di intervenire in replica al termine della discussione generale.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, 17 marzo, si è svolta la discussione generale. Nella lunga seduta delle Commissioni riunite sono intervenuti i senatori Vitali, Morando, Vaccari, Bastico, Adamo, Malan, Giarretta, Legnini, Pardi, Benedetti Valentini, Barbolini e Mercatali. Il dibattito è stato dunque molto articolato ed intenso. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedervi un attimo di maggiore silenzio? Non riesco nemmeno io ad ascoltare il senatore Vizzini.

VIZZINI (*PdL*). Gli aspetti sui quali si sono concentrati gli interventi del senatore Vitali e poi dei senatori dell'opposizione hanno riguardato, in primo luogo, la lamentata assenza di organicità degli interventi contenuti nel decreto. In particolare, essi hanno evidenziato una contraddizione tra la legge di delega in materia di federalismo fiscale e le norme contenute in molteplici recenti misure adottate dal Governo, che sarebbero ispirate ad una logica di tipo centralista, ritenuta in contrasto con i principi autonomisti. Altri rilievi critici, formulati non solo da senatori dell'opposizione, hanno riguardato la riduzione del numero degli amministratori locali: è stato sottolineato che, a fronte di un risparmio modesto, verrebbe ridotta la rappresentanza e la capacità di governo locale, fattore essenziale per la vita della democrazia e per il funzionamento dei servizi per i cittadini.

Rilievi critici sono stati espressi anche sulla norma che esclude dal saldo finanziario, rilevante ai fini del Patto di stabilità, le spese sostenute dagli enti locali per i cosiddetti grandi eventi: in proposito, è stato paventato il rischio di un indiscriminato aumento di spesa.

Il senatore Morando, in particolare, ha concentrato il suo intervento sulle ricadute negative di carattere finanziario, osservando che le disposizioni contenute nel decreto farebbero venire meno le condizioni del risparmio atteso, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore Malan ha manifestato il suo apprezzamento per le norme che determinano una efficace razionalizzazione della finanza locale, mentre il senatore Benedetti Valentini ha osservato che il carattere limitato degli interventi previsti nel decreto-legge dipende proprio dallo strumento legislativo prescelto, essendo la decretazione d'urgenza un mezzo inadeguato per interventi di carattere strutturale più approfonditi. Nel riconoscere il merito dell'Esecutivo di aver iniziato un audace percorso di cambiamento, il senatore Benedetti Valentini ha espresso, tra l'altro, il suo apprezzamento per le norme volte a ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori.

Sostanzialmente condivise sono state invece le misure a favore dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo.

Giovedì 18 marzo le Commissioni si sono di nuovo riunite per le repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo, nonché per l'esame



dei circa 200 emendamenti presentati. Il relatore Pastore ha ricordato che non sarebbe stato possibile introdurre in un decreto-legge norme di carattere ordinamentale di natura organica. Il provvedimento d'urgenza ha invece inevitabilmente una portata limitata, volta a rendere più equilibrati gli interventi di contenimento dei costi della politica approntati con la legge finanziaria per il 2010.

Il relatore Massimo Garavaglia, dopo aver espresso la sua condivisione circa l'opportunità che per il futuro la qualifica di grande evento sia riservata solo a poche iniziative di particolare rilievo, ha sottolineato la necessità di limitare la proliferazione di enti consortili che hanno dimostrato, nella maggioranza dei casi di non essere efficienti e di dar luogo ad un inopportuno aggravio dei costi per il funzionamento degli enti locali.

Il vice ministro Vegas, nell'apprezzare il contenuto di alcuni interventi, in particolare in riferimento al Patto di stabilità, ha rilevato che, in sede di attuazione del federalismo fiscale, sarà possibile procedere con le opportune modifiche, ma ha pure, nello stesso tempo, rilevato la necessità di una rigorosa applicazione del Patto stesso per non oltrepassare i limiti del fabbisogno e per evitare così sanzioni da parte dell'Unione europea.

Il ministro Calderoli, nel replicare puntualmente ai numerosi interventi in discussione generale, ha ribadito gli auspici del Governo perché le riforme organiche di natura ordinamentale possano procedere quanto più possibile celermente. Ha ricordato, in proposito, che il cosiddetto codice delle autonomie, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dopo lunga attesa, senza il parere della Conferenza Stato-Regioni, benché sia stato presentato alla Camera nel mese di gennaio, è ancora ad uno stato iniziale dell'esame in Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

Dopo le repliche, nel passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, per due volte consecutive è stata constatata la mancanza del numero legale al momento della votazione sul primo emendamento. In considerazione del numero consistente di emendamenti, degli ulteriori impegni della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio già programmati per il pomeriggio di quello stesso giorno e per i giorni successivi, nonché considerando la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di oggi, ho dovuto rilevare che non vi erano le condizioni per concludere la trattazione del disegno di legge in sede referente in tempo utile per la discussione in Aula.

Le Commissioni riunite hanno concordato in tal senso. Desidero però sottolineare che le Commissioni riunite in sede referente – come si evince da ciò che ho poc'anzi riferito – hanno comunque svolto un'ampia ed approfondita discussione su ogni aspetto del decreto e sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Vizzini, il disegno di legge n. 2071, non essendosi concluso l'e-

same nelle Commissioni riunite 1a e 5a, sarà discusso nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Vitali per illustrare tale questione. Ne ha facoltà.

\* VITALI (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, com'è noto l'articolo 77 della nostra Costituzione prevede che i decreti-legge emanati dal Governo debbano avere i presupposti di necessità e di urgenza. La legge n. 400 del 1988 stabilisce poi che gli atti assunti in forza di questo articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione.

Nel preambolo del decreto-legge oggi al nostro esame viene citata la necessità di dare certezza in ordine alla composizione degli organi degli enti locali in vista delle elezioni regionali e locali previste per i prossimi 28 e 29 marzo. Si fa inoltre riferimento alla necessità di stabilire norme certe per quanto riguarda la finanza degli enti locali e i risparmi effettivi di risorse.

In questo decreto vi sono alcune norme che corrispondono a queste esigenze – in modo particolare quelle riferite alla proroga al 2011 della riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi comunali e provinciali – ma ve ne sono altre che non hanno assolutamente questo carattere. Ancora una volta, quindi, si utilizza il veicolo dei decreti-legge per sopperire alla mancanza di volontà da parte dell'Esecutivo di favorire la funzione legislativa autonoma del Parlamento. Siamo ancora di fronte a quell'espropriazione del ruolo del Parlamento che più volte abbiamo denunciato. Pertanto, con la scusa dell'impossibilità di portare avanti disegni di legge ordinari, si riempiono i decreti-legge di norme che non hanno minimamente il carattere di necessità e di urgenza.

Questo è sicuramente vero per l'articolo 1, comma 1-ter, di questo decreto-legge, là ove si stabilisce, ad esempio, la soppressione dei circondari provinciali. Su questo ci potrebbe anche essere la possibilità di sviluppare una discussione, che potrebbe portare anche ad esiti condivisi, ma dovrebbe essere fatta propriamente, e cioè senza usare lo strumento del decreto-legge. È evidente che per questo non c'è alcuna urgenza.

Questo vale anche per l'articolo 1, comma 1-quater del decreto, là ove si stabilisce una modalità attraverso la quale le funzioni del difensore civico comunale vengono attribuite a quello provinciale, e si escludono i bacini imbriferi montani dalle soppressioni di organi intermedi previste dalla legge finanziaria del 2010. La stessa cosa vale poi per l'articolo 1, comma 1-quinquies, là ove si stabilisce la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ad un anno di scadenza dall'entrata in vigore di questo decreto.

Come potete vedere, si tratta di materie di carattere ordinamentale, sulle quali assurdamente il Governo è intervenuto con un emendamento

alla legge finanziaria del 2010, scatenando proteste fortissime e motivate da parte di tutto il fronte delle autonomie locali. Così, per rispondere ad un'esigenza sollevata in modo particolare dall'ANCI di rivedere alcune di queste norme, ad un mese di distanza dall'approvazione della finanziaria il Governo ha presentato un decreto, per di più infilandoci dentro norme che nulla hanno a che vedere con i requisiti di necessità e di urgenza.

Si è quindi, volutamente, impedito al Parlamento di discutere di quella carta delle autonomie locali che noi, Gruppo del Partito Democratico e Gruppi di opposizione, da 10 mesi chiediamo che venga portata all'attenzione delle Camere, cioè da quando votammo, in modo definitivo in quest'Aula, la legge sul federalismo fiscale.

Il ministro Calderoli ci ha detto che solo recentemente è stato possibile pervenire a una proposta definitiva presentata dal Governo alle Camere. Bene, allora che si discuta su quel testo, che si eviti d'intervenire in questo modo, con leggi finanziarie o decreti-legge che non rispondono minimamente ai criteri previsti dalla Costituzione e che si affronti nel merito quel tema.

Noi abbiamo molte cose da dire. Siamo sicuramente d'accordo per una riorganizzazione di tutto il sistema degli enti locali, compresa anche la riduzione del numero dei componenti di vari organismi, ma siamo soprattutto d'accordo per una riduzione delle funzioni dei Ministeri centrali, misura sulla quale la proposta del Governo non dice una parola. Vorrei invitare i colleghi della Lega a prestare qualche attenzione in più su questi temi, perché da un po' di tempo mi sembrano molto distratti.

Vi è poi una serie di norme che violano altri principi costituzionali. Sicuramente la norma sugli ATO, che ho già citato, perché bisogna tener conto delle competenze legislative delle Regioni, anche se su questo tema (e non da ora) noi siamo favorevoli ad una forte semplificazione di tutti questi organismi di secondo grado.

Violano le norme costituzionali previste dall'articolo 81 sulla necessità di una copertura finanziaria delle leggi di spesa i commi dal 4-*quinquies* al 4-*novies* dell'articolo 4, che prevedono deroghe al Patto di stabilità interno. Ora, sia chiaro che noi, come Gruppo del Partito Democratico, abbiamo di nuovo presentato qui tutta la serie di emendamenti relativi al Patto di stabilità interno, già presentati in sede di discussione della legge finanziaria. Noi crediamo, infatti, che quella sarebbe stata una ragione per intervenire con decreto, per consentire effettivamente ai Comuni di avere maggiore elasticità di spesa e di spendere risorse a loro disposizione in un momento di fortissima crisi economica e sociale come questa.

Su questo tema, però, Governo e maggioranza non hanno detto una parola. Hanno, invece, introdotto una serie di deroghe molto limitate, una delle quali grida vendetta: in primo luogo, perché non è assolutamente possibile prevedere quanto tale deroga costerà alle casse dello Stato (e, quindi, essa è sicuramente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione); poi, perché questa deroga introduce ancora una volta, in modo ab-

norme, il concetto di grandi eventi, quello che abbiamo discusso in questa sede a proposito del decreto sulla Protezione civile.

Ora, anche alla luce delle indagini giudiziarie che coinvolgono il sottosegretario Bertolaso e vedono il suo braccio destro, Angelo Balducci, agli arresti domiciliari, sarebbe stato necessario, da parte del Governo, quantomeno attenersi a un criterio di sobrietà su questa delicata materia. Invece, ancora una volta, viene qui introdotto il concetto di grande evento, come strumento per derogare dal Patto di stabilità interno.

È chiaro che vi sono eventi per i quali è giusto derogare, ma sarebbe giusto farlo soprattutto per gli investimenti in infrastrutture, per la sicurezza nelle scuole e per tutto ciò che riguarda le istanze e le esigenze delle comunità locali, alle quali Comuni e Province devono fare fronte.

Qui s'introduce di nuovo la necessità per i Comuni, se vogliono derogare dal Patto di stabilità interno, di presentarsi dal Governo e di chiedere in ginocchio di denominare grande evento una qualunque manifestazione che si svolga nel loro territorio. Vorrei però qui ricordare che, attraverso questo decreto del 2001, da allora ad oggi sono stati dichiarati grandi eventi ben 45 manifestazioni. Bene, alcune di queste avevano davvero quel carattere ma non dovevano essere poste sotto la responsabilità della Protezione civile.

Noi chiediamo, infatti, che questa limiti la propria competenza esclusivamente alla calamità naturale e, per il resto, che si diano alla pubblica amministrazione quegli strumenti di efficacia ed efficienza che è possibile darle e che consentano di evitare la vergogna della deroga costante dagli strumenti legislativi.

Tra i grandi eventi ricordo anche l'Anno giubilare paolino a Roma nel 2008, il Convegno europeo delle famiglie numerose a Roma nello stesso anno, il Vertice intergovernativo italo-russo a Bari nel 2007, l'Agorà dei giovani italiani a Loreto nel 2007. È chiaro che con questo criterio qualunque comune può proporre al Governo di trasformare in un grande evento una manifestazione ordinaria in questo modo, e solo in questo modo, grazie alla gentile concessione del Governo e alla sua discrezionalità, consentendogli così di superare i vincoli del Patto di stabilità interno. È una vergogna!

Solo questa norma meriterebbe di respingere questo decreto-legge. Ma vi sono tanti altri motivi per chiedere al Senato di non procedere alla discussione perché il provvedimento è palesemente in violazione dell'articolo 77 della Costituzione che richiede veri presupposti di necessità ed urgenza per poter procedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Rivolghiamo un saluto agli studenti della Scuola media «Giuseppe Garibaldi» di Genzano, in provincia di Roma, presenti nelle tribune dell'Aula. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 11,16)**

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PASTORE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*PdL*). Signor Presidente, siamo contrari alla questione pregiudiziale in quanto, ancorché illustrata con ampie motivazioni, non ha a mio avviso i piedi per camminare. In effetti, il testo del decreto-legge è assolutamente compatto, risponde ad una necessità evidente *in re ipsa*, cioè quella di consentire alle amministrazioni degli enti locali di affrontare questa campagna elettorale in un quadro normativo certo, di aprire dunque le nuove consiliature in un quadro normativo definito e di provvedere anche, come è tradizione della nostra esperienza parlamentare, ad affrontare le tematiche di bilancio con interventi finanziari che riguardino gli enti locali che devono provvedere in merito.

Mi sembra che le osservazioni del collega Vitali non riguardino tanto l'impianto originario quanto le modifiche apportate dalla Camera, che non sono di scarso rilievo: sono importanti, le abbiamo condivise e le condividiamo. Peraltro, tali modifiche rientrano in un concetto di urgenza che non confligge con i presupposti formali necessari per l'emanazione del decreto-legge. Si tratta di intervenire su figure presenti nell'amministrazione degli enti locali oggetto di un intervento legislativo contenuto nella finanziaria: vi è la necessità di ritoccare alcuni passaggi per rendere più efficaci, efficienti e complessivamente valide le disposizioni che la finanziaria in quella fase ha introdotto.

Ricordiamoci anche che le elezioni degli enti locali sono state anticipate rispetto al termine ordinario, che era previsto tra la metà di aprile e la metà di giugno, per cui si è reso necessario un certo consolidamento di quelle modifiche, da attuare con un intervento legislativo.

Per quanto riguarda in particolare la modifica relativa alla soppressione degli ATO, rispetto alla quale il collega Vitali ha posto dubbi con riferimento alla sussistenza dei presupposti d'urgenza in quanto la soppressione degli ATO decorrerebbe tra un anno, faccio presente che l'anno di tempo è stato concesso proprio perché in materia intervengano gli organi regionali con proprie disposizioni, in modo da rappresentare il modello di gestione di quei servizi nella maniera che le Regioni riterranno più appropriata.

Tra l'altro, consentitemi un'ultima riflessione. Questo decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è di accompagnamento verso l'attuazione del federalismo fiscale e segna, insieme alle disposizioni contenute in finanziaria, un elemento ben preciso, ossia affidare

la responsabilità dell'organizzazione di enti intermedi, strutture ed amministrazioni più o meno efficaci sul territorio ai costi e alle scelte del territorio stesso. Lo Stato si libera dal dover assistere questi organismi e attribuisce alle Regioni e alle autonomie locali una piena responsabilità, che certamente comporta scelte di efficienza ma in molti casi anche il reperimento delle risorse a carico dei bilanci delle famiglie e delle imprese che quel territorio popolano.

Pertanto, mi sembra che le finalità del decreto-legge e delle modifiche apportate siano pienamente coerenti con i criteri di urgenza e necessità e che rispecchino l'obiettivo politico che il centrodestra condivide e che ci auguriamo anche il centrosinistra possa condividere non solo a parole ma anche nei fatti. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Vitali e da altri senatori (QP1).

**Non è approvata.**

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge, che ha l'obiettivo finale di rivedere i livelli di governo e procedere alla redistribuzione delle competenze amministrative sul territorio, nella realtà va ad indebolire il sistema delle autonomie locali.

### **Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,24)**

*(Segue DE LUCA)*. Aniché impostare una riforma seria e complessiva che punti sulla specializzazione degli enti locali, il Governo ha pensato di procedere ancora una volta secondo la consueta logica dei compartimenti stagni, introducendo una serie di criteri che creano differenze... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Attenda un attimo, senatore De Luca.

Onorevoli colleghi, mi sembra che non ci siano le condizioni perché il senatore De Luca possa svolgere il suo intervento. Chi deve uscire dal-

l'Aula lo faccia velocemente. Consentite al senatore De Luca di svolgere il suo intervento con l'attenzione che ognuno merita.

Senatore, continui il suo intervento.

DE LUCA (PD). Grazie Presidente. Come dicevo, il Governo introduce una serie di criteri che creano differenze e disomogeneità tra i livelli delle autonomie locali che, se questo decreto dovesse diventare legge, non sarebbero più nella condizione di svolgere funzioni amministrative orientate secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 118 della Costituzione, che – è il caso di ricordarlo a tutti – recita: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza». (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, se la interrompo nuovamente.

Colleghi, vi prego ancora una volta di consentire al senatore De Luca di parlare. In caso contrario, interrompo la seduta.

DE LUCA (PD). Quindi, recuperare quel senso dello Stato attraverso il ruolo dei vari riferimenti crea una condizione di responsabilità dei vari livelli istituzionali. È qui che questa si recupera per favorire «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (come riporta sempre l'articolo 118 della Costituzione).

Si ignora, dunque, o si finge di ignorare, che Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e Stato sono sullo stesso livello di rappresentanza democratica. Se questa è la premessa, ne consegue che è inutile, a meno che non si voglia confondere ulteriormente il quadro, tentare di proiettare le disposizioni di questo provvedimento nel quadro del federalismo fiscale che – lo ricordo a chi l'ha dimenticato – è figlio della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, votata dal centrosinistra e confermata dal *referendum* popolare. Altro che federalismo, ministro Calderoli! Questo decreto si configura, piuttosto, come un pasticcio, che penalizza le autonomie locali, a partire dai Comuni piccoli, che vengono considerati solo come una zavorra economica, una fonte di spreco, senza rendersi conto del ruolo di rappresentanza di primo livello dello Stato.

E il Governo come pensa di intervenire? Tagliando in maniera indiscriminata il numero dei consiglieri e degli assessori, senza tener conto del fatto che tali riduzioni possono pregiudicare l'efficacia e la capacità di rappresentanza dell'amministrazione locale.

Resto convinto che un più largo numero di politici, di chi ha passione civile, nella grave crisi che attraversa la nostra società, può dare un contributo determinante al miglioramento della gestione delle amministrazioni locali, anche attraverso una maggiore specializzazione del lavoro assessori e un più articolato ventaglio di competenza dei consiglieri, quindi delle assemblee. A mio avviso, sbandierare la volontà di ridurre il numero di

consiglieri e assessori è proprio di chi vuole fare facile demagogia, sfuggendo alla responsabilità e al necessario impegno per affrontare la questione seriamente e in maniera complessiva. E continuiamo con questa assurda demagogia di svuotamento delle assemblee e delle rappresentanze democratiche.

Il Governo interviene in modo scomposto in una materia che richiede attenzione, rispetto per le istituzioni e le comunità e altissimo senso dello Stato. E mi pare di capire che la maggioranza non sia neanche compatta nel sostenere il disegno di legge, parziale e carente di una visione complessiva della questione e del senso di governo dei vari livelli di rappresentanza dello Stato. Non è servito forse a coprire le divisioni il ricorso al voto di fiducia alla Camera? Per la trentesima volta in due anni, un decreto-legge passa con la fiducia: è la prova dell'incapacità della maggioranza di assumere provvedimenti di interesse generale. Altro che federalismo fiscale! Le incongruenze erano emerse già prima che presso l'altro ramo del Parlamento il testo arrivasse in Aula, quando le Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera hanno ritenuto opportuno modificare ancora di più il provvedimento, sconfessando, in tal modo, l'operato dell'Esecutivo (oramai momento ricorrente in tutte le espressioni dei vari decreti-legge di questo Governo).

Del testo originario è rimasto ben poco: quello su cui ci è chiesto il voto è un maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento stilato dal Governo in poco meno di un mese. Salvo poi accorgersi degli svarioni e intervenendo non una, non due e neanche tre, ma quattro volte per cambiare posizione, senza un disegno complessivo. Le proposte introdotte nella finanziaria 2010 sugli enti locali si discostano da quanto l'Esecutivo ha previsto nella Carta delle autonomie. Si è mai visto che un Governo smentisca se stesso? Berlusconi è capace di tutto, anche di questo. Ebbene, su questo decreto-legge è accaduto: esso si basa, infatti, sulla proroga della quasi totalità delle proposte inserite nella finanziaria, spostata al 1° gennaio 2011. Tutto ciò dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, che non si può condividere la conversione in legge del presente decreto, che non fornisce le risposte attese e pure necessarie sul piano del riordino dei livelli di governo e della redistribuzione delle competenze amministrative sul territorio.

I Comuni, soprattutto quelli piccoli, rappresentano il nerbo del tessuto istituzionale e democratico del nostro territorio e la prima interfaccia tra lo Stato e i cittadini. Non è pensabile che essi vengano continuamente smantellati, svuotati. Ne va della tenuta democratica del nostro Paese, specialmente nelle aree a rischio di alta criminalità organizzata, come quelle del Mezzogiorno.

Fino a quando si penserà di intervenire su questioni come queste con una visione verticistica, intrisa di populismo ma priva del rispetto che si deve alle istituzioni ed allo Stato, non si affermerà un cambiamento reale del Paese. Serve una riforma complessiva e articolata, che punti a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli enti locali, con l'obiettivo di intercettare l'interesse di tutti e non di fare, ancora una volta, propaganda agli in-



teressi di pochi o di chi oggi rappresenta, più che lo Stato e gli interessi generali della comunità, l'interesse privato della propria azienda senza avere senso dello Stato, né a cuore la difesa della democrazia. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, il nostro giudizio sul provvedimento in esame è molto negativo, così come abbiamo dimostrato nel corso della discussione e dell'esame alla Camera. Con questo provvedimento siamo giunti ad un rimedio peggiore del male, e c'è da dire che l'intero percorso sugli enti locali da parte del Governo ci è parso altalenante, incerto, confuso e in qualche caso perfino contraddittorio.

Sulla questione dell'assetto degli enti locali – tema a noi profondamente caro – e sulla necessità di una profonda revisione delle competenze che eviti sprechi e sovrapposizioni siamo stati sempre disponibili: anzi, abbiamo sollecitato la questione quando ci apprestammo all'esame dei provvedimenti sul federalismo, ritenendo che la definizione delle funzioni e delle competenze fosse prioritaria ad affrontare quello stesso argomento; ma purtroppo in quella sede si fu pressati dal tema del federalismo, prima ancora della definizione delle competenze e di una riforma organica degli enti locali.

In tre mesi, questo Governo ha provveduto ad intervenire sugli enti locali in modo molto contraddittorio: prima con la Carta delle autonomie (ripeto, da noi sollecitata), poi con la finanziaria 2010, che contraddiceva alcune questioni poste nella Carta delle autonomie, ed infine con il decreto, che correggeva alcuni errori, abbastanza grossolani, presenti nella stessa finanziaria. Da questo punto di vista, possiamo dire che anche con gli stessi emendamenti al testo del decreto-legge n. 2 del 2010 si è modificata la disciplina, e per quattro volte abbiamo insistito, vedendo che si è cambiata idea su molti degli aspetti presenti nei provvedimenti che ho qui citato.

Sembra quindi di riscontare una visione sicuramente non omogenea sugli enti locali, una scelta sbagliata che lede almeno tre principi: il principio della leale collaborazione tra Stato ed enti locali, quello dell'autonomia statutaria, sulla quale si interviene pesantemente, e, ancora, il principio dell'autonomia organizzativa.

Dal punto di vista della leale collaborazione, cosa dire sul fatto che, mentre gli enti locali discutevano al tavolo con lo Stato sul tema della riforma e della Carta delle autonomie, il Governo stralciava alcune misure per introdurle nella finanziaria? E ancora, sull'autonomia statutaria, si è leso tale principio andando ad incidere fortemente sull'organizzazione statutaria degli enti relativamente alle circoscrizioni e, dal punto di vista dell'autonomia organizzativa, si elimina la figura del direttore generale, contravvenendo a tutte le questioni roboanti spesso poste sulla riforma della

pubblica amministrazione, sugli obiettivi di efficientizzazione della stessa e della cosiddetta managerialità.

Potremmo dire che questo Governo contraddice l'operato dei suoi Ministri, e che un Ministro smentisce l'altro, mentre intanto ci si orienta tutti a tagli ragionieristici che fanno solo propaganda sul costo della politica e che incontrano forse qualche favore elettorale, a cominciare dai più piccoli, dai meno costosi, senza guardare ai moltissimi ed onerosi costi che si generano per molte cariche pubbliche e per apparati centrali, non solo politici e di rappresentanza. Cosa dire poi di tutto il percorso di tanti enti che andrebbero disboscati e che il Governo Prodi aveva iniziato ad esaminare con una certa capacità di analisi su quanto questi fossero del tutto inutili e molto spesso costosi per la collettività? Non vi è una vera credibilità, un vero programma di revisione, di riforme, di riconversione della spesa, di riduzione dei costi, certo, ma anche di qualità della spesa.

Intanto gli enti locali sono in ginocchio, a partire dalla sciagurata decisione sull'ICI, al tema dei trasferimenti, al dilapidare dei fondi FAS a cui abbiamo assistito. I cittadini e le imprese sono in difficoltà. Abbiamo fatto numerose proposte per far sì che venissero pagate le opere già previste e coperte da investimenti, quelle finanziate nonché quelle cofinanziate anche dai fondi europei. Purtroppo sulle nostre proposte non c'è stato alcuno spiraglio, che pure avrebbe potuto mettere in moto un circuito positivo sui territori.

Resta il fatto che gli enti locali dovranno aumentare le tariffe: lo sostiene la stessa nota del Ragioniere generale dello Stato, quando dichiara che, stanti le regole vigenti, questi costi dovranno necessariamente trovare compensazione attraverso o una rimodulazione delle restanti voci o un incremento delle entrate degli enti in questione. Ancora una volta, quindi, si scarica tutto sugli enti locali, sui cittadini e sui servizi. Ma quale fiducia avete posto alla Camera ed avete chiesto ai cittadini? La verità è che voi avete una sfiducia molto profonda verso alcuni principi fondamentali ed assetti istituzionali del nostro Paese, che vi porta ad alcuni provvedimenti davvero improvvisati. I cittadini hanno creduto che potevate rappresentare un elemento di riforma di questo Paese, mentre invece nulla di tutto ciò è avvenuto.

Vi sfugge che per riformare occorre cooperare, ascoltare, collaborare, decidere in modo autorevole, creare un percorso di merito non improvvisato né autoritario. La fatica del Governo non è solo comando: è ardua e difficile, deve fare i conti con la complessità del Paese, certamente con le sue arretratezze e lentezze, perfino con la pesantezza della politica, ma la sfida si vince solo con l'autorevolezza di chi riesce a far andare avanti il Paese, fa i conti con tutto ciò ed ha il coraggio di fare le riforme. Per il momento l'Italia è ferma e resta molto indietro, mentre si scarica ancora una volta sugli enti locali e sui cittadini l'incapacità di affrontare qualitativamente alcune riforme di fondo di cui il Paese avrebbe bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti della Scuola media statale «Paolo Soprani» di Castelfidardo, in provincia di Ancona. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. (*Applausi*).

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 11,38)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G103, G104 e G120. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha già espresso con severità il proprio punto di vista negativo sul provvedimento in discussione, ed ha appoggiato la pregiudiziale d'incostituzionalità presentata dai colleghi del Partito Democratico, a prima firma del senatore Vitali. Pertanto, non c'è motivo di aggiungere ulteriori rilievi critici a fronte di una misura che è ormai colma.

Nel tempo disponibile cercherò piuttosto di illustrare i motivi che sottostanno agli ordini del giorno G103, G104 e G120, perché siamo schiacciati dalla consapevolezza che i tempi di conversione in legge non consentono la modifica del disegno di legge di conversione: ci sembra quindi più utile provare a suggerire al Governo un atteggiamento costruttivo per rimediare ai danni obiettivi che il provvedimento in esame ha in sé. I temi fondamentali sono quelli che riguardano i servizi pubblici, in particolare rifiuti e acqua, e la commistione, terribile, tra le calamità naturali e i grandi eventi.

Sul primo punto, il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 stabilisce la soppressione entro l'anno delle Autorità d'ambito territoriale, ma si tratta di una previsione in controtendenza rispetto ad altri recenti provvedimenti dello stesso Governo che con il decreto-legge n. 135 del 2009 aveva assegnato proprio agli ATO, agli ambiti territoriali ottimali, dei compiti nuovi con competenze rilevanti. Questa innovazione, che è incoerente, deve essere valutata nelle sue conseguenze dirette: il Governo deve essere impegnato a studiare e a tenere sotto controllo, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi e le ricadute su elementi fondamentali come la risorsa idrica e la gestione dei rifiuti urbani, soprattutto in riferimento alle tariffe che ricadono sui cittadini. Ora, il provvedimento prevede una fase transitoria fino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale, ma sovrappone questa nuova scelta alla fase attuativa della riforma – assai controversa – sui servizi pubblici, introdotta con la legge n. 133 del 2008 e la legge n. 166 del 2009, che ha prospettato una sorta (speriamo sia solo una sorta) di privatizzazione dell'acqua. Non è chiaro quali effetti possano esservi sulle gare da parte di norme

che prevedono il passaggio a soggetti individuati con legge regionale: bisogna considerare, infatti, che indire una molteplicità di gare in ambito e per ambito potrebbe virtualmente garantire l'esercizio della concorrenza. Al contrario, una ventina di gare potrebbero finire per sottoporre i Comuni a tentazioni monopolistiche o oligopolistiche. Qui il pessimismo è d'obbligo; ma di questo aspetto la legge non si occupa, lasciando invece nel vuoto normativo l'intera questione.

Sarebbe invece necessario che il Governo, sempre d'intesa con le istituzioni competenti, assicurasse il coordinamento della disposizione con la normativa vigente al fine di garantire che sia nella fase transitoria sia nella fase attuativa il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'acqua risponda agli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e agli standard qualitativi ottimali del servizio, secondo il principio di accessibilità universale. Questo per quello che riguarda acqua e rifiuti.

Per quanto riguarda la questione della commistione indebita tra calamità naturali e grandi eventi, bisogna rilevare che, dopo le polemiche dell'ultimo periodo e i solenni impegni presi dal Governo in relazione al Patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i grandi eventi a quelle per calamità naturali. Ebbene, l'operazione è sì limitata ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate, ma per le spese sostenute dai Comuni con risorse proprie queste restano rilevanti, per questo aspetto, anche se sono collegate ai grandi eventi. In pratica, abbiamo Comuni penalizzati e confusione tra grandi eventi ed emergenza. Grandi eventi, non dimentichiamolo, che spesso si configurano come colossali operazioni di spettacolo propagandistico: qualche volta abbiamo dovuto assistere – nel caso dell'Aquila abbiamo soffrendo assistito – al fatto che un'emergenza di carattere naturale è stata anche trasformata in una colossale operazione di spettacolo propagandistico.

Il taglio dell'ICI ha notoriamente impoverito i Comuni, i quali devono anche gestire le conseguenze della sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale che, in modo tecnicamente ineccepibile, esclude l'applicazione sulle tariffe per la raccolta dei rifiuti dell'IVA, applicata da 1.200 Comuni. Ciò aggrava la condizione dei Comuni. Il Governo cosiddetto federalista, invece, lascia indifesi i Comuni proprio di fronte a vuoti di bilancio causati sia dalle sue scelte, sia, di fatto, da questa sentenza (che però, sotto il profilo tecnico, è ineccepibile). Va ricordato che anche la dottrina costituzionale ha denunciato l'espansione crescente delle ordinanze di protezione civile, allargate ai campi più inverosimili.

La norma in esame, relativa alla questione dei grandi eventi e delle calamità naturali, può avere senso solo per le vere calamità naturali, ma non certo per i grandi eventi. Facciamo, quindi, un richiamo deciso alla mozione n. 240, presentata dal Gruppo Italia dei Valori che invitava alla massima trasparenza dei finanziamenti pubblici, erogati secondo l'articolo 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, e rivolgiamo anche un ulteriore invito al Governo affinché provi, se ci riesce, a ricondurre nel corretto alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, al fine di assicurare la massima

trasparenza dei finanziamenti pubblici – come dicevo – secondo un impegno che apparentemente è stato già assunto, ma che in realtà non è ancora stato mantenuto dal sottosegretario Bertolaso. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

### **Saluto ad un rappresentante del Senato della Repubblica di Romania**

PRESIDENTE. È presente in tribuna l'onorevole Gheorghe Brlea, senatore della Repubblica di Romania, che è in visita questa mattina a Palazzo Madama.

A lui rivolgiamo il nostro benvenuto e il nostro saluto, nello spirito di amicizia e collaborazione tra i nostri due Paesi reso più forte dalla comune appartenenza all'Unione europea. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 11,45)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.

\* BASTICO (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e colleghe senatrici, il disegno di legge n. 2071 rappresenta un ulteriore esempio dell'incapacità del Governo di legiferare in modo organico per un reale processo di riforma del sistema istituzionale.

Ancora una volta il Governo utilizza i progetti di legge e i decreti-legge come *spot* pubblicitari, annunci su ciò che farà, sugli obiettivi che vuole conseguire; ma poi queste norme non vengono attuate, o vengono modificate prima della loro attuazione, così come nel caso di alcune norme contenute in questo decreto-legge rispetto alle disposizioni già approvate con la legge finanziaria.

Ancora una volta devo ribadire e rilevare con rammarico che la Carta delle autonomie locali non è stata approvata. Non se n'è neppure iniziato l'*iter* parlamentare. Manca pertanto un quadro organico di riordino delle competenze degli enti locali, del loro assetto istituzionale. Questa Carta doveva essere approvata già prima della legge sul federalismo fiscale, perché dava il quadro istituzionale su cui poi innestare le norme di carattere fiscale e finanziario. Non è stato fatto. Vi è stato l'impegno del Governo e del ministro Calderoli a dare immediatamente avvio al suo *iter* legislativo e invece ora, ad un anno ormai di distanza dall'approvazione della legge sul federalismo fiscale, il testo è appena stato depositato dal Governo alla Camera.

Nel merito, si tratta di un decreto-legge contenente materie estremamente eterogenee, che assembla aspetti finanziari e ordinamentali, in evidente contrasto con i presupposti di necessità ed urgenza che l'articolo 77 della Costituzione prevede come indispensabili per la decretazione d'urgenza. È un decreto-legge che si caratterizza per una logica di forte cen-

tralizzazione, che è peraltro uno degli elementi caratterizzanti la politica di questo Governo.

Il Partito Democratico ha più volte sostenuto – e il disegno di legge che abbiamo presentato, a mia prima firma, sulla carta delle autonomie locali lo dimostra – che è indispensabile percorrere tutte le strade e tutti i processi che evitino gli sprechi causati dalla ridondanza e dalle duplicazioni degli assetti istituzionali e organizzativi. Riteniamo che sprecare risorse nelle strutture e nelle sovrastrutture significhi ridurre le risorse per i servizi essenziali per i cittadini, per la qualità della loro vita e delle città e per la qualità dell'ambiente.

Siamo veramente sicuri, colleghi senatori, che siano la riduzione di alcuni consiglieri provinciali e comunali, di qualche assessore e la soppressione degli ATO o del difensore civico comunale le scelte decisive per il risparmio e per la riduzione degli sprechi? Non pensiamo che queste norme attengano in modo diretto alla democrazia, alla possibilità stessa di avere una rappresentanza, anche per le forze politiche non particolarmente ampie? Non ci accorgiamo che, mentre facciamo queste scelte, alziamo la soglia di ingresso per la rappresentanza delle forze politiche in queste istituzioni locali? E poi si tratta di norme invasive dell'autonomia istituzionale, statutaria ed organizzativa degli enti locali, autonomie garantite dalla Costituzione. Inoltre, sono norme che contrastano, sul piano politico ed istituzionale la scelta del federalismo, della valorizzazione delle autonomie locali; oltre a presentare elementi di incostituzionalità, costituiscono, a mio avviso, una contraddizione insanabile rispetto alle politiche che questo Governo sbandiera ripetutamente; un Governo, ed in particolare la sua componente della Lega, che ha fatto dell'autonomia e del federalismo a parole, sbandierato ma non praticato, la sua bandiera appunto.

Alcune considerazioni nel merito di una norma, che ritengo importante ma che non posso condividere, così come è stata definita, la norma relativa al Patto di stabilità. Ritengo che sia giusta la riduzione della rigidità e dei vincoli del Patto di stabilità, in particolare con riferimento alle risorse che provengono agli enti locali in modo diretto ed indiretto dall'Europa, fondi europei che sono indispensabili nelle politiche di formazione e di sostegno allo sviluppo economico ed alla coesione sociale; fondi che se non vengono spesi in un tempo determinato, debbono essere ristornati all'Unione europea. Credo che questa sia una scelta giusta, ma non credo che sia altrettanto giusto togliere dal vincolo del Patto di stabilità tutti – dico tutti – i grandi eventi. È vero che è giusto non penalizzare i Comuni e le Province coinvolti nei cosiddetti grandi eventi ma basta leggere l'elenco di quei 45 grandi eventi, per i quali sono state fatte le ordinanze della Protezione civile, per comprendere con chiarezza che non si tratta di iniziative così grandi, così rilevanti e soprattutto così prioritarie.

Allora, il Partito Democratico indica, rispetto al Patto di stabilità e alla riduzione dei suoi vincoli, altre scelte davvero maggiormente prioritarie, in particolare quelle relative alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica, per cui il Governo ha promesso, ma non lo ha mai messo a disposizione concretamente, un miliardo di euro. Penso alla sicurezza am-

bientale, alle opere di rilievo sociale per gli anziani e i disabili, alle infrastrutture. Ci sono tanti, tanti investimenti che possono essere molto più prioritari, capaci di essere realizzati con grande rapidità e quindi anche in grado di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico.

Concludo, Presidente, rivolgendomi ai rappresentanti del Governo, per individuare un'altra strada: un'alternativa è possibile ed è più seria e più coerente con i principi del federalismo nei quali il Partito Democratico crede. Ed è la strada di definire l'assetto delle autonomie locali e le loro competenze, superando la frammentazione di queste competenze, le loro duplicazioni o triplicazioni perché in questo caso, sì, che si tratta di sovrapporre delle spese, anche inutili, solo di carattere strutturale. Individuiamo la strada di assottigliare le strutture dei Ministeri, sia a livello centrale sia a livello territoriale, in corrispondenza della devoluzione di funzioni. Rimane sempre tutto inalterato al centro e credo che invece sia necessario assottigliare le strutture centrali.

Credo che sia necessario procedere all'applicazione del Titolo V della Costituzione ed insieme della legge sul federalismo fiscale, rispetto alle quali evidenzio un grande ritardo nel processo di attuazione.

Ed infine, se il Governo vuole proprio chiedere un ulteriore sforzo e un ulteriore impegno alle autonomie locali – voglio ricordare che proprio Comuni e Province hanno maggiormente contribuito, molto di più delle strutture centrali e nazionali, alla riduzione dell'indebitamento e della spesa pubblica –, può fissare eventualmente un tetto, una quota da destinare all'assetto istituzionale ed ordinamentale ed alle spese inerenti al funzionamento delle strutture.

Chiedo in una parola al Governo di dire se nelle autonomie crede o non crede; se delle autonomie si fida o non si fida; se la risposta è affermativa, la smetta allora di incidere proprio su di loro per ottenere la maggior parte dei tagli sulla spesa pubblica. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G106. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, soffermandomi sulle dichiarazioni che ho appena ascoltato, vorrei rilevare come non riusciamo mai a sentire dall'opposizione una parola di compiacimento per un'iniziativa di riforma di questo Stato, che sta camminando, come vogliono il Governo, i nostri Ministri e, in particolare, il Gruppo della Lega, verso il federalismo fiscale ed istituzionale.

Si chiede magari la variazione delle funzioni degli enti locali, che sappiamo essere un processo molto complesso ed articolato, che richiede tempo ed è già allo studio da parte del Ministro. Questi interventi sono necessari per un controllo dell'economia del Paese e per tenere bloccato un deficit strutturale – fintanto che non parte il federalismo – che questa crisi occupazionale, legata al *crack* finanziario partito dall'America e ai

suoi deboli investimenti, ha portato un po' in tutto il mondo, in Europa ed anche nel nostro Paese. Si chiede, ad esempio, di sistemare gli organi centrali ed i Ministeri, di alleggerire la macchina centrale dello Stato: è questo sicuramente uno dei nostri obiettivi, anche perché, vedendo i grandi Paesi federali europei, come la Germania, sappiamo quanto questa organizzazione sia efficace per l'economia generale dello Stato.

Vorrei ricordare però ai colleghi della sinistra che abbiamo avanzato l'importante proposta di ridurre il numero dei parlamentari e una proposta di riforma complessiva della Parte II della Costituzione, lasciandone fermi i principi fondamentali, per riorganizzare lo Stato, alleggerire il centro, abbassare i costi e mettere risorse a disposizione della collettività e della comunità, in momenti anche floridi, in cui l'economia cioè andava bene e vi era la possibilità che tali misure generassero maggior impresa, reddito e Stato sociale. Avete detto di no; avete portato avanti nel Paese una campagna vergognosa, ingannando la gente e dicendo che andavamo a toccare i principi fondamentali della nostra Costituzione: cosa assolutamente falsa e inconsistente. Sull'onda della vostra incapacità di riformare lo Stato, avete voluto affondare quello che c'era di veramente buono in quella riforma. Con l'intento di mantenere fermo e fisso un vostro potere e *status quo*, non potete e non volete – come invece noi vogliamo – che si cambi lo Stato per ridare effettivamente potere e centralità ai nostri cittadini.

Lo stesso discorso vale per l'abolizione dell'ICI: una grande sciocchezza e stupidaggine del Governo Prodi, che avrebbe dovuto invece promuovere un processo virtuoso, consentendo la detrazione del pagamento dalla dichiarazione dei redditi. Quello che abbiamo poi fatto, come impegno per i cittadini, di togliere l'ICI dalla prima casa indistintamente, senza andare a toccare le ville e i beni di lusso: lo riteniamo giusto e assolutamente da portare avanti e concretizzare.

Ovviamente non potevamo che adottare e portare avanti il criterio che avevate ormai stabilito, con questo gioco un po' perverso del trasferimento dallo Stato agli enti locali; avremmo voluto l'altro processo, che era molto più trasparente e chiaro, ma non ci è stato reso possibile, e adesso scaricate su di noi quelle che sono delle vostre chiare e lampanti responsabilità.

Questo provvedimento è caratterizzato da aspetti importanti: conserva, per esempio, i bacini imbriferi montani, che sono una realtà fondamentale per la nostra comunità e la montagna in particolare; ridà spazio e centralità agli enti locali e alle Regioni per quanto riguarda il Patto di stabilità; introduce nelle Regioni un controllo delle spese e delle indennità dei nuovi consigli regionali; fa, quindi, economia a tutti i livelli. Ovviamente, siamo pronti in qualsiasi momento anche a intervenire a livello centrale.

Nel minuto che mi rimane, signor Presidente, vorrei brevemente richiamare l'ordine del giorno G106, che chiede al Governo di intervenire per confermare e specificare ulteriormente, ove fosse necessario, che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul fondo sviluppo



investimenti qualora questi siano utilizzati dagli enti locali nelle infrastrutture per quanto riguarda il servizio di tipo integrato. Ora non è così: gli ATO non riconoscono queste spese sostenute dagli enti locali, ledendo quindi anche la capacità di investimento degli enti locali. C'è un'importante indirizzo ministeriale del 2006 della Direzione centrale della finanza locale-Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno che conferma questa interpretazione. Chiediamo che il Governo la ribadisca, liberando importanti risorse per gli enti locali e facendo giustizia, come vorrà sicuramente fare, per quanto riguarda il territorio. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in replica, invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MONGIELLO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 4, commi 4 e 4-*septies*, il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, pone profili problematici sul piano del sistema contabile, posto che nel momento attuale dell'esercizio finanziario non appare determinabile l'ammontare delle risorse sovrabbondanti sul suddetto capitolo, atteso che la garanzia in ordine alla sussistenza di tali risorse è connessa all'effettivo accertamento delle stesse alla fine dell'esercizio a seguito delle necessarie certificazioni da parte degli enti locali;

inoltre, si osserva che il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno in questione, poste che le stesse sarebbero destinate ad andare in economia a fine esercizio, costituisce una metodologia che appare critica sul piano della correttezza contabile;

si osserva altresì che alla luce del ricorso alle risorse in questione si pongono profili critici in ordine alle modalità di costruzione dei tendenziali di spesa, risultando necessario operare una riflessione sul piano metodologico circa i criteri adottati per il rispetto del criterio della legislazione vigente.

Il parere è altresì reso, con riferimento all'articolo 3, nel presupposto che l'indennità massima prevista come riferimento per la retribuzione dei consiglieri regionali sia considerata in senso stretto, senza ricomprendere diarie, rimborsi spese o qualsiasi altra corresponsione corrisposta ai membri del Parlamento.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.51, 1.53, 4.1, 4.2, 4.12, 4.19, 4.24, 4.32, 4.33, 4.38, 4.39, 4.40, 4.47, 4.50, 4.52, 4.53,

4.54, 4.55, 4.72, 4.85, 4.86, 4.92, 4.95, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.5, 4.0.13, 4.302, 4.303, 4.304, 4.301, 4.300 e 4.0.300. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.10, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.44, 1.45, 1.52, 1.54, 3.3, 4.4, 4.13, 4.14, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.51, 4.67, 4.68, 4.76, 4.77, 4.88, 4.90, 4.91, 4.96, 4.100, 4.0.1, 4.0.12 e 4.0.15.

Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.20, 1.48, 1.49, 1.55, 3.4, 4.10, 4.11, 4.29, 4.30, 4.31, 4.34, 4.35, 4.35a, 4.37, 4.56, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.69, 4.70, 4.71, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.98, 4.0.14, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.93, 4.99 e 4.0.20, intendendosi che ove uno di tali emendamenti fosse approvato in relazione ad ogni singola tipologia di copertura il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi. (*Brusio*). Colleghi, vi invito cortesemente a fare silenzio.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G100, a condizione che vengano espunte dal dispositivo le parole «per dare corretta interpretazione alle norme richiamate».

Il Governo accoglie poi gli ordini del giorno G101, G102, G.104 e G106; accoglie inoltre l'ordine del giorno G103, a condizione che nel dispositivo vengano sostituite le parole «ad assicurare» con le altre: «a promuovere».

Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G105, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di» e che si inverta l'ordine indicato tra Ministro per la semplificazione normativa e Ministro dell'ambiente, nel senso di indicare prima il Ministro per la semplificazione normativa e poi il Ministro dell'ambiente, trattandosi di norme di semplificazione.

Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G107, G109, G110, G114 e G.115, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di», e accoglie gli ordini del giorno G108, G111, G112, G113, G116, G117, G118 e G119.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G120, a condizione di inserire una piccola modifica nel dispositivo, inserendo le parole «a valutare l'opportunità di ricondurre in un adeguato alveo», per poi proseguire con il testo originale.

Il Governo accoglie altresì gli ordini del giorno G121 e G123, nonché accoglie gli ordini del giorno G122 e G124, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di». (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, se non cessa questa confusione, sospendo la seduta. Non sono in grado di annotare i pareri del Ministro!

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G125, fino alle parole «distribuite sul territorio» del primo punto del dispositivo, espungendo il resto di tale punto e sopprimendo poi il secondo punto, perché già accolto nell'ordine del giorno G124.

Il Governo accoglie altresì l'ordine del giorno G126, a condizione che all'inizio del dispositivo si inseriscano le parole «a valutare l'opportunità di». Con la stessa riformulazione, accolgo anche l'ordine del giorno G127. Accolgo l'ordine del giorno G128 con la seguente riformulazione: «valutare l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G129 per la sua evidente incostituzionalità, in quanto prevede che il Governo si impegni a far approvare al Parlamento una misura che tocca l'autonomia del Parlamento stesso.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G130 ma, dopo la parola esclusione, deve essere inserita l'espressione «dal Patto di stabilità» perché, diversamente, esso non ha senso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G131, presumo che vi sia un errore di stampa e che con la specifica dell'espressione «la parte», in luogo di «la pane», esso assuma il suo significato. Anche in questo caso, esprimo parere favorevole ove sia aggiunto l'*incipit* «a valutare l'opportunità» al dispositivo dell'ordine del giorno.

È mia opinione, inoltre, che gli ordini del giorno G128, presentato dal senatore Massimo Garavaglia, e G131, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, possano convergere, anche qui con il ricorso all'aggiunta dell'*incipit* «a valutare l'opportunità». Infatti, il senso dei due ordini del giorno è simile e potrebbe essere unificato nell'espressione «a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo». Se i due presentatori sono d'accordo, ritengo sia opportuno presentare un unico ordine del giorno che sintetizzi al meglio il senso dei due ordini del giorno G128 e G131.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, intervengo affinché risulti subito a verbale la correzione richiesta dal Ministro. Allo stato attuale, infatti, la formulazione dell'ordine del giorno G131 è incomprensibile. Nel dispositivo, alla terza riga, laddove per un errore di stampa si legge «ivi compresa la pane dei cofinanziamenti», deve invece intendersi «la parte dei cofinanziamenti». Lo dico perché sia chiaro ai fini del verbale e perché il Ministro chiedeva tale precisazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G100.

PIGNEDOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, l'ordine del giorno G100 pone nuovamente la questione delle comunità montane. Con l'ultima finanziaria, al comma 177 dell'articolo 2, si era azzerato il fondo ordinario delle comunità montane.

Il Governo, con questo comma, si è disinteressato delle montagne, ed è anche andato oltre definendo, con un comma della finanziaria, che il criterio di montanità veniva definito con un numero, cioè con il livello altimetrico. Questo è un criterio del tutto arbitrario, ed è stato un intervento talmente paradossale che si è dovuti tornare indietro e tamponare, destinando il 3 per cento delle risorse a tutti i Comuni montani (e non solo a quelli definiti precedentemente). Si tratta però di briciole. Non è un progetto, ma è una mera distribuzione, senza che per la montagna emerga un vero progetto di *governance*.

Le comunità montane hanno svolto, e stanno svolgendo, un importante ruolo, uno sviluppo dei territori, sia delle Alpi che degli Appennini. Si è data, finora, dignità a questi territori, che faticano a tenere il passo con i ritmi riguardanti sia i servizi sanitari scolastici sia le attività produttive, dal momento che c'è un *gap* di costi di produzione molto alto.

Con l'ordine del giorno in esame si chiede che il Governo si impegni, sulla base dei temi richiamati, e considerato che si dovrà discutere della Carta delle autonomie locali, ad una discussione, ad un approfondimento e ad un incontro istituzionale fra Governo, Regioni ed enti locali.

Al ministro Calderoli, che ha proposto la soppressione di un inciso, chiediamo un approfondimento al riguardo e di farsi carico di questo problema, considerato che ci si trova in una fase di transizione. Come richiamato nell'ordine del giorno, vi sono 5.000 dipendenti delle comunità montane che da un giorno all'altro si sono trovati in difficoltà e che non sanno cosa accadrà in futuro. Le stesse comunità montane dal 1° gennaio si troveranno in difficoltà per chiudere i bilanci.

Credo, signor Ministro, che vi sia bisogno di una concertazione vera in considerazione del fatto che è intervenuto un atto estremamente mortificante e su questo aspetto sarà necessario un confronto approfondito, altrimenti risulterà di tutta evidenza che della montagna questo Governo se ne disinteressa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono la proposta di modifica avanzata dal Governo.

VITALI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G101 e G102 non verranno posti in votazione.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G103 se accolgono la proposta di modifica avanzata dal Governo.

GIAMBRONE (*IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 non verrà posto in votazione.

Senatore D'Alì, accoglie le proposte di modifica avanzate dal Governo al suo ordine del giorno G105?

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, sono sicuramente d'accordo, anche se intendo sottolineare che la presentazione dell'ordine del giorno G105 è conseguente all'approvazione del comma 1-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati nel testo originario, che stabilisce, a mio giudizio in maniera eccessivamente semplice e *tranchant*, l'attribuzione alle Regioni per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali.

Con questo ordine del giorno si vuole sollecitare il Governo a far sì che tale rideterminazione avvenga nel rispetto non solo degli obiettivi di tutela ambientale, ma soprattutto delle prerogative costituzionali dei Comuni, e che questa rivisitazione, sempre ai fini del contenimento della spesa pubblica, possa stabilire nuove dimensioni territoriali, anche a scavalco dei confini amministrativi perché, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti idrici, il rispetto del territorio prevale, a mio giudizio, sulla rigidità dei confini amministrativi.

Pertanto, accolgo le proposte di modifica avanzate dal Governo, che ringrazio per l'attenzione, dichiarandomi soddisfatto per l'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G105 (testo 2) e G106 non verranno posti in votazione.

Chiedo al presentatore, senatore Massimo Garavaglia, se accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno G107 avanzata dal Governo.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti, gli ordini del giorno G107 (testo 2) e G108 non verranno posti in votazione.

Senatore D'Alì, intende accogliere la proposta di modifica avanzata dal Governo sull'ordine del giorno G109?

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, la richiesta non può che essere accolta. Mi limito semplicemente a sottolineare l'importanza dell'ordine del giorno G109. È noto che la crisi di liquidità che ha colto molti enti locali deriva anche da una previsione della finanziaria del 1998 che ha istituito un particolare regime di tesoreria restrittivo per i grandi Comuni e per le Province con popolazione superiore ai 400.000 abitanti.

Ciò ha creato una necessità di liquidità, e non è escluso che questa norma abbia ispirato molti enti locali a ricorrere maldestramente a prodotti finanziari assolutamente non da utilizzare da parte degli stessi, i cosiddetti derivati, sui quali la Commissione finanze del Senato nelle settimane scorse ha svolto un'approfondita indagine.

Allora, se vogliamo ridurre il debito pubblico nel suo complesso, credo ne abbiamo l'opportunità attraverso l'erogazione delle somme bloccate dal 1998 presso le tesorerie centrali. Si devono erogare queste somme a condizione che vengano impegnate quali avanzi di amministrazione per la riduzione del debito degli enti locali. Tutto questo farebbe un buon servizio agli enti locali e soprattutto un grande servizio al debito pubblico nella sua totalità.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G109 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Boschetto se accoglie la proposta di modifica dell'ordine del giorno G110 avanzata dal Governo.

BOSCETTO (*PdL*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G110 (testo 2), G111, G112 e G113 non verranno posti in votazione.

Sull'ordine del giorno G114 è stata avanzata la richiesta di inserire, dopo l'impegno, le seguenti parole: «a valutare l'opportunità». Chiedo al senatore Legnini se accetta questa modifica.

LEGNINI (*PD*). Sì, signor Presidente, accetto la modifica.

PRESIDENTE. essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G114 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Burgaretta Aparo, accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno G115 proposta dal Governo?

BURGARETTA APARO (*Misto-MPA-AS*). Sì, signor Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G115 (testo 2) non verrà posto in votazione.

**Presidenza del vice presidente NANIA (ore 12,20)**

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G116, G117, G118 e G119 non verranno posti in votazione.

Domando ai presentatori se accettano la modifica dell'ordine del giorno G120 proposta dal Governo.

GIAMBRONE (*IdV*). Sì, l'accettiamo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G120 (testo 2) e G121 non verranno posti in votazione.

Senatore Marcenaro, accetta di inserire nel dispositivo dell'ordine del giorno G122 le parole: «a valutare l'opportunità», così come proposto dal Governo?

MARCENARO (*PD*). Sì, accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G122 (testo 2) e G123 non verranno posti in votazione.

Senatore Bianco, accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno G124 avanzata dal Governo?

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G124 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Mercatali, per quanto riguarda l'ordine del giorno G125, il Governo è favorevole alla prima parte del dispositivo, fino alle parole: «distribuite sul territorio», mentre è contrario a tutto il resto. Intende modificare l'ordine del giorno nel senso indicato?

MERCATALI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G125 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Anche per l'ordine del giorno G126 è stata avanzata la richiesta di inserire le parole: «a valutare l'opportunità di». Senatore Mercatali, accoglie questa modifica?

MERCATALI (*PD*). L'accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G126 (testo 2) non verrà posto in votazione.

La stessa modifica è stata proposta anche per l'ordine del giorno G127. Senatrice Adamo, l'accoglie?

ADAMO (*PD*). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G127 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Garavaglia, intende modificare l'ordine del giorno G128 nel senso indicato dal Governo?

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per informare l'Aula che i colleghi Adamo, Vimercati e Baio convergono sull'ordine del giorno G128, a mia firma, nella cui prima parte dell'impegno accettiamo la riformulazione proposta dal ministro Calderoli e in cui, dopo le parole: «grandi eventi», si aggiungono le seguenti: «, in relazione alle opere previste per l'Expo Milano 2015».

ADAMO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, per economia dei nostri lavori ritiriamo l'ordine del giorno G131 che consideriamo assorbito dall'ordine del giorno G128 (testo 2). Voglio precisare che la deroga che chiediamo al Governo, sia pure nella formulazione limitativa proposta dal ministro Calderoli (che dobbiamo accettare), è rivolta alle opere che si riferiscono all'Expo di Milano, già previste e programmate per questo evento. Ciò per chiarire il nostro comune intendimento sull'ordine del giorno G128 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G128 (testo 2) non verrà posto in votazione.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G129.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G129.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G129, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.



Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, il dispositivo elettronico non ha funzionato e chiedo alla Presidenza di prenderne atto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del fatto che il senatore Garraffa nella precedente votazione avrebbe votato a favore.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, mi sia consentita una precisazione circa l'ordine del giorno G129. L'invito al ritiro rivolto dal Governo ai presentatori è perché, per chi difende la centralità del Parlamento, nel dispositivo non si può chiedere al Governo, come invece viene fatto, di garantire l'approvazione da parte del Parlamento di qualche cosa. Si può proporre, ma chiedere la garanzia dell'approvazione non è possibile. È questo che ha determinato l'invito al ritiro.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, mi sembra che l'argomento del ministro Calderoli sia valido in generale, ma non nel caso specifico, perché l'ordine del giorno G129 intendeva impegnare il Governo a non attribuire la definizione di grandi eventi per via amministrativa: poiché quel potere spetta al Governo, si chiedeva a quest'ultimo di non abusarne e di fare in modo che il Parlamento legiferi in questa materia. Quindi, è una cosa totalmente diversa da quella detta dal ministro Calderoli. Non vi sarebbe stata un'invasione delle prerogative del Parlamento da parte del Governo. Poiché si tratta di una materia molto delicata ed importante, e visto che il ministro Calderoli ha avuto la cortesia di interloquire su questo punto, lo inviterei, se questo è il motivo e condivide, invece, il merito,

a rivedere il suo parere, benché mi renda conto che l'ordine del giorno sia stato già votato.

PRESIDENTE. Naturalmente gli interventi appena svolti rimangono agli atti, ma va precisato che la discussione è inutile in quanto abbiamo già votato.

Chiedo ai presentatori se accolgono la riformulazione dell'ordine del giorno G130.

BIANCO (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G130 (testo 2) non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G131 è stato ritirato.

Do ora lettura degli emendamenti improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità alla materia trattata dal decreto-legge in esame.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti i rinnovi elettorali anticipati e i requisiti di eleggibilità per le elezioni amministrative: 1.46, 1.47, 1.0.1 e 2.0.1.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti deroghe particolari al Patto di stabilità: 4.57, 4.63, 4.78, 4.81, 4.82; 4.39, 4.40, 4.52, 4.54; 4.300, 4.301, 4.302, 4.303, 4.304; 4.53; 4.60 e 4.64.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti agevolazioni in favore di determinati enti locali e categorie: 3.4; 4.47, 4.48, 4.49; 4.98, 4.100; 4.93 e 4.0.4.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti imposte, tributi e tasse di interesse locale: 4.87, 4.0.15; 4.24, 4.0.1, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.14; 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21; 4.19 e 4.0.16.

Sono improponibili i seguenti emendamenti concernenti il patrimonio immobiliare degli enti locali: 4.89, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Sono improponibili gli emendamenti 4.90 (strumenti finanziari derivati); 4.97 (pubblicità programma triennale lavori pubblici); 4.0.2 (incarichi dirigenziali); 4.0.3 (pagamenti pubbliche amministrazioni); 4.0.11 (sanatoria opere edilizie abusive); 4.0.13 (concessioni governative su apparecchi radiomobili) e 4.0.300 (zone franche in territori montani).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli alunni della Scuola media «Ugo Foscolo» di Perugia. A loro va il saluto dell'Assemblea. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 12,32)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, visti i tempi legati alla conversione del decreto-legge in esame, senza entrare nel merito, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, suggerendo comunque ai rispettivi presentatori di ritirarli.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 1.1 accolgono l'invito al ritiro testé formulato?

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). No, signor Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

I presentatori accolgono l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo?

INCOSTANTE (*PD*). No, signor Presidente, insistiamo per la votazione e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori, identico all'emendamento 1.6 presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

LEGNINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio voto è da intendersi in senso favorevole.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, anch'io ho votato favorevolmente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11, identico agli emendamenti 1.12 e 1.13.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.12, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, e 1.13, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.20.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.20, presentato dai senatori Lusi e Pinotti, fino alle parole «inferiore a».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.20 e gli emendamenti 1.18 e 1.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*



*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dai senatori Barbolini e Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.27, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35, identico agli emendamenti 1.36 e 1.37.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, identico all'emendamento

1.36, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, e all'emendamento 1.37, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.39.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori, fino alle parole «3 aprile 2006, n. 152».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.39 e l'emendamento 1.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

BUBBICO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, sugli emendamenti 1.41 e 1.42 vorrei segnalare la disponibilità a trasformarli in un ordine del giorno. Dal momento che è diffusa la consapevolezza della opportunità di trattare in maniera differenziata i servizi idrici rispetto ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, noi potremmo accettare di trasformare gli emendamenti in ordine del giorno, confermando la volontà del Governo, nella modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006, a trattare in maniera differenziata i servizi pubblici locali attinenti alle gestioni idriche e prevedendo che le concessioni di captazione, derivazione e accumulo della risorsa idrica per usi potabili vengano assegnate alla esclusiva titolarità di soggetti pubblici di governo, definiti dagli enti locali. Con questo contenuto noi possiamo ritirare gli emendamenti trasformandoli in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Signor Ministro, è d'accordo?

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, non è che non sia d'accordo, ma francamente non riesco a capire come una normativa così specifica possa essere tradotta in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bubbico, la invito a presentare il testo dell'ordine del giorno. Nel frattempo gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

BOSONE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 1.300 perché, al di là dei tempi di approvazione del disegno di legge, mi sembra utile porre l'accento sulla necessità della chiarezza di cui i nostri enti locali devono disporre nell'applicare la normativa. Già abbiamo una normativa sui servizi pubblici locali, in particolar modo per quanto riguarda l'acqua, confusa, non sempre chiara e di non immediata interpretazione; ora l'abolizione degli ATO – gli ambiti territoriali ottimali – sebbene condivisa, senza un riferimento immediato in ordine a chi vadano attribuite quelle competenze, può ingenerare ulteriore confusione nel territorio, ulteriori difficili interpretazioni e ulteriori ricorsi legali.

L'emendamento 1.300 è il tentativo di ridurre questa confusione e di ricondurre le competenze oggi assegnate all'ATO nell'alveo dell'amministrazione provinciale, previa anche l'attivazione di una consultazione degli enti locali. Questo anche per rispetto degli enti locali stessi, che nell'ambito di questa legge appaiono spesso mortificati. Penso che la gestione dei servizi pubblici, in particolar modo la gestione dell'acqua, debba essere prima di tutto dell'ente locale. Quindi, l'emendamento va nella direzione

di riportare le competenze degli ATO esattamente nell'ambito degli enti locali invece di affidarle genericamente ad una competenza regionale, sapendo che oggi gli enti locali rischiano di essere mortificati, oltre che dalla legge dello Stato, anche dal crescente neocentralismo regionale che spesso non rende davvero onore alle loro capacità.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Bosone.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

FERRANTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE *(PD)*. Signor Presidente, questo nostro emendamento mira a riportare la situazione della gestione dell'acqua allo stato precedente all'ultima riforma, la comunitaria del ministro Ronchi. Il tema è stato anche oggetto di precedenti emendamenti. La nostra idea – cerchiamo di avere un dialogo con la maggioranza, se possibile – è quella di farvi riflettere sul fatto che a seguito dell'intervento della riforma Ronchi, che ha determinato una sorta di privatizzazione forzata con la scusa che a chiederlo fosse l'Europa (cosa non vera perché non esiste nessuna normativa europea che obblighi a considerare l'acqua tra i servizi pubblici da privatizzare), si trovano in difficoltà numerosissimi amministratori locali, anche del centrodestra, che sono in sofferenza nell'applicare una norma che li obbliga a privatizzare ambiti che magari funzionano bene



con consorzi di Comuni o iniziative diverse che hanno un buon livello di servizio: mi riferisco specialmente al Nord Italia ed ai Comuni amministrati dalla Lega.

Non si capisce perché non possiamo abolire questa norma, che è appunto una forzatura che nulla ha a che vedere con quello che ci richiede l'Europa, e fermarci un attimo per stabilire quali sono i criteri per poter assicurare un servizio che garantisca l'acqua come bene pubblico – diritto di tutti – e che quindi ne garantisca l'accesso a tutti, ma altresì la qualità, un uso sostenibile dal punto di vista ambientale e ne riduca gli sprechi che in questo Paese sono drammatici. Credo che così facendo, con estrema laicità, si uscirebbe anche dalla battaglia ideologica secondo cui si ritiene che un servizio affidato ai privati avrebbe sicuramente un risultato migliore del pubblico, cosa peraltro non vera. Se infatti guardiamo agli esempi stranieri, si può notare che, per esempio, Parigi, che non è una piccola città, è tornata indietro rispetto alla privatizzazione e adesso ha reso di nuovo pubblico il servizio di gestione idrica perché garantisce migliore efficienza e garanzia di servizio. Non è un caso di poco conto, e non avviene in Italia, dove alcune privatizzazioni – penso ad esempio a quella di Latina – sono abbastanza fallimentari, dal punto di vista della qualità del servizio offerto e delle tariffe che crescono, e via dicendo.

Quindi, se accoglieste questo nostro emendamento, abolendo quella norma che prevedeva un'accelerazione ingiustificata al 2011, potremmo invece tornare a parlare più serenamente di quello che serve in un sistema effettivamente molto complicato: ad esempio, l'autorità nazionale che insieme alle Regioni possa uniformare il servizio e magari sanzionare quei gestori che non garantiscono il servizio di qualità necessario, quindi facendo un servizio al Paese. Per questo vi invito a votare a favore di questo emendamento, per il quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dai senatori Mercatali e Legnini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44, identico all'emendamento 1.45.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, voglio ricordare ai colleghi che circa un anno fa la Commissione affari costituzionali ha iniziato l'esame dei disegni di legge presentati da alcuni Gruppi parlamentari in materia di codice delle autonomie. Il Presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini, coerentemente con quello che fu l'orientamento anche nella scorsa legislatura, ha assegnato il compito di relatori a due colleghi, uno della maggioranza e uno dell'opposizione; è quindi iniziato un esame molto attento di un provvedimento che riveste particolare importanza. L'esame della Carta delle autonomie si è poi fermato perché la Commissione ha deciso, su impulso della maggioranza e su una pressione molto forte del Governo, di affrontare prima il tema del federalismo fiscale. Abbiamo sostenuto in quella sede con grande convinzione – e ne siamo convinti oggi più che mai – che si è trattato di un primo e grave errore. Che senso ha, colleghi, discutere del modo con cui devono essere distribuite le risorse senza avere prima discusso seriamente chi fa che cosa, cioè quali sono le attribuzioni e le funzioni degli enti locali?

Ma poiché la maggioranza del centrodestra, in particolare la Lega, avevano assoluta necessità di alzare la bandiera del federalismo fiscale, così è stato. In quest'Aula, in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul federalismo fiscale, a cui i Gruppi di opposizione e, segnatamente, il Partito Democratico, hanno dato un contributo di grande rilievo, il Governo – e ricordo che era presente il ministro Calderoli – ha assunto il forte impegno che entro 45 giorni sarebbe cominciato l'esame della Carta delle autonomie. Dall'approvazione di quel disegno di legge sono passati alcuni mesi e tale provvedimento, nel frattempo approvato dal Governo dopo una lunga gestazione, è stato assegnato alla Camera dei deputati che ne ha iniziato daccapo l'esame. Devo dire, francamente, che su questa sottrazione e su questo scippo al Senato della Repubblica abbiamo protestato in modo energico, non per difendere le prerogative del Senato ma per l'esigenza di investire la Camera che più aveva lavorato su questo

argomento. Il disegno di legge giace quindi in questo momento in Commissione senza che sostanzialmente ne sia iniziato l'esame.

Nel frattempo, Presidente, e questa è la cosa più grave, il Governo interviene nella materia del codice delle autonomie – per esempio sul numero e la composizione dei consiglieri comunali, sulle municipalità di quartiere, sui consigli regionali: questioni certamente delicate, che sono l'oggetto di una riforma organica del settore – con provvedimenti *spot*, quasi sempre rispondenti al perseguimento di un effetto annuncio, che non incidono in modo organico sulla materia. Così è avvenuto anche in questo campo; durante l'esame della legge finanziaria, è stato inserito un intervento legislativo che ha inciso profondamente, suscitando grande preoccupazione e vibrante proteste nel mondo delle autonomie per quanto riguarda la composizione dei consigli comunali, di municipalità e di quartiere. Oggi il Governo è stato costretto a fare una vigorosa marcia indietro. Sostanzialmente procediamo rinunciando ad un intervento organico in materia di adeguamento del vecchio Testo unico delle autonomie locali alle norme costituzionali del nuovo Titolo V e lo facciamo con interventi al contrario, che vengono inseriti ora in un decreto-legge ora in una finanziaria; ci si rende poi conto due mesi dopo che si è sbagliato clamorosamente e si ricomincia da capo.

Ecco la ragione per cui protestiamo energicamente contro questo modo di legiferare, che non risponde ad una logica di interesse pubblico, ma esclusivamente ad una logica di annuncio dietro cui non c'è nulla; per questo vi chiediamo di votare a favore dell'emendamento 1.44, che naturalmente ha un valore simbolico perché vuole sottoporre alla vostra attenzione che questo modo di legiferare è profondamente errato, e per questo chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.45, presentato dai senatori Barbolini e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.46 e 1.47 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.48.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.48, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole: «1° gennaio 2011».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.48 e gli emendamenti 1.49 e 1.50.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.51 e 1.330 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.53 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.56.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.0.1 è improponibile.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

RIZZI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, vista la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 2.0.1, intervengo per chiedere se è possibile trasformarlo in ordine del giorno, in considerazione dell'argomento affrontato. Esso mirava infatti a risolvere una serie di contenziosi sull'eliminazione delle cause di ineleggibilità per coloro che fanno parte di enti diversi e a sancire una volta per tutte che le dimissioni, al fine di poter essere candidati e quindi eletti, scattano dopo cinque giorni dalla presenta-

zione della domanda al protocollo dell'ente, e non dopo la risposta da parte degli uffici dell'ente stesso al termine dell'*iter* interno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Circa la trasformazione dell'emendamento 2.0.1 in un ordine del giorno, ritengo di poter accogliere tale proposta come raccomandazione. Infatti, facendo riferimento a una Regione a statuto speciale, credo sia difficile assumere un impegno così puntuale, potendosi eventualmente aprire una fase di concertazione con la stessa Regione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.5.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, fino alle parole «*il secondo*».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.5 e l'emendamento 2.3.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

INCOSTANTE (*PD*). (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.1, che è stato trasformato dal proponente nell'ordine del giorno G2.0.1, sul quale vi è la disponibilità del Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

Chiedo al presentatore, senatore Rizzi, se insiste per la votazione.

RIZZI *(LNP)*. Signor Presidente, non insisto per la votazione. Voglio comunque precisare che, sebbene il caso specifico da cui si è partiti per questo ordine del giorno riguardi la Regione Sardegna, la normativa è nazionale.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Mercatali.

**Non è approvato.**



Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.4 è improponibile.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 4.29, il cui primo firmatario è il senatore Mercatali, volto ad affrontare il tema del Patto di stabilità interno. Approfitto di questo intervento, signor Presidente, perché rimanga agli atti che, a mio giudizio, alcune dichiarazioni di improponibilità decise dalla Presidenza del Senato e da lei comunicate all'Assemblea all'inizio della seduta, sono assai discutibili, soprattutto quando riguardano il Patto di stabilità interno. In particolare, segnalo l'emendamento 4.60, con prima firmataria la senatrice Bastico, che riguarda il Patto di stabilità interno esattamente negli stessi termini con cui se ne parla all'interno della norma in questione. Pertanto, nel giro di 15 giorni, siamo passati da dichiarazioni di improponibilità che – in un contesto nel quale c'era l'esigenza di essere assai laschi – sono state secondo me troppo generose nei confronti dei proponenti, ad una situazione nella quale, siccome bisogna approvare il testo così com'è, le dichiarazioni di improponibilità hanno uno spettro a mio giudizio decisamente troppo ampio.

In ogni caso, per quanto riguarda specificamente l'emendamento 4.29, il Patto di stabilità interno, così com'è oggi e come noi lo conosciamo – ed è così ormai da molti anni, per cui non mi sto riferendo soltanto alla versione del Patto di stabilità interno che questo Governo ha sostanzialmente mantenuto intatta così come l'ha ricevuta in eredità dai Governi precedenti – ha due fondamentali difetti. Il primo è che esso è «stupido», per usare un aggettivo che l'ex Presidente del Consiglio dei ministri impiegò con riferimento al Patto di stabilità europeo. Perché il Patto di stabilità interno, così com'è, è stupido? Perché non presenta il carattere di flessibilità necessario per consentire agli enti locali, soprattutto sul lato della spesa in conto capitale, di intervenire in chiave anticiclica rispetto all'andamento dell'economia. Quando si apportò l'ultima modificazione al Patto europeo di stabilità e di crescita si volle esattamente eliminare questa sua stupidità, che per il Patto di stabilità interno attiene al fatto di non consentire ai Comuni, e alle Province in particolare, di svolgere una funzione anticiclica. Questo è un difetto gravissimo in una situazione come quella che noi stiamo vivendo, nella quale avremmo bisogno, come dell'aria da respirare, esattamente dalla possibilità di consentire ai Comuni di tenere rigorosamente sotto controllo la spesa corrente, ma di avere una politica di bilancio espansiva per realizzare quegli investimenti di cui l'economia e la società italiana hanno drammaticamente bisogno per rendere la crisi meno pesante e anche meno duratura.

Il secondo difetto del Patto di stabilità interno è il suo carattere chiaramente lesivo dell'autonomia degli enti locali. Il Patto di stabilità interno, infatti, è definito, secondo schemi rigidi, alla dimensione nazionale e non affida alle Regioni, come sarebbe invece assolutamente essenziale se si vuole essere coerenti con l'attuale dettato costituzionale e, in particolare, con il Titolo V della Costituzione, nessuna attività di programmazione nella gestione del Patto di stabilità interno nel loro rapporto con i rispettivi enti locali. Ora, a questo proposito, nella legge di contabilità così come da noi definita nella lettura al Senato (e poi modificata alla Camera), avevamo introdotto una regola a mio giudizio particolarmente interessante. Essa voleva, contemporaneamente, rendere il Patto di stabilità interno meno stupido (nel senso di cui ho già detto) e soprattutto meno rigido, affidando alle Regioni un'attività di programmazione e di gestione tale per cui i Comuni potessero scambiarsi tra di loro titoli di debito, a seconda della situazione economica e delle decisioni di investimento che i diversi Comuni volevano prendere.

Questo intervento, contemporaneamente, aumentava la possibilità per i Comuni di sviluppare una politica anticiclica e consentiva in modo regolato ai Comuni di gestire molto più flessibilmente, sulla base della programmazione regionale, la loro finanza. Quel testo è stato eliminato ma noi tendiamo, almeno in parte, a riproporre attraverso questo emendamento alcune delle soluzioni contenute in quel testo, anche se, naturalmente, gli emendamenti a un decreto-legge non possono avere lo stesso carattere di regola stabile, generale e organica che aveva la norma alla

quale ho fatto riferimento, originariamente contenuta nella legge di contabilità.

Per quanto riguarda l'intervento positivo, l'emendamento 4.29 si propone di realizzare interventi di tipo emergenziale. In particolare, esso affronta due temi. *In primis* i pagamenti della pubblica amministrazione, perché alcuni Comuni che presentano una situazione finanziaria assolutamente positiva e che hanno affidato a imprese la fornitura di beni o servizi, adesso non le possono pagare perché, altrimenti, violano il Patto di stabilità interno. Mi rivolgo ora ai colleghi che vantano la loro esperienza di amministratori locali. Chiunque faccia l'amministratore locale sa che sono oggi decine i Comuni che si trovano in questa situazione. Si tratta, quindi, di una manifestazione particolarmente grave della stupidità del Patto, alla quale ho già fatto riferimento. Infatti, a causa di questi vincoli al pagamento, vi sono imprese che stanno mettendo in cassa integrazione i loro lavoratori perché hanno una crisi drammatica di liquidità; ma questa crisi è determinata non dalla scelta delle banche, ma dalla scelta della pubblica amministrazione (in particolare del sistema delle autonomie locali) di non pagare in tempo. Le amministrazioni locali, però, non possono pagare in tempo perché, altrimenti, violano il Patto di stabilità. Questo è un problema molto avvertito in tutta Italia, che in questa sede ci si propone di affrontare e risolvere.

In secondo luogo, però, si vuole attirare l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla parte relativa alla copertura di questa norma, la cui prima parte è tradizionale, nel senso che riguarda un aumento di pressione fiscale su alcuni istituti finanziari e di credito, mentre la seconda parte, molto più interessante, ha un carattere sistemico, in quanto prevede che i soldi per affrontare il tema della correzione del Patto di stabilità interno bisogna reperirli dalla riduzione della spesa corrente primaria. In pratica si associa alla legge Brunetta-Ichino sulla pubblica amministrazione un obiettivo flessibile di risparmio e si utilizza questo risparmio per finanziare la flessibilizzazione del Patto di stabilità interno. Si interviene poi con tagli lineari alla spesa, in sostanza quelli che il Governo anche con questo decreto-legge finisce per operare, eliminando tutte quelle norme di ordinamento alle quali nella legge finanziaria erano associati risparmi. Di fatto si prevede che i tagli lineari intervengano solo come sanzione nel momento in cui non saranno stati realizzati gli obiettivi connessi alla nuova legge sulla pubblica amministrazione.

Se il Governo si decidesse a fare propria quest'impostazione, forse si potrebbe contemporaneamente lavorare alla riforma della pubblica amministrazione e ad interventi contro la crisi che abbiano un minimo di efficacia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VITALI (PD). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 4.66, che propone la soppressione del comma 4-*novies*. È una questione su cui sono già intervenuto in sede di esame della questione pregiudiziale per attirare l'attenzione di tutta l'Assemblea su una norma particolarmente abnorme. Già il collega Morando è intervenuto per ricordare quali sono le

nostre proposte in materia di Patto di stabilità interno. Non posso che ribadire quanto da lui detto, cioè che siamo da sempre favorevoli a prevedere norme di maggiore flessibilità, che consentano in modo particolare agli enti locali di far fronte alle esigenze di investimenti infrastrutturali, per la messa in sicurezza delle scuole e del territorio, coprendo le maggiori esigenze finanziarie che in questo modo si verrebbero a determinare attraverso interventi altrettanto penetranti, che attualmente non si fanno, sui Ministeri centrali, considerato che in questi anni la spesa a livello centrale è paurosamente aumentata ed è totalmente fuori controllo. Si è invece operato in modo particolarmente penalizzante sugli enti locali, anche al di là di qualunque ragionamento circa il peso effettivo della spesa locale sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione allargata. Per intervenire in favore degli enti locali vi sarebbero le risorse, per cui l'insistenza del Governo su questo punto è da intendersi esclusivamente nel senso di volerli mettere in ginocchio.

Con il comma che si intende sopprimere con l'emendamento in esame si introducono due abnormità ulteriori. La prima riguarda il fatto che si induce ad utilizzare eccessivamente, fuori da ogni logica, le ordinanze di protezione civile e si insiste lungo una strada sbagliata, già oggetto di dura sanzione e discussione anche in questa sede e su cui si è riusciti ad ottenere qualche modifica; ma questa norma dimostra che il Governo è recidivo, nel senso che vuole ulteriormente andare lungo la via di una deroga costante alle norme di buon funzionamento della pubblica amministrazione. La seconda abnormità sta nel fatto che si inducono i Comuni a dichiarare grande evento o, per meglio dire, a chiedere la dichiarazione di grande evento per poter sfiorare i limiti del Patto di stabilità interno. Proprio per evitare queste assurdità e abnormità, chiediamo all'Aula di votare a favore di questo emendamento soppressivo.

DEL VECCHIO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4.77 che vuole modificare la disposizione inserita nella finanziaria per il corrente anno, la quale prevede di trarre risorse dai beni della Difesa per ripianare i debiti del Comune di Roma.

Il decreto in esame conferma quella disposizione e cerca di evitare il giudizio di incostituzionalità che la minaccia, considerate le precedenti decisioni della Suprema corte, istituendo una Conferenza dei servizi nell'ambito della quale gli enti locali approverebbero la destinazione d'uso dei beni militari. Rimangono dubbi sul fatto che questa norma possa superare le obiezioni.

Ma l'aspetto più grave sta nel fatto che la costituzione di fondi di investimento per reperire risorse da destinare al Comune di Roma rappresenta un precedente rischioso dal punto di vista politico e amministrativo. Ancora una volta un testo del Governo si rivela un buon affare per gli investitori che parteciperanno ai progetti, ma non per la struttura statale interessata che in questo caso, tra l'altro, ha urgente bisogno di risorse finanziarie, a causa dei consistenti tagli che sono stati apportati negli ultimi due anni al suo bilancio. In sostanza, in un momento in cui le nostre Forze

armate sono fortemente impegnate in Italia e all'estero, è incredibile che esse debbano rinunciare ai loro immobili, talvolta anche preziosi, senza ottenere benefici finanziari che possano almeno in parte compensare quei drastici tagli. Benefici finanziari che sono in realtà indispensabili per migliorare le condizioni di vita del personale e il funzionamento delle strutture; per mantenere in servizio i volontari in ferma prefissata, che a lungo hanno operato con professionalità in Italia e all'estero e che dovranno invece lasciare l'uniforme; per confermare quelle capacità operative dei reparti, che hanno consentito alle Forze armate italiane di farsi apprezzare in tutti i teatri operativi del mondo.

Riteniamo quindi necessario intervenire con l'emendamento di cui prima parlavo, chiedendo che almeno una quota non inferiore al 25 per cento del valore degli immobili ceduti sia destinata alla Difesa. Se l'emendamento non sarà accolto, la Difesa subirà purtroppo una penalizzazione che non merita, e ciò avverrà sicuramente per scarsa considerazione da parte di chi è preposto all'economia del Paese, ma anche per insufficiente attenzione e tutela da parte di coloro che frequentemente esaltano l'importanza delle nostre Forze armate, in realtà però solo a parole e non concretamente nei fatti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il parere è ovviamente contrario a tutti gli emendamenti presentati. Vorrei soffermarmi però sulla questione del Patto di stabilità, sollevata dai senatori Morando e Vitali.

Il Patto di stabilità è sicuramente criticabile per molti aspetti; in ogni caso, dovrà essere rivisto con il passaggio al federalismo, perché dovrà essere adottata una regola molto più semplice quella del pareggio del bilancio, tagliando in tal modo la testa al toro. Tutto sommato, però, nella sua stupidità, tale Patto persegue l'obiettivo di far sì che il nostro Paese adempia agli obblighi del Patto di stabilità europeo rappresentandone il riversamento a livello interno di quel patto.

Peraltro vale solo la pena di ricordare che il Patto di stabilità concerne sia la spesa corrente sia la spesa in conto capitale. Allora, è chiaro che spendere di più potrebbe avere una funzione anticiclica (chi lo nega?): però, spendere di più oggi significa avere più debiti domani. E abbiamo presente la situazione di altri Paesi europei che si trovano in quella condizione. La domanda è: ce lo possiamo permettere? E d'altronde, se guardiamo la ripartizione complessiva della spesa pubblica e il funzionamento del Patto, non è vero che gli enti locali abbiano avuto una penalizzazione maggiore rispetto al contenimento della spesa previsto per altri livelli di governo o per altri tipi di enti pubblici. Questo perché, in fondo, è vero che gli enti locali sono enti autonomi, ma l'autonomia non è qualcosa che in qualche modo premia rispetto al diritto generale dei contribuenti

ad essere colpiti il meno possibile. Quindi, l'autonomia è un valore che va salvaguardato, ma non a caso l'articolo 120 della Costituzione nel testo modificato nel 2001 fa sì che debba esservi, in qualche modo, una saldatura generale che fa capo al soggetto responsabile nei confronti dell'Unione europea e della gestione generale delle finanze pubbliche. Gli enti autonomi è giusto che siano autonomi, ma l'autonomia è un valore non in assoluto, ma sempre relativo rispetto ad un obiettivo di carattere più generale. Il parere è quindi contrario. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, mi sia consentito riprendere il problema posto dal senatore Morando circa la declaratoria di improponibilità del blocco di emendamenti relativi al Patto di stabilità.

Ora, non abbiamo posto questioni sugli altri emendamenti dichiarati improponibili, pur essendo opinabile, in alcuni casi, il giudizio della Presidenza. Non l'abbiamo fatto perché in altre occasioni abbiamo chiesto alla Presidenza – che non sempre, per la verità, si è attenuta a tale criterio (anzi talvolta ha smentito in modo plateale la regola) – di essere rigorosa nell'applicazione della norma regolamentare che prescrive il giudizio di proponibilità in relazione alla coerenza e alla inerenza degli emendamenti rispetto all'oggetto del provvedimento, in particolare nel caso della conversione di decreti-legge.

In questo caso l'articolo 4 tratta delle deroghe al Patto di stabilità interno: non si capisce perché le deroghe che propone il Governo sono proponibili, mentre quelle contenute negli emendamenti delle opposizioni sono improponibili. Questo non va bene e costituisce un precedente inammissibile. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

La prego, quindi, di disporre la revoca della improponibilità degli emendamenti in questione, anche perché si tratterebbe di una decina di votazioni in più, e francamente non si comprende la ragione di questa decisione inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

DE TONI (IdV). Bravo!

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.99... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, ho chiesto una pronuncia: lei si deve pronunciare.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.99 non riguarda questo tema, colleghi. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, non vorrei che lei incentivasse un costume, che da qualche tempo ha preso piede in quest'Aula, in base al quale la Presidenza semplicemente ignora precise richieste provenienti dalle opposizioni.

A nome del Gruppo le ho avanzato la richiesta precisa di pronunciarsi, prima di procedere al voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, sul blocco di emendamenti concernenti il Patto di stabilità. Sono – ripeto – una decina, non di più, gran parte dei quali a firma di senatori del nostro Gruppo. Si pronunci e poi procederemo. Noi non vogliamo creare problemi, ma anche la Presidenza non crei più problemi di quanto non sia ragionevole attendersi da una gestione non sempre obiettiva verso l'opposizione che ha il diritto di avanzare le sue proposte. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, direi di affrontare la questione quando esamineremo gli emendamenti che riguardano gli argomenti da lei indicati, quindi non appena lei ritiene che vi sia un emendamento che pone il problema.

Lei capirà che la Presidenza ha assunto una posizione di carattere generale su questo tema e quindi comprenderà sicuramente lo stato particolare nel quale ci troviamo; comunque la inviterei, quando arriveremo all'emendamento che ritiene di notevole interesse, che mi era sembrato fosse l'emendamento 4.60...

LEGNINI (PD). Signor Presidente, non è questione di notevole interesse!

PRESIDENTE. Ho capito, ma non faccio una discussione di carattere generale: lei ha posto il problema relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4 che toccano il Patto di stabilità.

LEGNINI (PD). È un blocco, sono dieci e sono quelli elencati dal Presidente.

PRESIDENTE. Man mano che andiamo avanti con gli emendamenti, quando lei riterrà che un emendamento faccia riferimento a questo pacchetto ne discuteremo. Mi sembra una procedura ragionevole.

LEGNINI (PD). Non è ragionevole.

PRESIDENTE. Gli uffici mi comunicano che la questione è passata all'attenzione del Presidente del Senato: questa può essere già una buona notizia.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.99.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di procedere alla votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.99, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, fino alle parole «per l'anno 2010».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.99 e gli emendamenti 4.3, 4.1 e 4.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, sull'emendamento 4.4, a firma dei senatori Mercatali, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini e Marcellano, chiedo a 15 colleghi di appoggiare la richiesta per poter procedere alla votazione elettronica. *(Commenti del Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*



*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.6.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.6, a firma dei senatori Bastico, Mercatali, Bianco, Adamo, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini e Marcenaro, chiedo il sostegno a 15 colleghi per poter esprimere il voto mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, sull'emendamento 4.6 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico?

INCOSTANTE *(PD)*. Se vuole, Presidente, posso ripetere.

Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta della votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 4.6, presentato dai senatori Bastico, Mercatali, Bianco, Adamo, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro, con l'aggiunta del senatore Garraffa che ha chiesto di sottoscrivere l'emendamento. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.6, presentato dal senatrice Bastico e da altri senatori, fino alle parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.6 e gli emendamenti 4.8 e 4.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.7 tratta delle comunità montane, a cui abbiamo fatto riferimento con molti emendamenti per contribuire a risolvere un problema affrontato dal Governo in modo un po' raffazzonato da molto tempo a questa parte. Su tale emendamento, che porta la firma dei senatori Bianco, Mercatali, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Sanna, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro, con l'aggiunta della senatrice Pignedoli, che mi ha chiesto di rivolgere alla Presidenza un invito a sottoscriverlo, chiedo a 15 colleghi il sostegno per la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda la precedente votazione, vorrei precisare che era mia intenzione votare in senso favorevole ma ho erroneamente espresso un voto contrario. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.12 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dai senatori Pinzger e Peterlini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Pinzger e Peterlini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15, identico agli emendamenti 4.16, 4.17 e 4.18.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente sull'emendamento 4.15 a firma dei colleghi Sanna, Mercatali, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, De Sena, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Lusi, Milana, Morando, Nicola Rossi, Barbolini, Marcenaro e a cui hanno chiesto di aggiungere la firma la senatrice Armato e i senatori Garaffa e Pegorer, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.16, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, 4.17, presentato

dai senatori D'Alia e Peterlini, e 4.18, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. La Presidenza, in considerazione della situazione venutasi a creare, è disponibile a valutare con liberalità gli emendamenti che il senatore Legnini è pregato di sottolineare di volta in volta come interessanti per le opposizioni.

Ricordo che gli emendamenti 4.19 e 4.24 sono improponibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.20, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, fino alle parole «l'anno 2009».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.20 e gli emendamenti 4.11, 4.23 e 4.22.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.26, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, 4.27, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini, e 4.28, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.30.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto su questo emendamento (e sul precedente, già votato) per sottolineare due punti ed avanzare poi una proposta al Governo.

Il vice ministro Vegas ha sostenuto, a ragione, la necessità assoluta di avere un patto di stabilità interno. Se noi non legassimo con il patto di stabilità interno la finanza dello Stato centrale a quella del sistema delle autonomie non saremmo in grado di rimanere all'interno dell'area dell'euro perché non saremo mai in grado di rispettare il Patto di stabilità e di crescita che ci lega ai nostri partner.

Il punto è che il Patto di stabilità interno, che è certamente necessario, può essere meno stupido di quanto non lo sia oggi. E al riguardo credo, peraltro, che il vice ministro Vegas convenga. Abbiamo avanzato proposte, che il Vice Ministro conosce, non per eliminare il Patto di stabilità interno, che riteniamo tanto necessario quanto lo ritiene necessario il Governo, ma per correggerlo in alcuni dei suoi aspetti qualificanti.

In secondo luogo, il vice ministro Vegas ha sostenuto che spendere di più da parte del sistema delle autonomie locali avrebbe oggi una funzione anticiclica positiva a causa della situazione di crisi nella quale siamo precipitati, ma significherebbe anche, inesorabilmente, secondo il vice ministro Vegas, aumentare il deficit ed il debito e, quindi, esporre il Paese a rischi sotto questo profilo.

Su questo punto non siamo d'accordo, non perché pensiamo che occorra aumentare il deficit e il debito, ma per la ragione esattamente opposta. La nostra proposta cioè consentirebbe, o meglio vorrebbe consentire, agli enti locali di poter spendere di più se sono enti locali virtuosi che rispettano il Patto di stabilità interno e sono in grado oggi di sostenere una spesa in conto capitale, che svolgerebbe una positiva funzione anticiclica. Tale proposta verrebbe coperta inoltre con riduzione di spesa corrente primaria, che, come è noto, ha un livello di capacità di svolgere una funzione anticiclica decisamente inferiore rispetto alla spesa in conto capitale.

In ultimo, approfitto della dichiarazione di voto per dare un suggerimento al Governo. Il Vice Ministro potrebbe trovare ben 80 milioni di euro – non una cifra irrilevante – da distribuire agli enti locali virtuosi per fare una politica di investimento verificando il comma 13 dell'articolo 2 di quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sulle finalizzazioni definite dalla legge finanziaria, distribuisce le somme relative al gettito del cosiddetto scudo fiscale (non parlo adesso degli aspetti di merito dello scudo fiscale). Ben 80 milioni di euro sono destinati, mediante quel comma 13 dell'articolo 2, ad un fantomatico ente locale di cui alla legge finanziaria del 2006 per – udite, udite – adempimenti comunitari. Senatore Garavaglia, era proprio lei il relatore in Commissione bilancio su questo provvedimento e quindi ricorderà la norma.

Ebbene, siamo andati a verificare qual è l'ente locale. Si tratta del Comune di Roma: c'era da aspettarselo, ma adesso lo sappiamo. Tutta quella tiritera relativamente alla «legge di cui...» serve solo a non scrivere nella norma Comune di Roma.

Abbiamo cercato poi di capire quali sono gli adempimenti comunitari che il Comune di Roma deve fare e per i quali riceve la bella sommetta, *ope legis*, di 80 milioni di euro. Onorevoli colleghi, sapete – il senatore Garavaglia lo sa bene, perché ne abbiamo già discusso – quali sono questi adempimenti comunitari? Si tratta del fatto che nel 2002 la Commissione europea ha condannato l'Italia per aver concesso certe agevolazioni fiscali, considerate aiuti di Stato illegittimi, alle società che gestiscono servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico. In conseguenza di quella decisione della Commissione europea, le società a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali hanno dovuto pagare nel

2009 – lo sapete, perché ce ne siamo occupati in occasione dell'esame di un decreto lo scorso anno – l'enorme cifra di 600 milioni di euro. Senatore Garavaglia, ministro Calderoli, si tratta dei Comuni di Milano, Torino, Genova, Venezia, Padova, Verona e Brescia. Dunque, questi Comuni che hanno importanti società a prevalente capitale pubblico, che gestiscono bene servizi pubblici locali, hanno dovuto pagare 600 milioni di tasse, che prima erano state considerate esenzioni fiscali, dichiarate illegittime dalla Commissione europea. A fronte di questo fatto, le società di proprietà dei Comuni non hanno distribuito dividendi nel 2009 o, se li hanno distribuiti, lo hanno fatto in quantità molto minori rispetto al passato. È risultato, pertanto, un grave danno per il bilancio dei Comuni di Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Verona, Venezia, Brescia, e potrei continuare a citarne altri.

Il Governo, *ope legis*, stabilisce che gli altri Comuni penseranno alla questione da soli, mentre per il Comune di Roma, che ha ricevuto 80 milioni in meno di dividendi dall'ACEA, ci pensa Pantalone! (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni*). Colleghi della Lega, questa è la vostra gestione del federalismo e dell'autonomia! Questa è la traduzione operativa del vostro principio di rispetto dell'autonomia locale!

Se il Governo vuole trovare 80 milioni di euro da concedere al sistema delle autonomie per fare fronte meglio, ad esempio, ad una politica di investimenti pubblici prenda quegli 80 milioni e li distribuisca a tutti i Comuni d'Italia, anche a quello di Roma, ma *pro quota*. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.32 e 4.33 sono improcedibili.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, preciso la richiesta di riammissione di alcuni emendamenti perché i numeri non sono consecutivi e quindi non vorrei che ne omettessimo qualcuno. Dopo un'analisi approfondita, le chiediamo di riammettere gli emendamenti 4.57, 4.78, 4.81, 4.82, 4.39, 4.40, 4.52, 4.54, 4.60 e 4.64. Sui restanti decida la Presidenza.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori, fino alle parole: «non sono considerate».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.34 e gli emendamenti 4.35, 4.35a, 4.37 e 4.38.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.78.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.78, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.



Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.39, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.39, presentato dai senatori Peterlini e D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.40, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
***(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.40, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.302 è improponibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.41.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.44.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.44, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori, fino alle parole: «del debito».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.44 e gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.45.

Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 4.47, 4.48, 4.49 e 4.100 sono improponibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.80, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole: «esercizio 2008».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.80 e gli emendamenti 4.56, 4.55 e 4.50.

Metto ai voti l'emendamento 4.51, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.83, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.81.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.81, presentato dal senatore Vitali ed altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.52, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.52, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.82.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.82, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.54, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
***(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.54, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.53, 4.303 e 4.304 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.57.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.57, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.58.

MERCATALI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI *(PD)*. Signor Presidente, insistiamo sulla questione del Patto di stabilità.

Ringraziamo la Presidenza per avere riammesso una serie di emendamenti perché, nel momento in cui si approva un provvedimento che riguarda interventi urgenti concernenti gli enti locali, non si capisce perché non si affronti in maniera adeguata la questione del Patto di stabilità.

Mi soffermo su un punto che riguarda una questione molto delicata, in particolare i lavori pubblici degli enti locali. Si diceva prima che se

concediamo la deroga al Patto di stabilità ci indebitiamo: questo è fuori discussione. Alla fine di quest'anno vorrei fare il conto di tutte le aziende che andranno in crisi nei settori delle costruzioni e della meccanica con riferimento alla movimentazione terra. A fine anno sappiamo dire quanti sono i costi in più che abbiamo sostenuto per la crisi di un settore che, senza interventi urgenti, rischia di collassare. Questo avviene in tutto il Paese; si registrano cali di produzione che vanno dal 30 al 48 per cento in alcune attività del settore delle costruzioni e della meccanica legata alla movimentazione terra, in particolare.

Crediamo, quindi, opportuno affrontare in un provvedimento come questo una deroga al Patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda gli investimenti. Abbiamo formulato diverse proposte e mi riferisco in particolare a due di queste. In primo luogo, la messa in sicurezza degli edifici scolastici: ci sono progetti per 1.200 milioni pronti, che sono soltanto da cantiere. Se solo si sbloccassero, si compirebbe un intervento di carattere straordinario che sicuramente darebbe una risposta significativa a una serie di imprese e di aziende che operano nel settore.

L'altra questione riguarda la messa in sicurezza del territorio. Noi continuiamo a prestare attenzione all'emergenza e agli interventi di emergenza e non mettiamo un euro per la prevenzione e per fare interventi programmati. In particolare, ci sono almeno sette o otto Regioni per cui, ogni anno, a consuntivo, spendiamo centinaia di milioni, per non dire miliardi. Se invece continuassimo a fare interventi programmati, come facevamo qualche anno fa, molto probabilmente daremmo un contributo importantissimo al Paese, oltre che alle aziende delle quali parlavo prima.

Credo che nel momento in cui parliamo degli enti locali, se avessimo un po' di attenzione e coinvolgessimo gli stessi nel fronteggiare la crisi, forse faremmo un'opera utile e meritoria per il Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mercatali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.58, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.59, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.60.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.60, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.61.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*



*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.61, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.62.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.62, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.63 è improponibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.64

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, stiamo proponendo diverse soluzioni positive, costruttive, anticicliche ed utili al Paese sul Patto di stabilità interno. Con tale emendamento 4.64 ne avanziamo un'altra, su cui penso il Governo dovrebbe meditare e cambiare idea rispetto al parere negativo che ha formulato e su cui la stessa maggioranza potrebbe convenire.

C'è un modo moderno di agire nella lotta alla mafia: responsabilizzare i Comuni, farli diventare un elemento dirimpente e positivo in grado di colpire gli interessi mafiosi ed il sistema delle collusioni, che spesso si annidano a livello locale, tanto da infiltrare le amministrazioni e fare dei danni incalcolabili alla legalità, alla democrazia e allo sviluppo locale.

Noi avanziamo tre finalità per quanto riguarda anche investimenti positivi per un moderno fronte della lotta alla mafia, proponendo che siano escluse nel calcolo del saldo finanziario dei Comuni le spese sostenute per la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo antiracket e per il risanamento dei quartieri ad alto disagio sociale. Una moderna frontiera è quella di saper coniugare a livello locale legalità e sviluppo; a livello locale, nei Comuni, bisogna assumersi la responsabilità di utilizzare a fini sociali e produttivi i beni confiscati alla criminalità organizzata e quindi bisogna ristrutturarli. Spesso ciò non è possibile; in qualche caso diventa anche un alibi, ma in moltissimi casi per molti Comuni, anche virtuosi, è impossibile utilizzare e destinare gli investimenti per tale nobilissima e modernissima finalità. Così anche per quanto riguarda la promozione delle associazioni antiracket: immaginatevi voi cosa può significare se un Comune può scegliere di creare dei vantaggi fiscali locali per innescare un meccanismo virtuoso a favore degli operatori economici di quella comunità che dicono no al racket e, quindi, avere un sostegno della comunità locale a questa scelta dirimpente. Immaginatevi ancora se in molti Comuni dove – adesso anche al Nord, ad esempio Milano – c'è una penetrazione territoriale delle mafie fosse possibile utilizzare, per quelli virtuosi, la leva degli investimenti per il risanamento sociale di quelle realtà!

Si tratta quindi di una moderna proposta di lotta alla mafia che responsabilizza e attiva le energie locali, premia i Comuni virtuosi e mette finalmente in un dinamico rapporto contro le mafie la dimensione della legalità con quella dello sviluppo locale.

Penso che una proposta di questo tipo vada accolta e la ribadiremo quando parleremo nei prossimi giorni di agenzia sui beni confiscati, perché lì vi chiederemo che una parte del cosiddetto fondo per la giustizia sia destinato alla ristrutturazione e all'utilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie. Se non rimuoviamo questo ostacolo, anche l'ipotesi ragionevole e virtuosa che in quella sede avanza, rischia di rimanere inapplicata perché poi gli enti locali impattano con un patto di stabilità stupido e incoerente e, quindi, non viene data loro la possibilità di utilizzare eventualmente una norma che premi i Comuni che vogliono investire in una moderna scelta antimafia.

È una proposta che avanziamo: mi dispiace che la maggioranza e il Governo su questi punti interessanti di lotta alla mafia voltino le spalle ancora una volta e non facciano scelte coerenti ed efficaci. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, ovviamente, senatore Lumia, risulterebbe difficile modificare il testo di questo decreto oggi. Tuttavia, se ella volesse trasformare la sua proposta emendativa in un ordine del giorno, non avremmo difficoltà ad accoglierlo in termini ottativi, per vedere nella prossima occasione come risolvere la questione.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta del Governo di trasformare l'emendamento 4.64 in un ordine del giorno?

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento. Credo che ritorneremo sul punto nel corso dell'esame del decreto sull'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata, quando avremo un'ulteriore occasione per verificare la bontà della dichiarazione resa adesso in quest'Aula dal rappresentante del Governo.

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 4.64.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, anch'io intendo sottoscrivere l'emendamento 4.64, presentato dal senatore Lumia.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.64.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.64, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Colleghi, secondo quanto stabilito nel calendario dei nostri lavori, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,04).*

### **Presidenza del vice presidente CHITI**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.301 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.69.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.69, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.67, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alla parola «individuati».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.67 e l'emendamento 4.68.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.70, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole « necessari per la messa in sicurezza».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.70 e gli emendamenti 4.71 e 4.72. *(Brusìo).*

Colleghi, vi prego di attenuare il brusìo. Presidente Azzollini, lei ha una voce tonante che riesce a superare la mia, nonostante il microfono: complimenti! Ovviamente lo dico con simpatia, non in senso critico.

Metto ai voti l'emendamento 4.73, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.74, presentato dal senatore Sanna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.75, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.77.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.77, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori, fino alle parole «non inferiore al».

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.77 e l'emendamento 4.76.

Metto ai voti l'emendamento 4.79, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.85 e 4.86 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 4.87 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.88, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 4.89 e 4.90 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.91, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 4.93 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.94, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.95 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.96.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.96, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.300, 4.97, 4.98, 4.0.17, 4.0.1, 4.0.15, 4.0.14 e 4.0.16 sono improponibili.

BARBOLINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, intervengo per fare qualche considerazione.

Prendo atto della dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.16, ma non ne capisco la ragione. Ritengo incomprensibile e sinceramente poco giustificabile il fatto che un provvedimento che interviene in via d'urgenza su problematiche degli enti locali che hanno attinenza con gli obiettivi di razionalizzazione e quant'altro ignori una questione che oggi rappresenta una emergenza: quella della tariffa dell'igiene ambientale.

Desidero solo consegnare alla Aula qualche riflessione in merito, auspicando da parte del rappresentante del Governo un qualche chiarimento, in quanto la vicenda – com'è noto – discende da una sentenza pronunciata nel luglio scorso dalla Corte costituzionale, la n. 238, la quale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa dell'igiene ambientale, ponendo due grandi problemi.

In primo luogo la necessità di un intervento normativo che porti chiarezza in materia, perché la Corte ha certificato l'esistenza di un problema, ma tocca al Governo e al Parlamento dare risposte risolutive alla questione. In secondo luogo, ha creato aspettative nei cittadini che in questi anni, per effetto della sentenza, hanno indebitamente pagato l'IVA e che, quindi, pretendono di vedersela rimborsata dallo Stato, che è il percettore di quell'imposta.

Da settembre ad oggi ci sono state molte sollecitazioni da parte nostra (diverse interrogazioni e un ordine del giorno approvato in quest'Aula, che il vice ministro Vegas ricorderà), però, nonostante l'imbarazzo e l'ammissione che il problema esiste, abbiamo ascoltato solo generici impegni e parole consolatorie. Il problema è che adesso le scadenze vengono a rogito e il 30 aprile è una data che incombe. Il 30 aprile ci saranno delle conseguenze. Abbiamo provato a suggerire con l'emendamento 4.0.16 un percorso che sostanzialmente interpretasse la necessità di normare, senza creare però sconquassi. Il fatto che non si intende intervenire farà sì che i Comuni dovranno orientarsi ad applicare la circolare emanata dall'ANCI il 2 marzo scorso, che comporta però tutta una serie di conseguenze di portata assolutamente negativa.

Innanzitutto potrà succedere – e desidero che ciò rimanga agli atti – che inglobando il fattore IVA all'interno della tariffa ci saranno imprese – ad esempio nei distretti industriali – che si vedranno applicare una quota



di esercizio della prestazione maggiorata che non potranno scaricare perché non è più una tariffa, ma un tributo. Secondariamente, ci saranno Comuni che, dovendosi riprendere in carico la gestione diretta di questa attività, avranno disagi di bilancio e costi di spesa nella gestione del servizio; inoltre i morosi, vale a dire chi non paga (e sono stimabili in circa il 10 per cento dei riceventi questi servizi e queste prestazioni), soffriranno, con un conseguente aggravamento delle condizioni dei bilanci dei Comuni. Da ultimo, ci sarà un disagio anche per le aziende che per molta parte sono quotate in borsa.

Non capisco, quindi, perché non si voglia prendere seriamente in considerazione questo problema. Ricordo, e mi avvio a concludere, che si tratta di 1.300 Comuni su 8.000 – non sono bruscolini – che hanno il merito di avere, prima di altri e con difficoltà, applicato norme di legge e che sono stati, per questo, beffati due volte: quando hanno dovuto ristrutturare i loro bilanci perché venivano meno alcune entrate pagando in termini di Patto di stabilità e quant'altro, ed oggi, perché dovranno sostenere ulteriori costi e conflittualità con i cittadini nel rapporto e nella relazione con l'erogazione di questi servizi.

Trovo questa situazione incomprensibile e non capisco perché i tanti amministratori presenti all'interno della maggioranza e tra le file della Lega si ostinino a non considerare e a non prendere sul serio un problema che genererà difficoltà di funzionamento nei Comuni, disagio nei cittadini, incomprensione nelle imprese, con ciò soprattutto contraddicendo le tanto conclamate dichiarazioni secondo le quali si vuole premiare il merito, la correttezza amministrativa e la serietà di chi fa bene l'esercizio della sua responsabilità. Di tutto ciò non c'è traccia in questo atteggiamento e in questo comportamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.18, 4.0.5, 4.0.19, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.20, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.9, 4.0.2 e 4.0.11 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.12.

PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.12, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.0.13, 4.0.21 e 4.0.300 sono improponibili.

Gli emendamenti 1.41 e 1.42, precedentemente accantonati, sono stati trasformati nell'ordine del giorno G1.41, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa.* Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.41 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut).* Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Peterlini. Colleghi, siamo in fase di votazione finale: cerchiamo di far svolgere le dichiarazioni di voto in modo tranquillo. I colleghi che hanno bisogno di uscire possono farlo, ma prego coloro che restano in Aula di lasciar parlare con tranquillità i colleghi che interverranno.

Ha facoltà di parlare, senatore Peterlini.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che nella mia dichiarazione di voto cercherò di far emergere sia la posizione dei componenti del Gruppo che rappresentano le Regioni e le Province a Statuto speciale – e cioè quelli dell'SVP, dell'*Union Valdôtaine* e delle Autonomie – sia quella dei colleghi dell'UDC, partito di rappresentanza nazionale.

Per quanto riguarda il territorio nazionale e la situazione dei Comuni, mi preme esprimere, soprattutto a nome dell'UDC, diverse preoccupazioni. Innanzitutto, però, a nome di tutto il Gruppo, devo sottolineare il seguente aspetto: una comunità di assetto moderno deve ispirarsi sempre

al principio di sussidiarietà, che per la prima volta ha trovato la sua collocazione anche nella Costituzione italiana – mentre era già presente nelle Costituzioni di altri Paesi europei – a partire dal 2001. Questo concetto, che spesso non viene ancora compreso o valorizzato, significa che tutti i problemi che possono essere risolti più efficacemente nelle comunità più piccole, come i Comuni, devono essere affrontati a quel livello, e non trasferiti ad un livello più alto. Infatti, se i problemi possono essere affrontati in una sede più familiare e più vicina alla gente come è l'amministrazione comunale, è opportuno, secondo il principio della sussidiarietà, che vengano lasciati in quella sede.

Tale principio avrebbe dovuto ispirare anche questo disegno di legge, come ha ispirato fortemente il provvedimento, recentemente approvato, sul federalismo fiscale. Il disegno di legge al nostro esame, purtroppo, non si pone in linea con i principi federali che abbiamo recentemente approvato perché viene imposto dall'alto, taglia le risorse ai Comuni e non affronta una riforma organica della materia.

Vengo pertanto alle principali osservazioni sull'impostazione generale di questo disegno di legge che, licenziato dalla Camera con l'ennesimo ricorso al voto di fiducia sul maxiemendamento presentato in Aula dal Governo, arriva in Senato per essere approvato in pochissimi giorni a causa della sua imminente scadenza, addirittura pochi giorni prima delle elezioni regionali.

In questo modo, la maggioranza ha di nuovo svuotato il Parlamento delle sue prerogative, facendolo apparire agli occhi degli italiani un'istituzione inutile, con l'obiettivo di esaltare il mito del Governo del fare: a Palazzo Chigi si lavora, alla Camera e al Senato, al contrario, si perde tempo o al massimo si ratifica.

Al contrario, il provvedimento avrebbe meritato un maggiore dibattito e un più ampio confronto, se solo la maggioranza avesse dimostrato un minimo di coraggio riformatore. Esso invece rappresenta l'ennesima occasione persa di questo Esecutivo per dare una risposta compiuta ed organica ad alcuni dei problemi percepiti come urgenti dai cittadini, in quanto loro particolarmente vicini: la riforma degli enti locali.

Con questo disegno di legge si concretizza invece una disciplina frammentata, frutto di una procedura priva di confronto preliminare con le autonomie locali. Stiamo discutendo di modifiche che intervengono sulla legge finanziaria approvata da questo Parlamento appena due mesi fa: dunque, siamo in presenza di una legislazione occasionale, casuale – per così dire – e scoordinata. Al contrario, sarebbe stato opportuno definire una disciplina organica e corrente della materia. Avremmo potuto esaminare in primo luogo il codice delle autonomie, al fine di affrontare la questione in una cornice complessiva e in un'ottica di sistema.

Anche alla luce dei recenti avvenimenti giudiziari, vi è una forte e comprensibile esigenza del Paese di una maggiore etica nella pratica delle amministrazioni statali, a tutti i livelli di governo. Si chiede di ridurre i costi della politica, di rendere più efficienti ed efficaci i controlli e meno clientelare la pubblica amministrazione. A tale proposito, siamo

completamente d'accordo con l'obiettivo che persegue il disegno di legge, anche se non è sempre conforme ai principi che mi sono permesso di elencare.

A questa serie di drammatiche richieste si risponde pertanto solo parzialmente, con la riduzione dei costi della politica, ma anche con la riduzione della democrazia stessa. Infatti, a fronte di risparmi irrilevanti, dovuti al taglio di un certo numero di consiglieri comunali, si registra l'ulteriore riduzione degli spazi per i consiglieri eletti a favore di coloro che sono nominati. Ciò significa che vi saranno ancora meno controlli, perché i consigli comunali, attraverso la dialettica tra maggioranza e minoranza, rappresentano la prima forma di controllo sugli atti delle giunte, mentre gli assessori o i dirigenti non eletti non rispondono ai direttori, ma solo a chi ha dato loro l'incarico.

Faccio una piccola parentesi su quelle autonomie locali in cui la previsione di un rappresentante per minoranza linguistica sarebbe un dramma proprio per il gruppo linguistico italiano e non per quelle minoranze linguistiche che in questi territori hanno la maggioranza. Penso ai tedeschi e ladini in Alto Adige, o alla Valle d'Aosta. In alcuni Comuni dell'Alto Adige (faccio questo esempio perché provengo da quella Regione), riducendo il numero dei consiglieri, si eliminerà praticamente l'unico consigliere italiano presente. Pertanto, anche da questo punto di vista vorremmo esprimere la nostra preoccupazione.

Oggi nel Paese vi è una forte e giustificata esigenza di dare una spinta alla nostra economia incagliata nella crisi. Le imprese hanno bisogno di liquidità per non essere costrette a licenziare, le famiglie hanno bisogno di reddito per non ridurre ancora i consumi.

Questo provvedimento di cui discutiamo non è lo strumento adeguato per rendere meno rigida l'interpretazione del Patto di stabilità interno per i Comuni, anzi peggiora la situazione, perché se si tagliano ulteriormente i trasferimenti di risorse agli enti locali, non si sa come si potranno gestire le amministrazioni comunali nei prossimi anni.

Eppure in Italia abbiamo Comuni che hanno in cassa le risorse per spendere, per rilanciare quelle piccole e grandi opere infrastrutturali che dovrebbero dare lavoro a migliaia di piccole e medie imprese. Sono soldi che servirebbero a rimettere in moto l'economia e l'occupazione e invece vengono tenuti bloccati, congelati in attesa di non si sa che cosa. Questa è una dimostrazione che sul federalismo le idee sono ancora molto confuse e non tutti lo percepiscono come era stato espresso nel disegno di legge da noi tutti approvato, che si baserebbe sul principio della sussidiarietà.

Intanto, vengono assegnate nuove risorse al Comune di Roma per coprire il debito pregresso. È comprensibile che si voglia impedire il dissesto della Capitale d'Italia, e lo condividiamo, ma se contemporaneamente non si fa nulla per aiutare i Comuni più virtuosi, quelli che non hanno debito ed anzi hanno risorse disponibili che però vengono paralizzate, allora ancora una volta si dà la sensazione di usare due pesi e due misure.

Dobbiamo dare risposte concrete anche ai servizi pubblici locali. È necessario dare risposte per consentire la sopravvivenza di molti Comuni

che sono il cuore e il motore dell'economia nazionale e delle politiche sociali. Abbiamo bisogno, pertanto, non di un disegno di legge parziale, ma di una riforma organica che risponda all'esigenza di autonomia degli enti locali, che dia forza all'associazionismo attraverso le unioni di Comuni e che, soprattutto, risponda seriamente alle esigenze dei cittadini e della nostra comunità.

Non vi è dubbio che bisogna razionalizzare e ridurre i costi degli organi dell'indirizzo politico e degli enti locali regionali e limitare, conseguentemente, le spese degli apparati a quelle strettamente necessarie accrescendo, al contempo, la trasparenza, la responsabilità dell'agire amministrativo con la finalità ultima di rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Ma facciamolo in maniera efficace, tenendo in mente la necessità che la riforma generalmente invocata assuma finalmente carattere organico.

Passo ora a sottolineare gli aspetti positivi, per non limitare il mio intervento alle sole critiche.

Prendiamo atto con piacere dell'accettazione, non dei nostri emendamenti (che era chiaro che non potessero passare al vaglio della votazione in Aula), ma degli ordini del giorno del Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie, che ne ha presentati nove, tutti accolti dal ministro Calderoli, che ringrazio per l'attenzione dimostrata. Ma lo ringrazio soprattutto per l'attenzione che ha voluto dedicare alle autonomie speciali accettando, in particolare, l'ordine del giorno G116 che stabilisce che la certificazione sul maggior gettito ICI per Trento e Bolzano abbia esclusivamente valenza statistica, visto che in tutta Italia il primo accordo soddisfacente è stato raggiunto – spero – per entrambe le parti (anche se abbiamo dovuto subire ed accettare forti tagli) con la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome.

Pertanto, valutate le nostre preoccupazioni... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Peterlini.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Pertanto, nonostante le nostre preoccupazioni sulla mancata realizzazione di un vero federalismo, di un vero spirito di sussidiarietà e sulla mancata occasione di realizzare una riforma organica, apprezzando quanto il ministro Calderoli, in particolare, ed il Governo ci hanno concesso, annuncio il voto di astensione del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut e della senatrice Negri)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo «Nicola Pecorelli» di Marzano di Nola, in provincia di Avellino.

Rivolgiamo a loro il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2071 (ore 15,30)**

DE TONI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE TONI (*IdV*). Onorevole Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, si va affermando e consolidando una prassi per la quale i decreti-legge vengono esaminati con grande fretta e, si direbbe, quasi a scatola chiusa in Commissione. Anzi di più: il presente provvedimento, data la sua imminente scadenza, non è stato esaminato affatto nel merito in Commissione e, solo sommariamente, in Assemblea.

Di fatto, l'apodittica enunciazione da parte del Governo dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza riferite ad un provvedimento normativo travolge in un solo colpo il principio costituzionale del bicameralismo paritario (il decreto è stato velocemente esaminato soltanto dalla Camera dei deputati), oltre che i Regolamenti parlamentari (il decreto è stato esaminato soltanto dall'Assemblea). (*Brusì*).

Chiederei un po' di silenzio, signor Presidente, perché il Gruppo Italia dei Valori intende, con la sua dichiarazione, precisare una posizione importante sul piano politico.

Nel merito del provvedimento, sotto il profilo generale, ci si trova dinnanzi ad una sorta di schizofrenia normativa deducibile dalla presentazione di una serie di provvedimenti, da parte del Governo, vertenti sulla medesima materia, ma che recano contestualmente disposizioni tra loro in gran parte disomogenee e divergenti.

È deplorabile poi il metodo utilizzato dal Governo che, per l'ennesima volta, si concretizza in una disciplina frammentata e disomogenea, in una procedura priva di previo confronto con le autonomie locali. Sarebbe stato quanto mai opportuno definire una disciplina della materia organica e coerente trasferendo il contenuto del decreto-legge in esame nell'ambito del disegno di legge di riforma delle autonomie locali, già all'esame della Camera.

Il provvedimento, nella sua parte finanziaria, tocca maggiormente le difficoltà che i Comuni e gli enti locali in generale stanno attraversando; gli enti locali sono gli unici che hanno contribuito e stanno contribuendo al tentato risanamento dell'assetto della finanza pubblica: nel 2008 hanno ridotto il loro indebitamento netto di oltre 1,2 miliardi di euro, con ulteriori 300 milioni nel 2009.

Un elemento di fortissima criticità per gli enti locali è rappresentato dalle disposizioni relative al Patto di stabilità interno. Il famoso decreto-legge n. 112 del 2008 ha, infatti, fissato un contributo per il comparto Comuni, per il risanamento della finanza pubblica, molto elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per gli investimenti. Il Governo ha poi dovuto correggere il tiro, sia pure parzialmente, con due decreti-

legge nel corso del 2009, che hanno dato la possibilità ai Comuni di escludere dal Patto alcuni pochi pagamenti per gli investimenti.

Si doveva, viceversa, escludere dal computo dei saldi validi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno le spese per gli investimenti dei Comuni virtuosi, finanziando così opere pubbliche di piccole e medie dimensioni, immediatamente cantierabili, adatte all'intervento delle piccole e medie imprese. Si sarebbe creato certamente un volano per le attività economiche, con un effetto di traino tanto più prezioso in questa fase di crisi economica e occupazionale, tenendo anche conto che le spese degli enti locali per le opere pubbliche rappresentano più del 60 per cento delle spese in conto capitale delle nostre pubbliche amministrazioni.

Oppure, considerato il precario equilibrio creatosi dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, sarebbe stato utile fornire ai Comuni uno strumento, già presente nella legge n. 311 del 2004, che consentisse di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

In ogni caso, sarebbe stato necessario non penalizzare i Comuni che autonomamente hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Importanti misure sono state adottate da parte di molti Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione.

Per questo sarebbe stato opportuno – come peraltro richiesto dall'ANCI – sospendere per il 2009 l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e dal comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, per gli enti locali che, in seguito a tali decisioni, non avessero rispettato il Patto di stabilità interno.

Con un emendamento dei relatori alla Camera – perché qui, ricordo, non abbiamo esaminato un bel niente! – si è prevista l'esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri destinate a fronteggiare emergenze o grandi eventi come l'Expo di Milano. Stesso ragionamento sarebbe stato opportuno fare per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili, quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Ma il Governo non ha sentito ragioni, impegnato com'è a definire leggi e leggine per risolvere i guai giudiziari del *Premier*, invece di occuparsi seriamente di risolvere i problemi dei cittadini comuni. Sono da due anni ormai che è così.

Anche sul fronte della riduzione dei costi della politica locale sono stati fatti grandissimi *spot* con mediocri risultati. Cerco di dimostrarlo. Lo *spot*: la finanziaria 2010 stabiliva che i Comuni dovessero dal 2010,

man mano che si rinnovavano i consigli, ridurre del 20 per cento il numero dei consiglieri, mentre il numero massimo degli assessori doveva essere ridotto ad un quarto dei consiglieri stessi; le Province dovevano avere un numero massimo di assessori pari ad un quinto dei consiglieri. Parliamo, quindi, di oltre 160.000 poltrone locali che subivano una sforbiciata di notevole entità. Inoltre, i soli Comuni dovevano, obbligatoriamente, provvedere ad una serie di misure con la soppressione dei difensori civici e la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Questo era lo *spot*. La realtà: con il decreto-legge al nostro esame, rimane immutata la riduzione dei trasferimenti ordinari nel triennio 2010-2012, ma si allontana di un anno – e poi vedremo – lo sfolgimento degli organi della rappresentanza locale. Secondo la modifica introdotta dal decreto-legge in esame, per l'anno 2010 la riduzione dei trasferimenti è spalmata su tutti gli enti locali (Comuni e Province).

Tale decisione conferma l'assoluta mancanza di concretezza del Governo Berlusconi che agli annunci non fa seguire fatti e, inoltre, finisce con il colpire i servizi dei Comuni (il taglio riguarda trasferimenti di parte corrente) e così il nocumento si estende, evidentemente, ai cittadini contribuenti.

Questi fatti, cari colleghi, ci fanno dubitare fortemente delle reali intenzioni del Governo di procedere con convinzione sulla strada della riduzione dei costi impropri della politica.

In definitiva, la questione finanziaria degli enti locali sta davvero diventando drammatica. Lo stanno toccando con mano gli amministratori, siano essi di centrosinistra o di centrodestra, e lo stanno soprattutto toccando sulla loro pelle i cittadini, perché i tagli che sono stati fatti agli enti locali, e in particolare ai Comuni, sono quelli che vanno ad incidere più direttamente e pesantemente sui cittadini: mi riferisco, in particolare, agli odiosi tagli sulle politiche sociali e assistenziali, alle politiche della casa, alle risorse per gli asili nido. I tagli fatti all'inizio della legislatura e l'eliminazione dell'ICI hanno messo gli enti locali letteralmente in ginocchio.

È vero che con questo decreto si sono razionalizzate le composizioni dell'apparato politico degli enti locali, ma probabilmente bisognava procedere con più coraggio e non così distorto, con quattro provvedimenti che si sono accavallati tra loro, espressione di un Governo che non ha nulla nella linea politica.

Concludo citando uno scrittore che a lei è molto caro, caro ministro Calderoli, Alessandro Manzoni: «Se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare».

Per questi motivi, che riguardano questioni sia di metodo parlamentare che di merito legislativo, dichiaro, a nome del Gruppo parlamentare Italia dei Valori, il voto convintamente contrario al disegno di legge in oggetto. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

BODEGA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (*LNP*). Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, è opinione condivisa da parte di tutto il nostro Gruppo che il percorso fatto per questo decreto-legge sia stato esauriente e approfondito, in modo particolare nell'altro ramo del Parlamento. È un altro passo verso quell'azione riformatrice a cui la Lega Nord tiene molto. E noi siamo anche molto convinti che si devono affrontare i problemi che riguardano il nostro Paese con impegno e serietà, caro senatore Barbolini e colleghi dell'opposizione, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Ma, come avete visto, non abbiamo raccolto nessuna delle vostre provocazioni fatte oggi e indirizzate, in modo particolare, al Gruppo Lega Nord. Dico solamente e semplicemente che si potrà fare meglio, si potrà fare di più, ma oggi abbiamo iniziato a fare questo che è importante.

A questo proposito vogliamo anche dare atto all'opposizione del contributo offerto nel coniugare l'azione di contenimento della spesa all'utilità delle amministrazioni locali. Forse è solo un dettaglio, che però appartiene a quel cammino intrapreso verso un cambiamento che tutti ci coinvolge.

Nel dichiarare il voto favorevole da parte del Gruppo Lega Nord Padania, consegno una dichiarazione scritta affinché rimanga agli atti del Senato. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIARETTA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*PD*). Signor Presidente, noi voteremo contro questo provvedimento per una ragione principale: è un provvedimento che va nella direzione contraria a quella che servirebbe per una seria riforma federalista.

Signor Ministro, noi possiamo accettare che i tempi della riforma federale siano molto più lunghi di quelli che avevate promesso in campagna elettorale o al momento dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale. Non ci sfuggono i complessi nodi politici e tecnici che condizionano la realizzazione di un assetto federale: politici, perché alla fine si tratta di togliere risorse ad una parte degli enti locali per premiare gli enti locali più virtuosi; tecnici perché, ad esempio, individuare in modo corretto il caposaldo dell'assetto della procedura federalistica, che è il costo *standard*, non è semplice.

Signor Ministro, da noi non sentirà mai su questi punti una critica populistica o retorica, quel tipo di critica che non manca mai sulle labbra del Presidente del Consiglio. Semmai, troverà un sostegno quando si trattasse di procedere seriamente sulla strada della realizzazione del federalismo fiscale.

Quello che non possiamo accettare è che le nuove leggi siano centralistiche e rinneghino alle radici gli orientamenti necessari lungo la strada del federalismo. Che federalismo è quello che ci proponete con questo provvedimento? Chiedete ai Comuni di risparmiare e i risparmi vanno allo Stato che non sa risparmiare. Bisognerà pur dire, infatti, che in questi ultimi due anni la spesa per i consumi intermedi dello Stato, che ritrae abbastanza esattamente quello che serve per far funzionare lo Stato centrale, è aumentata nel 2008 di 6,4 punti e nel 2009 di altri 7,5 punti. Lo Stato amministrato da voi costa molto di più: la spesa dello Stato centrale cresce molto di più dell'inflazione e molto di più del PIL (*Applausi della senatrice Baio*). Insomma, è un federalismo che toglie ai Comuni per dare allo Stato.

Nel 2011, a regime, questo insieme di risparmi dovrebbe dare un gettito di 86 milioni di euro, e di tanto avete tagliato e taglierete i trasferimenti ai Comuni. I risparmi di 8.000 Comuni italiani – colleghi della Lega, ci rivolgiamo a voi – vanno ad un solo Comune, il Comune di Roma. Vi sembra un federalismo questa roba qui?

BONFRISCO (*PdL*). Sì.

GIARETTA (*PD*). Il Comune di Roma viene ristorato di un evento fiscale che ha portato a una minore distribuzione di dividendi da parte delle società ex municipalizzate, ma come questo Comune ce ne sono decine che hanno subito lo stesso danno. Un solo Comune viene premiato (voi negli anni in cui eravate all'opposizione avreste detto: Roma ladrona!), mentre tutti gli altri Comuni italiani non hanno nulla.

Arriva il primo decreto sul federalismo demaniale e chi legge quel decreto si accorge che succede solo una cosa: la maggior parte dei Comuni italiani riceveranno dei beni demaniali in stato di degrado, spenderanno un mucchio di soldi per poterli mantenere e non incasseranno nemmeno l'ICI che prima lo Stato pagava ai Comuni per quei beni. È questo il federalismo che volete? Noi pensiamo che si potrebbe fare molto di più, in attesa del federalismo che verrà: premiare l'accorpamento dei Comuni, incentivare sul serio le gestioni associate, vincolare in modo particolare i Comuni maggiori a una solida *spending review* dei propri bilanci, rafforzare i meccanismi premiali e punitivi per la buona e la cattiva spesa. Di tutto questo purtroppo non c'è nulla.

Vi è però un secondo aspetto che desidero mettere in luce. Quale disegno istituzionale sul ruolo delle assemblee democratiche locali emerge da questo provvedimento? Badiamo bene, le assemblee democratiche locali sono state il presidio della democrazia nel nostro Paese: la vitalità della democrazia in Italia cammina sulle gambe della ricchezza della rappresentatività a livello delle singole comunità locali. Nei consigli comunali si è formata la classe dirigente politica del Paese e forse dovremmo riflettere sul fatto che uno dei motivi dell'inefficienza crescente del sistema di funzionamento delle istituzioni centrali è che si è reciso questo rapporto tra la politica locale e la politica centrale. Pensate davvero che

sia decisiva qualche centinaia di consiglieri comunali in meno nel nostro Paese, la maggior parte dei quali svolgono un lavoro puramente volontario di rappresentanza degli interessi della cittadinanza? Perché, mentre tagliate i consiglieri comunali (ripeto, in gran parte persone che fanno volontariamente il loro lavoro), vediamo intanto aumentare a dismisura gli apparati dello Stato centrale. Portateci qui le tabelle dei dipendenti e dei consulenti della Presidenza del Consiglio e di pezzi di Stato privatizzati, come la Protezione civile, in cui vediamo crescere a dismisura dipendenti e consulenti! (*Applausi dal Gruppo PD*). Si ruba, e si spende male. Pensate veramente che recidendo e indebolendo la capacità rappresentativa dei Comuni si faccia un passo in avanti per il nostro Paese? Noi pensiamo di no.

Tra queste cose che qui ci proponete e una solida ambizione di un riformismo federale non c'è veramente nessuna parentela, e per questo motivo voteremo dunque convintamente contro. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Onorevole Presidente, colleghi, deluderò chi è ansioso di ascoltare un lungo e diffuso intervento; lo so che me lo richiedete, ma vi deluderò. Vorrei quindi leggere soltanto il passo introduttivo della mia dichiarazione di voto e quello conclusivo, chiedendo alla Presidenza l'autorizzazione a depositare agli atti il corpo della dichiarazione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso, senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). In introduzione vorrei semplicemente rilevare che il Governo ha preso l'iniziativa e si è assunto la responsabilità, con decreto, di far entrare in vigore alcune norme che anticipano il disegno del codice delle autonomie e alcune altre che concretizzano invece interventi immediati ispirati alla contingenza, apparsa meritevole di essere affrontata con questo primo pacchetto di misure non rinviabili.

Ebbene, il nostro Gruppo condivide con il Governo l'analisi che sta alla base del provvedimento, la prima selezione di temi e snodi sui quali si è deciso di intervenire, l'entità degli interventi e delle previste ricadute funzionali e finanziarie. E questa, in sintesi, è appunto la ragione politica per la quale, complessivamente valutata, la conversione in legge riceve ora il nostro voto favorevole.

Nel corpo della dichiarazione, a cui rimando, traccio un quadro dello scenario delle ipotesi di riforma complessiva sia dei governi locali sia

delle istituzioni parlamentari e di Governo, nonché di quelle regionali, che rappresentano anche nella nostra visione aspetti di unico palinsesto meritevole di una profonda azione riformatrice, e passo in esame i passaggi essenziali di questo provvedimento, che, con luci ed ombre, sotto taluni aspetti, ma con ombre necessitate da quella che era appunto la ragione fondante dell'intervento, riscuotono complessivamente la nostra convinta adesione.

Si conclude questa mia dichiarazione con un auspicio di carattere politico. L'auspicio conclusivo (ho scritto e dico) tanto più conferente, se proviene da noi che sosteniamo il Governo e questo suo provvedimento, è che tutta la materia delle autonomie dedotta in progetti di riforma trovi un sistematico approfondimento in questa Camera, a prescindere da quale ramo del Parlamento ne sia prioritariamente investito, poiché i Gruppi intendono sicuramente assumere ponderatissime responsabilità nel varare riforme destinate non alla contingenza o all'emergenza ma al governo duraturo di istituzioni che, si può dire, fanno veramente la storia e la vita delle comunità locali. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni**

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, ormai non si contano più le interrogazioni e le interpellanze che ho presentato sull'omessa vigilanza della CONSOB.

Alla lunga catena di scandali finanziari che hanno bruciato 50 miliardi di euro di sudato risparmio di oltre un milione di formichine, con la spesso colpevole omessa vigilanza della CONSOB, si deve aggiungere l'ultimo *crack* della IT Holding, che ha provocato un buco di oltre un miliardo di euro (2.000 miliardi del vecchio conio). Con il capo di imputazione di aggrottaggio per false comunicazioni al mercato, tali da alterare il prezzo delle azioni e delle obbligazioni, il pubblico ministero milanese Carlo Nocerino ha chiuso le indagini sul consiglio di amministrazione della IT Holding e sul presidente e amministratore delegato, Tonino Perna, dei marchi Ferré, Ittierre e Malo, finiti in amministrazione straordinaria nei mesi scorsi.

Signor Presidente, i commissari della CONSOB sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, ma non rispondono ad alcuno del loro operato. Il Presidente del Consiglio può proporre con decreto motivato lo scioglimento della Commissione solo in casi estremi, che difficilmente si concretizzano.

Voglio ricordare che nei giorni scorsi il commissario CONSOB Paolo Di Benedetto ha rassegnato le dimissioni a partire dal 1° aprile 2010, come ha comunicato la stessa Autorità di vigilanza. Non si sa bene per che cosa si sia dimesso: ha lasciato anticipatamente la CONSOB per motivi esclusivamente personali.

Signor Presidente, davvero il Governo non può rimanere latitante davanti alle 12-13 interrogazioni presentate e al disegno di legge che io stesso ho presentato appena sono stato eletto per chiedere una commissione straordinaria sull'operato della CONSOB; il Governo deve cominciare a rispondere, altrimenti vuol dire che condivide le malefatte di questa Commissione che provoca danni al mercato e ai risparmiatori, che non previene mai un buco o un *crack*. A pagare, poi, è sempre la povera gente, sono i lavoratori che vengono licenziati.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, lei ha sollevato più volte questo problema: la Presidenza è già intervenuta sul Governo e lo farà ancora. Naturalmente questo è quanto noi possiamo fare, e lo faremo.

FERRANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a proposito di una interrogazione da me depositata oggi: quindi, più che una sollecitazione, questo intervento mira a sottolineare la gravità di quanto accaduto. L'interrogazione, che lei stesso ha voluto firmare con me, signor

Presidente, riguarda il caso di Giuseppe Uva, un uomo morto nel giugno del 2008 a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio disposto successivamente al suo fermo in una caserma dei carabinieri a Varese.

La vicenda, molto dolorosa, è assurta agli onori delle cronache in questi ultimi giorni grazie alla denuncia non solo delle associazioni che si occupano di questi problemi (in questo caso dell'associazione «A buon diritto», presieduta da Luigi Manconi), ma anche della sorella della vittima. Anche in questo, tale episodio presenta una somiglianza dolorosa con quella di Stefano Cucchi.

La vicenda è particolarmente grave, anche perché, come per Stefano Cucchi, presenta dei gravi dubbi sul modo in cui si sono svolti i fatti all'interno della caserma dei carabinieri. È probabile che vi sia stato un vero e proprio pestaggio, a seguito del quale, anche per la somministrazione di farmaci errati, Giuseppe Uva è morto.

Mi permetto di sottolineare la gravità della vicenda e nell'interrogazione chiedo che sia il Presidente del Consiglio a riferirne qui in Senato, perché si tratta di un ennesimo caso di un quadro più ampio. Nelle nostre carceri e nei nostri centri permanenti di detenzione, infatti, si verificano sempre più spesso casi di questo genere, dolorosissimi per le vittime, ma che generano inquietudine anche se guardiamo a chi dovrebbe rappresentare lo Stato al meglio, mantenendo i diritti di tutti e anche di coloro che sono, appunto, privi della libertà (e, forse, di questi ancor prima di chiunque altro).

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo ad intervenire il prima possibile per rispondere sul tema da lei sollevato che, nell'ottica delle considerazioni alle quali faceva riferimento, genera preoccupazione.

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per sollecitare la risposta ad una interrogazione che ritengo importante perché in data odierna il commissario governativo per la sanità del Lazio, professor Guzzanti, ha convocato alle ore 16,30 le organizzazioni rappresentative delle strutture accreditate del Lazio per la firma di un protocollo d'intesa sul taglio dei posti letto. Sembra ridicolo che, a cinque giorni dalle elezioni, il commissario Guzzanti, in accordo con il vice presidente della Regione, Montino, le abbia convocate per trovare un accordo e chiudere una vertenza che si trascina ormai da diversi mesi e che può mettere sul lastrico centinaia e centinaia di lavoratori delle cliniche convenzionate accreditate nel territorio della Regione Lazio. L'interrogazione è da me rivolta al Ministro della salute e al Ministro delle finanze per quanto riguarda il taglio della spesa sanitaria nel Lazio.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, anche in questo caso la Presidenza solleciterà una risposta alla sua interrogazione.

### **Per la discussione del disegno di legge n. 1904**

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, il 31 maggio (quindi tra poco più di due mesi) si svolgerà in Uganda, a otto anni dall'entrata in vigore del Trattato di Roma, la Conferenza di revisione dello Statuto della Corte penale internazionale. L'Italia ha ratificato quel Trattato nel 1999 ma, ad oggi, non ha adeguato il nostro codice alle norme contenute in quel documento.

Ora, non si è ancora capito se il Governo italiano parteciperà, come e con quale tipo di proposte, relativamente al merito della Conferenza stessa, cioè alla revisione delle regole di procedura e anche di alcune parti sostanziali dello Statuto stesso. Occorrerebbe però arrivare a quell'appuntamento – e ripeto che abbiamo due mesi, togliendo le vacanze di Pasqua – avendo se non altro incardinato in maniera credibile la necessaria legge che adeguerebbe il nostro codice penale alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale.

Alla Camera, in Commissione giustizia, è stato annunciato che si sarebbe avviato l'esame. Però, questo è stato annunciato un anno e mezzo fa. Ora, noi sappiamo che il Senato ha un carico di lavoro più facilmente organizzabile per determinate questioni urgenti. Dal momento che questa mi sembra una questione *erga omnes* (anzi, trattandosi di crimini contro l'umanità andiamo ben oltre i nostri confini), la raccomandazione potrebbe essere quella di studiare l'agenda della 2<sup>a</sup> Commissione del Senato ed eventualmente mettersi d'accordo, in maniera magari irrituale, al fine di facilitare l'accelerazione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Infatti, ad 11 anni dalla ratifica italiana del Trattato, non ritengo sia notizia da far circolare il fatto che non siamo ancora nelle condizioni di poter cooperare con la Corte penale internazionale. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

PRESIDENTE. Senatore Perduca, lei ha sollevato un problema serio, perché è vero che l'ottemperanza alle previsioni dei trattati a cui si aderisce è un obbligo a cui bisogna cercare di adempiervi. Lei però ha posto una questione che riguarda non soltanto il Senato, ma anche la Camera. Quindi, raccogliamo la sua sollecitazione e verificheremo le possibilità di esaminare il disegno di legge n. 1904 sia con i Presidenti delle competenti Commissioni del Senato sia con la Presidenza della Camera. Abbiamo due mesi per poter portare a compimento le modifiche del codice penale sulla base del Trattato, come da lei sollecitato.

**Sulla mancata fornitura del servizio mensa ad alcuni bambini della scuola materna ed elementare di Montecchio Maggiore (Vicenza)**

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, in coda ad un dibattito importante sugli enti locali e sulle funzioni che svolgono, qualche volta non sussidiarie delle piccole comunità ma sostitutive dello Stato, intervengo brevemente per richiamare una notizia che sia i colleghi presenti che quelli assenti avranno avuto modo di leggere sui giornali odierni, secondo la quale i Comuni effettivamente in difficoltà nei bilanci presentati arrivano addirittura a negare il servizio mensa ai bambini che frequentano la scuola.

A Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, una zona di per sé ricca ma che sta subendo pesantemente gli effetti della crisi, tanto che moltissime fabbriche hanno chiuso per fallimento, i genitori di nove bambini non extracomunitari, ma provenienti da famiglie diventate indigenti da mesi non hanno pagato la mensa; conseguentemente la scuola (che rientra nell'ambito di un'amministrazione, ahimè, governata dalla Lega e dal Popolo della Libertà) ha tolto ai suddetti bambini il diritto alla mensa. Le insegnanti si sono rifiutate di dare seguito a tale disposizione e i bambini hanno diviso il loro pranzo.

È diventata indirettamente un'occasione educativa, di solidarietà: ma che gravità, da parte di un'amministrazione pubblica, rispetto ad un momento di crisi – nonostante ciò che il Governo continua a dire – far ricadere le conseguenze di questa situazione sui più fragili, proprio sugli ultimi e sugli umili, come nel caso di questi bambini di una scuola elementare!

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che, previi accordi intercorsi tra i Gruppi, la discussione delle mozioni previste dal calendario dei lavori per la prossima settimana è rinviata ad altra data, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

**Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.



**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 30 marzo 2010**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (2070) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (2043).

– AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (476).

– CARLONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (780).

– DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (1135).

II. Svolgimento della relazione sui disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione forense e raccordo con l’istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198).

La seduta è tolta (*ore 16,06*).



Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio  
2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni  
(2071)**

## PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

VITALI, LEGNINI, MERCATALI, ADAMO

RESPINTA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante  
interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (A.S. 2071);

premessi che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame  
costituisce elemento che contrasta palesemente con i presupposti di neces-  
sità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la decreta-  
zione d'urgenza e dall'articolo 15, comma primo, della legge 23 agosto  
1988, n. 400, il quale stabilisce che gli atti assunti in forza del citato ar-  
ticolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione  
delle «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustifi-  
cano l'adozione». Il provvedimento in esame, nel preambolo, asserisce  
la sussistenza di una supposta straordinaria necessità ed urgenza che si ri-  
scontra soltanto in riferimento ad alcune norme contenute nel medesimo  
provvedimento, mentre per altre non si ravvisano precisazioni in ordine  
ai presupposti fattuali dai possano evincersi tali ragioni;

l'articolo 15, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sta-  
bilisce, inoltre, che i decreti legge debbano contenere misure di immediata  
applicazione e il loro contenuto debba essere, oltre che specifico ed omo-  
geneo, corrispondente al titolo; circostanze queste che non si riscontrano  
in più parti del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni  
in materia di attuazione dei programmi di valorizzazione degli immobili

della Difesa e la soppressione delle autorità d'ambito territoriale competenti per la gestione delle risorse idriche e per la programmazione delle infrastrutture idriche, oltre a non essere giustificate nel preambolo, sono del tutto assenti nel titolo del provvedimento in esame, con ciò facendo venire meno i presupposti di urgenza di tali disposizioni;

l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione viola, altresì, le prescrizioni richieste da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. La Consulta, da ultimo con le sentenze n.171 del 2007 e n.128 del 2008, ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi dalla semplice «enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva, ossia riferita all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo, ma deve fondarsi sui riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

il decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, viola, pertanto, l'articolo 77 della Costituzione, nella misura in cui introduce norme prive dei requisiti di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo, sanciti dall'articolo 15 della legge n.400 del 1988, nonché disposizioni che avrebbero potuto essere oggetto di un ordinario *iter* legislativo parlamentare;

considerato che:

alcune disposizioni del decreto-legge in analisi sono incompatibili con taluni principi costituzionali e in particolare:

– le misure previste dall'articolo 1, comma 1-*quinquies* del provvedimento, nel sopprimere le autorità d'ambito territoriale competenti per la gestione delle risorse idriche, violano il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, previste dall'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, si ricorda che l'articolo 117 della Costituzione limita la competenza legislativa statale alle sole norme generale ordinanti le materie ad esso espressamente attribuite, riservando alla competenza concorrente tra Stato e Regioni l'adozione di disposizioni più specifiche. Tale distinzione di competenze va intesa, secondo la giurisprudenza costituzionale, riconducendo alla sfera di attribuzione statale le sole disposizioni «sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie» e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». La soppressione delle Ato, palesemente non sorretta da «esigenze unitarie», interviene in un ambito disciplinato dalle regioni, creando un temporaneo vuoto normativo in relazione alle modalità di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato. È pertanto evidente che le disposizioni introdotte dal decreto-legge si discostino sensibilmente dalla ripartizione di competenze sancita dall'articolo 117 della Costituzione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale consolidata;

– le misure contenute all’articolo 4, comma 4-*quater* del decreto, contrastano palesemente con il principio del federalismo fiscale, così come sancito dall’articolo 119 della Costituzione, con ciò determinando una rilevante compressione dell’autonomia degli enti locali. Nello specifico, le disposizioni con le quali si sostituiscono e si compensano entrate derivanti da tributi propri degli enti locali con trasferimenti derivati, il cui calcolo è accertato per di più in via convenzionale dagli enti locali, determina una rilevante compressione dell’autonomia tributaria degli enti locali. Inoltre, la prevista compensazione del minore gettito derivante dalla soppressione dell’ICI sulla prima casa – che nel complesso ha finora determinato una riduzione netta delle risorse proprie a disposizione degli enti locali – rischia di compromettere l’erogazione di taluni servizi essenziali per la cittadinanza;

– le misure contenute all’articolo 4, comma 4-*novies*, che escludono dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per interventi necessari allo svolgimento di iniziative di particolare rilevanza dichiarati tali con ordinanza di protezione civile, segnalando la giusta esigenza di non penalizzare gli enti locali finora coinvolti in tali situazioni, fanno emergere, tuttavia, la problematica dell’utilizzo improprio e reiterato, da parte del Governo, dello strumento delle ordinanze di protezione civile in danno della funzione legislativa propria del Parlamento e del bilanciamento dei poteri sancito dalle norme costituzionali. In conseguenza di ciò, si evidenzia la necessità di limitare in futuro l’utilizzo delle ordinanze di protezione civile esclusivamente all’attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, così come stabilito dall’articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

– relativamente alla concessione del contributo al comune di Roma, previsto dall’articolo 4 comma 6 del decreto-legge in esame, si evidenzia l’impropria utilizzazione, da parte dello Stato, delle competenze di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, dal momento che il contributo previsto non sembra corrispondere ad alcuna delle finalità ivi indicate;

– le competenze attribuite al Commissario *ad acta*, di cui all’articolo 4, comma 8-*bis*, nominato dal Consiglio dei ministri al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro del *deficit* del comune di Roma, mancano di qualsiasi parametro di operatività con ciò prefigurando un ambito di intervento che travalica l’autonomia dell’ente locale sancita dall’articolo 119 della costituzione;

il decreto-legge in conversione presenta inoltre profili di manifesta illegittimità anche sotto il profilo della copertura finanziaria, *ex* articolo 81, ultimo comma della Costituzione, nonché di palese violazione di norme della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale in materia di Bilancio. In particolare:

– la disposizione di cui all’articolo 4, al comma 4-*quater*, pur non comportando effetti peggiorativi sui saldi di bilancio, viola palesemente i principi di trasparenza del meccanismo contabile della pubblica

amministrazione, laddove si prevede che i comuni possano utilizzare l'accertamento convenzionale di entrate tributarie per la determinazione del risultato contabile di amministrazione, e più in generale, di come viene costruito il bilancio a legislazione vigente,

tutto ciò considerato,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge Atto Senato n. 2071, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G100**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1° ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di comunità montane;

in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sottoforma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-

legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;

il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;

secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziare dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;

l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani; le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i relevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario *sine die* mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;

lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane; nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;

deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

pur rientrando la disciplina delle comunità montane nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,



impegna il Governo:

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, ed all'*iter* di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per dare corretta interpretazione alle norme richiamate, per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.

---

### **G100 (testo 2)**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) e la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1° ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge in esame si occupano di comunità montane;

in particolare il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sottoforma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge in esame, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione eliminare;

il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;

secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziare dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge in esame, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;

l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;

a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani; le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i relevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in

base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario *sine die* mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;

lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane; nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo n. 267 del 2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;

deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

pur rientrando la disciplina delle comunità montane nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,

impegna il Governo:

sulla base dei temi richiamati in premessa, nell'approssimarsi dei decreti delegati conseguenti alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fi-

scale, ed all'*iter* di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

### **G101**

BUBBICO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, MONGIELLO (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 (gestione della risorsa idrica) e 201 (gestione dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

con questa previsione normativa si verrebbe a vanificare o seriamente compromettere in modo irreparabile un ambizioso ed ampiamente condiviso processo di ammodernamento ed efficientamento di servizi essenziali a valenza economica avviato da oltre un decennio ed attuato, seppur con diversi risultati, dalle Regioni che hanno istituito le Autorità di programmazione, controllo, affidamento dei servizi con la previsione delle relative tariffe, che hanno consentito di elevare in modo esponenziale la quantità e la qualità di investimenti in settori essenziali come quello idrico e superato la frammentazione delle gestioni fonte di inefficienza e di dispersione delle risorse naturali;

la previsione normativa contenuta nel provvedimento in esame interviene sul settore dei servizi pubblici locali a distanza di poche settimane dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha attribuito nuove funzioni e procedure gestionali proprio per quelle autorità di ambito che stanno per essere soppresse. In particolare tali nuovi affidamenti devono essere definiti entro gli anni 2010 e 2011, proprio in concomitanza con la prossima cessione delle attività degli ATO;

la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, per di più in presenza di nuove norme che accelerano i processi di privatizzazione,

non è bilanciata da una chiara e puntuale attribuzione, ad altro soggetto pubblico, delle competenze in materia di regolazione e di controllo del settore idrico ed in quello dell'igiene ambientale laddove operano e potranno operare soggetti economici ed industriali a capitale misto, anche a maggioranza privata, o persino senza alcuna partecipazione pubblica. La previsione contenuta nel suddetto comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame appare insufficiente per garantire l'erogazione ordinaria di servizi essenziali per i cittadini, rischia di produrre un impellente vuoto normativo e contrattuale nonché di vanificare la programmazione gestionale e degli investimenti di cui necessitano inevitabilmente tali settori, fondamentali per l'intera comunità;

sono, per di più, materie di competenza regionale nelle quali, in caso, si tratta di introdurre elementi sanzionatori per quelle Regioni in cui le Autorità di ambito abbiano accumulato deficit e non assolvano con efficacia alle proprie funzioni;

al contrario, una imposizione punitiva di carattere centralista introdotta per sanzionare le gestioni inefficienti rischia di penalizzare i processi virtuosi che hanno introdotto aperture al mercato ed alla concorrenza e reso più efficienti i servizi per i cittadini,

a valutare gli effetti applicativi della normativa introdotta con il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad evitare che con la soppressione delle ATO, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si crei un vuoto normativo, contrattuale e gestionale nonché delle funzioni di indirizzo e di controllo in servizi essenziali come quello idrico integrato e dell'igiene ambientale.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

---

## **G102**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premessi che:

- l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto legge in esame prevede la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2011 delle Autorità d'ambito territoriale (ATO) istituite dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che le funzioni esercitate dalle stesse siano attribuite dalle regioni con proprie leggi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- nonostante l'esigenza di ridurre i soggetti di gestione, per razionalizzare i livelli istituzionali e per ridurre i costi dell'amministrazione pubblica, la norma in materia di soppressione degli ATO lascia di fatto

carta bianca alle Regioni nel disciplinare settori così delicati per la vita dei cittadini e per la qualità di alcuni servizi essenziali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre alcuni parametri chiari e semplici alla legge regionale per evitare differenze fra i territori, azzeramento di gestioni efficienti e consolidate nel tempo da parte dei comuni, autoattribuzioni di competenze gestionali da parte delle stesse regioni.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

### **G103**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

#### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame stabilisce che dal 1° gennaio 2011 siano soppresse le autorità d'ambito, prevedendo una fase transitoria sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale;

tale disposizione viene introdotta in una fase in cui è in corso una riforma dei servizi pubblici locali per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e dalla legge n. 166 del 2009,

impegnano il Governo:

ad assicurare il coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente del codice ambientale, al fine di garantire, nella fase attuativa e transitoria, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche sia rispondente agli obiettivi di tutela ambientale e agli *standard* qualitativi ottimali del servizio erogato.

---

### **G103 (testo 2)**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame stabilisce che dal 1° gennaio 2011 siano soppresse le autorità d'ambito, prevedendo una fase transitoria sino al subentro di nuovi soggetti individuati con legge regionale;

tale disposizione viene introdotta in una fase in cui è in corso una riforma dei servizi pubblici locali per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 133 del 2008 e dalla legge n. 166 del 2009,

impegnano il Governo a promuovere il coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente del codice ambientale, al fine di garantire, nella fase attuativa e transitoria, che il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche sia rispondente agli obiettivi di tutela ambientale e agli *standard* qualitativi ottimali del servizio erogato.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

#### **G104**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Non posto in votazione (\*)**

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

impegnano il Governo:

a monitorare con attenzione, in coordinamento con gli enti territoriali competenti, gli effetti applicativi della disposizione in oggetto in esame sulla gestione della risorsa idrica e sulla gestione dei rifiuti urbani, vigilando in particolare sull'andamento delle tariffe pagate dai cittadini.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

#### **G105**

D'ALÌ

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2071,

ritenuta l'assoluta necessità di rispettare le competenze costituzionalmente spettanti ai comuni e di attribuire rilievo prioritario al bacino, quale entità geografico-territoriale,

impegna il Governo:

a far sì che, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, ferme restando le competenze di cui agli articoli 142 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le regioni, garantendo gli obiettivi di tutela ambientale e nel rispetto delle prerogative costituzionali dei comuni, siano determinati nuovamente gli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e 200 del medesimo decreto legislativo, valutando altresì prioritariamente il criterio della dimensione territoriale provinciale, interprovinciale ed anche, ove motivatamente se ne evidenzi l'utilità, interregionale, ed in tal caso d'intesa con tutte le regioni interessate;

a far sì che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, stabilisca le relative modalità di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica e indichi l'eventuale forma associativa da adottarsi per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

---

### **G105 (testo 2)**

D'ALÌ

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2071,

ritenuta l'assoluta necessità di rispettare le competenze costituzionalmente spettanti ai comuni e di attribuire rilievo prioritario al bacino, quale entità geografico-territoriale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

far sì che, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, ferme restando le competenze di cui agli articoli 142 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con le regioni, garantendo gli obiettivi di tutela ambientale e nel rispetto delle prerogative costituzionali dei comuni, siano determinati nuovamente gli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e 200 del medesimo decreto legislativo, valutando altresì prioritariamente il criterio della dimensione territoriale provinciale, interprovinciale ed anche, ove motivatamente se ne evidenzi l'utilità, interregionale, ed in tal caso d'intesa con tutte le regioni interessate;



far sì che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisca le relative modalità di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica e indichi l'eventuale forma associativa da adottarsi per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G106**

VACCARI

### **Non posto in votazione (\*)**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

visto, in particolare, l'articolo 153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato,

premesso che:

le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;

le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica;

ritenuto senza dubbio alcuno che tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti;

preso atto dell'indirizzo Ministeriale nota n. 1034/2006 del 2 marzo 2006 della Direzione centrale della finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che conferma tale interpretazione;

considerato che gli ATO devono quindi integralmente rimborsare gli enti locali dei mutui contratti per il servizio idrico integrato senza scorporare la quota del contributo erogato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ulteriormente specificare e confermare che: «In relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo sviluppo investimenti».

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G107**

GARAVAGLIA Massimo

### **V. testo 2**

Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),

rilevata la palese contraddizione fra il disposto del comma 3 e quello del successivo comma 13 dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), dal momento che: il comma 3 stabilisce che solo le normative di settore possono prevedere la separazione fra gestione di reti ed impianti ed erogazione dei servizi, il comma 13 prevede il principio opposto, per cui gli enti locali possono affidate alla società proprietaria di reti ed impianti la gestione delle reti e degli impianti qualora non sia vietato dalle normative di settore;

rilevato che il citato comma 13 dà vita ad un regime di separazione (gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale ed erogazione del servizio ad un altro soggetto) anche se non previsto dalla disciplina di settore;

tenuto conto dell'esigenza di procedere a modifiche della normativa statale che tengano conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009 in materia di servizi pubblici locali;

considerato altresì che, nel caso in cui una normativa di settore non prevedesse la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vietasse espressamente l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale, non si capisce quale sarebbe la norma applicabile, se il comma 3 o il comma 13;

nella normativa attualmente vigente questo caso specifico si è prodotto, per esempio, per i servizi idrici: il decreto legislativo n. 152 del 2006, non prevede la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vieta espressamente che la gestione di reti ed impianti possa essere affidata alla società patrimoniale. Se oggi alcuni enti locali costituissero una società proprietaria di reti ed impianti e le attribuissero la gestione delle reti, si produrrebbe quindi, contestual-

mente, una situazione di contrasto con il comma 3 e di conformità con il comma 13;

rilevato che il rimedio non può che consistere nella abrogazione del comma 3, che è frutto della originaria stesura dell'articolo 113 del TUEL, ormai superata dalla successiva legislazione in materia. In questo modo il disposto del comma 13 di verrebbe pienamente coerente ed applicabile, consentendo l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alle società patrimoniali nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore;

rilevata la necessità di apportare le conseguenti modificazioni alla normativa concernente il servizio idrico,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di pervenire all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 113 del TUEL e insieme alla modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da prevedere che la facoltà per gli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate può essere esercitata attraverso la costituzione di una società patrimoniale *ad hoc*.

---

### **G107 (testo 2)**

GARAVAGLIA Massimo

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato della Repubblica,

esaminato il disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),

rilevata la palese contraddizione fra il disposto del comma 3 e quello del successivo comma 13 dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), dal momento che: il comma 3 stabilisce che solo le normative di settore possono prevedere la separazione fra gestione di reti ed impianti ed erogazione dei servizi, il comma 13 prevede il principio opposto, per cui gli enti locali possono affidare alla società proprietaria di reti ed impianti la gestione delle reti e degli impianti qualora non sia vietato dalle normative di settore;

rilevato che il citato comma 13 dà vita ad un regime di separazione (gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale ed erogazione del servizio ad un altro soggetto) anche se non previsto dalla disciplina di settore;

tenuto conto dell'esigenza di procedere a modifiche della normativa statale che tengano conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009 in materia di servizi pubblici locali;

considerato altresì che, nel caso in cui una normativa di settore non prevedesse la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vietasse espressamente l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alla società patrimoniale, non si capisce quale sarebbe la norma applicabile, se il comma 3 o il comma 13;

nella normativa attualmente vigente questo caso specifico si è prodotto, per esempio, per i servizi idrici: il decreto legislativo n. 152 del 2006, non prevede la separazione della gestione delle reti ed impianti dalla erogazione del servizio ma neanche vieta espressamente che la gestione di reti ed impianti possa essere affidata alla società patrimoniale. Se oggi alcuni enti locali costituissero una società proprietaria di reti ed impianti e le attribuissero la gestione delle reti, si produrrebbe quindi, contestualmente, una situazione di contrasto con il comma 3 e di conformità con il comma 13;

rilevato che il rimedio non può che consistere nella abrogazione del comma 3, che è frutto della originaria stesura dell'articolo 113 del TUEL, ormai superata dalla successiva legislazione in materia. In questo modo il disposto del comma 13 di verrebbe pienamente coerente ed applicabile, consentendo l'attribuzione della gestione di reti ed impianti alle società patrimoniali nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore;

rilevata la necessità di apportare le conseguenti modificazioni alla normativa concernente il servizio idrico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa al fine di pervenire all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 113 del TUEL e insieme alla modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da prevedere che la facoltà per gli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate può essere esercitata attraverso la costituzione di una società patrimoniale *ad hoc*.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G108**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premesso che:

con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, conseguente all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, sono stati soppressi di fatto i Comitati regionali di controllo, organi istituzionali e non politici, che si occupavano del controllo dell'amministrazione e della

contabilità delle regioni e di accertare anche l'efficienza e la qualità dell'attività dell'ente territoriale;

purtroppo con la loro scomparsa si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

si è di fatto disapplicata ogni forma di controllo sulla regolarità della gestione di bilancio e ci si è preoccupati soltanto di verificare l'approvazione entro i termini del bilancio, con il rischio di vanificare ogni politica di contenimento della spesa pubblica disposta con il patto di stabilità, dal momento che non vi è alcun accertamento preventivo circa i livelli di spesa disposti dagli enti locali, con il concreto pericolo che, in corso di esercizio, si verifichino lievitazioni della spesa assolutamente non compatibili con la politica di bilancio disposta dall'esecutivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'adozione dei decreti attuativi della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, meccanismi di controllo sui centri di spesa rappresentati dagli enti locali al fine di non rendere vani i sacrifici imposti dalla politica di contenimento della spesa pubblica perseguita dal Governo.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

## **G109**

D'ALÌ

### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al comma 23-bis introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012»;

al fine che non venga vanificato l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione, per attuare e rendere concreta e pienamente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, dovrà prevedersi che l'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti sia ricompreso

nelle somme dei trasferimenti erariali pregressi ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, tuttora vantate da province e comuni e che lo stesso sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa,

considerato che:

l'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi e non ancora erogati ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti,

impegna il governo:

a corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi e non ancora erogati per effetto dell'articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nella misura massima della somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n. 11 del 2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010, n. 2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.

---

### **G109 (testo 2)**

D'ALÌ

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al comma 23-bis introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010 «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» che attende di essere convertito in legge, prevede espressamente che - per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 «il Ministero dell'Interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, da corrispondere a richiesta per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012»;

al fine che non venga vanificato l'incentivo previsto con il suddetto decreto legge in corso di conversione, per attuare e rendere concreta e pie-

namente praticabile tale operazione di riduzione dell'indebitamento degli enti locali, dovrà prevedersi che l'avanzo di amministrazione che si intende utilizzare per l'estinzione di mutui e prestiti sia ricompreso nelle somme dei trasferimenti erariali pregressi ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, tuttora vantate da province e comuni e che lo stesso sia effettivamente utilizzabile in termini di disponibilità di cassa,

considerato che:

l'interesse all'operazione può essere incentivato soltanto qualora il Ministero competente, contestualmente, corrisponda agli enti interessati, in aggiunta al beneficio del rimborso dell'indennizzo, una quota di trasferimenti erariali pregressi e non ancora erogati ex articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, pari almeno alla somma sostenuta per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di corrispondere alle province ed ai comuni che abbiano già utilizzato nell'esercizio 2009 o che intendano utilizzare per i prossimi esercizi finanziari, quota di avanzo di amministrazione per procedere alla estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, i trasferimenti statali pregressi e non ancora erogati per effetto dell'articolo 47, comma 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nella misura massima della somma necessaria per tale estinzione, al fine anche di così ripristinare intanto il limite minimo di giacenza di cui alla citata Circolare Finanza locale n. 11 del 2007, e di ricostituire la normale situazione di cassa in modo da consentire le ulteriori manovre di riduzione del debito, tra l'altro già previste dalla misura urgente di cui al decreto-legge 26 gennaio 2010, n. 2, altrimenti non attuabile in mancanza di una effettiva disponibilità di cassa.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G110**

BOSCETTO

### **V. testo 2**

Il Senato,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

il comma 18 dell'articolo 77-bis (Patto di stabilità interna per gli enti locali) della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (scioglimento per infiltrazioni mafiose) siano soggetti alle regole

del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

tale regolamentazione, dunque, non prevede che l'eccezione venga estesa agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del suddetto testo unico (scioglimento per ragioni diverse), come era stabilito dall'articolo 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la regolamentazione in oggetto appare incongrua non comprendendosi le ragioni per le quali enti locali che abbiano vissuto vicende analoghe di scioglimenti dei Consigli e commissariamento debbano trovarsi in condizioni diverse;

le nuove amministrazioni elette a seguito dello scioglimento ex articolo 141 testo unico dei Consigli e del loro relativo commissariamento vengono a trovarsi in condizioni deteriori rispetto a quelle elette dopo l'applicazione dell'articolo 143 testo unico non considerandosi che le responsabilità sono, nell'uno e nell'altro caso, imputabili all'amministrazione precedente,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per inserire nel comma 18 dell'articolo 77-*bis* legge n. 133/2008 anche la previsione ex articolo 141 testo unico enti locali.

---

### **G110 (testo 2)**

BOSCHETTO

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

il comma 18 dell'articolo 77-*bis* (Patto di stabilità interna per gli enti locali) della legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (scioglimento per infiltrazioni mafiose) siano soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

tale regolamentazione, dunque, non prevede che l'eccezione venga estesa agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del suddetto testo unico (scioglimento per ragioni diverse), come era stabilito dall'articolo 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la regolamentazione in oggetto appare incongrua non comprendendosi le ragioni per le quali enti locali che abbiano vissuto vicende analoghe



ghe di scioglimenti dei Consigli e commissariamento debbano trovarsi in condizioni diverse;

le nuove amministrazioni elette a seguito dello scioglimento ex articolo 141 testo unico dei Consigli e del loro relativo commissariamento vengono a trovarsi in condizioni deteriori rispetto a quelle elette dopo l'applicazione dell'articolo 143 testo unico non considerandosi che le responsabilità sono, nell'uno e nell'altro caso, imputabili all'amministrazione precedente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative per inserire nel comma 18 dell'articolo 77-*bis* legge n. 133/2008 anche la previsione ex articolo 141 testo unico enti locali.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G111**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premesso che:

nel 2009 sono state istituite le province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, determinando di fatto un nuovo assetto finanziario anche per le province cosiddette «matri»;

le nuove province nel 2010 dovranno redigere un autonomo bilancio di esercizio che non potrà evidentemente avere confrontabilità con un bilancio precedente;

medesima considerazione deve essere fatta anche per quanto concerne il bilancio delle province da cui originano;

in analogia con quanto già previsto dal comma 17 dell'articolo 77 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, per gli enti costituitisi nel 2007 e nel 2008, è necessario che vengano esclusi dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province di nuova istituzione sia le province «matri», le quali si ritrovano ad avere un parametro di riferimento (bilancio 2007 della provincia ancora «unita») assolutamente incongruente rispetto al 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dal patto di stabilità per l'anno 2010 sia le province istituite nell'anno 2009 sia le province che residuano

dal distacco dell'ente di nuova istituzione, anche perché sono costituite da un diverso territorio e da una diversa popolazione.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

## G112

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premesso che:

il comma 4-*septies*, lettera *a*), dell'articolo 4 del decreto legge in esame dispone che gli enti che nel 2007 hanno rispettato il Patto di stabilità e hanno percepito entrate straordinarie, dovute a dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici locali, devono applicare la percentuale del 10% alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista;

gli enti che si trovano in tali condizioni usufruiscono di questa modifica della base di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi;

la riduzione interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali per gli enti soggetti a patto di stabilità;

inoltre la retro attività della norma cambia l'obiettivo programmatico, quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ampliare le entrate straordinarie da escludere dal saldo con tutte le fattispecie stabilite dall'abrogato comma 8 dell'articolo n-bis del decreto legge 112/2008.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

## G113

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premesso che:

– il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei

comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;

– nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;

– considerato il precario equilibrio creato sia dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

– tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G114**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) - è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;

tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;

in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;

la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.

---

#### **G114 (testo 2)**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) - è previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro per il 2010, di 112 milioni di euro per il 2011 e di 60 milioni di euro per il 2012 destinato ad «Altri interventi»;

tra le finalità previste nella sezione «Altri interventi» dell'elenco è prevista la «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009»;

in tale sezione non è indicato l'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità;

la destinazione tra i vari interventi dovrà essere effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

la grave situazione venutasi a creare a L'Aquila dopo il sisma del 6 aprile 2009 rischia di provocare il dissesto finanziario del comune a causa del mancato introito delle tasse e dei tributi locali non versati a causa del sisma,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di emanare immediatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione

destinando alla finalità «Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009» trasferimenti non inferiori a 100 milioni nel triennio 2010-2012, di cui almeno 40 milioni di euro nell'immediato.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G115**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2071-A conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole e senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali, le misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ici sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2009 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali;

ad adottare provvedimenti che prevedano la sospensione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, per quegli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009, obbligandoli a recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.

**G115** (testo 2)

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2071-A conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole e senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali, le misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'ina-

deguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ici sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5% i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2009 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali;

adottare provvedimenti che prevedano la sospensione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, per quegli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009, obbligandoli a recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G116**

PINZGER, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premessi che:

durante l'iter, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, il Governo ha inserito un emendamento che obbliga anche i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a trasmettere al Ministero dell'interno



un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006, obbligo che aveva già introdotto per tutti gli altri comuni con la legge finanziaria per il 2010 (legge n.191 del 2009) ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato in misura pari al maggior gettito ICI;

questa norma non può trovare applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è prevista l'autonomia finanziaria dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, per cui è la regione stessa a provvedere direttamente al finanziamento dei propri enti locali, con oneri a carico S dei propri bilanci;

per i motivi illustrati l'articolo 4, comma 4-*quater*, e in particolare la lettera *b*), non può essere riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, per di più dopo il nuovo accordo sottoscritto tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano il 30 novembre 2009 sulla revisione del loro ordinamento finanziario, poi inserito all'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010),

impegna il Governo:

ad attribuire mera valenza statistica alla certificazione sul maggior gettito ICI accertato, per l'anno 2009, dai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, al solo fine di poter consentire allo Stato di effettuare i necessari calcoli macroeconomici e pertanto a non ritenere applicabile alle medesime province l'articolo 4, comma 4-*quater*, lettera *b*), in modo da rispettare l'accordo raggiunto con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

## **G117**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premesso che:

– a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, successivamente, con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi qualora si verifichi una perdita di gettito ICI dovuta alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D;

– le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1 luglio 2002, n. 197, che definisce il sistema di certificazione annuo

su cui calcolare i trasferimenti; i Comuni hanno concluso tali adempimenti in ossequio alle circolari pubblicate dai Ministeri competenti;

– negli anni di vigenza della norma si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i Comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del Patto di stabilità interno;

– il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, prevede, all'articolo 2-quater, comma 7, che i Comuni interessati dalla riclassificazione degli immobili nel gruppo catastale D presentino entro il 31 gennaio 2009 la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali, senza alcuna indicazione in merito al criterio di corresponsione dei trasferimenti;

– la riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi.

– il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza;

– le spettanze pubblicate sul sito del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 modificano l'importo di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate;

– il rischio per i Comuni interessati è l'annullamento di residui attivi legittimamente iscritti a bilancio con la grave conseguenza di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la chiusura dei bilanci e il rispetto del Patto di Stabilità;

– alcuni Comuni hanno presentato ricorso al TAR in merito a tali provvedimenti, in quanto ritenuti illegittimi e lesivi della possibilità di mantenere gli equilibri di bilancio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di eliminare la disparità di trattamento tra quei Comuni che hanno certificato con le precedenti disposizioni, che quindi rischiano di subire pericolosi tagli, e quei pochi Comuni che, certificando con le nuove modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

**G118**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premessi che:

la Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura del prelievo sui rifiuti, stabilendo che la natura tributaria della Tassa d'igiene ambientale (TIA), conosciuta meglio come Tariffa rifiuti;

per la Corte Costituzionale la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA;

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, si rendono necessarie alcune modifiche sul regime di prelievo sui rifiuti, anche al fine di rimuovere le possibili conseguenze negative di vuoti legislativi e di incertezze interpretative dell'insieme di norme emanate negli scorsi anni su una materia di estrema delicatezza quale quella della gestione dei rifiuti;

tale intervento si rende necessario per effetto delle disposizioni tuttora inattuato del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del percorso di attuazione della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare opportuni provvedimenti al fine di chiarire non solo la natura tributaria del prelievo, recependo così il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma anche quali siano in concreto le norme applicabili per comuni, enti gestori e contribuenti.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

---

**G119**

D'ALIA, PETERLINI (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato,

premessi che:

– il decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha fissato un contributo da parte dei comuni per il risanamento della finanza pubblica abbastanza elevato, creando rilevanti difficoltà nella gestione della cassa per investimenti;

– nel corso dell'anno 2009 sono intervenuti due decreti legge che hanno dato la possibilità ai comuni di escludere dal patto di stabilità alcuni pagamenti per investimenti;

– considerato il precario equilibrio creato si dopo la crisi finanziaria che ha colpito il nostro Paese, appare opportuno fornire ai comuni uno strumento, già presente nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, che permetta di anticipare le spese in conto capitale finanziate precedentemente al 2009 a carico di un fondo appositamente istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

– tale strumento consentirebbe di spostare il carico finanziario delle anticipazioni sul bilancio pubblico, anziché su quello delle imprese fornitrici, come attualmente previsto dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, le cui modalità sono attuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre tale strumento per le spese in conto capitale degli enti locali, già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedano i limiti del patto di stabilità.

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinzger e Fosson

(\*\*) Accolto dal Governo

## **G120**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

ai fini dell'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i «grandi eventi» a quelle sostenute per le calamità naturali limitatamente ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate prevedendo invece che le spese operate dai comuni con risorse proprie rimangano rilevanti ai fini del patto anche se collegate ai «grandi eventi»,

impegnano il Governo:

a ricondurre nel corretto alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, assicurando la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

**G120 (testo 2)**

PARDI, MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

ai fini dell'esclusione dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità, il decreto in esame equipara le spese per i «grandi eventi» a quelle sostenute per le calamità naturali limitatamente ai trasferimenti statali e alle spese da questi finanziate prevedendo invece che le spese operate dai comuni con risorse proprie rimangano rilevanti ai fini del patto anche se collegate ai «grandi eventi»,

impegnano il Governo a valutare l'opportunità di ricondurre in un adeguato alveo ordinamentale l'impiego delle ordinanze di protezione civile per quanto riguarda i cosiddetti grandi eventi, assicurando la massima trasparenza dei finanziamenti pubblici erogati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G121**

PASTORE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

nell'esame dell'AS 2071 avente ad oggetto Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

considerato che gli interventi attuati dal decreto-legge riguardano prevalentemente il tema del «costo della politica», ed intendono realizzare il contenimento della spesa pubblica e l'equilibrio economico-finanziario degli enti locali, attraverso una serie di disposizioni che incidono sull'ordinamento degli enti locali anche alla luce della normativa introdotta dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009);

ritenuto che sia da condividere, confermare ed incoraggiare la politica tesa a ridurre i costi di tutte le strutture pubbliche migliorandone al contempo o quanto meno conservandone i livelli di efficienza, politica iniziata in precedenti legislature e significativamente potenziata nella presente;

constatato che stante la carenza di informazioni si deve presumere che alcune innovazioni dettate a tale scopo abbiano avuto una scarsa applicazione, in particolare quella introdotta dal decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, nel comma 11 dell'articolo 82 del testo unico enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per cui «la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni» e che «il regolamento ne stabilisce termini e modalità»,

invita il Governo:

a verificare lo stato di attuazione della suddetta disposizione presso gli enti locali;

a sollecitare la regolamentazione secondo quanto previsto dalla citata novella;

a valutare se sia da ritenersi legittima la corresponsione di gettoni di presenza in assenza di una disciplina regolamentare *ad hoc* o comunque in mancanza di una verifica dell'effettiva presenza in consiglio e commissione dei consiglieri stante la formulazione estremamente lapidaria della norma che fa della partecipazione una vera e propria condizione per il riconoscimento del diritto a ricevere l'indennità.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G122**

MARCENARO

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

viste in particolare le disposizioni, introdotte in sede di esame parlamentare, relative alla soppressione della figura del difensore civico comunale e alla possibilità per i comuni di attribuirne le relative funzioni al difensore civico della rispettiva provincia che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale;

considerato che l'attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale/territoriale comporta, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali coinvolti, la modifica delle disposizioni statutarie comunali sul difensore civico e la definizione di apposite convenzioni;

osservato altresì che attualmente solo trentasette amministrazioni provinciali hanno già istituito e nominato il difensore civico provinciale;

ritenuto che il processo di riorganizzazione sul territorio della funzione di difesa civica deve avvenire in tempi e con modalità idonee a garantire la continuità della funzione stessa e ad assicurare il diritto dei cittadini di rivolgersi al difensore civico come stabilito nei rispettivi Statuti

comunali, evitando ingiuste compressioni del sistema di tutela già in funzione presso numerose amministrazioni comunali,

impegna il Governo:

a garantire, anche mediante orientamenti definiti d'intesa con la associazioni rappresentative degli enti locali, l'effettività della funzione di difesa civica, assicurando, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti, la continuità della difesa civica comunale ove già operante fino all'attivazione dei difensori civici provinciali/territoriali e alla definizione delle rispettive convenzioni;

ad effettuare, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative degli stessi, opportune analisi *ex post* sulla concreta attuazione e sugli effetti delle disposizioni normative di riorganizzazione della funzione di difesa civica introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni anche al fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche alle norme stesse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali ex articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione.

---

## **G122 (testo 2)**

MARZENARO

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

viste in particolare le disposizioni, introdotte in sede di esame parlamentare, relative alla soppressione della figura del difensore civico comunale e alla possibilità per i comuni di attribuirne le relative funzioni al difensore civico della rispettiva provincia che, in tal caso, assume la denominazione di difensore civico territoriale;

considerato che l'attribuzione delle funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale/territoriale comporta, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali coinvolti, la modifica delle disposizioni statutarie comunali sul difensore civico e la definizione di apposite convenzioni;

osservato altresì che attualmente solo trentasette amministrazioni provinciali hanno già istituito e nominato il difensore civico provinciale;

ritenuto che il processo di riorganizzazione sul territorio della funzione di difesa civica deve avvenire in tempi e con modalità idonee a garantire la continuità della funzione stessa e ad assicurare il diritto dei cittadini di rivolgersi al difensore civico come stabilito nei rispettivi Statuti

comunali, evitando ingiuste compressioni del sistema di tutela già in funzione presso numerose amministrazioni comunali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire, anche mediante orientamenti definiti d'intesa con la associazioni rappresentative degli enti locali, l'effettività della funzione di difesa civica, assicurando, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti, la continuità della difesa civica comunale ove già operante fino all'attivazione dei difensori civici provinciali/territoriali e alla definizione delle rispettive convenzioni;

effettuare, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative degli stessi, opportune analisi *ex post* sulla concreta attuazione e sugli effetti delle disposizioni normative di riorganizzazione della funzione di difesa civica introdotte con la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni anche al fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche alle norme stesse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali ex articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

### **G123**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

la società Tributi Italia Spa è concessionaria della riscossione per numerosi comuni italiani, con oltre mille dipendenti tra assunti a tempo indeterminato e collaboratori;

la società versa in una gravissima situazione di squilibrio finanziario e ha presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Roma che ha aggiornato l'udienza al 6 aprile 2010;

nel corso di un'audizione alla Commissione finanze della camera del novembre 2009 il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono 135 i comuni che vantano crediti, per un totale di 89 milioni di euro, nei confronti di Tributi Italia Spa;



il 30 novembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze ha sospeso Tributi Italia Spa dall'Albo dei riscossori, così che la società non ha più potuto incassare le entrate patrimoniali e tributarie dei circa 500 comuni che gestisce;

il TAR del Lazio, il 27 gennaio 2010, ha confermato la cancellazione di Tributi Italia Spa dall'Albo dei concessionari dal Ministero dell'economia e delle finanze;

successivamente, con l'ordinanza n. 916/2010, il Consiglio di Stato ha accolto la istanza di sospensione di esecutività, riportando la società nel campo dei concessionari attivi;

è di tutta evidenza la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi degli enti locali coinvolti, che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, e dei lavoratori che non percepiscono le spettanze mensili da diversi mesi e chiedono garanzie sugli attuali livelli occupazionali;

più in generale, appare necessario rivedere il sistema della riscossione degli enti locali, il quale mostra numerose lacune, rafforzando gli strumenti di tutela, verifica e controllo in materia,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente le iniziative necessarie a garantire continuità di gestione e di occupazione e a evitare gravi dissesti nei comuni che si avvalgono dei servizi di società di riscossione che non possono più esercitare, prevedendo che, in caso di cancellazione dall'albo dei concessionari della riscossione, il servizio sia comunque assicurato, per un periodo congruo, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, avvalendosi del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo e che l'ente locale interessato possa accedere a un apposito fondo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G124**

BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al

2007, il deficit dei comuni si è ridotto, rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;

questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;

una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;

il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;

inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1° luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;

di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;

tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;

i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010;

i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;

a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per: garantire la totale copertura del minore gettito ICI, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;

colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;

ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità; sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;

sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi; consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.

---

### **G124 (testo 2)**

BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

nel 2008 (fonte ISTAT), di fronte ad un peggioramento del deficit della pubblica amministrazione di quasi 20 miliardi di euro rispetto al 2007, il deficit dei comuni si è ridotto, rispetto al 2007, di 1,2 miliardi di euro, mentre per il 2009, dalle stime dell'ANCI emerge che, a fronte di un ulteriore deterioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni di 35 miliardi di euro, i comuni prevedono un miglioramento di 300 milioni di euro;

questo significa che parte rilevante delle manovre del passato biennio, in termini di contenimento del disavanzo, è ricaduta sugli enti locali, così generando un sempre più evidente stato di grave crisi finanziario-economica;

una delle principali cause della crisi è attribuibile alla mancata copertura del gettito ICI;

il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, nel disporre l'esenzione dal pagamento ICI per la prima casa, prevede una copertura di minor gettito pari a 2.604 milioni di euro (con una minima integrazione di 260 milioni per l'anno 2008). A fronte dei 3.365 milioni di euro risultanti dalle certificazioni degli enti, la finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191 del 2009) prevede la copertura totale del minore gettito ICI a decorrere dall'anno 2009, mentre lascia uno scoperto di circa 300 milioni di euro per l'anno 2008;

inoltre, dall'anno 1998, con la legge n. 448, e successivamente dall'anno 2000, con la legge n. 388, i comuni hanno diritto al versamento di contributi statali compensativi per perdite di gettito ICI dovute alla riclassificazione dei fabbricati nel gruppo catastale D. Le modalità di rimborso sono state stabilite con il decreto interministeriale 1° luglio 2002, n. 197, che ha definito il sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti. Negli anni di vigenza della norma, si è consolidato un sistema di trasferimenti sui quali i comuni hanno creato bilanci nel rispetto degli equilibri normativi e, soprattutto, del patto di stabilità interno. Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, ha riaperto i termini per la presentazione delle certificazioni e ha incluso sia i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi sia le rettifiche degli importi per i comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le nuove istruzioni per la compilazione delle certificazioni con un mero comunicato pubblicato sul sito internet in data 23 gennaio 2009 e dunque in prossimità della scadenza. Le spettanze pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno in data 2 dicembre 2009 hanno modificato gli importi di trasferimenti già erogati negli anni passati, con ipotesi di recupero di somme già impegnate (si parla di circa 120 milioni di euro per 300 enti) e, conseguentemente, con il rischio per i comuni di vedersi annullare somme legittimamente iscritte a bilancio e, quindi, di non riuscire a trovare le risorse necessarie per la copertura di eventuali disavanzi. Si tratta di una disparità di trattamento tra quei comuni (alcuni dei quali hanno presentato ricorso al TAR) che hanno certificato con le vecchie indicazioni e rischiano di subire pericolosi tagli e quei pochi comuni che, certificando con la nuova modalità, ricevono importi all'incirca allineati con quanto dichiarato;

di assoluta rilevanza è anche il taglio dei trasferimenti ai comuni, pari a 451 milioni di euro; 251 per revisione dei costi della politica e 200 come riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni, frutto del combinato disposto della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per l'anno 2008) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

un ulteriore elemento problematico è rappresentato dalla questione TARSU/TIA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, decretando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha prospettato importanti conseguenze nella gestione dell'imposta che, al momento, non sono state recepite da alcun provvedimento legislativo;

tra le incertezze più rilevanti, vanno segnalate: la convivenza dei due regimi in assenza del regolamento di attuazione da pubblicare entro il 30 giugno 2010 e che segna il passaggio da TARSU a TIA; la natura tributaria della TIA; la ridefinizione dei rapporti tra comune e soggetto gestore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito un concorso dei comuni al risa-

namento dei conti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro nel 2009, 2 miliardi e 370 milioni di euro per il 2010 e 4 miliardi e 145 milioni per il 2011; complessivamente quindi ai comuni nel triennio 2009-2011 è richiesto, in termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro;

i comuni non sono in grado di sostenere un miglioramento del deficit che ammonta a circa 1 miliardo di euro per il 2010;

i comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno saranno costretti nel triennio 2009-2011 a ridurre la spesa totale di circa il 10 per cento e, considerando che la spesa corrente è difficilmente contraibile, a risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30 per cento;

a complicare ulteriormente la situazione degli investimenti, le regole vigenti del patto di stabilità interno hanno avuto l'effetto perverso di creare residui passivi nei bilanci comunali, ovvero impegni di spesa assunti regolarmente ma non pagati entro l'anno,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riferire urgentemente al Parlamento sulle questioni esposte in premessa, al fine di varare al più presto, anche in considerazione del fatto che il federalismo fiscale non andrà a regime prima di alcuni anni, un provvedimento straordinario contenente misure per: garantire la totale copertura del minore gettito ICI, così neutralizzando i tagli delle risorse già operati;

colmare quanto prima il vuoto legislativo creatosi dopo la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale in merito all'applicazione della tariffa di igiene ambientale;

ridurre l'obiettivo assegnato al comparto comuni dalle regole del patto di stabilità; sbloccare i residui passivi, per destinarli alle opere infrastrutturali al fine di consentire il rilancio dell'economia;

sospendere le sanzioni previste per l'anno 2009 per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, poiché non è ragionevole penalizzare i comuni che hanno adottato misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi; consentire dunque ai comuni di deliberare il mantenimento degli equilibri di bilancio sia in sede di salvaguardia che in sede di assestamento 2010 rispettando il patto di stabilità ed i pagamenti programmati.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G125**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

premessi che:

dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;

in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;

la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;

mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;

nel 2009 in numerosi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità si sono registrati pesanti tagli alle politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) con conseguenti gravi ripercussioni sui servizi alle persone bisognose e alle famiglie;

nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio, evitando di mettere in campo grandi opere, per giunta di dubbia utilità, come ad esempio il ponte di Messina, che ha bisogno di anni solo per aprire i cantieri;

ad assicurare ai comuni il rimborso integrale delle mancate entrate per la soppressione dell'ICI sull'abitazione principale per gli anni 2008 e 2009.

**G125 (testo 2)**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,

premesso che:

dal 2004 ad oggi i comuni hanno già ridotto i propri bilanci, cosa che non è avvenuta per lo Stato ed i Ministeri: nel quinquennio 2004-2008 la spesa è aumentata in ogni comparto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL complessivamente dell'1,2 per cento, mentre per i comuni si è invece registrata una diminuzione del 2,3 per cento;

in media, nei comuni capoluogo c'è un dirigente ogni 52 dipendenti, mentre al Ministero dell'economia il rapporto è di un dirigente ogni 22 dipendenti, al Ministero dello sviluppo economico uno ogni 11 ed alla Presidenza del Consiglio uno ogni 7;

la retribuzione media nel comparto enti locali è pari a 29.000 euro a persona, mentre ai Ministeri è di circa 45.000 euro a testa;

mentre i comuni si trovano di continuo a tagliare le spese, si istituiscono nuove province con tutte le duplicazioni di spesa che ne conseguono;

nel 2009 in numerosi comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità si sono registrati pesanti tagli alle politiche sociali (300 milioni a livello nazionale) con conseguenti gravi ripercussioni sui servizi alla persone bisognose e alle famiglie;

nel 2010 il numero dei comuni che non riusciranno a rispettare il patto raddoppierà ancora, e gli investimenti potrebbero ridursi del 30 per cento; nel 2010 i comuni potrebbero non avere più risorse per garantire i servizi ai cittadini e gli investimenti alle imprese,

impegna il Governo:

a rilanciare l'economia dei piccoli comuni attraverso la messa in cantiere di tante e piccole opere pubbliche a favore della collettività e distribuite sul territorio.

---

(\*) Accolto dal Governo

---



**G126**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

in una recente audizione parlamentare la Corte dei conti ha rilevato che: «l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità. Nel biennio 2007-2008 - l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo - il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;

«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal -0,2 al -0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»; la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decre-

scente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);

«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;

«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;

«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distortivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare *performance* difficilmente ripetibili»; «con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fundamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;

le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riquilibrare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal -2,6 per cento del 2007 al -8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;

in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto

differenziati: «la misura produce un *bonus* di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»; vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;

quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole; dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sfioramento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio *pro-capite* a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media *pro-capite* di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di contributi correnti *pro-capite*, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);

questi dati - come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno - dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un pò particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fer-

mate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sotto dotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sotto dotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;

un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi *pro-capite* in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento; tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (*vedi lettere c) ed e)*, comma 1, articolo 21),

impegna il Governo:

a considerare nella produzione normativa la condizione specifica degli enti sottodotati di risorse, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sotto dotati ed enti eccedentari;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;

in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, a non applicare le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del

1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: *a)* abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; *b)* presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; *c)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento; *d)* abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;

a consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;

contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sotto dotati con i menzionati requisiti, a rideterminare la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 1127 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

in ogni caso ad assicurare un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con

il previsto decreto del Ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; a garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;

a prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;

a prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi *ex* articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;

a sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici; ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;

nei comuni soggetti al Patto di stabilità, a dare facoltà ai comuni di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;

a prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

**G126 (testo 2)**

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

in una recente audizione parlamentare la Corte dei conti ha rilevato che: «l'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali evidenzia, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si accompagna tuttavia al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità. Nel biennio 2007-2008 - l'ultimo per il quale si dispone di dati di consuntivo - il disavanzo delle amministrazioni locali, secondo la definizione di contabilità nazionale, è stato contenuto in entrambi gli anni nello 0,2 per cento del PIL (...). Il risultato appare nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici. Esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Perdura, infatti, la dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi (nel 2008, in particolare, connessa agli effetti di importanti rinnovi contrattuali) e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Sul fronte delle entrate, il rallentamento delle imposte indirette, determinato dagli sgravi e dalle esenzioni approvate dal Parlamento (IRAP e ICI), è solo in parte compensato dal gettito, ancora in aumento (nel biennio 2007-2008) delle addizionali sulle imposte dirette. Aumentano, di conseguenza, in misura notevole i trasferimenti pubblici»;

«le amministrazioni comunali hanno ottenuto, nel complesso, i risultati migliori in termini di saldi»: «i comuni hanno dimezzato il disavanzo (rispetto al 2007), passando da 2,3 miliardi a 1,1 (dal -0,2 al -0,1 per cento del PIL)», nonostante «le distorsioni indotte dall'esigenza di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno: l'obiettivo, infatti, nella generalità dei casi viene centrato, ma con correzioni non soddisfacenti delle tendenze strutturali della spesa»; la situazione finanziaria degli enti locali appare drammatica («il dato negativo, in forte peggioramento, del saldo economico finanziario corrente conferma per i comuni l'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza») e insieme paradossale: a fronte di un avanzo di amministrazione in netta crescita soprattutto nel Nord la quota disponibile di tale avanzo per finanziare nuovi investimenti si va riducendo in misura percentuale («il dato dell'avanzo di amministrazione risulta sostanzialmente positivo, ma con un andamento leggermente decre-

scente della parte disponibile, che è quella che potrebbe sostenere nuove decisioni di spesa»);

«l'andamento delle entrate tributarie nei comuni si manifesta in calo deciso, perdendo rilievo il ruolo trainante dei tributi propri, in quanto il gettito dell'ICI, a seguito della esclusione delle abitazioni principali, flette drasticamente», stante anche «la reintroduzione (articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 93 del 2008) del blocco della leva fiscale». La perdita relativa all'ICI è «particolarmente elevata nelle aree del Nord». «Tale situazione ha comportato una flessione del livello di autonomia tributaria», che appare in contraddizione con la proclamata volontà di dare attuazione al federalismo fiscale;

«le difficoltà nell'erogazione della spesa di investimento connesse anche alla disciplina del patto, determinano un netto scostamento tra impegni (in crescita) e pagamenti per investimenti (in calo). Vigendo le attuali limitazioni, la forbice tra impegni e pagamenti è tendenzialmente destinata a permanere»;

«ad un decennio dalla sua introduzione il Patto di stabilità interno (...) si è tradotto in obiettivi a volte difficilmente sostenibili e, di frequente, con effetti distributivi non coerenti con le reali condizioni economiche degli enti»; anche la nuova versione del Patto genera effetti distortivi e gravi anomalie, quali «la mole crescente di residui passivi sia di parte corrente che capitale, l'impossibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, la difficoltà per gli enti con saldi base particolarmente favorevoli di migliorare *performance* difficilmente ripetibili»; «con il nuovo blocco all'autonomia impositiva, disposto dal decreto-legge n. 93 del 2008, e confermato dal decreto-legge n. 112 del 2008, il meccanismo del Patto torna ad approssimarsi al tetto di spesa», con la conseguenza di deprimere fundamentalmente la spesa per investimenti, che appare come l'unica componente comprimibile;

le misure assunte dal Governo nel corso del 2009 per riquilibrare la spesa e dare maggior impulso agli investimenti hanno «avuto, finora, effetti piuttosto limitati rispetto alle aspettative; gli investimenti, in particolare, non hanno mostrato segnali di ripresa (...). Si accentua il calo delle spese in conto capitale (in termini di cassa): dal -2,6 per cento del 2007 al -8,5 per cento del 2008», dato a cui si associa nel 2008 «una notevole flessione del tasso di incremento delle entrate complessive in conto competenza», che «sembra costituire un primo indizio importante delle difficoltà di tenuta futura delle entrate. E, di conseguenza, del possibile cedimento di un fattore decisivo per il rispetto del Patto di stabilità interno e per la riduzione del disavanzo complessivo degli enti»;

in particolare, inferiore alle attese si è rivelata «anche la modifica introdotta con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, che consente di escludere dalle spese finali rilevanti per il Patto i pagamenti in conto capitale eseguiti fino al 31 dicembre 2009, nei limiti di un ammontare pari al 4 per cento della massa di residui totali di spesa per investimenti rendicontati nel 2007»: anche se l'alleggerimento dei vincoli è di rilievo a livello aggregato, a livello di singoli enti determina effetti molto



differenziati: «la misura produce un *bonus* di spesa per investimenti pari, in media, a 30 euro pro-capite, valore che sale a 54 euro nei Comuni di maggiori dimensioni. La collocazione territoriale, invece, mostra una media di circa 22 euro al Nord, 36 al Centro e 41 al Sud»; vi è dunque il rischio «di alimentare ulteriori distorsioni, assecondando un progressivo calo della dotazione infrastrutturale o incidendo sugli equilibri economico finanziari degli enti per la difficoltà», da un lato, «di prevedere un meccanismo in grado di tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.400 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate», dall'altro «di individuare, attraverso criteri selettivi uniformi, i soggetti meritevoli di maggiori tutele o con una più elevata capacità di promuovere e gestire attività di investimento», come dimostra «il recente decreto sulla premialità agli enti locali che interessa oltre 1.430 enti sui 2.400 soggetti al Patto, ricomprendendo tra questi anche quelli che presentano situazioni finanziarie nei fatti problematiche»;

quanto rilevato dalla Corte trova conferma nei dati (sia pure ancora provvisori e riferiti al 90 per cento degli enti soggetti al Patto) relativi ai comuni non rispettosi del Patto 2009, i quali risultano concentrati nel Nord del Paese: il 65 per cento (131 su 200, di cui 61 in Lombardia, 44 in Veneto e 14 in Piemonte), mentre 16 sono localizzati nel Centro, 53 al Sud e 16 nelle Isole; dei 44 comuni del Veneto (la regione con la percentuale di sfioramento più elevato, pari al 17 per cento dei comuni soggetti al Patto), il 43 per cento di essi è situato in provincia di Treviso, dato questo assai significativo se posto in connessione con quello dei trasferimenti erariali (contributi correnti): a fronte di un valore medio *pro-capite* a livello nazionale di euro 249,09, il Veneto riceve una media *pro-capite* di euro 195,27 (il dato più basso fra quello delle regioni a statuto ordinario, pari a meno 18,7 per cento) e il dato medio dei comuni della provincia di Treviso è pari ad euro 162,09 di contributi correnti *pro-capite*, il più basso nel Veneto, pari a meno 32,5 per cento rispetto alla media nazionale (dati relativi al 2009 forniti dalla direzione centrale della finanza locale presso il Ministero dell'interno);

questi dati - come ha avuto modo di illustrare nell'ambito della predetta indagine conoscitiva il dottor Giancarlo Verde, direttore della direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno - dimostrano che ancora scontiamo gli effetti dei decreti Stammati del 1979: in quel periodo storico, infatti, si scelse di passare da un sistema a piè di lista a un sistema più mirato di assegnazione agli enti locali. Si scattò, allora, una fotografia della situazione, che era un pò particolare: fino a quegli anni, chi più spendeva andava in disavanzo e lo Stato rimborsava l'entità del mutuo che l'ente contraeva per chiudere il disavanzo del bilancio; quel contributo, però, è rimasto anche dopo la chiusura del mutuo. Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, si provò a tamponare gli effetti negativi dei decreti Stammati, ma si trattò di un «tentativo» che rimase sulla carta. Addirittura, come nel caso del successivo decreto legislativo n. 244 del 1997, si trattò di norme che sono state «fer-

mate» per precisa disposizione legislativa. Questi due provvedimenti per la loro tipologia furono definiti i «decreti Robin Hood» perché si trattava di riforme fatte a parità di stanziamento statale, che toglievano a qualcuno (gli enti con più elevati trasferimenti) per dare a qualcun altro (gli enti sottodotati), ma di essi è rimasto in piedi solamente l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, che impone di riequilibrare chi è sotto dotato di risorse. Tuttavia, nel 2009, a trent'anni dal decreto Stammati, abbiamo ancora 2935 comuni che sono al di sotto della loro media di fascia e dunque sotto dotati di risorse. Certo, non è detto che versi in condizioni ottimali chi è sopra la media, ma sicuramente sta male chi è sotto la media;

un recente studio ha dimostrato che i trasferimenti erariali ai comuni del Veneto, lungi dall'essere riequilibrati (pur essendo i più bassi *pro-capite* in Italia), hanno subito un'ulteriore riduzione dal 2003 al 2009 pari al 21,50 per cento, tenuto conto anche del mancato ristoro integrale dell'ICI sulla prima casa, oltre ad aver sopportato una perdita del potere d'acquisto superiore al 13 per cento; tra i principi stabiliti per la fase transitoria per gli enti locali dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 in materia di federalismo fiscale vi è quello dell'«esigenza di riequilibrio delle risorse a favore degli enti locali sotto dotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati» e quello di garantire «il superamento della spesa storica» (*vedi lettere c) ed e)*, comma 1, articolo 21),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

considerare nella produzione normativa la condizione specifica degli enti sottodotati di risorse, affinché tutti gli interventi legislativi sulla finanza locale contribuiscano al riequilibrio delle risorse anziché ad accrescere il divario tra enti sotto dotati ed enti eccedentari;

adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a non applicare la riduzione del contributo ordinario previsto dal provvedimento in esame agli enti locali che risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano registrato nell'ultimo quinquennio un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento, presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento, ed evidenzino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica, ridotto del 20 per cento;

non applicare, in considerazione della crisi economico-finanziaria e nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno

2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, ove tali enti: *a)* abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe; *b)* presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; *c)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento; *d)* abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008;

consentire, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009, quando siano riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 244 del 1997, di poter comunque impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici e alla viabilità, quantomeno in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio;

rideterminare, contestualmente alla disapplicazione delle sanzioni per gli enti sotto dotati con i menzionati requisiti, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in modo che a livello di comparto sia assicurata piena neutralità finanziaria agli interventi in materia di sanzioni e di premialità degli enti;

adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre in ogni caso opportune modifiche legislative affinché il taglio del contributo ordinario, previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, non sia applicato in proporzione alla popolazione residente, bensì in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con modalità e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno;

assicurare in ogni caso un'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario previsto dal decreto in esame, disponendo, con un'adeguata integrazione legislativa, e secondo modalità e criteri stabiliti con il previsto decreto del Ministro dell'interno, che entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali possano trasmettere adeguata certifi-

cazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno; garantire altresì che entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata;

prevedere opportune integrazioni legislative affinché nel saldo finanziario utile ai fini del patto di stabilità non siano considerate, oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, anche le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche;

prevedere altresì che siano esclusi dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità gli interventi realizzati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza, come previsto per le spese relative ai grandi eventi *ex* articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001;

sbloccare i residui passivi nei bilanci degli enti locali, per favorire il rimborso dei crediti delle imprese fornitrici degli enti in ottemperanza anche alle citate raccomandazioni dell'Unione europea, il completamento e l'avvio di nuove opere infrastrutturali, con significativi effetti anticiclici; ad adottare quanto prima le necessarie iniziative di carattere legislativo e amministrativo per riformare il patto di stabilità e di crescita interno, fissando obiettivi equi e sostenibili, che tengano conto di parametri che consentano di misurare l'effettiva virtuosità degli enti locali, accelerando, anche a tal fine, l'attuazione del federalismo fiscale;

dare facoltà ai comuni, soggetti al Patto di stabilità, di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico, a condizione che allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi;

prevedere, nei medesimi comuni, che il sindaco e il presidente della provincia possano conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**G127**

ADAMO

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il Comune di Campione d'Italia presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero ma è parte della Provincia di Como e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 633 si specifica la natura *extra*-territoriale del Comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

il Comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in territorio *extra*-comunitario;

per tali ragioni i contribuenti campionesi, e in particolar modo i dipendenti pubblici, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, in particolare dopo l'abrogazione della norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prevista dall'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che in conseguenza di questa abrogazione non sono stati più previsti meccanismi di sterilizzazione del cambio per salvaguardare i cittadini campionesi;

il Comune di Campione d'Italia, insieme al Comune di Sanremo, il Comune di Venezia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercitano il gioco d'azzardo per effetto di specifiche deroghe, consentite a speciali atti normativi che, ribadendo il divieto in via generale, hanno legittimato i quattro enti all'esercizio del gioco, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo;

in particolare nel caso del Comune di Campione d'Italia la normativa di riferimento va individuata nel regio decreto-legge 2 marzo 1933,

n. 201, «Provvedimenti a favore del comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;

attualmente i quattro Enti territoriali esercitano tale attività attraverso altrettante società di capitali appositamente costituite, totalmente partecipate dagli Enti medesimi e da altri soggetti pubblici;

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ampliato l'offerta di giochi di Stato sia attraverso la distribuzione via internet sia con l'introduzione delle cosiddette «videolotteries» (VLT), generando così una concorrenza di fatto alle quattro, già menzionate, case da gioco nazionali, con particolari rischi per quella di Campione d'Italia, in considerazione della forte concorrenza rappresentata dalle vicine case da gioco svizzere di Mendrisio e Lugano, distanti solo 15 chilometri;

considerato che:

sarebbe auspicabile una codificazione della peculiarità geografica, storica ed economica di Campione d'Italia all'interno del disegno di legge del Governo recante, tra le altre cose, la «Carta delle autonomie locali» di cui all'Atto Camera 3118,

impegna il Governo:

a predisporre dei provvedimenti normativi in grado di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività della Casa da gioco, pur nel rispetto delle normative di sicurezza e trasparenza in vigore nell'ordinamento italiano;

a garantire la continuità degli stanziamenti al Fondo di finanziamento al Comune di Campione di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

a garantire la continuità degli stanziamenti relativi all'assistenza sanitaria per il comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

a garantire risorse aggiuntive al fine di finanziare i maggiori costi per la retribuzione del personale statale operante nel comune di Campione e gravanti, al momento, sul bilancio del Comune stesso.

---

## **G127 (testo 2)**

ADAMO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premessi che:

il Comune di Campione d'Italia presenta una collocazione geografica peculiare, dal momento che esso si situa in territorio svizzero ma è parte della Provincia di Como e quindi della Repubblica italiana;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 633 si specifica la natura *extra*-territoriale del Comune di Campione, dal momento che si stabilisce, ai fini della determinazione della territorialità delle imposte che per: «per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

come si apprende dalle numerose ed accurate sollecitazioni provenienti dagli amministratori locali, i cittadini di Campione vivono un profondo disagio determinato dalla condizione di essere, sostanzialmente, una enclave italiana in territorio svizzero;

il Comune di Campione d'Italia ricade infatti in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero, e questo fa sì che, in considerazione della non appartenenza della Confederazione elvetica all'Unione europea, sostanzialmente esso si trovi in territorio *extra*-comunitario;

per tali ragioni i contribuenti campionesi, e in particolar modo i dipendenti pubblici, vedono il proprio reddito pesantemente esposto alle oscillazioni del tasso di cambio del franco svizzero rispetto all'euro, in particolare dopo l'abrogazione della norma relativa al cambio convenzionale applicato per gli iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, prevista dall'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che in conseguenza di questa abrogazione non sono stati più previsti meccanismi di sterilizzazione del cambio per salvaguardare i cittadini campionesi;

il Comune di Campione d'Italia, insieme al Comune di Sanremo, il Comune di Venezia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercitano il gioco d'azzardo per effetto di specifiche deroghe, consentite a speciali atti normativi che, ribadendo il divieto in via generale, hanno legittimato i quattro enti all'esercizio del gioco, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo;

in particolare nel caso del Comune di Campione d'Italia la normativa di riferimento va individuata nel regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, «Provvedimenti a favore del comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;

attualmente i quattro Enti territoriali esercitano tale attività attraverso altrettante società di capitali appositamente costituite, totalmente partecipate dagli Enti medesimi e da altri soggetti pubblici;

il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha ampliato l'offerta di giochi di Stato sia attraverso la distribuzione via internet sia con l'introduzione delle co-

siddette «videolotteries» (VLT), generando così una concorrenza di fatto alle quattro, già menzionate, case da gioco nazionali, con particolari rischi per quella di Campione d'Italia, in considerazione della forte concorrenza rappresentata dalle vicine case da gioco svizzere di Mendrisio e Lugano, distanti solo 15 chilometri;

considerato che:

sarebbe auspicabile una codificazione della peculiarità geografica, storica ed economica di Campione d'Italia all'interno del disegno di legge del Governo recante, tra le altre cose, la «Carta delle autonomie locali» di cui all'Atto Camera 3118,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

predisporre dei provvedimenti normativi in grado di sostenere e valorizzare le specificità del comune di Campione d'Italia sia relativamente alla sua collocazione geografica, sia rispetto alle attività della Casa da gioco, pur nel rispetto delle normative di sicurezza e trasparenza in vigore nell'ordinamento italiano;

garantire la continuità degli stanziamenti al Fondo di finanziamento al Comune di Campione di cui al comma 37, articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

garantire la continuità degli stanziamenti relativi all'assistenza sanitaria per il comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

garantire risorse aggiuntive al fine di finanziare i maggiori costi per la retribuzione del personale statale operante nel comune di Campione e gravanti, al momento, sul bilancio del Comune stesso.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G128**

GARAVAGLIA Massimo

### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso:

che l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010, come introdotto dalla Camera, prevede che gli interventi realizzati «direttamente» dagli enti locali in relazione ai grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 sono equiparati ai fini del patto di stabilità agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che in base all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertita in legge n. 133 del 2008 già non rientrano



nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità gli interventi realizzati da province e comuni con risorse dello Stato per la gestione delle emergenze e che con la modifica ora introdotta dall'articolo 4, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 si riferisce agli interventi «direttamente» realizzati dagli enti locali senza distinguere la tipologia delle risorse utilizzate comprendendovi pertanto gli interventi realizzati sia con risorse dello Stato che con risorse degli enti locali;

che pertanto l'equiparazione ai fini del patto di stabilità ha la finalità di sottoporre alle medesime regole finanziarie, relativamente al rispetto del medesimo patto, il trattamento degli interventi necessari ai fini della realizzazione dei grandi eventi inidipendentemente dalla provenienza delle relative risorse,

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010 nel senso di non considerare nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008, oltre alle risorse statali, anche la quota a carico degli enti locali, per la programmazione delle infrastrutture connesse alla realizzazione dei grandi eventi.

---

**G128** (testo 2)

GARAVAGLIA MASSIMO, ADAMO, VIMERCATI, BAIO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessò:

che l'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010, come introdotto dalla Camera, prevede che gli interventi realizzati «direttamente» dagli enti locali in relazione ai grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 sono equiparati ai fini del patto di stabilità agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che in base all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertita in legge n. 133 del 2008 già non rientrano nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità gli interventi realizzati da province e comuni con risorse dello Stato per la gestione delle emergenze e che con la modifica ora introdotta dall'articolo 4, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 si riferisce agli interventi «direttamente» realizzati dagli enti locali senza distinguere la tipologia delle risorse utilizzate comprendendovi pertanto gli interventi realizzati sia con risorse dello Stato che con risorse degli enti locali;

che pertanto l'equiparazione ai fini del patto di stabilità ha la finalità di sottoporre alle medesime regole finanziarie, relativamente al ri-

spetto del medesimo patto, il trattamento degli interventi necessari ai fini della realizzazione dei grandi eventi indipendentemente dalla provenienza delle relative risorse,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione dell'articolo 4, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 2 del 2010 nel senso di non considerare nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008, oltre alle risorse statali, anche la quota a carico degli enti locali, per la programmazione delle infrastrutture connesse alla realizzazione dei grandi eventi, in relazione alle opere previste per l'Expo Milano 2015.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

## **G129**

LEGNINI, ZANDA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

il reiterato utilizzo improprio da parte del Governo dello strumento dell'ordinanza di protezione civile anche per la realizzazione dei cosiddetti «grandi eventi» prefigura un vero e proprio eccesso di iniziativa legislativa dell'esecutivo in danno della funzione legislativa propria del Parlamento e del bilanciamento dei poteri sancito dalle norme costituzionali;

gli atti adottati in conseguenza dell'ordinanza di protezione civile comprimono, altresì, in modo del tutto inaccettabile, il potere di controllo di legittimità degli atti propri della Corte dei conti;

al fine di evitare contrasti di natura istituzionale e garantire il corretto funzionamento del l'ordinamento, considerato l'uso improprio che è stato fatto in questi ultimi anni dello strumento delle ordinanze di protezione civile, emerge in tutta evidenza la necessità di ricondurre l'utilizzo della stessa esclusivamente all'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a garantire che in occasione della preparazione e dello svolgimento di «grandi eventi» il Parlamento approvi, di volta in volta, un apposito disegno di legge, nel quale sia assicurata la massima trasparenza delle opere da realizzare e dei finanziamenti pubblici erogati a tal fine;

ad adottare le ordinanze di protezione civile solo ed esclusivamente per l'attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo conseguentemente, come già previsto dall'atto Senato. 2008, all'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

---

### **G130**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

#### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-novies, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;

l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;

per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;

anche in occasione dei recenti eventi di dissesto idrogeologico in Sicilia e in Calabria e degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziato dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire l'integrale esclusione delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.

---

### **G130 (testo 2)**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che:

con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-*novies*, prevede, ai fini del patto di stabilità, l'equiparazione delle spese sostenute per interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai così detti grandi eventi di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con le spese sostenute dalle medesime amministrazioni in attuazione delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

tuttavia, la disposizione che ha riconosciuto l'esenzione dal computo del saldo finanziario delle amministrazioni locali per le spese relative agli stati di emergenza, ovvero l'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riconosce tale facoltà solo nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità;

l'equiparazione tra grandi eventi e calamità naturali, anche sotto il profilo dell'efficacia del patto di stabilità, appare quantomeno improprio;

per di più, in diverse occasioni, le risorse provenienti dallo Stato rappresentano solo una parte dello sforzo finanziario sopportato dalle amministrazioni locali per far fronte alle conseguenze degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza;

anche in occasione dei recenti eventi di dissesto idrogeologico in Sicilia e in Calabria e degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni

Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, le risorse sinora stanziato dallo Stato rappresentano solo una piccola quota dei danni registrati e degli oneri che le amministrazioni interessate saranno costrette ad affrontare,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, al fine di consentire l'integrale esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle amministrazioni locali a seguito di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, soprattutto con riferimento a quelle spese relative a danni accertati e documentabili.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

### **G131**

ADAMO, VIMERCATI, BAIO

#### **Ritirato**

Il Senato,

premesso che:

il costo delle opere previste negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 «Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277 ammonta a circa 15 miliardi di euro;

il decreto legge in esame interviene a modificare e integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali, prevede interventi riguardanti i comuni e stabilisce la modifica di alcuni criteri di calcolo relativi al Patto di stabilità nonché l'esclusione dal Patto stesso di alcune spese in conto capitale;

impegna il Governo:

a predisporre provvedimenti normativi affinché gli investimenti e le spese per le opere previste negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, ivi compresa la parte dei cofinanziamenti comunali relativi alla realizzazione delle suddette opere, non siano considerati nel computo del saldo del Patto di stabilità interno dei comuni in cui tali opere insistono, nella quota da imputare nel bilancio annuale fino al compimento delle stesse e comunque non oltre il 2015.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*le parole:* «il secondo periodo è sostituito dal seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti»;

*le parole:* «Per ciascuno degli anni 2011 e 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'anno 2011» *e le parole:* «nel corso dell'anno» *sono soppresse;*

*dopo le parole:* «dei rispettivi consigli» *sono inseriti i seguenti periodi:* «. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

*sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"»;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia".

1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

"185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali".

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";

b) alla lettera a):

1) dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, se-

gnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";

*c)* alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

*d)* alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";

*e)* alla lettera *e)*, le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".

*1-quinquies.* All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

"186-bis. Decorso da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

*1-sexies.* All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo:

1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunità montane";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

*b)* il terzo periodo è soppresso»;



*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere *a)* e *d)*, della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «comma 1,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: ", sentita previamente la provincia interessata,";

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato"».

*All'articolo 3, al comma 1:*

*dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;*

*dopo le parole: «in modo tale che» sono inserite le seguenti: «, ove siano maggiori,»;*

*dopo le parole: «in alcun caso, l'indennità» è inserita la seguente: «massima».*

*All'articolo 4:*

*i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

«4. Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

"23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

*a)* fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

*b)* fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

*c)* ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

*d)* in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009''.

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 maggio 2010,";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o

provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali'';

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

"24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso''.

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-septies. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*ter* sono inseriti i seguenti:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione euro-

pea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo'';

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5''.

4-*octies*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

"5-*quater*. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13''.

4-*novies*. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-*decies*. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia", dopo la voce: "articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;" è inserita la seguente: "articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"»;

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«8-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, il primo periodo del comma 3 del-

l'articolo 78 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica».

#### ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 1.

*(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)*

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordi-

nario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».

1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia».

1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"».

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;

b) alla lettera a):

1) dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garan-



tire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»;

*c)* alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

*d)* alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;

*e)* alla lettera *e)*, le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».

*1-quinquies.* All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*1-sexies.* All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo:

1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

*b)* il terzo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal

presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere *a)* e *d)*, della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.1

D'ALIA, PETERLINI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.3

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di enti locali)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184, 185 e 186 sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

#### **1.4**

MARINO Mauro Maria, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "2011 e 2012, rispettivamente di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 13 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### **1.2**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improcedibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. I commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppressi».

---

**1.5**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».*

---

**1.6**

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Id. em. 1.5**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».*

---

**1.7**

MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».*

---

**1.8**

MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «popolazione residente» con le seguenti: «spesa effettivamente sostenuta dal singolo ente*

per gli organi istituzionali, certificata dagli enti medesimi con le modalità indicate dal medesimo decreto».

---

### 1.9

MERCATALI, LEGNINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «non sono computati» con le seguenti: «sono computati anche».*

---

### 1.10

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MARINO Mauro Maria

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) la figura del direttore generale è soppressa nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di Provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché co-

loro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali.

---

### 1.11

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

### 1.12

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Id. em. 1.11**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

### 1.13

MERCATALI, LEGNINI

#### **Id. em. 1.11**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**1.14**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Respinto**

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 185, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quinto».

---

**1.15**

DE SENA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «Ai fini della determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati il sindaco e il presidente della provincia».*

---

**1.16**

MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-ter.*

---

**1.17**

MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-quater.*

---

**1.20**

LUSI, PINOTTI

**Le parole da: «Al comma 1» a: «inferiore a» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1-quater, lettera b), numero 1), dopo la parola: «comunale» aggiungere le seguenti: «, limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1-quater, lettera b), numero 1), pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.*

*2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».*

**1.18**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Precluso**

*Al comma 1-quater, lettera b), numero 1), dopo la parola: «comunale» aggiungere le seguenti:«, per i comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti.».*

**1.19**

MERCATALI, LEGNINI

**Precluso**

*Al comma 1-quater, lettera b), numero 1), dopo la parola: «comunale», aggiungere le seguenti:», per i comuni con popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti.».*



**1.21**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nei comuni sottoposti alla disciplina del patto di stabilità resta salva la possibilità di prevedere, nello statuto, la figura del difensore civico ove allo stesso sia conferito un trattamento economico non superiore al 30 per cento dell'indennità lorda di carica prevista per gli assessori dei comuni medesimi».

---

**1.22**

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Per i comuni con popolazione inferiore a tale soglia, può essere istituita la figura del difensore civico solamente se la carica viene svolta a titolo gratuito da magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative o figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo che non svolgano più le loro funzioni in ragione del pensionamento».

---

**1.23**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1-quater, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) razionalizzazione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i seguenti principi: i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale; i comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comu-

nale; i comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità; sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

---

#### **1.24**

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Al comma 1-quater, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 possono essere costituite anche nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, purché i relativi incarichi siano svolti a titolo gratuito. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"».

---

#### **1.25**

BARBOLINI, MERCATALI

#### **Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: «250.000 abitanti», con le seguenti: «100.000 abitanti».*

---

#### **1.26**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera c), dopo le parole: «250.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «e per i comuni capoluogo.».*

---

**1.27**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 1-quater dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti;"».

---

**1.28**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 1-quater sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) soppressione della figura del direttore generale nei comuni e nelle province. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello *status* professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la direzione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

d) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

e) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali"».

---

### 1.29

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MARINO Mauro Maria

#### **Respinto**

*All'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: «tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «tranne che nei comuni capoluogo di provincia».*

---

### 1.31

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera d), sostituire le parole: «100.000 abitanti», con le seguenti: «65.000 abitanti».*

---

### 1.30

D'ALIA, PETERLINI

#### **Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera d), dopo le parole: «100.000 abitanti», aggiungere le seguenti: «e nei comuni capoluogo».*

---

**1.32**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli enti sottoposti alla disciplina del patto di stabilità, il sindaco e il presidente della provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintenda alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza».*

---

**1.33**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 1-quater, sopprimere la lettera e).*

---

**1.34**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera e), dopo le parole: «27 dicembre 1953, n. 959», aggiungere le seguenti: «, e dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**1.35**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

---

**1.36**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Id. em. 1.35**

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

---

**1.37**

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BUBBICO, BARBOLINI, MARCENARO

**Id. em. 1.35**

*Sopprimere il comma 1-quinquies.*

---

**1.39**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Le parole da: «Sostituire il comma» a: «n. 152,» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 1-quinquies con i seguenti:*

«1-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intendono applicabili a tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del servizio idrico integrato.

1-quinquies.1. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato sono svolte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, anche in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, e il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».

---

**1.40**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Precluso**

*Sostituire il comma 1-quinquies con i seguenti:*

«1-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intendono applicabili a tutti i servizi pubblici locali ad esclusione del servizio idrico integrato.

1-quinquies.1. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato sono svolte in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche. Le concessioni di captazione, di derivazione e di accumulo della risorsa idrica per usi potabili sono assegnate alla titolarità degli organi di governo di ciascun ambito territoriale ottimale come definito dagli enti locali.».

**1.41**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.42, nell'odg G1.41**

*Sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:*

«1-quinquies. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo dopo le parole: "a tutti i servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d), le parole: ", nonché in materia di acqua" sono soppresse».

**1.42**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 1.41, nell'odg G1.41**

*Al comma 1-quinquies, capoverso «186-bis», secondo periodo, dopo le parole: «differenziazione ed adeguatezza» aggiungere le seguenti: «garantendo la proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, anche in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.».*

**G1.41 (già emm. 1.41 e 1.42)**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, CRISAFULLI, DE LUCA, FERRANTE, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame dall'Atto Senato n. 2071,

impegna il Governo, in sede di revisione del decreto legislativo n. 152/2006,

a confermare la specificità del servizio idrico integrato rispetto al complesso dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

a valutare l'opportunità di garantire la titolarità delle concessioni di captazione, di derivazione e di accumulo della risorsa idrica per uso potabile, in capo alle istituzioni pubbliche quali organi di governo del servizio idrico integrato.

(\*) Accolto dal Governo

**1.300**

BOSONE

**Respinto**

*Al comma 1-quinquies, capoverso «186-bis», secondo periodo, dopo le parole: «sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» aggiungere le seguenti: «, alle amministrazioni provinciali territorialmente corrispondenti ad esse, le quali attivano opportune modalità di consultazione continua con tutti i propri comuni.».*



**1.38**

FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO

**Respinto**

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«1-quinquies.1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo capoverso del comma 1 dopo le parole: "... si applicano a tutti i servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

2) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

3) il comma 8 è abrogato;

4) al comma 10, lettera *d*), le parole: ", nonché in materia di acqua" sono soppresse.

1-quinquies.2. Al comma 3 dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera *c*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera *b*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "La gestione inoltre può essere affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, secondo la previsione del comma 5, lettera *c*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera *b*), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2"».

**1.43**

MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-sexies.*

**1.44**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, lettera e), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria"».*

---

**1.45**

BARBOLINI, MERCATALI

**Id. em. 1.44**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria"».*

---

**1.46**

D'ALIA

**Improponibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" è aggiunto il seguente periodo: "È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di comuni capoluogo o del Presidente della provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i Comuni e Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente"».*

---

**1.47**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" è aggiunto il seguente periodo: "È altresì possibile lo svolgimento di un turno elettorale straordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di comuni capoluogo o del Presidente della provincia"».

**1.55**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è abrogato.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

**1.48**

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «gennaio 2011» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

*2-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### 1.49

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 2011.

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

#### 1.50

LEGNINI, MERCATALI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011.

*2-ter.* Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

---

**1.51**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 187, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: "e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane" sono soppresse».

---

**1.330** (già 4.92)

D'ALIA, PETERLINI

**Improcedibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "il 30 per cento delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse"».

---

**1.52**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della 'Montanità' a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento"».

---

**1.53**

DE SENA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine dell'equa ripartizione della riduzione del contributo ordinario prevista dal presente articolo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, gli enti locali trasmettono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la certificazione della riduzione di spesa effettivamente conseguita a norma dell'articolo 2, commi 183, 184 e 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al Ministero dell'interno. La predetta certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione ed è trasmessa, per la verifica di veridicità, alla Corte dei conti. Entro il 30 giugno del medesimo anno il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire criteri e modalità per il rimborso agli enti locali della minore mancata riduzione di spesa certificata».

**1.54**

MARINO Mauro Maria, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riduzione del contributo ordinario di cui al presente articolo non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sotto dotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro capite della fascia demografica di appartenenza, i quali abbiano avuto nel periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento e presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio inferiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15 per cento e un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto della rispettiva classe demografica ridotto del 20 per cento».

**1.56**

INCOSTANTE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "pari a un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quinto"».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

**1.0.1**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010"».

---

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Articolo 2.

*(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province)*

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.

1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».

EMENDAMENTI

**2.1**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

MERCATALI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---



**2.4**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 novembre 2010» inserire le seguenti: «, su proposta delle province,». Al secondo periodo sostituire le parole: «anche in caso di mancata ridefinizione della tabella» con le seguenti: «dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle province».*

---

**2.5**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Le parole da: «Al comma 1» a: «secondo» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**2.3**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.6**

MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.7**

MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).*

---

**2.8**

MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro 60 giorni» e sostituire le parole: «può essere comunque adottato» con le seguenti: «non può essere adottato».*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

**2.0.1**

RIZZI

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154)*

1. L'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è da interpretarsi nel senso che al fine di rimuovere le cause di ineleggibilità ivi previste è sufficiente che i soggetti interessati presentino le dimissioni al protocollo dell'ente presso il quale svolgono il proprio ufficio, restando a carico della pubblica amministrazione ricevente l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione delle stesse ad altra amministrazione dalla quale dipenda o sia controllata. A tal fine, il termine di cinque giorni perché la domanda di dimissioni o aspettativa acquisti comunque efficacia decorre dal giorno dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente dipendente e dalla medesima data è presunta la contestuale cessazione delle funzioni.

2. I soggetti pubblici qualificati esplicitamente dalla legge istitutiva come enti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione non sono in alcun modo assimilabili ad istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione».

---

**G2.0.1 (già em. 2.0.1)**

RIZZI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è da interpretarsi nel senso che al fine di rimuovere le cause di ineleggibilità ivi previste è sufficiente che i soggetti interessati presentino le dimissioni al protocollo dell'ente presso il quale svolgono il proprio ufficio, restando a carico della pubblica amministrazione ricevente l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione delle stesse ad altra amministrazione dalla quale dipenda o sia controllata;

a tal fine, il termine di cinque giorni perché la domanda di dimissioni o aspettativa acquisti comunque efficacia decorre dal giorno dell'acquisizione della stessa al protocollo dell'ente dipendente e dalla medesima data è presunta la contestuale cessazione delle funzioni;

i soggetti pubblici qualificati esplicitamente dalla legge istitutiva come enti, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione non sono in alcun modo assimilabili ad istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;

preso atto che nell'imminente tornata elettorale, come spesso avvenuto in occasione di tornate elettorali precedenti, è verosimile ritenere che si possano ulteriormente verificare contenziosi in merito alle considerazioni precedentemente esposte;

ritenuto che sia indispensabile chiarire la normativa in merito,

impegna il Governo ad emanare, entro quindici giorni dalla data odierna, o comunque in tempo utile per evitare ulteriori contenziosi a partire dalla imminente tornata elettorale, una Circolare Ministeriale recante l'Interpretazione Autentica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, tenendo conto delle considerazioni esposte nel presente ordine del giorno.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Articolo 3.

*(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni)*

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

EMENDAMENTI

**3.1**

MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai membri del Parlamento» con le seguenti: «ai membri della Camera dei deputati».*

---

**3.2**

MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai membri del Parlamento» con le seguenti: «ai membri del Senato della Repubblica».*

---

### 3.3

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2010 le regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.

1-ter. Trascorso il termine di cui al comma 1-bis il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione».

---

### 3.4

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "31 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2010».

---

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

Articolo 4.

*(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali)*

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-*quater*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

«23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

*a*) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

*b*) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009».

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capi-

tolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.

4-*quater*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso».

4-*quinqüies*. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile



2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

*4-sexies.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3 dell'articolo *7-quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

- a)* hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;
- b)* presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c)* hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

*4-septies.* All'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* dopo il comma *7-ter* sono inseriti i seguenti:

«*7-quater.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*7-quinquies.* Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma *7-quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo»;

- b)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«*9-bis.* A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5».

*4-octies.* All'articolo *77-ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma *5-ter* è inserito il seguente:

«*5-quater.* Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione

dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».

*4-novies.* Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo *5-bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo *77-bis*, comma *7-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*4-decies.* Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a *14-quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» è inserita la seguente: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;».

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel

predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

*9-bis.* Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

## EMENDAMENTI

**4.99**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Le parole da: «Al comma 2» a: «incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010»» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 4-*decies*, aggiungere i seguenti:

«4-*undecies*. All'onere di cui al comma 9-*ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-*duodecies*.

4-*dueodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

**4.3**

LEGNINI, MERCATALI, VITALI, MARINO Mauro Maria

**Precluso**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

*4-undecies.* All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

*4-duodecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### 4.1

D'ALIA, PETERLINI

##### **Precluso**

*Al comma 2 aggiungere il seguente periodo:*

«Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### 4.2

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

##### **Precluso**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### 4.4

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sottodotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

---

#### 4.5

D'ALIA, PETERLINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppresso.» .

---

#### 4.6

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO, GARRAFFA (\*)

**Le parole da:** «*Al comma 4*» a: «n. 244» respinte; **seconda parte preclusa**

*Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 30 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decise, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

---

#### **4.8**

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Precluso**

*Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 20 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decise, aggiungere i seguenti:*

4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---



**4.9**

MARINO Mauro Maria, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Precluso**

*Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) alle comunità montane è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro, per gli anni 2010, 2011 e 2012, da ripartire in proporzione alla popolazione dei comuni montani come definiti dalle leggi regionali approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

**4.7**

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO, PIGNEDOLI (\*)

**Respinto**

*Al comma 4, capoverso comma 23, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) un contributo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane in misura pari a 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'onere di cui al comma 4, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### 4.10

LEGNINI, LUSI, MICHELONI, MARINI

##### **Respinto**

*Al comma 4, capoverso «23», lettera d), sostituire le parole: «del 50 per cento» con le seguenti: «del 70 per cento».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

#### 4.11

LEGNINI, LUSI, MICHELONI, MARINI

##### **Respinto**

*Al comma 4, capoverso «23» lettera e), sostituire le parole: «della provincia dell'Aquila» con le seguenti: «della regione Abruzzo».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

**4.12**

D'ALIA, PETERLINI

**Improcedibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

"23-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari di cassa e di rendere effettivamente utilizzabile l'avanzo di amministrazione degli enti locali interessati, le economie eventualmente accertate per l'anno 2009 sullo stanziamento annuo di 30 milioni di euro di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, saranno utilizzate con carattere di priorità per assegnare, ai comuni e alle province che hanno proceduto nell'esercizio 2009 all'estinzione anticipata dei mutui o prestiti obbligazionari, quote dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondenti a quelle occorse per le suddette operazioni di estinzione anticipata, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma"».

**4.13**

PINZGER, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 4-quater, sopprimere il numero 2) della lettera a) e la lettera b).*

**4.14**

PINZGER, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 4-quater, alle lettere a) e b), sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» ovunque ricorrono.*

**4.15**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.*

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Armato, Garraffa e Pegorer

**4.16**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Id. em. 4.15**

*Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.*

**4.17**

D'ALIA, PETERLINI

**Id. em. 4.15**

*Al comma 4-quater, lettera b), sopprimere il capoverso 24-ter.*

**4.18**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Id. em. 4.15**

*Al comma 4-quater, lettera b) sopprimere il capoverso 24-ter.*

**4.19**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Improponibile**

*Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:*

«4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "156 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro".

4-quater.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-quater.1, pari a 344 milioni di euro, si provvede per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in

tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'altro 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento di cui alla tabella C della citata legge n. 191 del 2009, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", voce "legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente"».

---

#### 4.24

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-quater.1. All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "156 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "500 milioni di euro"».

---

#### 4.20

D'ALIA, PETERLINI

#### **Le parole da: «Dopo il comma» a: «a tutto l'anno 2009.» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanerà apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

---

#### 4.11a

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i

comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

---

#### 4.23

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Precluso**

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

---

#### 4.22

VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Precluso**

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

«4-quater.1. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione cata-

stale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

---

**4.25**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Respinto**

*Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».*

---

**4.26**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Id. em. 4.25**

*Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».*

---

**4.27**

D'ALIA, PETERLINI

**Id. em. 4.25**

*Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad», con la seguente: «possono».*

---

**4.28**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Id. em. 4.25**

*Al comma 4-quinquies, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».*

---

**4.29**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Sostituire il comma 4-sexies, con i seguenti:*

«4-sexies. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 4-sexies.2:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione europea.

4-sexies.1. Le disposizioni di cui al comma 4-sexies, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;



b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-*sexies*.2. Ai fini dell'applicazione del comma 4-*sexies*, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 4-*sexies*.1 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 4-*sexies*.1 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4-*sexies*.3. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al ri-

sultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 4.30

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### Respinto

*Sostituire il comma 4-sexies, con i seguenti:*

«4-sexies.1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 4-sexies.2 a 4-sexies.12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma., della Costituzione.

4-sexies.2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-*sexies*.3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista., negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e 100 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4-*sexies*.4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 4-*sexies*.3, lettera b), numero 1), del presente articolo.

4-*sexies*.5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

4-*sexies*.6. Gli enti di cui al comma 4-*sexies*.3, lettera a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione de-

gli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a*).

4-*sexies*.7. Gli enti di cui al comma 4-*sexies*.3, lettera *b*) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b*).

4-*sexies*.8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 4-*sexies*.3, lettere *a*) e *b*), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

4-*sexies*.9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

4-*sexies*.10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

4-*sexies*.11. Qualora il comparto dei comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

4-*sexies*.12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

*a*) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

*b)* ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 4.31

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### Respinto

*Al comma 4-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

*«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".*

*4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".



*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### 4.32

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere i seguenti:*

«4-sexies.1. Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

4-sexies.2. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione».

---

#### 4.33

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-sexies.1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato».

---

**4.34**

CECCANTI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Le parole da: «Al comma 4-septies» a: «sono considerate» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4-septies, lettera a), capoverso 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese relative a:*

- 1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;
- 2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;
- 3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

*«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".*

*4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.*

*4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori*

entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.35

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### Precluso

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-septies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:

«4-septies.1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16 e 20 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche»;

b) dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### **4.35a**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

#### **Precluso**

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:*

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicu-

rezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 4.37

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

#### Precluso

*Al comma 4-septies, lettera a) dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere il seguente:*

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".



*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### 4.38

D'ALIA, PETERLINI

##### Precluso

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«*7-sexies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*7-septies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

---

#### 4.78

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

##### Respinto

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:*

«*7-sexies.* Le spese in conto capitale degli Enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liqui-

dati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal con decreto del Ministero dell'economia e finanze da adottare entro il 30/4/2010, sentita la Conferenza Unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 Maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-undecies, aggiungere i seguenti:*

«4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento".

4-*terdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### **4.39**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Respinto**

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:*

«7-*sexies*. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

---

#### 4.40

D'ALIA, PETERLINI

##### **Respinto**

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:*

«7-sexies. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini».

---

#### 4.302

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

##### **Improponibile**

*Al comma 4-septies, lettera a), dopo il capoverso 7-quinquies aggiungere il seguente:*

«7-quinquies. 1. A decorrere dall'anno 2010 nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative spese di parte corrente sostenute dalle Province e dai Comuni finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali».

---

#### 4.41

MARINO Mauro Maria, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

##### **Respinto**

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «hanno percepito» inserire le seguenti: «risorse originate dalla cessione*

di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione di».

---

#### 4.44

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Le parole da: «Al comma 4-septies» a: «debito» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali», aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».*

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 7-quater, primo periodo, dopo le parole: «Unione europea», aggiungere le seguenti: «e le risorse provenienti da lasciti o donazioni di persone fisiche o enti privati per la realizzazione di opere pubbliche.».*

---

#### 4.42

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Precluso**

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso «9-bis», dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».*

---

#### 4.43

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito».*

---

**4.45**

D'ALIA, PETERLINI

**Precluso**

*Al comma 4-septies, lettera b), capoverso 9-bis, dopo le parole: «servizi pubblici locali», aggiungere le seguenti: «, risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito» .*

---

**4.46**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:*

«9-ter. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011».

---

**4.47**

GARAVAGLIA Massimo

**Improponibile**

*Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:*

«9-ter. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

---

**4.48**

GARAVAGLIA Massimo

**Improponibile**

*Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:*

«9-ter. Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488».

---

**4.49**

GARAVAGLIA Massimo

**Improponibile**

*Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso 9-bis, aggiungere il seguente:*

«9-ter. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro».

---

**4.100**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Improponibile**

*Al comma 4-septies, lettera b), dopo il capoverso «9-bis», aggiungere il seguente:*

«9-ter. Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro" sono soppresse».

---

**4.80**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Le parole da: «Al comma 4-septies» a: «dell'esercizio 2008.» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 21-bis aggiungere i seguenti:*

*«21-ter.. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.*

*21-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,«».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

*«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".*

*4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";*

*2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";*

*3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";*

*4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

*5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".*

*4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.*

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.56

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### Precluso

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

"21-ter. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";



5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### 4.55

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

#### Precluso

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis*, è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:*

«4-*septies.1.* All'onere derivante dall'attuazione della lettera *b-bis*) del comma 4-*septies* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010».

---

**4.50**

D'ALIA, PETERLINI

**Precluso**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008"».

*Conseguentemente dopo il comma 4-septies aggiungere il seguente:*

«4-*septies*.1. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *b-bis*) del comma 4-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010».

**4.51**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) Al comma 17 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione"».

**4.83**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Respinto**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 20 la lettera *a*) è abrogata.».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

#### **4.81**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Respinto**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 21-bis aggiungere il seguente:

"21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-bis, al comma 20 e dall'articolo 61 comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

#### **4.52**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Respinto**

*Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:

"21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009

e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61"».

---

**4.82**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Respinto**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

*Conseguentemente; dopo il comma 4-decise, aggiungere il seguente:*

«4-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

**4.54**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 è sospesa per l'anno 2009"».

---

**4.53**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 4-septies, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge n.

112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

---

**4.303**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

**Improponibile**

*Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) Dopo il comma 21-bis, è inserito il seguente:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente".».

---

**4.304**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

**Improponibile**

*Al comma 4-septies dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) Dopo il comma 21-bis, è inserito il seguente:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo è sospesa per l'anno 2009"».

---

**4.57**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:*

«4-septies.1. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

---

## 4.58

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

### Respinto

*Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:*

«4-septies.1. Il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "le provincie e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risul-

tanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### **4.59**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:*

«4-septies.1. Per l'anno 2010, per i comuni della Regione Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno:

a) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei

e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo; Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

"d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010».

#### **4.60**

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:*

«4-septies.1 In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sotto dotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo



unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

*4-septies.2.* Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

*4-septies.3.* In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma *4-septies.1*, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«*4-undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

*4-duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo

21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 4.61

MARINO Mauro Maria, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### Respinto

*Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:*

«4-septies.l. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

"20-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità

in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo-esercizio ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

20-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.".

4-septies.2. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-septies.1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo

21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 4.62

BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:*

«4-septies.1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per

gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

*4-septies.2.* All'onere derivante dal comma 4-septies.1 si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto:».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«*4-undecies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

*4-duodecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### 4.63

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:*

«4-septies.1. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario del Comune di Bologna, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute dal Comune medesimo per il cofinanziamento della metrotramvia di Bologna».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. Agli oneri di cui al comma 4-septies.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### 4.64

LUMIA (\*)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:*

«4-septies.1. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario dei Comuni, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute per la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo anti racket e per il risanamento di quartieri ad alto disagio sociale.



*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:*

«4-undecies. Agli oneri di cui al comma 4-septies.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-duodecies.

4-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Garraffa e Incostante

---

#### **4.65**

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:*

«4-septies.1. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma del 6 Aprile 2009, sono esclusi dal patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### **4.301**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:*

«4-octies.1. All'articolo 77-ter, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e successive modificazioni, aggiungere la seguente:

"b-bis) a decorrere dall'anno 2010 le spese di parte corrente sostenute per il finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex la-

voratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali.".»

---

**4.66**

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4-novies.*

---

**4.69**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 4-novies, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «9 novembre 2001, n. 401», con le seguenti: «per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### 4.67

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Le parole da:** «*Al comma 4-novies*» **a:** «*individuati*» **respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4-novies, sostituire le parole da:* «delle iniziative» *fino a:* «6 agosto 2008, n. 133» *con le seguenti:* «di grandi eventi, appositamente individuati ed inseriti annualmente in allegato al documento di programmazione economica e finanziaria, sono esclusi dal patto di stabilità».

---

#### 4.68

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Precluso**

*Al comma 4-novies, sostituire le parole da:* «delle iniziative» *fino a:* «6 agosto 2008, n. 133» *con le seguenti:* «di grandi eventi, appositamente individuati con legge ordinaria, sono esclusi dal patto di stabilità».

---

**4.70**

VITALI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Le parole da: «Al comma 4-novies» a: «necessari per la messa in sicurezza» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «, nonché gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per la bonifica degli edifici pubblici dall'amianto, per la salvaguardia idraulica ed idrogeologica del territorio e per la messa in sicurezza della viabilità di competenza.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

*«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".*

*4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.*

*4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

**4.71**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Precluso**

*Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici ed altresì gli interventi necessari alla sicurezza stradale».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

*«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro":.*

*4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";*
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";*
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";*
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".*

*4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.*

*4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

**4.72**

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

**Precluso**

*Al comma 4-novies, dopo le parole: «9 novembre 2001, n. 401», aggiungere le seguenti: «nonché interventi necessari alla messa in sicurezza, ristrutturazione e ampliamento degli edifici scolastici ed altresì gli interventi necessari alla sicurezza stradale».*

---

**4.73**

DE SENA, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4-decies.*

---

**4.74**

SANNA, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 4-decies, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.75**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Al comma 4-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La determinazione finale della conferenza dei servizi è recepita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni la cui approvazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale con le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a ter-*

reni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».

---

#### 4.77

SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO

**Le parole da: «Al comma 4-decies» a: «non inferiore al» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 25 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi».*

---

#### 4.76

BASTICO, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Precluso**

*Al comma 4-decies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del conferimento degli immobili ai fondi di investimento è riconosciuta al Ministero della difesa una quota non inferiore al 20 per cento del valore patrimoniale iniziale degli immobili stessi».*

---

#### 4.79

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Respinto**

*Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente comma:*

«4-undecies. Sostituire i commi da 1 a 20 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 con i seguenti:

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

*a)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

*b)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.



7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b*) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. B3 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b*).

7-*bis*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dalla Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*ter*. Le Province e i Comuni che benefici ano dell'esclusione di cui al comma 7-*bis* sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

8. (*omissis*)

9. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. B3 del 6 agosto 2008.

12. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitori a, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web «[ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it)», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli Enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

17. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di sta-

bilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei Deputati e del senato della repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

19. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-duodecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

#### 4.84

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente:*

«*4-undecies.* All'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009 al comma 1 lettera *a*) punto 2, le parole: "la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa" sono soppresse».

---

#### 4.85

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente:*

«*4-undecies.* All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

---

#### 4.86

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 4-decies aggiungere il seguente:*

«*4-undecies.* All'articolo 2 al comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) aggiungere il seguente periodo: "Allo stesso fine, i comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998,

n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato"».

---

**4.87**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Improponibile**

*Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. L'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato».

---

**4.88**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Respinto**

*Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente comma:*

«4-undecies. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanerà apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito».

---

**4.89**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile**

*Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;" è aggiunto il seguente periodo: "La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla provincia e

alla regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione"».

#### **4.90**

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. I valori di chiusura dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, rientrano nel bilancio di parte corrente dell'ente sottoscrittore. In particolare per gli enti locali, il valore di chiusura:

a) se positivo, si iscrive tra le entrate extratributarie (Titolo III), proventi diversi (Categoria 5), altri proventi diversi, voce economica 29 - codice gestionale 3513 della codifica SIOPE denominata Proventi da imprese e da altri soggetti privati;

b) se negativo, si iscrive tra le spese correnti (Titolo *i*), oneri straordinari della gestione corrente (intervento 08), voce economica 00 - codice gestionale 1802 della codifica SIOPE denominata Altri oneri straordinari della gestione corrente».

#### **4.91**

LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunta, in fine, la sezione "Garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile

2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2:

2010 : 40;

2011 : 40;

2012 : 20";

*b)* alla sezione "Altri interventi", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009" sono soppresse;

2) le parole: "decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2 sono soppresse;

3) le parole: "181, 113, 60" sono sostituite dalle seguenti: "141, 73, 40"».

---

## 4.93

ARMATO

### **Improponibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per l'anno 2010, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di urgenti opere di difesa della costa, di ripristino dello stato dei luoghi e di riqualificazione ambientale del litorale Domitio in località Ischitella nel comune di Castel Volturno. A tal fine, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare misure di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2010».

---

**4.94**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «di cui un sesto al», con le seguenti: «di cui un sesto equamente assegnato alla provincia di Roma e al».*

---

**4.95**

MARINO Mauro Maria, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, DE SENA, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Improcedibile**

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*«e-bis) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei comuni sotto dotati individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».*

---

**4.96**

CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Respinto**

*Sostituire il comma 8-bis con il seguente:*

*«8-bis. L'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 78. - (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1. L'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008 è garantita nell'ambito della gestione ordinaria del comune di Roma. Il comune di Roma si impegna a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un accordo con il Governo, per la gestione del piano di rientro. Una nuova e definitiva versione del piano di rientro è redatta dal comune di Roma entro ulteriori sessanta giorni.*

*2. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato da una struttura tecnica di monitoraggio formata da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e da rappresentanti dell'ANCI, nonché dalla Conferenza permanente per i*



rapporti tra Stato-città e autonomie locali, rispettivamente, entro quindici e trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

3. La sottoscrizione dell'accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento previsto in base alla normativa vigente. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano.

4. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per il comune di Roma, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti comunali di spesa, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul piano di rientro, sono trasmessi alle strutture preposte alla sua verifica. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza, esprime un parere preventivo sui provvedimenti indicati nel piano di rientro"».

---

#### 4.300

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge n.112 del 2008 convertito nella legge n.133 del 2008 e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-bis. Dal calcolo di cui al comma 1 sono escluse le spese di parte corrente sostenute dalle Regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali"».

---

**4.97**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile**

*Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:*

«9-ter. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni"».

---

**4.98**

ADAMO, MERCATALI, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

**Improponibile**

*Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:*

«9-ter. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.

9-quater. All'onere di cui al comma 9-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-quinquies.

9-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 4

**4.0.17**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma:

"4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

- all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

- l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - (*Riscossione*). - *I*. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.";

- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-*undecies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

*4-terdecies.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

*4-quaterdecies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

#### 4.0.1

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: "4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

- all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

- l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "Art. 72. - *(Riscossione)* -  
*1.* La tassa è riscossa dal comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: "*e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive."

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009».

#### 4.0.15

MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, MARCENARO

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma:

"4. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato

previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72. - (*Riscossione*). - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

2. Per il 2010 e, successivamente, fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive.".

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. L'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009».

#### **4.0.14**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale)*

1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti



i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

#### **4.0.16**

BARBOLINI, MERCATALI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Definizione e recupero della Tariffa di Igiene Ambientale)*

1. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa, sono iscritti di diritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o loro controllate, iscritte di diritto all'albo in virtù del comma che precede, devono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti per l'iscrizione all'albo entro il 31 dicembre 2010. Decorso inutilmente tale termine, le società decadranno dal potere di applicare e riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le annualità successive al 2010.

3. Le modificazioni del bilancio di previsione per il 2010 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 23 luglio 2009 adottate da parte degli enti locali che abbiano a tale data già approvato il regolamento comunale istitutivo della Tariffa di Igiene Ambientale e già affidato la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani agli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non costituirà innovazione del bilancio comunale ai fini del Capo III del de-

creto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. B3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti per consentire ai contribuenti la deducibilità nel periodo di imposta 2010 delle somme a tal fine indebitamente versate.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

---

#### 4.0.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, inserire i seguenti:*

«4-undecies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25

milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

4-*duodecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

4-*terdecies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-*quaterdecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010».

---

#### 4.0.5

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'Iva sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria 2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente».

#### 4.0.19

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Improponibile**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera *a*) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è così sostituita:

"*a*) Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è così sostituito:

"Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere il seguente:*

«4-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono

uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

#### 4.0.6

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera *a*) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

"*a*) Il comma 4 dell'articolo 5 è così sostituito:

"4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale"».

#### 4.0.7

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali)*

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Sanzioni in materia di tributi locali). - *1.* Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di

tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione".

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

#### 4.0.20

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali)*

1. L'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Sanzioni in materia di tributi locali)*. - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'o-

missione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione".

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del T.U. per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'art. 4, comma 10 e l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23,53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

---

### 4.0.3

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa" sono soppresse».

---

**4.0.4**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Riversamento comuni alluvionati)*

1. All'articolo 2, comma 14, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato"».

**4.0.8**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale"».

**4.0.10**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tale vincolo è derogato se



sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale"».

---

#### **4.0.9**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale"».

---

#### **4.0.2**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni"».

---

#### **4.0.11**

D'ALIA, PETERLINI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto legge 30 dicembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: "non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "non

compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici"».

---

**4.0.12**

D'ALIA, PETERLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, dopo le parole: "le disposizioni del presente punto non si applicano" aggiungere le seguenti: "agli enti locali"».

---

**4.0.13**

D'ALIA, PETERLINI

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tabella annessa al presente decreto"».

---

**4.0.21**

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, MARINO Mauro Maria

**Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 4-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 127, lettera a) sostituire la cifra "156 milioni di euro" con la seguente cifra "500 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 4-decies, aggiungere i seguenti:

«4-undecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento".

4-terdecies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-quaterdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

---

#### **4.0.300**

MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.

2. Le piccole e microimprese, come Individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che Iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e

per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

3. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia

delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».

---

#### ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Allegato B**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bodega  
sul disegno di legge n. 2071**

Nel Paese che conta la ragguardevole cifra di 120.490 consiglieri comunali, coi rispettivi 35.254 assessori, non da oggi tiene banco la questione cosiddetta dei costi della politica. Conosciamo, pertanto, l'attesa e il diffuso consenso riscontrabile nell'opinione pubblica relativamente alla scelta di fondo che il provvedimento in oggetto ha fatto propria: quella di operare, in aggiunta alla riduzione dei trasferimenti erariali, una rilevante diminuzione nel numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali. Lo scopo è di conseguire un contenimento della spesa amministrativa, ma nello spirito del decreto-legge relativo a «interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni» si coglie, in realtà, l'afflato del cambiamento che mira a conseguire il risultato dell'adeguamento istituzionale in un contesto di efficienza e risparmio.

Procediamo, dunque, sui binari del rinnovamento già posti in essere con l'approvazione del federalismo fiscale e ci piace sottolineare come le misure in questione (che oltre alla già menzionata decurtazione prevista per i consigli comunali e provinciali toccano altri importanti punti dell'organizzazione democratica) si inseriscano nel più ampio panorama della riforma dello Stato. In tale contesto il ministro per la semplificazione amministrativa, Roberto Calderoli, aveva indicato, già riferendosi alla Carta delle autonomie, il traguardo di massima del taglio di 50.000 poltrone: obiettivo così raggiunto, considerando che la riduzione di personale politico-amministrativo disposta dalla legge finanziaria, e quindi dal presente provvedimento, viene quantificata in oltre 40.000 unità. Comuni e Province, d'altro canto, non risultano i soli destinatari di queste misure, visto che si pone un tetto ai compensi dei consiglieri regionali i quali non potranno eccedere gli emolumenti dei parlamentari, considerati nella sommatoria di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese.

Un'ondata moralizzatrice, dicevo, accolta con soddisfazione dall'opinione pubblica e da accreditati osservatori della politica, che a mio parere avrebbe potuto ottenere anche un maggior consenso popolare se tali flutti virtuosi non s'infrangessero contro certi scogli posti a difesa dei palazzi romani. Non sfugge a molti come, al ridimensionamento dei consigli comunali e provinciali ed al calmiere imposto sulle pretese economiche dei consiglieri regionali, ancora non corrisponda analoga determinazione nei confronti del più alto consesso politico nazionale dove da molto tempo la Lega Nord avanza richieste di ridimensionamento delle indennità. Ricordo che continua a far parte del programma di maggioranza anche l'obiettivo di riduzione del numero complessivo dei parlamentari.

Pur con qualche pudore che trae origine dalle precedenti considerazioni, prendo atto favorevolmente delle decurtazioni prospettate negli ambiti amministrativi e della relativa tempistica, così come sviluppata nell'esame parlamentare del decreto. Il nostro Gruppo condivide, infatti, la ripartizione del provvedimento in tappe distinte, motivate dalla necessità di una realizzazione graduale della riforma, in plausibile sincronia con i cambiamenti istituzionali determinati dall'avvio del processo di federalismo fiscale.

All'iniziale taglio degli assessori comunali e provinciali seguirà, nel periodo successivo, la più considerevole diminuzione dei consiglieri e, nel medesimo periodo, la soppressione delle cosiddette Autorità di ambito territoriale. A tale proposito vorrei rilevare come l'insieme di misure venga motivato con esigenze di razionalizzazione e risparmio, ma nel caso degli ATO credo che la loro eliminazione possa essere classificata semplicemente come un atto di decenza: esiste una cospicua letteratura mediatica a testimoniare il fallimento di queste strutture che pure erano chiamate ad assolvere un ruolo importante in un ambito delicato e che, specialmente nel Mezzogiorno, sono state spesso degradate a puri e semplici stipendifici, carrozzoni clientelari e famigliari zeppi di amici e parenti dei politici. La controprova dell'inefficacia di questi organismi, d'altro canto, si ricava facilmente dalle condizioni in cui versano nel Meridione rete idrica e gestione dei rifiuti.

Il bisturi è stato più delicato nei confronti dei difensori civici, mansione che non è sfuggita alla lottizzazione dei partiti in virtù dell'interessante remunerazione che offre: anche oltre i 60.000 euro l'anno, compensi che adesso verranno percepiti solo a partire dall'ambito provinciale, eliminando il livello comunale. E una certa delicatezza è stata dimostrata anche nei confronti dei direttori generali, sovente esosi a fronte di risultati non sempre evidenti, figure ormai diffuse persino in enti di modeste dimensioni la cui esclusione scatterà dalla data di scadenza degli attuali incarichi.

In conclusione, credo che un intervento riformatore in ambiti oggettivamente bisognosi di riordino non possa essere tacciato di produrre tagli indiscriminati, puramente motivati dalla necessità di far cassa. Tale constatazione risulta anche dalla decisione di escludere dal Patto di stabilità le risorse provenienti dall'Unione europea: scelta frutto del confronto e ampiamente condivisa. A questo proposito, diamo atto all'opposizione del contributo offerto nel coniugare l'azione di contenimento della spesa all'utilità delle amministrazioni locali: forse solo un dettaglio, che però appartiene a quel cammino intrapreso verso un cambiamento che tutti ci coinvolge.



**Testo integrale della dichiarazione di voto  
del senatore Benedetti Valentini sul disegno di legge n. 2071**

Illustre Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha preso l'iniziativa e si è assunto la responsabilità, con decreto, di fare entrare in vigore alcune norme che anticipano il disegno più complesso del codice delle autonomie ed alcune altre che concretizzano interventi immediati piuttosto ispirati alla contingenza finanziaria, apparsa meritevole di essere affrontata con un primo pacchetto di misure non rinviabili.

Il nostro Gruppo condivide con il Governo l'analisi che sta alla base del provvedimento, la prima selezione di temi e snodi sui quali si è deciso di intervenire, l'entità degli interventi e delle previste ricadute funzionali e finanziarie. E questa, in sintesi, è la ragione politica per la quale, complessivamente valutata, la conversione in legge riceve il nostro voto favorevole.

È stato da più parti sottolineato che il percorso ideale di ogni innovazione, in materia di logiche finanziarie e soprattutto di assetto ordinamentale degli enti locali, sarebbe quello di ridisegnare organicamente e totalmente il quadro, il palinsesto del sistema delle autonomie, per poi calarvi interventi riformatori mirati. Altri, compreso il modesto sottoscritto, inscriverebbero la stessa riforma delle autonomie addirittura in un più avvolgente e coraggioso orizzonte riformatore, fatto di legislazione costituzionale e di legislazione ordinaria, tale da riconfigurare i poteri fondamentali dello Stato, la forma di Governo, il rapporto tra livelli di Governo e territori, la conciliazione più vera, semplificante e modernizzatrice tra il principio dell'autonomia delle comunità e il valore irrinunciabile dell'unità nazionale.

Tutto vero, probabilmente. Ma quel percorso, che pure deve essere affrontato – io lo dico senza stucchevoli e rimasticate diplomazie istituzionali – non sarà breve né agevole. Vi gravano interrogativi e paradossi non semplici da sciogliere, a cominciare da quelli politici in senso stretto. Infatti, se la maggioranza vorrà rilanciare il suo diritto democratico ad attuare in tutto un suo progetto coerente, si griderà all'imposizione unilaterale. Se si vorranno scrivere riforme condivise con l'opposizione, anzi con le opposizioni, non si potrà che convenire al ribasso, come si intuisce da certi abbozzi di bozze (da cui andrebbe una volta per tutte sgombrato il campo) della serie: «noi diamo un'ammuina di premierato a te, tu dai una riformella elettorale a noi, noi diamo un Senatuccio delle Regioni a loro»...

I temi veri, nobili e forti, sono destinati però ad emergere e sono tali da influenzare profondamente il modo d'essere delle autonomie locali. Una democrazia presidenzialista, ad esempio, richiede una robusta rete di autogoverno amministrativo delle comunità locali. Se si potenzia l'Esecutivo e si accelera sulle devoluzioni normative, vanno arricchite le facoltà del Parlamento nazionale, concentrato sì nel numero dei componenti, ma articolato su due Camere differenziate per criterio di rappresentanza,

entrambe elette dal popolo e dotate di piena potestà legislativa statale, non essendovi alcun bisogno di duplicare la partecipazione delle Regioni alla produzione legislativa. Ma sul punto il dibattito è aperto. Inoltre, se l'impianto regionalista viene confermato, a mio parere vanno ridiscussi gli Statuti speciali e la stessa consistenza delle obsolete Regioni attuali, ma nello stesso tempo va fermato e reinvertito quel neocentralismo regionale che sta soffocando il federalismo storicamente legittimo, cioè quello delle Città, e sta facendo un più che discutibile uso di immense risorse le quali spingono forsennatamente sul debito pubblico senza proporzionati corrispettivi per i cittadini. Ma non è detto che tutti la pensino così.

Ed ancora: vi è spazio, ruolo, sostenibilità, in questo progetto, per l'ente Provincia, che non è idoneo ad espletare, quasi in nessun territorio, le funzioni associate dei comprensori naturali di cui pure è fatta l'Italia profonda, ma non dà neanche buone prove come livello delegato di funzioni endoregionali? Ma, lo sappiamo, neppure su questo aspetto nevralgico vi è uniformità di opzioni.

E allora, mentre si agitano temi di così fondamentale importanza nel crogiuolo, al tempo stesso poco razionale e poco passionale, della politica italiana, va accettato e sostenuto l'impegno del Governo di attivare meccanismi virtuosi, che fin d'ora stringano alle loro responsabilità anche le sedi di democrazia locale, sia sul piano dell'essenzialità funzionale, sia sul piano dell'austerità finanziaria, così come – al di là di ogni demagogia – chiede la parte più ampia e più avvertita del popolo contribuente.

Il decreto, largamente emendato nell'altro ramo del Parlamento, a causa dei tempi in scadenza, non ha potuto essere oggetto di ulteriori modificazioni da parte del Senato. Ma, d'altro canto, ci chiediamo quanto rilevanti avrebbero potuto essere altre modificazioni o integrazioni, che non stravolgero le finalità dell'intervento, l'attitudine a determinare risparmi reali e ad indirizzare il nuovo profilo rappresentativo e governante delle democrazie locali.

In sostanza vi è una non gradevole, ma ragionevole riduzione dei contributi ordinari agli enti locali, scaglionata su più anni e proporzionata alle misure di prosciugamento imposto alle spese; fermo restando che gli adeguamenti nelle aree coperte dagli Statuti speciali dovranno essere disciplinati dalle rispettive Regioni e Province autonome, con i conseguenti problemi di asimmetria che non vi ho taciuto. Vi è l'attesa riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, in misura compatibile con il pluralismo rappresentativo delle aggregazioni civiche e partitiche; nonché delle compagini assessorili, per le quali possono sussistere perplessità sui Comuni di modesta dimensione, non certo per i più grandi.

Vi è la soppressione dei circondari provinciali, non già – come ho detto – perché non abbia una sua giustificazione l'aggregazione spontanea di tipo comprensoriale, ma perché, laddove istituiti, sono stati puntualmente strutturati come enti costosi e amorfi, improduttivi di effetti percepibili. Così come hanno un senso la concentrazione degli uffici del difensore civico, la soppressione dei direttori generali nei Comuni con meno di 100.000 abitanti, la limitazione delle circoscrizioni endocomunali per nu-

mero e popolazione, la riduzione e redistribuzione di quello che era il finanziamento alle comunità montane, nonché la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali con riassegnazione delle funzioni ai Comuni. Viene altresì aperto il discorso sulle Autorità d'ambito, sopprimende di qui a un anno, laddove ribadiamo che ulteriori norme-quadro dovranno inibire alle Regioni l'imposizione forzosa di Ambiti territoriali integrati che conculcano la libera aggregazione dei Comuni e istituiscono di fatti nuovi enti e livelli amministrativi non previsti dalla Costituzione.

È poi legato da un filo conduttore il complesso delle regole per garantire approvazione dei bilanci, trasferimenti e compartecipazioni, compensazioni migliorative per i piccoli Comuni e per i territori dell'Aquila in quanto colpiti dal terremoto, norme selettive in materia di Patto di stabilità interno, le quali ultime possono sicuramente lasciare spazio ad insoddisfazioni ma costituiscono un primo passo verso una bonifica del sistema che dovrà trovare convergenza con gli effetti, almeno auspicati, del federalismo fiscale.

Assai importanti appaiono le norme per il Comune di Roma, novellanti l'articolo 2 della legge finanziaria 2010 riguardo al contributo straordinario, e quelle sugli interventi per lo sviluppo delle isole minori.

Deve trovare consenso anche la direttiva alle Regioni, perché definiscano l'importo delle indennità e di ogni sorta di emolumenti dei loro consiglieri in modo che, pudicamente, almeno non ecceda l'entità di quelli parlamentari. Una statuizione sulla quale taluno ha voluto far balenare la minaccia di incostituzionalità, a riprova di come l'ordinamento possa essersi incaprettato nella morsa delle sovranità regionali, mettendosi in condizioni di virtuale impotenza di fronte ad ogni esorbitanza normativa ed economica.

L'auspicio conclusivo, tanto più conferente se proviene da noi che sosteniamo il Governo e questo suo provvedimento, è che tutta la materia della autonomie dedotta in progetti di riforma trovi un sistematico approfondimento in questa Camera, a prescindere da quale ramo del Parlamento ne sia prioritariamente investito, poiché i Gruppi intendono sicuramente assumere ponderatissime responsabilità nel varare riforme destinate non alla contingenza o all'emergenza, ma al Governo duraturo di istituzioni che fanno la storia e la vita delle comunità locali.

**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
001	Nom.	Disegno di legge n. 2071. ODG G129, Legnini e altri	248	247	002	093	152	124	RESP.
002	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.3, Bianco e altri	251	250	001	097	152	126	RESP.
003	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.8, Mercatali e Legnini	235	233	000	094	139	117	RESP.
004	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.10, Legnini e altri	249	247	000	096	151	124	RESP.
005	Nom.	DDL n. 2071. Emm. 1.11, 1.12 e 1.13, Pardi e altri, Vitali e altri; Mercatali e Legnini	246	245	000	096	149	123	RESP.
006	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.15, De Sena e altri	246	245	000	093	152	123	RESP.
007	Nom.	DDL n. 2071. Prima parte em. 1.20, Lusi e Pinotti	251	249	000	096	153	125	RESP.
008	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.21, Adamo e altri	239	236	001	089	146	119	RESP.
009	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.22, Incostante e altri	245	241	000	095	146	121	RESP.
010	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.23, Vitali e altri	243	242	000	095	147	122	RESP.
011	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.24, Incostante e altri	247	245	000	095	150	123	RESP.
012	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.27, D'Alia e Peterlini	243	242	001	093	148	122	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0353 del 23/03/2010 9.04.56

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE	Num. Tipo	OGGETTO	RISULTATO				ESITO		
			Pre	Vot	Ast	Fav		Cont	Magg
013	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.28, D'Alia e Peterlini	244	243	000	094	149	122	RESP.
014	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.30, D'Alia e Peterlini	248	247	000	096	151	124	RESP.
015	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.33, Pardi e altri	242	240	000	094	146	121	RESP.
016	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.34, Bastico e altri	250	249	001	095	153	125	RESP.
017	Nom.	DDL n. 2071. Emm. 1.35, 1.36 e 1.37, D'Alia e Peterlini; Bubbico e altri; Incostante e altri	246	245	000	095	150	123	RESP.
018	Nom.	DDL n. 2071. Prima parte em. 1.39, Bubbico e altri	250	247	001	096	150	124	RESP.
019	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.300, Bosone	245	244	000	097	147	123	RESP.
020	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.38, Ferrante e altri	247	244	002	098	144	123	RESP.
021	Nom.	DDL n. 2071. Emm. 1.44 e 1.45, Bianco e altri; Barbolini e Mercatali	240	239	000	096	143	120	RESP.
022	Nom.	DDL n. 2071. Prima parte em. 1.48, Vitali e altri	243	238	000	093	145	120	RESP.
023	Nom.	DDL n. 2071. Em. 1.56, Incostante e altri	244	242	000	099	143	122	RESP.
024	Nom.	DDL n. 2071. Em. 2.1, Bianco e altri	244	240	000	095	145	121	RESP.
025	Nom.	DDL n. 2071. Prima parte em. 2.5, Pardi e altri	244	242	000	096	146	122	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0353 del 23/03/2010 9.04.56

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	
026	Nom. DDL n. 2071. Em. 2.8, Mercatali	245	242	000	095	147	122	RESP.
027	Nom. DDL n. 2071. Em. 3.3, Pardi e altri	239	236	003	091	142	119	RESP.
028	Nom. DDL n. 2071. Prima parte em. 4.99, Bianco e altri	240	237	000	094	143	119	RESP.
029	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.4, Mercatali e altri	252	250	000	100	150	126	RESP.
030	Nom. DDL n. 2071. Prima parte em. 4.6, Bastico e altri	246	244	000	099	145	123	RESP.
031	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.7, Bianco e altri	245	243	000	097	146	122	RESP.
032	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.10, Legnini e altri	244	243	001	098	144	122	RESP.
033	Nom. DDL n. 2071. Emm. 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, Sanna e altri; Pardi e altri; D'Alia e Peterlini; Vitali e altri	243	238	000	094	144	120	RESP.
034	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.30, Mercatali e altri	240	238	000	098	140	120	RESP.
035	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.78, Vitali e altri	247	245	002	098	145	123	RESP.
036	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.39, D'Alia e Peterlini	245	244	001	098	145	123	RESP.
037	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.40, D'Alia e Peterlini	245	243	002	097	144	122	RESP.
038	Nom. DDL n. 2071. Em. 4.41, Marino Mauro Maria e altri	246	244	000	097	147	123	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0353

del 23/03/2010 9.04.56

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO				ESITO		
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav		Cont	Magg
039	Nom.	DDL n. 2071. Prima parte em. 4.44, Sanna e altri	241	240	000	095	145	121	RESP.
040	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.81, Vitali e altri	245	242	000	098	144	122	RESP.
041	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.52, D'Alia e Peterlini	234	227	001	089	137	114	RESP.
042	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.82, Vitali e altri	245	243	000	096	147	122	RESP.
043	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.54, D'Alia e Peterlini	242	240	001	094	145	121	RESP.
044	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.57, Vitali e altri	245	243	000	099	144	122	RESP.
045	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.58, Vitali e altri	240	238	000	095	143	120	RESP.
046	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.60, Bastico e altri	243	240	001	094	145	121	RESP.
047	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.61, Marino Mauro Maria e altri	235	232	001	090	141	117	RESP.
048	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.62, Bianco e altri	235	234	000	091	143	118	RESP.
049	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.64, Lumia e altri	234	230	000	088	142	116	RESP.
050	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.69, Mercatali e altri	176	175	000	046	129	088	RESP.
051	Nom.	DDL n. 2071. Prima parte em. 4.77, Scanu e altri	196	195	002	059	134	098	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5 Seduta N. 0353 del 23/03/2010 9.04.56

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
052	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.96, Ceccanti e altri	209	208	001	068	139	105	RESP.
053	Nom.	DDL n. 2071. Em. 4.0.12, D'Alia e Peterlini	220	219	000	076	143	110	RESP.
054	Nom.	DDL n. 2071. votazione finale	247	246	003	151	092	124	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate















































Seduta N. 0353 del 23/03/2010 9.04.56 Pagina 21

Totale votazioni 54

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

## NOMINATIVO

Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000054

041042043044045046047048049050051052053054

LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F		F	F					F	C
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F						C
LUSI LUIGI						F	F	F	F						C
MAGISTRELLI MARINA															
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	F
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARZENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F						C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARINI FRANCO															
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARITATI ALBERTO															
MASCITELLI ALFONSO															
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAZZATORIA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA															C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F						C
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F							
MOLINARI CLAUDIO	A	F	A	F	F	F	F	F	F						C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P						
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	C
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F









### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Cantoni, Caselli, Castelli, Centaro, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Gentile, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Grillo, Latronico, Mantica, Morra, Palma, Pera, Possa, Rutelli, Sciascia, Thaler, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ignazio Roberto Maria Marino, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Santini – *dalle ore 15* – per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa-UEO.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 16 marzo 2010, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta dell'11 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (*Doc. XVII, n. 5*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

### **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 18 marzo 2010, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Alessandra Gallone in sostituzione della senatrice Ombretta Colli, dimissionaria.

### **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha proceduto, in data 17 marzo 2010, all'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Vice Presidenti: sen. Paolo Franco e on. Marco Causi

Segretari: sen. Giuseppe Saro e on. Linda Lanzillotta

### **Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, approvazione di documenti**

La Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, ha approvato – nella seduta del 17 marzo 2010 – la relazione conclusiva dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi (*Doc. XXII-bis*, n. 2).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

### **Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Ufficio di Presidenza**

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proceduto, in data 16 marzo 2010, alla votazione per l'elezione suppletiva di un Vice Presidente (in sostituzione del senatore Augello, che ha cessato di far parte della Giunta).

È risultato eletto il senatore Alberto Balboni.

### **Insindacabilità, non luogo a deliberare**

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella prima seduta del 3 marzo 2010, a seguito dell'accoglimento da parte dell'Assemblea delle dimissioni del senatore Nicola Di Girolamo, ha preso atto che è cessata la materia del *Doc. IV*, n. 7 e che, pertanto, non vi è più luogo a deliberare.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Granaiola Manuela, Biondelli Franca, Bassoli Fiorenza, Bosone Daniele, Amati Silvana, Baio Emanuela, Soliani Albertina  
Disposizioni per il diritto alla salute mentale (2074)  
(presentato in data 16/3/2010);

senatori Fleres Salvo, Malan Lucio, Alicata Bruno  
Modifica dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008 in materia di trattenimento del personale dipendente della pubblica amministrazione (2075)  
(presentato in data 17/3/2010);

senatori D'Alia Gianpiero, Gai Mirella, Fosson Antonio  
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, in materia di

esenzione dal pagamento dell'ICI in favore delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) (2076)  
(presentato in data 17/3/2010);

senatore Stiffoni Piergiorgio  
Agevolazioni al sistema delle cooperative sociali (2077)  
(presentato in data 18/3/2010);

senatore Vaccari Gianvittore  
Etichettatura dei prodotti e impiego del marchio Made in Italy nel settore dell'occhialeria (2078)  
(presentato in data 18/3/2010);

senatore Fleres Salvo  
Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079)  
(presentato in data 23/3/2010);

senatore Valentino Giuseppe  
Disciplina organica della magistratura onoraria (2080)  
(presentato in data 23/3/2010);

senatori Lannutti Elio, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Mascitelli Alfonso  
Disposizioni volte ad integrare il regime delle incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento all'assunzione degli incarichi arbitrali (2081)  
(presentato in data 23/3/2010).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro  
Sen. Germontani Maria Ida  
Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028)  
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)  
(assegnato in data 23/03/2010).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale  
*in sede referente*  
Sen. Finocchiaro Anna ed altri

Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla (7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riun.)

(assegnato in data 18/03/2010).

### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 26 ottobre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 10 marzo 2010, sul Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia «UE 2020» (COM(2009)647 definitivo) (Atto n. 349).

Detto documento è stato trasmesso alla 5<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 marzo 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 18 marzo 2010 – alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro il 17 maggio 2010.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo gennaio-giugno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. LXX*, n. 4) .

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative ad incidenti aerei occorsi il 13 ottobre 2005 presso l'aeroporto di Novi Ligure, il 23 giugno 2007 presso l'aeroporto di Torino Aeritalia, il 27 marzo 2009 presso l'aeroporto di Alzate Brianza, il 15 marzo 2009 presso l'aeroporto di Bolzano, il 30 giugno 2009 presso l'aeroporto di Voghera Rivanazzano e il 28 maggio 2009 in località Lovere (BG) (Atto n. 352).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea**

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 4 marzo 2010, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

#### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 marzo 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in materia di difesa delle produzioni agricole (Atto n. 350).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettere in data 26 febbraio e 5 e 12 marzo 2010, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 80 del 22 febbraio 2010, n. 81 del 24 febbraio 2010 e n. 93 dell'8 marzo 2010, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 7ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 80*);

dell'articolo 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 81*);

dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente, nonché alla Commissione per le questioni regionali (*Doc. VII, n. 82*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 marzo 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per gli esercizi 2007-2008.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (*Doc. XV, n. 177*).

### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

La Giunta regionale della Campania – area generale di coordinamento trasporti e viabilità, con lettera in data 24 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, una comunicazione concernente l'andamento dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia MetroCampania Nordest, con riferimento alla relazione di cui alla deliberazione n. 12/2009/G della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – concernente lo stato di attuazione della Ferrovia Alifana, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 7 luglio 2009.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 348).

### **Consigli regionali e delle province autonome, nuova assegnazione di voti**

In data 17 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento, stati nuovamente assegnati alle Commissioni riunite 1ª e 2ª, i seguenti voti regionali:

del Consiglio regionale del Piemonte concernente i beni confiscati alle mafie (n. 25);

del Consiglio regionale della Toscana concernente la vendita dei beni confiscati alla mafia (n. 26);

del Consiglio regionale dell'Umbria concernente «Disposizioni contro la mafia – Beni sequestrati o confiscati – Richiesta di ritiro della proposta di emendamento all'atto Senato 1790 (Legge finanziaria 2010) che prevede l'introduzione della possibilità di vendita dei beni confiscati alle mafie» (n. 27);

del Consiglio regionale della Valle d'Aosta concernente la destinazione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose (n. 28);

del Consiglio regionale della Puglia concernente la gestione dei beni sequestrati alla mafia (n. 29).

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 2 marzo 2010, ha inviato il testo di sedici risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'8 all'11 febbraio 2010:

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla

cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (*Doc. XII*, n. 413). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate (*Doc. XII*, n. 414). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (*Doc. XII*, n. 415). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti dai dazi, imposte e altre misure (*Doc. XII*, n. 416). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'Iran (*Doc. XII*, n. 417). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nello Yemen (*Doc. XII*, n. 418). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla prevenzione della tratta di esseri umani (*Doc. XII*, n. 419). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP15) (*Doc. XII*, n. 420). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla promozione della buona *governance* in materia fiscale (*Doc. XII*, n. 421). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 (*Doc. XII*, n. 422). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*Doc. XII*, n. 423). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;



una risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel 2009 (*Doc. XII*, n. 424). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (*Doc. XII*, n. 425). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress (*Doc. XII*, n. 426). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (*Doc. XII*, n. 427). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul Myanmar (*Doc. XII*, n. 428). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 22 marzo 2010, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM 2010 93 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è stato deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 5 maggio 2010.

La 2<sup>a</sup>, la 3<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> Commissione permanente potranno formulare osservazioni e proposte alla Commissione di merito entro il 29 aprile 2010.

La Commissione europea, in data 23 marzo 2010, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM 2010 102 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è stato deferito alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 5 maggio 2010.

La 9<sup>a</sup>, la 10<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> Commissione permanente potranno formulare osservazioni e proposte alla Commissione di merito entro il 29 aprile 2010.

### **Commissione europea, trasmissione di atti e documenti**

Nel periodo dal 4 al 16 marzo 2010 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Vita ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02850 del senatore Legnini.

I senatori Incostante, Soliani, Sbarbati, Amati, De Sena, Mariapia Garavaglia, Chiti, Del Vecchio, Della Seta, Ferrante e Papania hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02869 dei senatori Di Giovan Paolo e altri.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 22 marzo 2010)

### SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 73

GIULIANO: sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione (4-02771) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)

LEONI: sul cambiamento nella destinazione d'uso di un'area del comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) (4-01011) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LICASTRO SCARDINO: sul processo relativo ad un omicidio commesso in Spagna (4-02566) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MORRA: sulla crisi finanziaria e la gestione del Comune di Foggia (4-02025) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

NEROZZI, VITA: su accertamenti relativi ad affissioni riconducibili ad apologia del fascismo (4-02240) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PINOTTI: su progetti di riqualificazione urbana per la sicurezza di Genova (4-02631) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SPEZIALI, NESPOLI: sul progressivo innalzamento dei fondali del porto di Torre Annunziata (Napoli) (4-02395) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

### Mozioni

BEVILACQUA, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BIANCONI, ASCIUTTI, BENEDETTI VALENTINI, CALIGIURI, CASTRO, CORONELLA, DE ECCHER, DI STEFANO, GENTILE, GIORDANO, MUGNAI, SPEZIALI, VALENTINO. – Il Senato,

premessi che:

il 20 novembre 1989 a New York l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il testo della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, un trattato internazionale che codifica i principi guida che gli Stati membri hanno accettato di considerare universali;

la Convenzione è entrata in vigore il 2 settembre 1990;

l'Italia ha ratificato detta Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, «Ratifica ed esecuzione della convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

la Convenzione è un vero e proprio strumento legale in grado di definire le responsabilità di ciascun Governo nei confronti dei bambini che sono all'interno della sua giurisdizione;

premessi, inoltre, che l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», istituisce la «giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;

considerato che:

nel 2003 l'Assemblea dei rappresentanti del Parlamento europeo e dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Assemblea ACP-UE), composta da circa 100 Paesi, ha approvato all'unanimità il «Rapporto Gemelli-Kamuntu» (dal nome dei due relatori) sulla tutela dei diritti dei bambini;

il suddetto rapporto stabiliva che, annualmente, i Paesi sottoscrittori avrebbero dovuto verificare la situazione reale e la legislazione riguardanti la tutela dei diritti dei bambini;

nel IV Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008 il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (gruppo di lavoro per la CRC) ha evidenziato che quasi un quarto dei minori italiani è a rischio di povertà e 900.000 bambini abbandonano prematuramente gli studi; permangono, inoltre, fenomeni di sfruttamento e di abuso, come il lavoro precoce, la prostituzione minorile e la pedo-pornografia *online*;

considerato, inoltre, che:

a 20 anni dalla proclamazione della Dichiarazione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati compiuti enormi progressi in difesa dei diritti dei bambini, ma ancora tanto resta da fare;

i casi di maltrattamento, abbandono, violenze sessuali, sfruttamento a danni di minori, infatti, sono ancora molto diffusi;

i maltrattamenti di bambini si verificano sia nelle società più povere che in quelle socialmente più evolute;

nei Paesi in via di sviluppo, in particolare, oltre ad una grave situazione endemica in alcune aree, esiste tuttora il fenomeno dello sfruttamento dei bambini a scopo militare, per prostituzione e per lavoro; a tali fenomeni, si aggiunge, inoltre, una scarsa o totale assenza di assistenza sanitaria per patologie e pandemie a larga diffusione;

considerato, infine, che:

nel 2010 le celebrazioni della giornata dell'infanzia dovrebbero tenersi sabato 20 novembre;

il sabato, in qualità di giorno prefestivo, non appare appropriato per le celebrazioni dei diritti dell'infanzia;

il giorno infrasettimanale del 18 novembre 2010 sarebbe più indicato per tali celebrazioni;

sarebbe opportuno che venisse dedicato il giorno 18 novembre 2010 quale «Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza»

e che nella medesima data venisse convocata una seduta straordinaria dell'Assemblea del Senato ovvero, d'intesa con l'altro ramo del Parlamento, una seduta congiunta straordinaria delle Assemblee di Camera e Senato allo scopo esclusivo di celebrare tale giornata,

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché il giorno 18 novembre 2010 sia celebrato quale «Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

ad adottare ogni iniziativa utile a far sì che tutte le istituzioni statali, locali, provinciali e regionali celebrino la «Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» il prossimo 18 novembre 2010;

a promuovere ogni iniziativa utile ad affermare definitivamente i principi guida della Convenzione negli usi, nei costumi e nella legislazione nazionale, al fine di tutelare i bambini e sancire il rispetto dei loro diritti.

(1-00258)

SANNA, ZANDA, CASSON, CABRAS, SCANU, BUBBICO, GIARETTA, DONAGGIO, STRADIOTTO, SBARBATI, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA. – Il Senato,

premessi che:

la società Eurallumina SpA possiede l'unico impianto nel Mediterraneo (nella zona industriale di Portoscuso, Sardegna) di ossido di alluminio, ricavato dalla lavorazione della bauxite e prodotto intermedio nel ciclo dell'alluminio;

lo stabilimento integra la filiera dell'alluminio primario italiano che, con gli impianti di Alcoa a Portovesme e Fusina, alimenta a sua volta un'importante realtà nazionale di produzioni ad elevata tecnologia;

la multinazionale United Company Rusal Limited (in breve, RUSAL), primo attore mondiale del settore alluminio e allumina, azionista unico di Eurallumina SpA, nel marzo 2009 ha interrotto la produzione, mettendo in cassa integrazione straordinaria per un anno, dal 1° aprile 2009, le proprie maestranze e sospendendo l'esecuzione dei contratti in essere con molte imprese che prestavano servizi in *outsourcing* e di manutenzione. Circa 700 persone sono così rimaste senza lavoro. Non tutte possono godere di ammortizzatori sociali;

le fasi precedenti la chiusura dello stabilimento sono state negoziate dalle istituzioni italiane, con modalità diverse, formali ed informali. Alla prima modalità appartengono le comunicazioni telefoniche con il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin, annunciate dal Presidente del Consiglio dei ministri durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 2009, e sui quali contenuti niente è dato sapere, se non che tali comunicazioni telefoniche non hanno né fermato, né rallentato la chiusura dello stabilimento. Il negoziato formale ha invece condotto ad un accordo per la cassa integrazione guadagni straordinaria, sottoscritto dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'econo-

mia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare il 27 marzo 2009;

le condizioni del mercato mondiale dell'allumina, che secondo le valutazioni economiche di RUSAL portavano alla necessità di sospendere le produzioni nello stabilimento italiano, sono mutate in modo significativo. In particolare, le principali componenti di costo della produzione di allumina hanno visto riduzioni, non compensate dal contestuale incremento di prezzo della fonte energetica principalmente utilizzata, l'olio combustibile. In particolare è diminuito il costo della materia prima, il minerale di bauxite, mentre il prezzo del prodotto, l'allumina, è cresciuto di più di un terzo rispetto ad un anno fa. E al raddoppio della quotazione dell'olio combustibile, utilizzato nel processo produttivo per l'indisponibilità di gas metano in Sardegna, fanno fronte riduzioni importanti di altre voci di costo, quale ad esempio quella del nolo navale e dell'energia elettrica. Quest'ultima voce presenta un decremento di oltre un terzo, al netto dei possibili vantaggi derivanti dall'eventuale tempestiva partecipazione alle aste per l'attribuzione di quote di elettricità importata dall'estero utilizzando il sistema *interconnector* (legge n. 99 del 2009, art. 32), resesi disponibili per la contestuale applicazione alle isole maggiori dello speciale servizio per la sicurezza del sistema elettrico, secondo le previsioni dal decreto-legge 3 del 2010, convertito in legge nella giornata del 17 marzo 2010;

anche le condizioni di mercato dell'alluminio, che trascina il prezzo dell'allumina, sono fortemente mutate. Nel periodo in cui maturò la decisione di RUSAL di ridimensionare la produzione (gennaio-febbraio 2009) il prezzo dell'alluminio primario al London Stock Exchange, la borsa mondiale dei metalli, arrivò a scendere sotto la soglia dei 1.200 dollari americani per tonnellata. Oggi, il valore dell'alluminio primario ha superato i 2.200 dollari americani, con una ripresa di prezzo di oltre il 75 per cento;

nel frattempo, RUSAL ha reimpostato la sua strategia finanziaria, ristrutturando significativamente le proprie posizioni debitorie con i proventi della collocazione nelle borse di Parigi ed Hong Kong, avvenuta il 27 gennaio 2010, di circa l'11 per cento delle azioni della società. Il valore complessivo della società, nei prospetti della quotazione offerti al mercato, è di circa 26 miliardi di dollari;

sempre da comunicazioni ai mercati internazionali, si apprende che RUSAL attende una crescita della domanda di allumina nel mondo pari al 7 per cento nell'anno in corso e si accinge a rimodulare la sua organizzazione produttiva in funzione di tale recupero della domanda;

premessi inoltre che:

i contenuti dell'accordo del 27 marzo 2009 tra società Eurallumina, Governo italiano, Regione Sardegna e sindacati appaiono oggi solo parzialmente attuati, ed in alcune parti si rivelano inattuabili, ovvero insufficienti a garantire la ripresa produttiva degli impianti;

in particolare, l'impegno del Ministero dello sviluppo economico di adoperarsi per includere Eurallumina tra le imprese energivore che

avrebbero avuto accesso all'energia elettrica prelevata dagli impianti di generazione in Sardegna mediante il sistema dell'operatore elettrico virtuale (virtual power plant, VPP), previsto dalla legge n. 99 del 2009, non ha visto attuazione in quanto le direttive ministeriali hanno imposto la vendita di energia agli intermediari del mercato elettrico e non alle imprese industriali;

l'impegno del Ministero dello sviluppo economico ad estendere i benefici di un contratto di programma in essere con Eurallumina SpA, ridefinendone i contenuti, ovvero promuovendo un nuovo contratto di programma, per la realizzazione di un nuovo bacino per lo smaltimento dei residui di lavorazione della bauxite, deve trovare compatibilità con l'annunciata riforma degli incentivi alle imprese, con le dotazioni di finanza pubblica e con l'annuncio dell'attivazione di simili misure a favore di altri casi di crisi e ristrutturazione industriale;

non si ha notizia di volontà di RUSAL di riprendere la produzione nello stabilimento italiano, ed anzi Eurallumina SpA ha presentato domanda per l'applicazione ai lavoratori, per un altro anno, del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga,

impegna il Governo:

ad attivare immediatamente una nuova interlocuzione con la società RUSAL, ai massimi livelli di responsabilità, e a mantenerla aperta sino alla precisazione di un piano industriale di Eurallumina SpA ed alla ripresa della produzione nello stabilimento italiano, alla luce delle mutate e migliori condizioni dei mercati internazionali delle materie prime rispetto a quelle che ne determinarono la chiusura nel 2009;

a richiedere ad Eurallumina SpA l'attivazione di innovative produzioni di allumine speciali, non sostitutive di quelle tradizionali, nello stabilimento italiano;

a riferire al Parlamento sullo stato dell'attuazione degli impegni reciproci tra amministrazione pubblica italiana, Eurallumina SpA e società direttamente o indirettamente controllate da RUSAL; in particolare, a riferire sullo stato di realizzazione del contratto di programma in essere con Eurallumina SpA, e sulle proposte di rimodulazione ed ampliamento, anche alla luce della riforma degli incentivi alle imprese e delle reali disponibilità finanziarie pubbliche;

a riferire al Parlamento in merito alla consistenza dei crediti fiscali di società direttamente o indirettamente controllate da RUSAL, dell'esistenza di istanze di rimborso presentate alle Agenzie delle entrate competenti e dell'attuazione degli impegni di RUSAL di utilizzare le somme rinvenienti da rimborsi erariali a favore di piani di ristrutturazione e rilancio produttivo dello stabilimento italiano;

ad adottare gli opportuni atti di indirizzo alle amministrazioni dello Stato e le eventualmente necessarie proposte di modifica legislativa per semplificare le condizioni di funzionamento dell'industria dei metalli non ferrosi (con particolare riferimento ai seguenti aspetti: crediti erariali, scorte d'obbligo in caso di fermata degli impianti, fiscalità delle fonti di energia utilizzate, procedimenti di autorizzazione alle misure di tutela am-

bientale ed alla bonifica dei siti, finanziamento di progetti di ricerca per la riduzione degli impatti ambientali e di sviluppo industriale di tecnologie per la riutilizzazione delle scorie di lavorazione della bauxite);

a definire e presentare entro 30 giorni in Parlamento un disegno di legge che nel periodo di tempo intercorrente alla realizzazione del metanodotto GALSI tra l'Algeria e la Sardegna, assicuri i medesimi costi energetici alle imprese industriali con stabilimenti nell'isola, a condizione che avviano investimenti per la riconversione a gas degli impianti che oggi marciano ad olio combustibile, garantendone le migliori prestazioni ambientali e ridotte emissioni di inquinanti e di CO<sub>2</sub>, in linea con gli impegni internazionali dell'Italia.

(1-00259)

### Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

sono arrivate all'interpellante numerose segnalazioni di cittadini che lamentano di avere ricevuto, senza concederne l'autorizzazione, un messaggio sul telefono cellulare, in cui si dice: «Ti aspetto alle ore 14 a Roma Circo Massimo. Un grande corteo fino a San Giovanni per difendere la libertà e la democrazia. Silvio Berlusconi»;

il messaggio fa riferimento alla manifestazione organizzata dal partito del Popolo della Libertà, che si è tenuta il 20 marzo 2010 a Roma, in piazza San Giovanni;

l'allestimento del palco, di oltre 400 metri, della manifestazione è stato curato da due società coinvolte secondo l'inchiesta de «L'Espresso» negli scandali di Berlusconi;

in particolare l'architetto Mario Catalano si è occupato di tutti gli allestimenti;

secondo l'inchiesta de «L'Espresso» del 4 marzo 2010 sugli scandalosi costi del G8: «Altro caso in cui i legami con la presidenza del Consiglio contano eccome è quello di Mario Catalano. Famoso come scenografo di «Colpo grosso», la prima scollacciatissima trasmissione andata in onda sulle tv private negli anni Ottanta, Catalano è già stato premiato dal Cavaliere a inizio legislatura con una ricca consulenza a Palazzo Chigi dove cura l'immagine del premier e gli eventi pubblici in cui è coinvolto. Ma evidentemente la prebenda non basta ed ecco infatti Catalano accorrere tra le macerie dell'Aquila per le performance del presidente. Con l'incarico di verificare, vai a capire perché proprio lui, la piena applicazione della legge 626 che regola la sicurezza sul lavoro. Il tutto per altri 92 mila euro»;

le luci relative all'allestimento della manifestazione, invece, sono state curate dalla «D and lighting & truck», anche lei citata da un articolo de «L'Espresso» del 13 gennaio 2010 sui costi del dopo terremoto in Abruzzo;



stando ad indiscrezioni sui preventivi della «D and di lighting & truck» «la fornitura comprenderebbe tra l'altro telecamere, maxischermi, impianti elettrici e di illuminazione, e persino »tre personal computer completi di pacchetto office« noleggiati per solo 48 ore al costo di 1.500 euro, cioè 500 euro a computer»: una spesa esagerata «che contribuisce allo scandaloso costo finale dell'»operazione case«: oltre 300 mila euro, cifra con la quale si potevano costruire altri sei di quegli appartamenti da 50 metri consegnati quel giorno ai terremotati. E quella abruzzese non è la sola prestazione da vertigine della »D and di«. Da mettere in bilancio per il 2009 ci sono anche gli oltre 110 mila euro delle attrezzature noleggiate per la cena in onore del Keren Hayesold United Israel appeal (agenzia internazionale che raccoglie fondi per sostenere Israele) a Villa Madama il 3 novembre: 10 mila euro se ne sono andati solo per l'impianto audio di un gruppo musicale, 4 mila per una troupe appositamente attivata per »seguire il presidente durante l'evento« e altri 700 euro per una sola »telecamera fissa su cavalletto da posizionare fronte president«»;

analoga situazione riguarda i costi per l'incontro organizzato sempre a palazzo Madama il 6 maggio con gli industriali de «L'Italia del fare»: «quella cena, solo di apparecchiature è costata oltre 60.000 euro»;

secondo quanto risulta a «L'espresso», dal suo insediamento (maggio 2008) alla fine di ottobre 2009, cioè in 17 mesi, la gestione di questi eventi mediatici è costata quasi 5 milioni di euro;

nonostante tali impegni, la manifestazione di piazza San Giovanni a Roma, sapientemente ristretta con accorgimenti architettonici dalle transenne e dai *gazebo* per far apparire una folla oceanica assiepata all'occhio delle telecamere e dei fotografi, non sembra abbia avuto il successo sperato di partecipazione, oltre un milione per gli organizzatori, solo 150.000 per la Questura, scatenando una polemica dei dirigenti Pdl contro il Questore di Roma Giuseppe Caruso, addirittura accusato dal capogruppo al Senato di essere in preda a *stress* o in crisi etilica, e proprio per questo avrebbe diffuso cifre false. Dalle riprese aeree, dalle foto scattate dall'alto e dai paragoni con le altre manifestazioni di piazza San Giovanni (su tutti il concerto del 1º maggio 2009), si evidenziano diversi spazi vuoti. Una zona molto ampia intorno al sagrato e al seminario era inoltre stata transennata e chiusa al pubblico, mentre da solo il megapalco del Pdl occupava 384 metri quadri. Altro spazio è stato occupato grazie a 19 *gazebo* montati nella giornata di venerdì davanti al palco. La polemica con la Questura, inoltre, stupisce perché la cifra di 150.000 partecipanti sarebbe frutto di una mediazione tra Pdl e Questura durata oltre tre ore: dalle 17.30, quando ha parlato Berlusconi e la piazza ha raggiunto il culmine di affollamento, fino alle 20.40, quando la polizia ha diffuso i dati. A fronte di stime realistiche che si aggiravano sui 70-80.000 partecipanti, si è poi arrivati ai 150.000 finali, comunicati inoltre – non casualmente – dopo che erano già andati in onda tutti i più importanti telegiornali della sera, che così hanno potuto riportare solo la cifra di «un milione» riferita da Verdini. «L'insistenza con la quale il senatore Maurizio Gasparri con-

traddice i più elementari fondamenti della logica, della matematica e della geometria ci induce a ritenere che le sue dichiarazioni siano frutto di una scarsa serenità», ha reagito il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp), Enzo Letizia. «Tenuto inoltre conto che il numero massimo per metro quadro è di quattro persone, che i funzionari hanno visto le riprese effettuate dagli elicotteri per l'intera durata della manifestazione e che, essendo nota la superficie della piazza e delle vie adiacenti, il calcolo approssimativo dei manifestanti è problema di quinta elementare». A giudizio dell'interpellante, incolpare di ubriachezza il Questore di Roma, per fortuna difeso dal ministro Maroni e da altri esponenti del Pdl, è apparso un atto di supponenza ed arroganza, una prova muscolare ed intimidatoria nell'esercizio del potere, per dissimulare la realtà dei fatti, facendola apparire deformata perché piegata ad interessi di parte;

considerato che:

in occasione delle elezioni regionali e amministrative l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha approvato di recente un apposito provvedimento (*Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2010, n. 43) che conferma le regole già previste dal provvedimento generale emanato nel 2005;

in particolare l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad esempio indirizzo, telefono, *e-mail*, eccetera): a) dati utilizzabili con il previo consenso: a meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come *sms*, *e-mail*, *mms*, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su *Internet* o ricavati da *forum* o *newsgroup*, liste abbonati ad un *provider*, dati presenti sul *web* per altre finalità; b) sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. *referendum*, proposte di legge, raccolte di firme); c) dati non utilizzabili: non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

se il Governo sia a conoscenza di chi abbia pagato gli *sms* a firma Silvio Berlusconi che hanno raggiunto, e a giudizio dell'interpellante molestato, migliaia di italiani;

da quali elenchi siano stati presi i numeri di telefono dei destinatari e se tutte le persone raggiunte abbiano dato il loro assenso;

se tale condotta non abbia configurato una manifesta violazione delle norme sulla *privacy*;

se il Governo non ritenga grave, intimidatorio ed un pericoloso precedente il braccio di ferro instaurato da primari esponenti politici del Pdl con la Questura e con il Questore di Roma dottor Giuseppe Caruso, per piegare la realtà incontrovertibile dei numeri a fini di parte;

quali misure urgenti si vorranno intraprendere per evitare che tali violazioni della legge sulla *privacy* abbiano a ripetersi.

(2-00177)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da fonti di stampa («la Repubblica», 19 marzo 2010) risulterebbe che nel gennaio 2010, all'interno del penitenziario milanese di Opera, due detenuti in regime di detenzione speciale (cosiddetto «carcere duro») abbiano avuto incontri e colloqui. Si tratterebbe, in particolare, del capomandamento di Cosa nostra siciliana Giuseppe Graviano e del *boss* camorrista di Casal di Principe Francesco Schiavone (detto «Sando-kan»);

al di là dell'evidente inopportunità di tali incontri, l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 2, comma 25, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che «i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria». La norma del 2009 sancisce, inoltre, che: «saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

inoltre, l'articolo 41-*bis*, al comma 2-*quater*, lettera a), prevede che «l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna» abbia l'obiettivo di «prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate»;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga legittimi gli incontri di esponenti di primissimo rilievo della criminalità organizzata, all'interno di strutture penitenziarie preposte alla permanenza di soggetti sottoposti al regime detentivo speciale;

se non ritenga che situazioni analoghe a quelle di cui in premessa – ove effettivamente accertate – possano rischiare di compromettere le azioni di contrasto alla criminalità organizzata poste in essere sia dalla

magistratura che dallo stesso Ministro della giustizia, anche alla luce del potere conferitogli dal comma 1 dell'articolo 41-*bis* citato, consistente nella facoltà di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, nel quadro di quanto disposto dalle vigenti norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.

(2-00178)

### Interrogazioni

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che è stato siglato un accordo di programma tra la Provincia di Macerata e le università di Camerino e di Macerata, firmato dal Ministro in indirizzo, che prevede la soppressione del corso di laurea in Scienze politiche a Camerino nonché la soppressione della facoltà di Medicina veterinaria, che ha sede a Matelica, per lasciare all'università di Macerata il corso magistrale di Giurisprudenza e a Camerino un corso di alta specializzazione, che a tutt'oggi non ha un suo indirizzo e quindi un preciso sbocco professionale;

tale accordo promosso e gestito di fatto dall'ente Provincia di Macerata (che a tale scopo ha costituito un consorzio) che non ha competenza in materia di istruzione, visto che l'art. 117 della Costituzione assegna le competenze in materia allo Stato e alle Regioni, se realizzato, porterebbe inevitabilmente alla dequalificazione della prestigiosa università di Camerino (Unicam), al suo veloce spopolamento, con un grave danno alla consolidata qualità dei suoi studi e all'offerta formativa che fino ad oggi ha attratto migliaia di studenti, nonché all'economia del territorio montano nel cui contesto l'università di Camerino è inserita, che subirebbe un contraccolpo economico irreparabile;

l'Unicam ha importanti radici in un passato lontano, con studi che vengono fatti risalire al 1200 in diritto civile, canonico, medicina, matematica e letteratura ed ha avuto nei secoli riconoscimenti importantissimi da autorità sia laiche che religiose;

l'Unicam è stata proclamata università libera con l'Unità d'Italia e tale è rimasta fino al 1958 quando è divenuta statale; essa conta oggi 5 facoltà: Architettura, Farmacia, Giurisprudenza, Medicina veterinaria e Scienze e tecnologie ha forte vocazione europea con un'offerta didattica poliforme e innovativa, che consente sicuri sbocchi professionali ai suoi studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere da subito tale accordo che a giudizio dell'interrogante mina sia la struttura che l'organizzazione dell'Unicam, fiore all'occhiello delle Marche, che nei secoli ha arricchito la cultura regionale e nazionale, riequilibrando l'accordo stipulato con scelte più precise e definite nel rispetto dell'orientamento degli

studenti e della vocazione del territorio, valorizzando così entrambi gli atenei (Camerino e Macerata);

se non ritenga l'adozione dell'accordo stesso non prefiguri un abuso di potere e di competenza della Provincia di Macerata in relazione a quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione repubblicana.

(3-01230)

PEGORER, BLAZINA, MICHELONI, FILIPPI Marco, PERTOLDI, CABRAS, MARINARO, LIVI BACCI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

l'8 e 9 marzo 2010, si è svolto a Gorizia il Forum International desk su «Gli scenari dello sviluppo dell'area Adriatico Balcanica» organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico, il Comune di Gorizia e la Banca popolare FriulAdria – Crédit Agricole ed al quale sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali di Paesi del Sud-Est Europa;

i partecipanti al Forum, durante i loro interventi, hanno tutti sottolineato e concordato sulla necessità di avviare un percorso comune di collaborazione mirato a favorire la crescita economica e sociale dell'area adriatico-balcanica, mettendo al centro del dibattito talune tematiche come lo sviluppo condiviso e armonico delle infrastrutture di trasporto e comunicazione, dell'energia e della finanza;

nell'ambito di tali interventi, il Ministro italiano degli affari esteri, on. Franco Frattini, ha sottolineato l'intenzione del Paese di svolgere un ruolo attivo nell'ambito delle politiche per la crescita dell'area adriatico-balcanica ed ha sostenuto, in tale ottica, l'intenzione dell'Esecutivo di favorire la crescita degli investimenti diretti italiani nell'area, che ad oggi risultano essere ancora esigui in termini numerici e di valore, sottolineando i rilevanti spazi e le opportunità a disposizione delle imprese italiane in Paesi della ex Jugoslavia;

il Ministro ha poi sottolineato che, fra gli interventi necessari per lo sviluppo dell'area, meritano un ruolo di primaria importanza l'avvio e il completamento di alcuni progetti comunitari e di portata regionale, tra i quali ha richiamato quelli relativi allo sviluppo delle reti ferroviarie (Corridoi paneuropei 5 e 8), delle reti stradali e delle reti energetiche che vedono direttamente interessato il territorio del Friuli-Venezia Giulia;

considerato che:

lo sviluppo di una rete infrastrutturale europea, efficace e ramificata, è un fattore cruciale per il futuro del continente europeo e in particolare per il Friuli, che rappresenta uno snodo geografico naturale e centrale tra le diverse macro-regioni europee;

il sistema infrastrutturale della regione è allo stato attuale in condizioni di particolare arretratezza e marginalità in rapporto ad altre regioni del Nord del Paese, con investimenti programmati di portata del tutto inadeguata alle esigenze del territorio. In tale ambito, le reti infrastrutturali stradali e ferroviarie presentano diversi fattori di criticità ed evidenti de-

bolezze che contribuiscono ad aggravare la situazione di difficoltà economica del territorio friulano e ad allontanare possibili investimenti, anche esteri, necessari per avviare per la ripresa;

allo stato attuale non si conosce ancora il percorso del Corridoio ferroviario paneuropeo 5, in considerazione del fatto che il Governo sloveno ha ripetutamente manifestato l'intenzione di preferire il passaggio sul proprio territorio della predetta tratta ferroviaria ad alta velocità/alta capacità nei pressi della città di Nova Gorica piuttosto che all'altezza di Trieste;

i porti di Trieste e Monfalcone (Gorizia) non sono adeguatamente valorizzati dal punto di vista commerciale e turistico, tanto da rischiare la perdita di un'occasione irripetibile per confermare il ruolo di questa regione quale porta privilegiata dell'Italia sull'adriatico e verso i Paesi dell'area balcanica;

i porti di Trieste e Monfalcone, in assenza di politiche di adeguata valorizzazione rischiano di essere superati dal vicino porto di Capodistria, sul quale il Governo sloveno ha effettuato ingenti investimenti, in conseguenza dei quali è divenuto un porto dell'Unione europea con lo *status* Border Inspection Post (BIP) ed un centro intermodale, dove si incontrano diverse tipologie di trasporto e sistemi di trasbordo: tecnologia Ro-Ro, strutture per il trasbordo e l'immagazzinamento di merci convenzionali, carichi eccezionali, *container*, automobili;

l'economia dei porti di Monfalcone e di Trieste, già rallentata dalla crisi internazionale che ha colpito l'Italia, è resa ancora più problematica dalla concorrenza del vicino porto di Capodistria, che opererebbe, tra l'altro, in assenza del rispetto degli indirizzi enunciati dall'Unione europea in tema di gestione degli affari marittimi;

lo sviluppo delle reti e delle infrastrutture energetiche con le aree dei Paesi balcanici soffre di talune problematiche che non sono facilmente superabili nel breve e medio periodo. In tale ambito si registrano evidenti difficoltà dei maggiori operatori del settore energetico nazionale nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in alcune aree, come la Slovenia, dettate da interessi divergenti e dal mancato raccordo e sviluppo di rapporti istituzionali;

nel complesso, a giudizio degli interroganti appare del tutto evidente l'indeterminatezza di una politica estera dell'Esecutivo e di un disegno strategico complessivo e di ampio respiro sul «sistema modale» del Friuli-Venezia Giulia, che metta in connessione le ferrovie, le autostrade, le strade statali, i retroporti e i porti della regione con i grandi assi internazionali dei Corridoio 5 e 8 e con il mare adriatico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti al Parlamento gli indirizzi strategici del Governo italiano nell'ambito delle politiche per lo sviluppo dell'area adriatico-balcanica che, da quanto appreso dal Forum International desk, a giudizio degli interroganti appaiono del tutto inadeguati e sommari in rapporto alla rilevanza nazionale ed internazionale delle tematiche affrontate;

se non ritenga opportuno, in relazione all'obiettivo di un più armonico sviluppo dell'Unione europea e dell'area adriatico-balcanica, intensificare da subito i rapporti istituzionali con la vicina Repubblica di Slovenia al fine di superare talune rilevanti problematiche emerse nel corso degli ultimi mesi che, in mancanza di adeguata soluzione, rischiano di penalizzare il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

quali politiche e quali investimenti intenda attuare, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia di avere un ruolo centrale nell'ambito dello sviluppo dell'area adriatico-balcanica;

quali iniziative di propria specifica competenza intenda adottare, in ossequio agli impegni assunti in sede comunitaria, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali di trasporto ferroviario, ed in particolare per risolvere definitivamente la vicenda del Corridoio ferroviario 5;

quali misure di competenza il Governo intenda adottare per garantire un adeguato sviluppo dei porti di Monfalcone e di Trieste, attualmente sottodimensionati rispetto alle potenzialità dell'area di riferimento e sottoposti all'anomala concorrenza del vicino porto di Capodistria;

quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze intenda adottare al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche nei Paesi dell'adriatico e dei balcani, che allo stato attuale sembrano del tutto inadeguate alle esigenze di sviluppo dell'area e se intenda intervenire affinché sia evitata la costruzione di una nuova centrale nucleare sul territorio friulano, in considerazione del fatto che su tale area geografica insiste già la presenza della centrale nucleare di Krško, in territorio sloveno;

quali iniziative intenda adottare per salvaguardare le imprese e l'occupazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, in ragione della crisi economica in atto e della concorrenza dei vicini territori dei Paesi balcanici.

(3-01231)

GHDINI, NEROZZI, SANGALLI, VITALI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il complesso degli indicatori macro-economici, elaborati dai maggiori istituti scientifici nazionali ed internazionali, non prevedono per l'anno 2010 segnali concreti di fuoriuscita dalla crisi economica. In particolare, le recenti elaborazioni fornite dall'Istat in merito ai livelli occupazionali risultano particolarmente preoccupanti: l'Istituto statistico nazionale ha rilevato a gennaio 2010 un decremento di occupati, rispetto a gennaio 2009, di 307.000 unità, ed un tasso di disoccupazione in aumento del 18,5 per cento rispetto al dato di dicembre 2009. Su registra un tasso di disoccupazione nazionale pari all'8,6 per cento, con un incremento dell'1,3 per cento rispetto a dicembre 2009. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 26,8 per cento, con un incremento di 2,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2009;

sono dati ancor più allarmanti se vengono sommati alle centinaia di migliaia di lavoratori e migliaia di aziende, che da mesi sono interessati dall'utilizzo della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nonché dalle procedure di mobilità;

i lavoratori, oltre ad essere costretti a vedere eroso drammaticamente il loro potere d'acquisto a causa della decurtazione dei salari dovuta alla cassa integrazione, temono di perdere ogni forma di sostegno al reddito con l'approssimarsi del termine delle procedure di cassa integrazione;

tale timore è condiviso anche dalla gran parte delle aziende, soprattutto piccole e medie, che con l'esaurimento della disponibilità del ricorso alla cassa integrazione vedono sfumare la possibilità di mantenere in carico quel patrimonio di esperienze e competenze su cui poggia la loro speranza di riprendere la produzione;

da tale situazione nazionale, nonostante la capacità produttiva del tessuto imprenditoriale, non è estranea la provincia di Bologna: in questo territorio l'incremento nell'ultimo anno del ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria è stato di circa il 600 per cento, con oltre 13 milioni di ore autorizzate. In particolare il settore più colpito risulta essere il metalmeccanico con un incremento di oltre il 2.000 per cento per la cassa integrazione ordinaria. Complessivamente i lavoratori, nella sola provincia di Bologna, interessati dagli ammortizzatori sono oltre 40.000 e le imprese coinvolte oltre 1.300. Gli iscritti ai Centri per l'impiego della Provincia ammontano a 58.000 unità con un incremento pari al 22 per cento rispetto a dicembre 2008; di questi la gran parte sono immigrati e lavoratori in mobilità (9.000 unità), di cui i due terzi sprovvisti di relativa indennità di disoccupazione;

considerato che:

da alcuni mesi, unitariamente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno richiesto al Governo il raddoppio delle settimane di cassa integrazione dalle attuali 52 a 104, al fine di scongiurare il rischio che per i prossimi mesi possa venir meno l'unico sostegno economico disponibile per centinaia di migliaia di lavoratori e per le loro rispettive famiglie;

nel corso dell'esame presso la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati era stato accolto, con una convergenza trasversale, un emendamento che recita: «Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane»;

si chiede di sapere per quali ragioni il Ministro in indirizzo, nonostante il pronunciamento *bipartisan* della XI Commissione della Camera a favore del prolungamento a 78 settimane dell'erogazione della cassa integrazione ordinaria e le richieste più volte reiterate dalle organizzazioni sindacali e d'impresa in tal senso, abbia in più occasioni pubblicamente comunicato che non intende sostenere tale decisione e se non intenda ri-



considerare tale posizione, che risulta particolarmente irrispettosa dell'orientamento condiviso dei Gruppi parlamentari e disattenta ai bisogni reali di centinaia di migliaia di lavoratori e di lavoratrici italiane, nonché delle imprese che li occupano.

(3-01232)

GRANAIOLA. – *Al Ministro per il turismo.* – Premesso che:

i «buoni vacanze» sono emessi dalla associazione «Buoni Vacanze Italia» (BVI SoGe Srl), cui fa capo il Sistema nazionale dei buoni vacanze, a fronte del contributo statale previsto dell'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, dell'art. 2, comma 193, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed infine del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2008;

BVI SoGe Srl è un'associazione *non profit* costituita tra FITUS, RETI del turismo sociale, Assoturismo-Confesercenti, Confturismo-Commercio e Federturismo-Confindustria;

l'agevolazione statale è regolata dalla tabella allegata al citato decreto e si sostanzia nell'applicazione di un contributo percentuale (dal 20 al 45 per cento) sull'importo dei buoni richiesti dai consumatori fino ad un massimo variabile a seconda delle fasce di reddito e del numero dei componenti della famiglia;

partecipano alla realizzazione del progetto, come *partner* operativi, banca Intesa Sanpaolo per i servizi finanziari e Accor services Srl per la stampa e la distribuzione dei buoni;

con il citato decreto, il Governo ha definito «le modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di »buoni-vacanza« da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale»;

in particolare l'articolo 2 del citato decreto prevede che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficacia, possa stipulare convenzioni, senza previsione di corrispettivo, ma con il riconoscimento delle sole spese documentate, previste al successivo articolo 6, ovvero «esclusivamente il rimborso delle spese postali derivanti dalla trasmissione dei Buoni Vacanze agli aventi diritto» nell'ambito della convenzione prevista con i soggetti gestori;

la procedura *online* tramite la quale è possibile aderire al sistema «Buoni Vacanze Italia» prevede invece la sottoscrizione di un contratto che, al punto 6, impone un contributo alle associazioni o cooperative che intendano diffondere i predetti buoni, con l'impegno a versare il 4 per cento + IVA degli importi incassati tramite i buoni stessi;

tale importo viene trattenuto da BVI SoGe Srl all'atto del pagamento del valore facciale dei buoni-vacanza presentati dalla stessa azienda, emettendo ed inviando la relativa fattura;

la presenza di un corrispettivo, in contraddizione con quanto previsto dal decreto, determina la lesione del diritto di concorrenza in quanto nessun bando o avviso pubblico è stato effettuato al fine di scegliere il soggetto più adatto e meno costoso per l'emissione e la gestione dei buoni-vacanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo consideri la richiesta di un contributo del 4 per cento sugli importi incassati dalle associazioni e delle cooperative impegnate nella diffusione dei buoni-vacanza, coerente con il dettato del citato articolo 2;

quali misure intenda assumere per evitare che sui soggetti che meglio potrebbero operare per tale diffusione siano caricati i costi di un sistema che la norma prevedeva privo di corrispettivi;

quali misure intenda assumere per favorire la diffusione dell'iniziativa dei buoni-vacanza per i quali non sono ancora pervenute richieste sufficienti a coprire il pur limitato impegno di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

(3-01233)

MASCITELLI, BELISARIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

subito dopo il sisma che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009, la vecchia sede dell'Anas di via XX settembre è stata dichiarata assolutamente inagibile sulla base di valutazioni tecniche sbrigative, nonostante i danni fossero apparsi modesti e l'edificio non venisse neanche puntellato per precauzione;

la nuova sede compartimentale dell'Anas dell'Abruzzo non è stata ancora costruita, a distanza di un anno dalla data tassativa fissata per la consegna dei lavori: del palazzo progettato di 1.600 metri quadrati di superficie coperta, nel quartiere di Pile sulla Salaria antica est a L'Aquila, non ci sono neanche le fondamenta;

attualmente parte degli impiegati è costretta a lavorare nei *container*, parte è ospitata nella caserma della Guardia di finanza a Coppito mentre i lavori sono fermi e non si sa quando riprenderanno;

le normative vieterebbero a un compartimento la possibilità di affidare a trattativa privata un incarico di progettazione per un importo considerevole, ma per via dell'emergenza l'incarico del valore di un milione di euro per la progettazione della nuova sede è stata affidato a trattativa privata a Vitone&Associati, uno studio di Bari ritenuto nell'ambiente Anas assai vicino alla società di ingegneria Infraterr, anch'essa di Bari, di cui è vicepresidente il padre del direttore compartimentale dell'Anas de L'Aquila, Angelo Mele;

all'inizio di luglio 2009 il progetto, sottoposto al consiglio di amministrazione Anas e al presidente Ciucci, viene approvato e finanziato con fondi Anas;

per indire la gara, anche se ci sarebbe bisogno di una procedura europea dato l'importo dell'appalto, e anche se, in base al regolamento

Anas, lavori di quella portata sono di competenza dell'ufficio Gare e contratti della sede di Roma, grazie all'urgenza viene concessa una delega speciale al capo compartimento Mele; per quanto risulta agli interroganti, a gara effettuata due concorrenti vengono esclusi perché non allegano un documento ritenuto obbligatorio e nel frattempo vengono aperte le altre buste con le offerte, comprese quelle economiche; il capo compartimento riammette tuttavia «d'imperio» l'associazione di imprese Maltauro, che a quel punto si aggiudica i lavori e subappalta una parte dell'opera alla Icg di Gela, ditta successivamente allontanata su intervento del prefetto, Franco Gabrielli, perché ritenuta contigua alla mafia;

all'inizio dei lavori l'associazione di imprese Maltauro propone una variante preparata dai propri tecnici: il capo compartimento oppone una rescissione unilaterale del contratto, atto impugnato dalla ditta esclusa, per cui il contenzioso in atto è ora in attesa di eventuali decisioni da parte del presidente e direttore generale Anas, Pietro Ciucci,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate dalla stampa, in particolare da «il Fatto Quotidiano» del 17 marzo 2010, corrispondano al vero;

se siano state avviate delle ispezioni interne su eventuali abusi o illeciti commessi;

se sia stato già quantificato il danno erariale conseguente alle modalità e alle procedure dell'appalto.

(3-01234)

AMATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Luigi Casero, nel corso di un sopralluogo di alcune aree demaniali avvenuto in Toscana il 6 marzo 2010, ha fatto sapere che «entro l'anno dovrebbe essere pronto un primo elenco degli immobili dismessi da assoggettare a cessione agli enti locali, i quali dovranno presentare progetti di recupero in cui sia preminente l'elemento dell'interesse pubblico», annoverando fra le aree demaniali, «che sulla base della nuova legge sul federalismo potrebbero essere cedute dal demanio agli enti locali ed essere più fruibili e più utili al territorio», anche ex aree militari della Toscana afferenti al demanio militare dismesso;

considerato che:

in data 17 dicembre 2009 il Consiglio dei ministri ha dato il via libero al primo schema di decreto legislativo in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) teso ad attuare il cosiddetto «federalismo demaniale» (art. 19), consistente nel trasferimento di beni statali a Regioni, Comuni, Province e città metropolitane per dotare questi enti di un loro patrimonio;

con l'introduzione dello schema di decreto legislativo ci si appresterebbe dunque a cambiare radicalmente lo scenario della gestione del demanio ivi incluso quello militare, così come specificato all'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto legislativo ove si prescrive la creazione di una lista di beni immobili passibili di trasferimento gratuito agli enti locali;

ricordato che:

ben prima della legge sul federalismo fiscale, nel corso degli ultimi anni, il Ministero della difesa ha stilato alcuni elenchi di aree e di beni immobili non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, numerosi dei quali siti in Toscana;

tali aree potrebbero rappresentare un'importante opportunità di sviluppo e rilancio per gli enti locali interessati e, al contempo, una concreta fonte di risorse per l'amministrazione della difesa,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato sia delle dismissioni degli immobili sia delle aree originariamente afferenti al demanio militare dismesso nella regione Toscana e in che modo tale programma di dismissioni potrà integrarsi con la nuova normativa sul federalismo fiscale;

quali effettivi vantaggi, anche economici, possano derivare per l'amministrazione della difesa tramite il recupero delle aree suddette;

se, con particolare riferimento agli immobili dismessi nei centri urbani, si possano configurare dei progetti di recupero volti alla creazione di alloggi di servizio per il personale militare.

(3-01235)

NESPOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la Regione Campania ha posto in essere una serie di atti amministrativi tesi a trasformare l'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) «Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia» in azienda pubblica di servizi alla persona secondo quanto sancito dal decreto legislativo n. 207 del 2001;

tale trasformazione ha quale primo atto la riforma statutaria della fondazione, da attuarsi mediante mera delibera di Giunta regionale e non già con più appropriato atto di Consiglio regionale;

per quanto risulta all'interrogante, la procedura di trasformazione di cui si discorre, a rigor di legge, è inficiata da palesi illegittimità e numerosi sono i motivi ostativi, di merito e di metodo, che ne impediscono l'approvazione;

l'art. 5 del decreto legislativo prescrive la trasformazione in aziende delle IPAB che svolgono direttamente attività in campo socio-assistenziale, mentre quelle che svolgono attività indiretta (art. 15), come nel caso in oggetto, possono trasformarsi solo se hanno natura originaria pubblica e se, per disposizione statutaria: a) svolgono attività istituzionali direttamente o mediante convenzioni provvedendo a relative assistenze; b) intervengono in situazioni di disagio economico; c) traggono le risorse finanziarie destinate al perseguimento degli scopi statutari dall'amministrazione del patrimonio;

la trasformazione della fondazione è certamente impedita dalla mancanza dello specifico e propedeutico strumento legislativo regionale, indispensabile all'adempimento di indispensabili e pregnanti procedure

ai fini del riordino, quali, ad esempio: la disciplina dei procedimenti per la trasformazione delle istituzioni; la definizione delle modalità dell'approvazione degli Statuti delle nuove aziende; la definizione degli indirizzi, d'intesa con la Conferenza unificata, per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori; la definizione dei criteri in materia di contabilità, controlli amministrativi e qualità delle prestazioni effettuate dell'azienda; la disciplina in materia di interventi sostitutivi, nei casi di gravi e reiterate violazioni di legge, di statuto o regolamento, di irregolarità amministrative e patrimoniali eccetera;

la stessa area generale di coordinamento assistenza sociale, attività sociale, sport, tempo libero e spettacolo della Regione Campania ha espresso, oltre che parere negativo alla trasformazione di tale IPAB in azienda, anche innumerevoli perplessità ed evidenziato irregolarità rispetto all'articolato della proposta di modifica statutaria, comunque poi approvata dalla Giunta regionale;

questa trasformazione dell'IPAB, a giudizio dell'interrogante frettolosa, con il parere contrario dei preposti uffici dirigenziali della Regione, avviene nella piena fase elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale tanto da lasciare quantomeno perplessi, per il metodo adottato e nel merito delle determinazioni raggiunte,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali celerissime iniziative di competenza si intendano adottare per una verifica della piena legittimità degli atti amministrativi approvati dalla Giunta regionale della Campania e se non vi siano i giusti presupposti per un intervento teso alla revoca dell'intero e controverso *iter* adottato da quella Regione in assenza di un'indispensabile legge regionale di riferimento e contrariamente ai pareri espressi dagli stessi uffici dirigenziali dell'ente.

(3-01236)

GIAMBRONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il giornalista pugliese Gianni Lannes, direttore del giornale *online* «Terra nostra» e *freelance* investigativo specializzato in traffico di esseri umani, armi e rifiuti pericolosi, attualmente impegnato in delicate inchieste giornalistiche a carattere nazionale e internazionale, operante attualmente nella cosiddetta indagine sulle «navi dei veleni», è vittima da molti mesi di intimidazioni e minacce di particolare gravità;

diversi atti di sindacato ispettivo (si veda, per tutti, l'interrogazione 4-03531, presentata dal deputato on. Leoluca Orlando, in data 8 luglio 2009), sono stati a tal proposito presentati, ma rimasti privi di riscontro;

risulta inoltre all'interrogante che lo stesso dottor Lannes abbia formalmente richiesto un programma di protezione per i suoi familiari,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario assumere opportune iniziative affinché siano davvero garantite – con somma urgenza –

condizioni di sicurezza e di incolumità personale al dottor Gianni Lannes, nonché alla sua famiglia, quotidianamente e su tutto il territorio nazionale.  
(3-01237)

GIAMBRONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il sostituto Procuratore generale di Reggio Calabria dottor Francesco Neri è oggetto da molti mesi, di intimidazioni e minacce di particolare gravità;

peraltro, il 16 agosto 2007 furono intercettati dai Carabinieri i colloqui tra due *boss* della mafia calabrese che parlavano di un attentato fallito al dottor Neri e si ripromettevano di organizzarne un altro;

il dottor Neri è stato protagonista di inchieste rilevanti tra cui quella denominata «Gioco d'azzardo» (traffico di armi e di rifiuti, riciclaggio internazionale nelle case da gioco ad opera di Cosa Nostra) che costò l'arresto di politici, magistrati e funzionari dello Stato;

passato alla Procura circondariale di Reggio Calabria, il dottor Neri dal 1994 al 1997 aprì un'inchiesta su un traffico di rifiuti tossici e radioattivi, inerenti anche alla strage di Ustica ed all'omicidio di Alpi e Hrovatin in Somalia;

il magistrato non è attualmente dotato neppure della semplice tutela che aveva prima delle intimidazioni e che si accertassero i rischi tramite intercettazioni;

a giudizio dell'interrogante, molto probabilmente il recente attentato dinamitardo agli uffici giudiziari reggini potrebbe ricondursi all'intimidazione nei confronti proprio del dottor Neri,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano adottare, con somma urgenza, per garantire al dottor Neri condizioni di sicurezza e di incolumità personale, quotidianamente, e su tutto il territorio nazionale.

(3-01238)

### **Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

MONGIELLO, LATORRE, MARITATI, CAROFIGLIO, ROSSI Nicola, TEDESCO, TOMASELLI, PROCACCI, ANDRIA, INCOSTANTE, CARLONI, ARMATO, BUBBICO, PAPANIA, VIMERCATI, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, SIRCANA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

mercoledì 10 marzo 2010 la Prefettura di Avellino ha disposto l'interruzione, a scopo precauzionale, della tratta ferroviaria Foggia-Benevento causando notevoli problemi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Lecce-Roma. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, visto l'avanzare minaccioso di una frana che da due mesi insiste sulla strada statale 90 che collega la Puglia alla Campania;

con il trascorrere dei giorni alle difficoltà sulla linea ferrata si sono aggiunte quelle relative alla circolazione stradale sulla statale 90; il compartimento dell'Anas di Napoli che gestisce il tratto di statale interessato dalla frana è stato costretto a chiudere una carreggiata sul tratto della strada comunemente nota come «Statale delle Puglie»: per diversi chilometri sull'arteria nazionale che collega la Capitanata al beneventano si circola in un solo senso di marcia alternato;

la circolazione stradale ha subito, quindi, notevoli disagi a causa dei rallentamenti; i mezzi pesanti, infatti, sono costretti a fare lunghe code davanti l'ingresso dell'unica corsia aperta della statale 90, oppure al fine di aggirare l'ostacolo affrontano percorsi alternativi più lunghi e che comportano disagi per le popolazioni dei centri abitati attraverso i quali transitano;

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 17 marzo sul quotidiano «Il Corriere del Mezzogiorno», i tempi per la riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Benevento saranno molto lunghi; il ritardo previsto sarebbe dovuto, oltre ai problemi causati dalla lenta erosione della montagna che porta a terra una notevole mole di terra e detriti, anche a problemi legati allo smaltimento di tali detriti;

secondo quanto riportato dal medesimo articolo, il terreno depositato a valle dalla frana nel corso degli ultimi tre anni è stato depositato e smaltito presso una discarica autorizzata del beneventano, il cui sito al momento risulterebbe esaurito, con conseguenti incertezze in ordine alla destinazione dei detriti che minacciano la statale 90;

per evitare la cancellazione di tutti i treni diretti a Benevento, Caserta e Roma, Rete ferroviaria italiana ha attivato un servizio sostitutivo con gli autobus: i passeggeri che percorrono tale tratta ferroviaria sono quindi costretti a scendere dal treno a Foggia, raggiungere in autobus Benevento e da qui risalire su un altro treno, con tempi di percorrenza che raggiungono le sette ore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali provvedimenti urgenti nell'ambito delle proprie competenze intenda adottare e in quali tempi, al fine di garantire il ripristino della tratta ferroviaria Foggia-Benevento.

(3-01229)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BIONDELLI, MUSI, GRANAIOLA, SCANU, SERRA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i Vigili del fuoco sono alle dipendenze del Ministero dell'interno e contrattualmente inseriti nel comparto pubblicistico presso il Dipartimento della funzione pubblica;

nel Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero è in atto un blocco dei passaggi di qualifica e ad oggi il personale si trova a stazionare negli attuali ruoli per 20 o 30 anni;

dopo il passaggio dei Vigili del fuoco nel comparto pubblicistico nel 2004, si è verificato un blocco dei passaggi di qualifica che incidono pesantemente nelle attività del soccorso;

allo stato attuale nel Corpo nazionale mancano circa 8.000 dipendenti qualificati tra personale operativo ed amministrativo, con un'ingente perdita economica a carico del personale;

le circolari (si veda, ad esempio, la circolare n. 45 del 1987) del Dipartimento prevedono che la squadra base per prestare soccorso debba essere composta da almeno un qualificato e quattro vigili;

per le attività di ordinaria amministrazione nei luoghi di lavoro, oltre alle sale operative, c'è la necessità di personale adeguatamente qualificato;

allo stato attuale le attività di soccorso tecnico urgente sono relegate al personale con qualifica inferiore; ovvero, le attività prettamente assegnate al personale qualificato oggi vengono svolte da personale dei Vigili del fuoco con qualifiche inferiori con un carico di responsabilità non riconosciute né economicamente né normativamente;

le carenze di qualificati sono da riferirsi agli anni 2008-2010, ed attualmente non sono state bandite nemmeno le graduatorie degli aventi diritto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del blocco creato e delle conseguenze che si ripercuotono nelle attività d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

se intenda intervenire per mettere fine a questo blocco dei ruoli e dare un'immediata svolta nella qualificazione di tutti gli aventi diritto, anche con soluzioni di urgenza;

quali iniziative intenda adottare per ridare dignità ai lavoratori del Corpo e per rispettare i principi costituzionali e le norme sindacali e contrattuali, con la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto alla progressione in carriera.

(4-02885)

*ICHINO, NEGRI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee. – Premesso che:*

il 15 gennaio 2009 è stata presentata ai Ministri del lavoro, salute e politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione un'interrogazione (3-00480, a prima firma del sen. Ichino) riguardante l'attivazione da parte della Regione Calabria di 500 presunti *stage* della durata di 24 mesi, retribuiti con 1.000 euro al mese, presso enti pubblici della stessa Regione;



il dibattito seguito a quella interrogazione, in larga parte riportato sui siti [repubblicadeglistagisti.it](http://repubblicadeglistagisti.it) e [pietroichino.it](http://pietroichino.it), ha messo in luce il gravissimo difetto di contenuti formativi dei suddetti *stage* e il loro carattere puramente assistenziale;

ciononostante, la Regione Calabria ha ultimamente disposto, con il supporto unanime dell'intero arco delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, un bando per l'attivazione di altrettanti rapporti di impiego pubblico a termine di tre anni, sostanzialmente riservati agli stessi giovani che hanno già beneficiato dei due anni di *stage*; ed è fin troppo facile prevedere che al termine di questi tre anni verranno disposte, in un modo o nell'altro, altrettante stabilizzazioni; in proposito è stata presentata una nuova interrogazione (4-02662, a prima firma del sen. Ichino) ai Ministri in indirizzo, in data 9 febbraio 2010;

né all'interrogazione del 15 gennaio 2009 né a quella del 9 febbraio 2010, a tutt'oggi, è stata data alcuna risposta;

l'esempio calabrese, a giudizio degli interroganti pessimo, è ora seguito, anche in questo caso con il supporto unanime dell'intero arco delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, dalla Regione Basilicata: sta scadendo in questi giorni il termine per la presentazione delle candidature per un bando di 1.000 presunti «tirocini formativi» della durata di un anno, con «indennità» pari a complessivi 10.000 euro per ciascun tirocinante (a carico della Regione e del Fondo sociale europeo), da attivarsi anche questi soltanto presso enti pubblici dislocati nella stessa regione;

sul contenuto formativo specifico dei suddetti presunti «tirocini» il bando della Regione Basilicata non dice assolutamente nulla, né esso dispone alcun controllo in proposito, cui sia condizionata l'erogazione dei 10.000 euro al singolo interessato;

quand'anche si potesse prescindere dall'indeterminatezza totale del contenuto formativo dei presunti «tirocini», la violazione della legislazione vigente sarebbe comunque ravvisabile nella loro durata di un anno, a fronte del limite massimo di sei mesi fissato dalla legge n. 196 del 1997 e dal decreto ministeriale attuativo della stessa, n. 142 del 1998,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, anche in questo caso, come già in riferimento a quello calabrese denunciato nel gennaio 2009, restare del tutto inerti di fronte all'operato illegittimo della Regione Basilicata;

in caso contrario, quali iniziative di competenza intendano promuovere per impedire questo nuovo evidente e grave abuso assistenzialistico dei contributi del Fondo sociale europeo e questa altrettanto evidente violazione della disciplina legislativa in materia di tirocini formativi, finalizzata – come l'esperienza calabrese insegna – all'aggiramento del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici per concorso.

(4-02886)

LIVI BACCI, MARINARO, PEGORER. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la cosiddetta «legge Bossi-Fini» (legge n. 189 del 2002), all'articolo 14, individua nella mancata ottemperanza all'espulsione di immigrati irregolari l'unico reato veniale del codice penale per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio;

tuttavia, nel mese di settembre 2009, il Ministro dell'interno aveva concesso una sanatoria per permettere a tutti gli stranieri irregolarmente presenti in Italia, mediante un'istanza rivolta alle questure, di regolarizzare la propria permanenza nel nostro Paese, firmando un contratto di lavoro e procedendo al pagamento del contributo all'Inps e degli altri oneri;

il provvedimento aveva lo scopo di far emergere il lavoro nero, assegnando un permesso di soggiorno a centinaia di migliaia di cittadini immigrati costretti a lavorare nell'irregolarità;

anche i condannati per mancata ottemperanza al decreto di espulsione avrebbero potuto fare domanda di sanatoria, secondo quanto affermato dallo stesso Viminale, il 23 settembre 2009, in risposta alla Confartigianato di Rimini che lo interrogava al riguardo;

alcune questure, però, hanno proceduto alla convocazione degli extracomunitari non ottemperanti, comunicando loro il respingimento della domanda di regolarizzazione e, contestualmente, il decreto di espulsione;

più volte interpellato in merito, il Ministro in indirizzo, in palese contrasto con quanto affermato in precedenza, ha sostenuto la legittimità dell'espulsione di questi immigrati dall'Italia, avallando il giro di vite delle questure;

considerato inoltre che:

nelle varie province italiane, tra le questure e le prefetture sembra non esserci uniformità di interpretazioni delle raccomandazioni del Ministero, a giudizio degli interroganti sintomo di scarso coordinamento anche all'interno degli stessi organi amministrativi;

uno dei principi cardine su cui si fonda il moderno Stato di diritto è il principio della legalità, in base al quale tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge, e non in modo arbitrario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia l'interpretazione, da applicarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, dei principi contenuti nella sanatoria, relativamente alla condizione degli immigrati irregolari non ottemperanti ad un precedente decreto di espulsione che abbiano avanzato la relativa domanda di regolarizzazione nei termini previsti.

(4-02887)

DELLA SETA, FERRANTE, MICHELONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

da quasi due anni un aspro conflitto diplomatico sta opponendo Svizzera e Libia. L'ultima tappa dello scontro è la pubblicazione da parte del Governo elvetico di una sorta di *black list*, un elenco di cittadini libici

non graditi che comprende circa 188 persone tra le quali lo stesso colonnello Gheddafi;

l'origine della crisi risale al 15 luglio 2008, quando Hannibal Gheddafi – figlio del colonnello – e la moglie furono fermati in un grande albergo ginevrino dopo la denuncia per maltrattamenti sporta contro di loro da due domestici;

la coppia fu rilasciata dopo due giorni di detenzione dietro pagamento di una cauzione. Ma Gheddafi, offeso per lo «sgarbo» subito, reagì con misure durissime, tra le quali la sospensione temporanea delle forniture di petrolio alla Svizzera, il blocco dei collegamenti aerei e il ritiro di fondi libici depositati presso le banche elvetiche (circa 5 miliardi di euro);

malgrado le scuse ufficiali presentate ad un anno di distanza dall'episodio dal presidente della Confederazione elvetica Hans-Rudolf Merz in un suo viaggio a Tripoli, le tensioni tra i due Paesi non si sono placate. Dopo il recente *referendum* svizzero contro la costruzione di nuovi minareti, il *leader* libico ha fatto appello alla Jihad (guerra santa) contro la Svizzera: «Dobbiamo proclamare con tutti i mezzi la Jihad contro l'infedele e apostata Svizzera», ha dichiarato Gheddafi in un discorso a Bengasi per l'anniversario della nascita di Maometto. Per Gheddafi, la guerra santa «contro la Svizzera, il sionismo, contro l'aggressione straniera non è terrorismo. Qualunque musulmano nel mondo che abbia fatto accordi con la Svizzera è un infedele (ed è) contro l'Islam, contro Maometto e il Corano»;

sempre per ritorsione contro la Svizzera, il regime libico ha deciso di trattenere sul proprio territorio, contro la loro volontà e in spregio di ogni garanzia per i diritti personali, due cittadini svizzeri, uno dei quali è tuttora prigioniero in Libia;

il 15 marzo 2010 il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, di ritorno da una visita ufficiale a Tripoli, ha affermato che la Svizzera deve immediatamente cancellare la «lista nera» in cui ha inserito il colonnello Gheddafi e altri 180 dirigenti libici;

il ministro Frattini ha aggiunto che se la crisi tra Libia e Svizzera non sarà risolta, dal 4 aprile – data in cui entrerà in vigore del nuovo codice sui visti nell'area Schengen che prevede la possibilità di emettere dei visti a «territorialità limitata» condivisi da un certo numero di Paesi che aderiscono all'area Schengen (ogni Paese, cioè, potrà rilasciare un visto per il suo territorio che sarà valido anche per gli altri Paesi dell'area Schengen che aderiranno all'iniziativa) – i cittadini libici compresi nella *black list* potranno circolare nell'area Schengen anche se la Svizzera continuasse ad opporsi;

il 16 marzo, replicando a tali dichiarazioni, il presidente della Commissione esteri del parlamento svizzero, Christa Markwalder, ha detto che «l'Italia esercita pressione dalla parte sbagliata: deve criticare la Libia, non la Svizzera». Secondo l'agenzia svizzera Ats, la Markwalder ritiene che non sia accettabile che uno Stato amico si comporti in tal modo: la Confederazione – è il ragionamento della presidente della Commissione esteri – ha infatti agito conformemente alle regole dello «spazio Schen-

gen» ed è pronta a discutere l'abolizione delle restrizioni sui visti non appena il cittadino elvetico imprigionato in Libia Max Goeldi potrà rientrare in patria,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga inopportuno ed improprio assumere nei confronti dell'attuale contenzioso tra la Svizzera e la Libia posizioni di aperto sostegno al regime dittatoriale di Tripoli, malgrado gli atteggiamenti intimidatori e sprezzanti tenuti dal Capo di Stato verso un Paese di grandi e indiscutibili tradizioni civili e democratiche qual è la Confederazione svizzera;

quali iniziative intenda assumere per sollecitare al Governo libico l'immediata liberazione del cittadino svizzero Max Goeldi, arbitrariamente tenuto prigioniero.

(4-02888)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

lo scorso 4 marzo 2010 all'interno dell'istituto penitenziario di Augusta (Siracusa), a causa del forte vento, oltre 30 metri della pesante e alta inferriata esterna sono caduti all'interno della struttura;

solo per un caso fortuito sotto la recinzione in quel momento non erano presenti né agenti di Polizia penitenziaria, né detenuti;

considerato che:

l'episodio sarebbe solo l'ultimo di una lunga serie di cedimenti strutturali che si sono verificati all'interno del carcere;

di recente vi sarebbe stato il crollo di un cornicione lungo il tratto che il personale di vigilanza e i detenuti percorrono per raggiungere il campo sportivo interno, mentre un anno fa si sarebbe verificato un altro cedimento in seguito al quale le inferriate erano cadute sulle giostrine (poste all'esterno) utilizzate dai bambini in attesa di entrare per il colloquio con i familiari detenuti;

il carcere attende da tempo i fondi necessari per effettuare importanti lavori di ristrutturazione ed accrescere il livello di sicurezza;

inoltre, secondo quanto riportato dalle cronache locali, a seguito di detti episodi, ripetutisi nel tempo e segnalati senza alcun esito alle istituzioni competenti, i sindacati avrebbero organizzato manifestazioni di protesta;

infine, la struttura penitenziaria ospiterebbe circa 650 detenuti, mentre il personale addetto alla sorveglianza sarebbe sottodimensionato di 120 unità,

l'interrogante chiede di sapere se risulti tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di consentire una rapida messa in sicurezza della struttura carceraria di Augusta e garantire, in tal modo, l'incolumità del personale di Polizia penitenziaria e dei detenuti.

(4-02889)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con decreto penale n. 1810/2009 del Tribunale di Forlì il signor Andrea Bottaro nella sua qualità di Presidente del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati è stato condannato a giorni 15 di reclusione, convertiti in una sanzione pecuniaria, per avere minacciato il Presidente di un albo professionale «concorrente» attraverso messaggi inviati sul telefono cellulare ed infine con l’invio di messaggi di morte accompagnati da un proiettile di pistola presso l’ufficio di quest’ultimo;

nel corso delle indagini, svolte dall’Arma dei Carabinieri, è emerso che nella sua attività criminosa il Bottaro si era servito di beni (*computer* e telefoni) di proprietà del Collegio nazionale dei periti agrari, che è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministro della giustizia. L’utilizzo di beni di proprietà dell’ente è dimostrato dal sequestro di un *computer* del Collegio, avvenuto nel corso di una perquisizione svoltasi il 14 febbraio 2008 a Roma, avendo i militari dell’Arma rinvenuto in quel *computer* un *file* contenente il numero telefonico non anagrafato da cui partivano i messaggi di minaccia al Presidente dell’albo concorrente;

il comportamento delittuoso del Bottaro, come accertato nel decreto penale di condanna, ne ha gravemente compromesso la reputazione e dignità, facendo venire meno i requisiti di probità richiesti ai professionisti iscritti negli albi ed in particolare a chi viene chiamato a ricoprire i più alti uffici. Nello specifico risulta peraltro integrata la fattispecie prevista dall’art. 1 del codice deontologico degli iscritti nell’albo dei periti agrari, ai quali è richiesta una «condotta civile e morale irreprensibile» laddove gli stessi sono soggetti a procedimento disciplinare obbligatorio (art. 2 del codice) «per tutti i fatti che, anche non riguardanti l’attività professionale, abbiano riflesso sulla sua reputazione professionale o danneggiino l’immagine della categoria», e quindi, in ragione di quanto sopra, il Bottaro dovrebbe essere cancellato o perlomeno sospeso dall’albo;

non essendo questo avvenuto, ed anzi avendo il Bottaro tentato di nascondere i fatti, sia non informando alcuno (neppure i componenti il Consiglio nazionale) che imponendo il silenzio ai dipendenti del Collegio nazionale, alcuni Consiglieri, avuta tardiva conoscenza della vicenda, chiedevano al Bottaro di assumersi le proprie responsabilità, perlomeno rassegnando le dimissioni dalla carica, altro non fosse che per l’oggettivo conflitto che si è venuto ad instaurare fra la persona fisica di Andrea Bottaro (colpevole di avere utilizzato beni di proprietà del Collegio nazionale per attività private illecite, macchiandosi così del reato di peculato, oltre agli altri reati) ed il suo ruolo di Presidente legale rappresentante dell’ente danneggiato;

per risposta il Bottaro non solo non si dimetteva ma faceva intervenire alla riunione del 6 febbraio 2010 del Consiglio nazionale, che discuteva la richiesta di dimissioni, il suo avvocato di fiducia;

tale circostanza è paradigmatica dell’insostenibile conflitto di interessi fra la persona fisica del Bottaro e la carica ricoperta, laddove il Collegio nazionale dei periti agrari, che in questa vicenda risulta essere parte

danneggiata, dovrebbe costituirsi parte civile nei confronti del suo Presidente, a ciò impedito dalla presenza del Bottai nel Consiglio stesso, determinando così una situazione di grave danno per l'ente, per tacere poi del fatto che il Collegio nazionale è organo di appello di secondo grado per i procedimenti disciplinari adottati dai Collegi locali, laddove il Bottaro (obbligatoriamente soggetto ad un procedimento disciplinare, secondo quanto dispone il codice deontologico) si troverebbe a dover giudicare in fase di riesame il provvedimento che lo riguarda;

in un caso analogo accaduto nel 2005 presso l'albo nazionale dei dottori agronomi e forestali, il Ministero della giustizia commissariò il Consiglio nazionale dell'ordine degli agronomi in ragione dell'analogo, grave conflitto di interessi che riguardava la Presidente di quella categoria, Dina Porazzini, laddove anch'essa rivestiva la doppia, insanabile posizione di imputata di reati in danno dell'ente rappresentato e contestualmente di legale rappresentante dell'ente danneggiato,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della descritta situazione di oggettivo ed insanabile conflitto, che vede Andrea Bottaro nella contemporanea veste di imputato per reati in danno del Collegio nazionale dei periti agrari o comunque svolti utilizzando beni di proprietà del predetto ente ed al tempo stesso di legale rappresentante dell'ente danneggiato;

se non ritenga, ove persista il rifiuto del signor Andrea Bottaro di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica, di dover procedere al commissariamento del Consiglio del Collegio nazionale, allo scopo di consentire la tutela e la corretta salvaguardia degli interessi di questa categoria professionale.

(4-02890)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'allarme *smog* è un'emergenza nazionale;

su 88 città monitorate, ben 57 superano i limiti di legge per le polveri sottili e oltre la metà sono contaminate da altre sostanze inquinanti; tra le città inquinate, Messina, Roma, Napoli sono tra quelle più danneggiate da alti livelli di biossido di azoto;

nella pianura Padana, oltre agli impianti industriali, giocano un ruolo fondamentale il fattore geografico e il clima, in quanto tale area, chiusa da tre versanti, è poco arieggiata e lo *smog* ristagna;

il riscaldamento incide per il 30 per cento sulle polveri sottili;

è meno noto il fatto che, durante la stagione invernale, si crea la cosiddetta «inversione termica», la quale, a causa dell'alta pressione e della tenue e limitata ventilazione, produce una stagnazione dell'aria fredda sovrastata da uno strato d'aria più calda che impedisce allo *smog* di sollevarsi e disperdersi;

sono tra le sostanze inquinanti: il Pm10, un miscela di particelle solide e liquide in sospensione nell'aria proveniente dai mezzi di trasporto e dai cantieri, ed il Pm 2,5, una combinazione tossica più sottile e pericolosa proveniente, oltre che dai motori delle auto, dal riscaldamento e dalle industrie;

il Pm10 produce ed acuisce le malattie respiratorie; il Pm 2,5 provoca aumento di emergenze da pronto soccorso per i cardiopatici ed i sofferenti da malattie polmonari. L'ozono, in particolare, provoca tosse, mal di testa e problemi cardiocircolatori;

a giudizio dell'interrogante, occorrono interventi radicali per ripulire l'aria,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in relazione agli effetti nocivi delle polveri sottili e delle altre sostanze inquinanti, enucleati in premessa;

se non si ritenga utile promuovere studi più mirati e specifici sugli «inquinanti emergenti» che rappresentano un'incognita sia per la loro composizione sia per le conseguenze sulla salute;

se il Governo non ritenga opportuno intervenire per estendere le corsie preferenziali per i mezzi pubblici, rendendoli in tal modo competitivi nei confronti delle auto al fine di favorire risparmi economici ed energetici.

(4-02891)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

le società multinazionali stanno invadendo il mondo con Organismi geneticamente modificati (Ogm) «segretati», di cui non si conosce la modifica apportata ai vegetali perché coperta da segreto industriale;

i virus transgenici con cui oggi si realizzano gli Ogm penetrano nel DNA della pianta, modificandola in maniera sconosciuta;

tali virus transgenici dovrebbero restare latenti, ma nulla può escludere che possano anche riattivarsi in maniera analoga a noti virus tumorali induttori di leucemie, sarcomi, carcinomi, gliomi;

essi possono anche essere portatori di malattie nuove o di malattie abbastanza simili a ben note sindromi purtroppo ancora poco comprese nella loro dinamica (AIDS, Mucca Pazza, eccetera);

il Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) utilizzato dalle multinazionali Ogm per modificare geneticamente le piante è in grado di penetrare e di replicarsi anche nelle cellule degli animali, comprese quelle dei mammiferi e anche quelle umane, in quanto possiede particolari *promoters* (motori di attivazione genetica);

consumando prodotti modificati geneticamente con il CaMV, quest'ultimo può generare un super virus capace di propagarsi nelle piante ad uso alimentare, negli insetti (ad esempio nelle zanzare), e quindi arrivare all'uomo;

non avendo a disposizione l'informazione di base relativamente agli Ogm «segretati», non è possibile neppure predisporre metodi di analisi e controllo;

tali Ogm sono prodotti negli Stati Uniti ed altri Paesi dove non vengono separate le filiere Ogm e le esportazioni possono risultare contaminate, rendendo la situazione intollerabile oltre che rischiosa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per motivi di sicurezza e garanzia della salute, ottenere dai Paesi produttori le informazioni di base per programmare e disporre dei metodi di analisi e controllo;

se non intendano incaricare l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto zooprofilattico di approfondire lo studio delle produzioni di Ogm «segretati», vale a dire quelli di cui non si conosce la modifica apportata;

se non ritengano utile, infine, separare le diverse filiere Ogm per evitare possibili contaminazioni nelle esportazioni.

(4-02892)

PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 6 aprile 2009 e nei giorni successivi la zona de L'Aquila è stata colpita da un disastroso sisma che ha prodotto ingenti danni al patrimonio pubblico e privato della città;

in particolare, sono risultati molto danneggiati migliaia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, a distanza di un anno dal sisma, attendono ancora di essere riparati o ricostruiti, con notevole aggravio delle spese di ripristino visto l'effetto devastante del rigido inverno aquilano sulle strutture già fiaccate dai movimenti tellurici;

dalla data del sisma, decine di migliaia di inquilini legittimi assegnatari degli alloggi suddetti vagano dispersi tra tendopoli prima e strutture alberghiere dopo, con notevoli disagi sociali e l'aggiunta di spese di assistenza che facilmente si sarebbero risparmiate se i loro alloggi fossero stati prontamente risistemati almeno nei casi in cui dovevano essere effettuati lavori di poco conto (alloggi classificati «A», «B» e «C»);

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato, immediatamente dopo il sisma, lo stato di emergenza e, successivamente, è stato varato ed approvato dal Parlamento il cosiddetto «decreto Abruzzo» (decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009), da cui sono derivate una serie di ordinanze di protezione civile contenenti le norme attuative per la ricostruzione delle zone terremotate (si vedano le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797



del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009);

fin dall'aprile 2009 il Governo ha individuato nel Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, dottor Gianni Chiodi, il suo commissario con delega per la ricostruzione degli edifici pubblici, quindi anche del patrimonio dell'edilizia popolare;

con l'ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 si è valutata in 150 milioni di euro la spesa necessaria per gli interventi di ripristino dell'edilizia pubblica;

l'azienda regionale che gestisce l'edilizia popolare (ATER) aveva avviato fin da luglio le pratiche per la ricostruzione, ma queste, paradossalmente, sono state di fatto bloccate prima con l'ordinanza n. 3803 e poi, ancor di più, con l'ordinanza n. 3817 del 16 ottobre 2009, con la quale improvvisamente l'ATER è stata «sollevata» dall'attuazione degli interventi di sua competenza, trasferiti d'imperio al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche retto dall'ingegner Angelo Guglielmi e nel quale lavorava, secondo quanto riferisce la stampa, anche il signor Di Nardo, poi citato, per altre fattispecie, negli atti di inchiesta della Procura di Firenze sulle «grandi opere» de La Maddalena;

di fatto, questo repentino passaggio di competenze ha bloccato (come riconosce anche il Commissario dell'ATER, avvocato Piergiorgio Merli, in una missiva in risposta all'associazione degli inquilini «Mia-Casa» coordinata dall'ex deputato Pio Rapagnà) ogni intervento sull'edilizia residenziale pubblica,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se risulti che il Commissario del Governo, dottor Gianni Chiodi, abbia concretamente applicato le ordinanze di protezione civile precedenti al 15 agosto 2009 ai fini della ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica colpita dal sisma o, nel caso in cui non le avesse applicate, come la mancata ricostruzione lascerebbe supporre, quali siano i motivi per i quali siano state disattese;

se il Commissario del Governo, dottor Gianni Chiodi, abbia applicato l'ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 ai fini della ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica colpita dal sisma o, nel caso in cui non l'avesse applicata (come la mancata ricostruzione lascerebbe supporre), quali siano i motivi per i quali è stata disattesa;

quali siano le ragioni che hanno suggerito al Governo (ed al Commissario delegato Chiodi) di sollevare dalle sue competenze l'azienda regionale dell'edilizia pubblica ATER e se tale sostituzione abbia finito per bloccare gli interventi possibili che la stessa azienda aveva già avviato e programmato;

quali siano stati i danni aggiuntivi derivati dai ritardi conclamati della ricostruzione a carico del patrimonio pubblico e le maggiori spese

di assistenza alla popolazione sfollata sopportati dallo Stato in conseguenza di tali ritardi;

se il Governo sia a conoscenza di come intenda il Commissario delegato Chiodi impiegare i 150 milioni di euro posti nelle sue disponibilità per le esigenze di cui sopra ed in particolare se abbia già provveduto, o intenda provvedere, ad affidamenti o appalti in tal senso;

se si ritenga o meno che le ordinanze citate, che di fatto invadono le dirette ed esclusive competenze regionali per quanto riguarda l'edilizia pubblica, siano conformi oppure eccedano i limiti di cui al Titolo V della Costituzione, pienamente vigente.

(4-02893)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dal 10 marzo 2010 la tratta ferroviaria Roma-Lecce risulta interrotta per motivi di sicurezza nel tratto che va da Benevento a Foggia a causa di una frana che incombe da oltre due mesi sulla strada statale 90 che collega la Puglia alla Campania;

tale situazione determina grande disagio per i viaggiatori, costretti a scendere dal treno arrivati a Foggia e a ricorrere ad un servizio sostitutivo di pullman che al momento collega Foggia a Benevento, per poi risalire sul treno, con tempi di percorrenza complessivi propri dei Paesi del terzo mondo;

l'utenza che viaggiava di notte usufruendo del vagone letto e delle cuccette non può al momento continuare ad usufruire del servizio, non essendo previsti treni con vagoni letto e cuccette in altri orari su tratte alternative;

l'erosione della montagna che ha determinato la frana e lo stato di pericolo è lento e costante e quindi è presumibile perdurerà per molto tempo;

stante tale situazione anche la circolazione sulla strada statale 90 è resa oltremodo difficoltosa a causa della chiusura di una delle due carreggiate, con circolazione in un solo senso di marcia alternato;

i lavori di smaltimento della frana risultano rallentati anche dall'esaurimento della discarica autorizzata a ricevere i detriti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per ripristinare, nel più breve tempo possibile, una situazione di normalità attivando nel frattempo nelle tratte alternative che da Roma portano a Lecce e viceversa, quali il treno Lecce-Roma delle 20,48 ed il Roma-Lecce delle 23,30, treni dotati di vagoni letto e cuccette.

(4-02894)

CASSON. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la Vinyls Italia SpA deriva dalla Ineos Vinyls Italia SpA, ex EVC Italia SpA, che possedeva impianti italiani per la produzione di cloruro di

vinile monomero (CVM) e polimero (PVC) negli stabilimenti di Porto Marghera, Ravenna e Porto Torres, nonché di PVC Compounds in altri quattro stabilimenti (Argenta, Marghera, Pavia, Frosinone), oltre ad ulteriori due stabilimenti di produzione di PVC Film;

fino al 30 giugno 2005 la società è stata controllata dalla EVC International NV e dalla EVC (UK) Ltd;

in data 1° luglio 2005 la Ineos Vinyls Holdings Ltd ha provveduto a conferire tutte le attività e le passività alla Ineos Vinyls Newco Ltd e a porre in liquidazione la EVC International NV;

inoltre, sempre in tale data, tutte le società ex EVC hanno cambiato la propria ragione sociale in Ineos. Conseguentemente, la EVC (Italia) SpA è divenuta Ineos Vinyls Italia SpA, determinando i connessi cambiamenti di proprietà delle azioni e di denominazione;

si è giunti così al 28 dicembre 2005, data in cui Ineos Vinyls Uk Ltd ha ceduto le azioni della Ineos Vinyls Italia SpA alla Ineos Vinyls Ltd, che ne è quindi divenuta socio unico; sempre in pari data Ineos Vinyls Ltd ha ceduto, con effetto immediato, l'intero pacchetto azionario detenuto in Ineos Vinyls Italia SpA alla controllata, costituita in data 15 dicembre 2005 e denominata Ineos Vinyls Holdings Italia Srl. Tale società è quindi divenuta unica detentrica del pacchetto azionario di Ineos Vinyls Italia SpA;

la società è divenuta soggetta alla Direzione e coordinamento di Ineos Vinyls Ltd;

a partire dal 1° gennaio 2006, la società ha conferito le attività e passività che facevano capo alle Divisioni Compounds, Rigid Film e Packaging Film alle società di nuova costituzione Ineos Compounds Italia Srl e Ineos Films Italia Srl;

il 24 gennaio 2006 ha ceduto tali partecipazioni alla sua controllante Ineos Vinyls Holdings Italia Srl;

in data 26 luglio 2006 la Ineos Vinyls Holdings Italia Srl ha ceduto l'intero pacchetto azionario, detenuto nella Ineos Vinyls Italia SpA, alle società di diritto inglese Vinyls Italia Ltd e Vinyls Italia 2 Ltd;

considerato che:

la nuova società Ineos Vinyls Italia SpA ha presentato, nei successivi anni, bilanci negativi. Ma nonostante ciò il Consiglio di amministrazione della Ineos Italia e l'«azionista» di riferimento non hanno ritenuto di prendere significative iniziative per una differente gestione delle attività italiane miranti alla riduzione delle perdite e al contenimento dei costi di gestione. Nel 2006 la società Ineos Italia aveva conferito alla società di gestione aziendale Proudfood uno studio, in seguito al quale alcune cariche aziendali venivano ridimensionate, tra cui quella di un amministratore delegato;

in un periodo immediatamente successivo, la stessa funzione è stata riabilitata. Notizie di stampa parlano di documenti che attesterebbero la decisione da parte di Ineos Vinyls Italia, già nel 2006, di chiudere gli impianti italiani nel gennaio 2009, come poi è avvenuto, e che i costi di

uscita «regolare» sarebbero stati stimati bel oltre i 100 milioni di euro (progetto Phoenix);

nel 2007 è stato ceduto da Ineos Group alla società Vinnolit il *business* del PVC Emulsione, incluse le produzioni provenienti dall'impianto di Porto Torres, per il quale veniva stipulato un contratto di produzione in conto lavorazione. La stessa società Vinnolit ha poi annullato tale accordo di conto lavorazione nel novembre 2008. Dopo solo un anno così la Ineos Vinyls Italia si è vista tornare indietro un impianto, che era già di sua proprietà, con una minor quota di mercato (meno del 50 per cento del mercato posseduto prima della cessione in conto lavorazione eroso dalla stessa Vinnolit). In aggiunta l'accordo commerciale prevedeva una serie di vincoli contrattuali che consentivano di vendere il prodotto solo in aree economicamente poco interessanti (impedendo la vendita in aree di maggior remunerazione, quali l'Europa);

contemporaneamente il gruppo ha deciso di appoggiare sulla sua società italiana, la Ineos Vinyls Italia, le cosiddette «vendite a row» della Ineos Group, che erano e sono prevalentemente tese a fornire mercati del Medio Oriente e dell'Oriente, che prevede vendite espresse in dollari a prezzi nettamente più bassi del mercato europeo; non è chiaro se le conseguenti perdite siano state ripartite equamente tra le altre società che producono PVC della Ineos Group o se sono state allocate tutte sul bilancio della sola Ineos Vinyls Italia, aggravandone di conseguenza il bilancio economico;

secondo quanto riportato dalla stampa, almeno una grande parte del debito di circa 80 milioni di euro che Ineos Vinyls Italia ha con il gruppo ENI, principalmente Syndial/PolimeriEuropa, è relativo al periodo successivo ad agosto 2008. Quindi tale debito risalirebbe sostanzialmente al periodo successivo alla dichiarazione di Ineos Group di uscire dall'Italia, dichiarazione resa ufficiale nel periodo aprile-maggio 2008, e quindi di chiudere gli impianti di produzione di CVM/PVC in Italia. È evidente che tale aumento significativo del debito ha reso la società molto «meno appetibile» da parte di chi avrebbe potuto essere interessato a rilevarne la proprietà;

il 31 marzo 2009 è avvenuta la vendita della Ineos Vinyls Italia a due società del cavalier Sartor, la Sartor Investment Srl e la Sartor Holding Srl (società con capitale sociale, da quanto apparso sulla stampa, di poche decine di migliaia di euro) che così sono diventate proprietarie degli impianti di produzione di CVM e PVC situati a Porto Marghera, Porto Torres e Ravenna. La nuova società ha preso il nome di Vinyls Italia SpA. Dopo solo 20 giorni dall'acquisizione, la nuova proprietà ed il nuovo Consiglio di Amministrazione hanno prima comunicato ufficiosamente e poi ufficialmente che, a causa di non ben chiare insolvenze contrattuali, la società non poteva continuare ad operare e che quindi era stata presentata richiesta di fallimento in proprio, peraltro poi sfociata nell'amministrazione straordinaria. La strada della richiesta di amministrazione straordinaria al Tribunale sarebbe stata suggerita alla Vinyls Italia direttamente dall'avvocato Mauro Pizzigati;

in precedenza lo stesso cavalier Sartor aveva acquistato sempre da Ineos Vinyls Italia (i giornali hanno riportato una cifra non particolarmente elevata di 8,5 milioni di euro) anche gli impianti di produzione di PVC Compounds. Ma l'istanza di fallimento in proprio è stata presentata per la sola Vinyls Italia proprietaria degli impianti di produzione PVC resina di Porto Marghera, Porto Torres e Ravenna;

in riferimento ai suddetti impianti Compounds, inoltre, la ex Ineos Vinyls Italia SpA aveva ereditato, acquisendo la EVC Compounds, un contenzioso fiscale con l'Agenzia delle entrate per un valore di 25 milioni di euro. Al fine di facilitare la negoziazione tra Ineos Vinyls Italia ed il cavalier Sartor, nonostante la vittoria nei giudizi di primo e secondo grado, è stata effettuata una transazione con l'Agenzia delle entrate per un importo di circa 10 milioni di euro, il cui valore però è stato scritto a carico della Ineos Vinyls Italia, peggiorando così ulteriormente il bilancio 2008 e di conseguenza il debito della nuova società Vinyls Italia. Non è chiaro per quale ragione la Ineos Vinyls Italia abbia accettato di farsi carico di tale debito con l'Agenzia delle entrate di pertinenza di un'altra società;

tra le motivazioni addotte, per quanto riportato dalla stampa, ci sarebbe il mancato rispetto dei contratti di fornitura delle materie prime con l'applicazione di prezzi diversi da quelli concordati. Sembra però che negli stessi contratti firmati non fossero stati definiti i prezzi di acquisto e le tempistiche di fornitura delle materie prime, come avrebbe dovuto essere fatto per assicurare la consegna delle stesse a prezzi di acquisto convenienti, in particolare tenuto conto della debolezza economico-finanziaria della società e del mercato;

in merito, poi, alla nomina degli attuali Commissari giudiziari, quindi straordinari, è singolare il fatto che uno dei tre commissari nominati (l'avvocato Pizzigati) fosse stato ingaggiato a fine anno 2008, prima da Ineos e poi dal gruppo Sartor, in qualità di consulente legale. Un'altra singolarità consiste nel fatto che un altro dei tre Commissari, l'ingegnere Appeddu, si sarebbe licenziato in qualità di dirigente di questa società per essere nominato Commissario;

nel mese di luglio 2009 i Commissari giudiziari danno la delega della gestione aziendale all'Amministratore delegato in carica. Su esplicito suggerimento dello stesso amministratore, la manutenzione straordinaria degli impianti, necessaria a fronte di scadenze di legge prestabilite ed in previsione di un'allora imminente ripartenza produttiva, è stata affidata alla Videa Srl, altra società del gruppo del cavalier Sartor. Affidamento in realtà veramente singolare, in quanto non sarebbe stata bandita alcuna gara d'appalto, ma l'affidamento sarebbe stato disposto d'ufficio ad una società del gruppo del cavalier Sartor, la quale ha, a sua volta, appaltato ad altre società gli interventi manutentivi. Tale intervento di manutenzione, pari a circa 2,5-3 milioni di euro è stato saldato (alcune *tranche* in questi ultimi mesi) completamente, malgrado la lista di numerosi fornitori ancora in attesa di liquidazione;

tra i mesi di ottobre e novembre 2008 sarebbero state movimentate, in maniera virtuale, circa 5.000 tonnellate di prodotto su Porto Marghera verso una società del gruppo Sartor, per aumentare il fatturato e poi essere successivamente stornato;

non si spiega perché, a fronte di un grosso indebitamento e dell'impossibilità di acquistare le materie prime per far ripartire gli impianti, a settembre 2009 si sarebbe rifiutata una transazione con il gruppo Sirci, cliente Vinyls debitore per un totale di oltre 4.500 milioni dei quali offriva circa 3,8 milioni, in conseguenza delle perdite subite dal mancato ricevimento delle merci;

dopo 8 mesi di amministrazione straordinaria, il debito della Vinyls ha continuato ad aumentare, i fornitori continuano a non essere pagati e le perdite aumentano a fronte di un fatturato aziendale vicino allo zero. Non si spiega come mai sia stata rifiutata la proposta di «lavorazione in conto terzi» da parte del gruppo chimico Bertolini di Bologna, che avrebbe quanto meno garantito la rimessa in moto degli impianti. Ad ottobre era stato comunicato che, successivamente alla presentazione del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico, sarebbe stata aperta la gara d'acquisto internazionale, mentre ad oggi, a fronte delle 5 ipotetiche aziende interessate, si tratta unicamente con un gruppo arabo (Ramco, tra l'altro già in affari con Sartor con la Raimondi SpA);

il decreto legislativo n. 270 del 1999 che disciplina la procedura di amministrazione straordinaria di una società, come Vinyls Italia, sottoposta alla citata procedura dall'estate 2009, prevede che entro 15 giorni dalla nomina dei commissari straordinari di un'azienda in fallimento, il Ministero dello sviluppo economico nomini con decreto un Comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Nel caso di Vinyls il Ministero ha nominato i 5 membri del Comitato che dovrebbero «sorvegliare» i commissari di Vinyls con un decreto che porta la data del 22 dicembre 2009, ben quattro mesi dopo la nomina dei tre commissari (gli avvocati veneziani Mauro Pizzigati e Giorgio Simeone e l'ingegnere Francesco Appeddu) avvenuta con decreto del tribunale di Venezia il 13 agosto del 2009. La notifica della nomina è arrivata ai membri del Comitato solo agli inizi del febbraio 2010. Il presidente del Comitato è il commercialista di Portogruaro Mario Salvador, e gli altri membri sono: il commercialista di Benevento Carlo Conte; il dottor Attilio Fiore già rappresentante del Ministero nell'Osservatorio nazionale del settore chimico e due avvocati in rappresentanza delle società di creditori chirografari, Polimeri Europa (Eni) e Del Corona e Scardigli autotrasporti di Livorno. Il primo incontro con i commissari straordinari del Comitato è stato fissato per il 17 marzo, senza che ci sia stata prima una riunione del Comitato stesso;

di recente, sarebbe stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Venezia da parte di Syndial, società del gruppo Eni, relativamente alla carenza di manutenzione e alla sicurezza degli impianti gestiti da Vinyls. Poiché, all'interno dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera, esistono diverse situazioni teoricamente a rischio di incidenti rilevanti (*ex* «legge Seveso»), riveste un carattere di interesse pub-

blico e di urgenza sapere come stiano realmente i fatti e se i lavoratori e la popolazione corrano veramente dei rischi;

ciò si sostiene in quanto, soprattutto in una fase di grave crisi economica o addirittura di dismissione degli impianti, invece di assistere ad una diminuzione dei controlli e delle verifiche, nonché degli investimenti, si dovrebbe vedere una maggiore sensibilità e attenzione da parte di tutte le autorità pubbliche preposte;

ritenuto che i fatti e le circostanze esposti destino numerose e rilevanti perplessità, sotto diversificati profili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano a conoscenza dei fatti e delle circostanze così come esposti e se i medesimi corrispondano a realtà;

quali siano le previsioni di carattere economico-finanziario;

quali siano i motivi dei ritardi segnalati per la nomina del Comitato di sorveglianza;

come si intendano tutelare i lavoratori;

se siano a conoscenza delle circostanze relative al segnalato rischio di incidente e se corrisponda al vero una diminuzione del numero del personale e dei vigili interni allo stabilimento addetti alla prevenzione e alla sicurezza;

se sia pendente un procedimento penale per ipotesi di violazione di norme sia della «legge fallimentare» sia in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza collettiva;

quale sia lo stato delle eventuali indagini in questione.

(4-02895)

DE ANGELIS. – *Ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

a seguito delle note vicende scandalistiche che hanno portato alle dimissioni del Presidente della Regione Lazio Marrazzo, i poteri di ordinaria amministrazione di gestione della Regione, nelle more dello svolgimento delle elezioni regionali, sono stati assunti dal vice presidente – peraltro non eletto – Esterino Montino;

non è facile distinguere gli atti di ordinaria amministrazione da quelli di straordinaria amministrazione;

la legge non definisce i criteri distintivi, e valgono in proposito diversi modi di valutazione, quali il criterio della conservazione del patrimonio (in base al quale gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli dispositivi che aumentano o diminuiscono la sua consistenza) ed il criterio empirico (che ha riguardo alla maggiore o minore rilevanza patrimoniale degli atti);

orbene, risulta dagli organi di stampa che lo scorso 18 dicembre 2009 il vice presidente della Regione Lazio ha firmato sulla base di una delibera di Giunta un Accordo di programma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 con il Sindaco di Fiumicino ed il Provveditore alle opere pubbliche per il Lazio del Ministero delle infra-

strutture e trasporti per approvare il progetto definitivo del porto turistico di Fiumicino in variante al piano regolatore generale del Comune stesso; questa variante al piano regolatore generale di Fiumicino induce una notevolissima modifica patrimoniale al demanio marittimo statale gestito per competenza dalla Regione Lazio;

considerata la situazione politico-istituzionale della Regione Lazio a seguito delle note vicende del presidente Marrazzo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se risulti che l'approvazione di un progetto per la realizzazione di un porto di circa 2.000 posti barca e 30.000 metri quadri di cantieri navali a mare oltre a 130.000 metri quadri di edilizia residenziale e commerciale in variante al piano regolatore del Comune di Fiumicino rientri tra le attività «di ordinaria amministrazione» nonostante l'introduzione di una considerevole modifica patrimoniale al demanio marittimo gestito dalla Regione Lazio;

se risulti che il vice presidente (non eletto), in assenza del presidente della Regione, possa procedere all'approvazione di un documento di tale rilevanza;

se e in quali modi di competenza intendano intervenire al fine di vigilare affinché non abbiano a verificarsi episodi come quello citato nell'amministrazione della Regione Lazio.

(4-02896)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.*

– Premesso che:

Telebari, sin dal 1973, prima di Raitre e Canale 5 e di molte altre realtà televisive regionali e nazionali, è una delle più note e più seguite emittenti presenti in Puglia, particolarmente nel barese;

Telebari trasmette in analogico sul canale 48 per Bari e provincia limitrofa e sul canale 33 nel nord barese;

Telebari è stata una delle prime tv locali ad approdare al sistema di trasmissione in digitale terrestre per assicurare una maggiore copertura;

la sua frequenza in digitale terrestre per Bari e provincia limitrofa è canale 9, ex canale G;

considerato che:

da tempo Telebari ha denunciato all'Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata del Ministero il verificarsi di continue interferenze da parte di altre emittenti, sia sul canale 48 che sull'unico canale radiofonico 88.8;

inoltre, da un paio di settimane, Telebari subirebbe interferenze anche da parte di un'altra emittente, anch'essa autorizzata dall'Ispettorato di Puglia e Basilicata a trasmettere sul canale G, lo stesso utilizzato dalla citata storica emittente barese;

tale stato di cose arreca notevoli danni sia agli utenti radiotelevisivi di Telebari, i quali non possono usufruire di un segnale in chiaro, sia a



tutti gli operatori di Telebari che vedono gravemente compromessa la loro situazione lavorativa;

preso atto che il ruolo dell'informazione è particolarmente delicato per il concomitante svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra riportato;

se e in quale modo intenda intervenire al fine di verificare i criteri in base ai quali l'Ispettorato di Puglia e Basilicata ha proceduto al rilascio delle autorizzazioni alla trasmissione sul citato canale G valutando l'opportunità di assegnare frequenze diverse a diverse emittenti;

se e in quale modo intenda intervenire al fine di garantire a tutti i cittadini pugliesi, e in particolare ai baresi, di accedere senza difficoltà ai canali di informazione ed intrattenimento televisivo e radiofonico di Telebari.

(4-02897)

GIARETTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dalla stampa si apprende che una cittadina di Vittorio Veneto (Treviso) è stata denunciata da un Consigliere comunale della Lega Nord per aver proferito la parola «vergognatevi» nei confronti degli amministratori di detto Comune in relazione ad una vicenda urbanistica che ha visto utilizzare un'area destinata a servizi sportivi per l'edificazione di un centro commerciale;

il sostituto procuratore Giovanni Cicero ha interposto appello alla decisione di assoluzione del giudice perché il fatto non costituiva reato, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sostenendo che la cittadina aveva offeso l'onore e il prestigio del Consiglio comunale di Vittorio Veneto dicendo ad alta voce, rivolta al loro indirizzo, «Vergognatevi»;

per restare nella provincia di Treviso, come riportato dal giornalista Gian Antonio Stella («Corriere della Sera», 18 marzo 2010) l'uso di un linguaggio ben più offensivo da parte di esponenti politici, della Lega Nord in particolare, non ha dato esito a nessuna azione di tutela anche in presenza di possibili reati per i quali non è richiesta la querela di parte. Ad esempio, come ricorda Gian Antonio Stella, un esponente leghista si è spinto a dire: «Gli immigrati? Peccato che il forno crematorio del cimitero di Santa Bona non sia ancora pronto» aggiungendo che «l'immigrato non è mio fratello, ha un colore della pelle diverso». Il Consigliere del Comune di Treviso, Pierantonio Fanton, ha teorizzato che «gli immigrati sono animali da tenere in un ghetto chiuso con la sbarra e lasciare che si ammazzino tra loro». Un altro consigliere, Giorgio Bettio, ha sostenuto che occorre «usare con gli immigrati lo stesso metodo delle SS: punirne dieci per ogni torto fatto a un nostro cittadino»;

come è noto, a titolo di ulteriore esempio l'espressione «vergognatevi» è abbondantemente usata in Parlamento (anche da esponenti della Lega Nord quando si trovavano all'opposizione), per criticare provvedi-

menti che non si condividono, senza che ciò abbia mai provocato la protesta di chi è oggetto dell'invito e tantomeno iniziative della Presidenza per sanzionare l'espressione,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che la parola «vergognatevi» rivolta da un cittadino ad un amministratore in relazione ad una concreta scelta amministrativa rientri o meno nel diritto alla legittima manifestazione di opinioni o, in altri termini, se fosse stata a lui rivolta, se avrebbe ritenuto necessario adire l'autorità giudiziaria;

se sia a conoscenza delle ragioni per le quali, fatta salva l'autonomia della magistratura, si impegnino le già affannate strutture giudiziarie in attività processuali di nessun rilievo, e che appaiono francamente singolari rispetto alla gravità di fatti penali che preoccupano i cittadini e di fronte alla giustizia negata o troppo ritardata per gravissime violazioni di diritti fondamentali;

se non ritenga di manifestare la propria solidarietà alla cittadina interessata, costretta a sostenere spese processuali per l'evidente mancanza di senso delle proporzioni da parte di un rappresentante dello Stato.

(4-02898)

MONTANI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

un cittadino cubano, José Monte Castillo, di 50 anni, in data 16 marzo 2010, è stato condannato, per aver commesso un furto, al pagamento di un'ammenda di 3.500 euro, pena che sicuramente non verrà eseguita dato lo stato economico del condannato;

Castillo aveva lasciato Cuba clandestinamente e, arrivato in Italia, è vissuto sempre in stato di clandestinità;

il giudice di pace che ha avuto in carico il procedimento, dottor Mario Crapanzano, del Tribunale di Verbania, non ha valutato la necessità di disporre l'espulsione del clandestino, sulla base del fatto che questi, una volta rimpatriato, sarebbe finito in carcere per almeno 10 anni per effetto delle leggi di Cuba, che considerano lesiva del prestigio delle istituzioni la fuga dei cittadini, accogliendo così *in toto* la richiesta dell'avvocato difensore Mario Di Primio;

una pena unicamente pecuniaria è stata inflitta anche ad un connazionale del Castillo, di nome Ales Lescano Orihuela, di 27 anni, a seguito del furto di una borsetta ad una donna nel parcheggio dell'Esselunga di Pallanza (Verbania), e anche in questo caso non è stata disposta l'espulsione perché il soggetto è stato considerato esule per motivi politici,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri siano a conoscenza di questa interpretazione delle recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, che vengono di fatto disattese;

quali iniziative intendano assumere per verificare se sussistano i presupposti per promuovere l'azione disciplinare in relazione ad eventuali responsabilità connesse a quanto richiamato in premessa.

(4-02899)

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la magistratura onoraria fornisce un apporto rilevante al funzionamento del sistema giudiziario italiano, con un ruolo insostituibile nella trattazione di una parte consistente del contenzioso complessivo;

recenti interventi legislativi, in primo luogo la legge 18 giugno 2009, n. 69, hanno ampliato ulteriormente l'ambito di competenza dei giudici di pace;

la previsione di una durata limitata del mandato dei giudici di pace appare in contrasto con i principi di buona amministrazione, nella parte in cui di fatto vanifica la competenza e l'esperienza, acquisite da tali professionisti, anche attraverso gli investimenti in termini di formazione compiuti dall'amministrazione pubblica, nel corso di un rapporto di lavoro quasi decennale;

i giudici di pace, dopo un così lungo mandato, abbandonate le loro funzioni giurisdizionali, incontrano oggettive difficoltà di reinserimento in ulteriori attività professionali;

il Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge Atto Camera 2180, recante norme in materia di sicurezza pubblica, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2180/3, impegnandosi ad adottare tempestivamente misure atte ad adeguare la posizione giuridica dei giudici di pace, valutando l'opportunità di abolire la durata massima di 8 anni per l'esercizio della funzione, sia pur subordinatamente al giudizio periodico di idoneità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative urgenti anche di carattere normativo volte a dare seguito agli impegni assunti con l'ordine del giorno suddetto.

(4-02900)

BIANCHI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

a seguito dei tragici eventi alluvionali che nell'ottobre 1996 colpirono la città di Crotona ed il suo territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'ordinanza di protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, finanziò i primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguiti agli eventi alluvionali;

con la stessa ordinanza, veniva designato Commissario delegato il presidente della Giunta regionale con la disponibilità all'utilizzo di 19 miliardi di lire per far fronte alle prime priorità;

l'articolo 2 dell'ordinanza prevedeva, inoltre, che il Commissario delegato dovesse predisporre un «Piano di interventi infrastrutturale di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica» compresa la pulizia

dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, avvalendosi delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali operanti sul territorio;

il «Piano di interventi infrastrutturale di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica nel Comune di Crotone» è stato redatto da una commissione tecnica coordinata dal professore Pasquale Versace e, dopo essere stato approvato dal Commissario delegato il 30 novembre 1996, ha ottenuto la prevista presa d'atto da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile con nota n. 56071/OP/SM in data 15 gennaio 1997;

il Commissario delegato all'emergenza, tramite gli Uffici tecnici regionali, realizzava tutti gli interventi volti all'eliminazione delle situazioni di pericolo cogenti ed alla rimozione dei detriti in alveo;

con convenzione del 21 marzo 1997, il Commissario incaricava un gruppo di professionisti esterni all'amministrazione di progettare le opere di sistemazione idraulica contenute nell'intervento n. 9 del Piano attinenti agli interventi di sistemazione idraulica e di bacino dell'Esaro e del Passovecchio, e cioè dei due principali corsi d'acqua che avevano determinato i maggiori danni sul territorio;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto la fine del commissariamento a decorrere dal 31 dicembre 2004 in quanto le opere finanziate sono state tutte completate; l'unica opera in fase di realizzazione è rappresentata dall'intervento n. 9/12 «Canale scolmatore Papaniciaro» i cui ritardi sono dovuti all'attraversamento di un'area soggetta a bonifica industriale e di un'area in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici;

i fondi per tale lavoro ancora disponibili giacciono, pertanto, presso la Regione Calabria;

nel Piano «Versace» e nel successivo progetto preliminare è prevista la costruzione di cinque vasche di laminazione: Acqua della Quercia, Campanaro, Migliarello, Cacchiavia e Mezzaricotta. A causa di scarsi finanziamenti è stato possibile realizzarne soltanto due: quella di Acqua della Quercia (Esaro) nei pressi della stazione ferroviaria di Isola Capo Rizzuto e quella di Cacchiavia (Passovecchio) sotto l'abitato della frazione Papanice;

l'attuazione di tutte le vasche e di altre opere comprese nel Piano è necessaria per la sicurezza e per la funzionalità della sistemazione idraulica dei bacini dell'Esaro e del Passovecchio. Nello specifico, sono rimasti esclusi: la sistemazione del tratto focale dell'Esaro; la difesa della foce; la vasca di laminazione Campanaro; la vasca di laminazione Migliarello per la modulazione delle portate sul torrente Tufolo; la vasca di laminazione Mezzaricotta; la pulizia delle aste fluviali a valle delle vasche Cacchiavia ed Acqua della Quercia e la sistemazione idraulica del torrente Falcosa che interessa la zona di Poggio Pudano ormai intensamente urbanizzata,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per completare l'attuazione del Piano «Versace» tramite la program-

mazione temporale dei fondi mancanti per la presumibile somma di 90 milioni di euro, al fine di conseguire la messa in sicurezza idraulica del territorio crotonese rendendo fruibili urbanisticamente le aree ancora vincolate;

quali misure intendano adottare per sollecitare gli enti locali competenti affinché si attivino per l'utilizzo dei fondi già stanziati finalizzati al completamento dell'intervento n. 9/12 «Canale scolmatore Papaniciaro».

(4-02901)

CASTRO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel settore dei quotidiani e dei periodici e nel settore delle emittenti radiotelevisive, sta assumendo carattere massivo il ricorso ai giornalisti *freelance*, i quali prestano servizio in forma continuativa e con contenuti assimilabili *in toto* alla tipica prestazione subordinata per effetto della sottoscrizione di contratti di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa, pur in assenza dei requisiti giuridici per la loro legittima attivazione;

il fenomeno è particolarmente diffuso nella stampa e nelle televisioni locali, dove si verificano casi reiterati di remunerazioni inaccettabilmente basse (anche tre euro lordi per articoli di 18 righe), accompagnate dall'assenza di ogni rimborso per le spese sostenute dai *freelance* per gli spostamenti e le trasferte e per le attrezzature professionali, e dove il numero dei collaboratori «anomali» sopravanza ormai largamente quello dei dipendenti con contratto giornalistico, questi ultimi concentrati dall'attuale organizzazione del lavoro nelle redazioni davanti ai *desk* per «passare» i pezzi provenienti dai primi, gli unici effettivi «cronisti»;

le condizioni organizzative e contrattuali testé rammentate presentano un triplice rischio: sul piano sociale, che si costituisca una «sacca» di precariato intellettuale sempre più cospicua e insidiosa; sul piano civile, che si deteriorino la qualità e l'autonomia dell'informazione veicolata ai cittadini dai *media*; sul piano economico, che gli editori «incorporino» nella propria struttura dei costi e dunque nel proprio posizionamento competitivo un improprio, se non illecito, sottodimensionamento delle spese destinate all'approvvigionamento di adeguate risorse umane;

esiste già un'assai ampia casistica di interventi, sia dell'autorità giudiziaria, sia di quella ispettiva degli enti previdenziali, in cui viene costantemente ribadita l'illiceità di forme di collaborazione «anomale» (partita IVA, co.co.co., l.a.p., eccetera), succedanee del contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, regolato dal contratto collettivo nazionale del lavoro giornalistico: ma le iniziative per ricondurre a governo i descritti fenomeni degenerativi adottate dalle parti sociali nell'ambito del quadro di relazioni industriali del settore sono state, per le più varie ragioni, prive di ogni significativo effetto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare uno specifico monitoraggio a livello nazionale su tutte le forme di lavoro parasu-

bordinato e autonomo di tipo giornalistico oggi applicate «sul campo», valutando la loro coerenza con le tipologie contrattuali rese disponibili dall'ordinamento riformato del mercato del lavoro, al fine di predisporre poi i necessari interventi, sul piano sia della regolamentazione normativa, sia dello stimolo a soluzioni contrattuali tra le parti, sia sul piano dell'incentivazione all'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro e dei processi da parte delle aziende di informazione e comunicazione, che dell'accertamento e della sanzione di residue condotte illecite.

(4-02902)

MARINO Ignazio. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con la determinazione n. 1460 del 24 novembre 2009, pubblicata nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2009, ha introdotto indicazioni relativamente alla possibilità di interruzione farmacologica della gravidanza;

in base a tali indicazioni è consentita l'interruzione farmacologica della gravidanza fino al 49° giorno di amenorrea anziché al 63°, così come fissato dalle indicazioni approvate a livello europeo;

la suddetta indicazione comporta una riduzione del ricorso all'uso di mifepristone (Ru486);

considerato che:

l'autorizzazione all'immissione in commercio della pillola Ru486 in Italia è stata conseguente alle evidenze scientifiche internazionali e ai *trial* clinici condotti in molti Paesi durante gli ultimi due decenni;

tali *trial* hanno portato all'autorizzazione dell'utilizzo clinico della Ru486;

considerato, altresì, che:

l'interruzione farmacologica di gravidanza costituisce un'opzione per le donne che in Italia vogliono sceglierla: un'opzione che deriva dal colloquio intimo e personale con il proprio ginecologo nel momento in cui viene raccolto il consenso informato;

le indicazioni cliniche all'utilizzo della Ru486 hanno fatto registrare in molti Paesi europei un aumento della percentuale delle interruzioni farmacologiche sul totale delle interruzioni volontarie di gravidanza senza che vi sia stato un aumento complessivo delle stesse;

considerato, inoltre, che:

proprio dalla Relazione sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, presentata nel 2009 dal Ministro competente, si evince che la percentuale di interruzioni volontarie di gravidanza praticate in Italia entro la settima settimana è stata, nel 2007, pari al 16 per cento del totale, percentuale che arriva al 60 per cento entro la nona settimana;

fare ricorso all'uso della Ru486 non può non costituire per le donne una facoltà che scaturisce dalla rigorosa informazione ricevuta dal proprio ginecologo,

si chiede di sapere:

se siano state seguite procedure codificate per giungere in sede tecnica europea ad una decisione vincolante per tutti i Paesi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi perché anche nel nostro Paese trovino applicazione le norme europee che regolano l'utilizzo dei medicinali e che, nel caso del mifepristone, sono le procedure di «mutuo riconoscimento»,

se non ritenga di interpellare l'AIFA per conoscere le ragioni scientifiche dell'indicazione temporale stabilita per il ricorso all'uso della Ru486;

se non ritenga di appurare se la scelta dell'AIFA sia stata dettata da un rischio potenziale grave per la salute pubblica e, in tal caso, se sia stata data tempestiva comunicazione al Paese referente della procedura europea di «mutuo riconoscimento», in questo caso la Francia;

quali siano le motivazioni scientifiche in base alle quali l'AIFA ritenga ancora oggi di non fare propria la procedura europea contenente l'indicazione di consentire il ricorso all'uso di quel farmaco fino al 63° giorno di amenorrea;

se non ritenga la condotta dell'AIFA omissiva, e dunque censurabile, del rispetto di orientamenti scientifici ritenuti validi in tutta Europa e non contestati nel merito dall'AIFA medesima;

se non si sia di fronte al rischio di un'inevitabile confusione giuridica in sede applicativa, atteso che operatori dello stesso Servizio sanitario nazionale, e magari operanti nella stessa struttura, potrebbero riferirsi del tutto legittimamente chi alla normativa europea, chi a quella italiana.

(4-02903)

TOMASELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il comma 1, lettera *e*), dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 13 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010, ha soppresso le provvidenze relative all'editoria di cui all'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, all'articolo 8 della legge n. 250 del 1990 e all'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, che venivano annualmente riconosciute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a favore delle imprese radiofoniche e televisive locali;

tali provvidenze consistevano: nella riduzione tariffaria del 50 per cento dei costi delle utenze telefoniche; nel rimborso del 40 per cento dei costi delle utenze elettriche e dei costi dei collegamenti satellitari; nel rimborso del 60 per cento dei costi dei canoni di abbonamento delle agenzie di informazione radiotelevisiva;

si tratta, in particolare, di tagli che ammontano a 20 milioni di euro per il 2010, a 90 milioni per il 2011 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2012;

sono quasi 900 le emittenti radio-televisive sicuramente colpite dal provvedimento su tutto il territorio nazionale e, nella sola Puglia, oltre 40 emittenti televisive e circa 80 emittenti radiofoniche;

tali provvidenze hanno contribuito, negli anni, all'affermazione del ruolo dell'emittenza locale, garantito l'informazione sul territorio e lo sviluppo dell'occupazione nel comparto;

la crescita dell'occupazione nel settore ha permesso anche la stipula, nell'ottobre 2000, tra l'associazione di categoria delle emittenti locali e la Federazione nazionale stampa italiana, sindacato dei giornalisti, del contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato da ultimo nel gennaio 2010, con il quale vengono disciplinati i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese radiofoniche e televisive locali;

la soppressione delle provvidenze all'editoria interviene in un contesto di forte difficoltà economica per le emittenti locali, derivante dalla crisi del mercato pubblicitario e dall'esigenza di realizzare importanti investimenti per la transizione alle trasmissioni in tecnica digitale;

tale soppressione è intervenuta, peraltro, in modo retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con la conseguenza che le emittenti locali avevano svolto l'attività informativa nel corso dell'anno 2009, confidando nel riconoscimento delle provvidenze;

il Governo, in sede di discussione nell'Aula del Senato del disegno di legge n. 1955-B, ha accolto l'ordine del giorno G10-*sexies*.100 che impegna il Governo, tra l'altro «a prevedere, anche al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale fra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per l'annualità 2009 e per le annualità successive»;

sussiste infine anche un ritardo nell'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze all'editoria relative agli anni 2007 e 2008, si chiede di sapere:

come il Governo intenda operare anche al fine di garantire il pluralismo dell'informazione per l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale tra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per le annualità successive, dando così attuazione al citato ordine del giorno;

se e con quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda operare per recuperare il ritardo nell'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze all'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, relative agli anni 2007 e 2008.

(4-02904)

AMATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

com'è noto, uno dei capitoli più critici e complessi del negoziato di pace fra la Repubblica di Cipro e la comunità turco-cirpiota è rappresentato dalla controversia sugli immobili siti nel Nord e nel Sud dell'isola la cui proprietà è rivendicata dai cittadini delle due comunità trasferitisi da una zona all'altra di Cipro in seguito alla divisione del territorio avvenuta nel 1974;

da anni, con notevoli sforzi imprenditoriali, anche di tipo immobiliare, operatori economici italiani lavorano nell'area settentrionale di Cipro



rapportandosi proficuamente con le autorità rappresentanti la comunità turco-cipriota, con l'obiettivo di un rilancio turistico della zona;

tale tentativo è stato da subito osteggiato dalla Repubblica di Cipro con l'invio, tramite l'ambasciata a Roma, di lettere ufficiali agli operatori turistici italiani ove si sconsiglia in maniera drastica l'organizzazione di soggiorni a Cipro Nord, operando un vero e proprio boicottaggio delle attività dei nostri *tour operator*;

il 5 marzo 2010, con una sentenza storica per il diritto internazionale e per un più spedito proseguimento dei negoziati di pace interciprioti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, per la prima volta, la Commissione per gli immobili della Repubblica turca di Cipro del Nord quale unico interlocutore della Repubblica di Cipro per le controversie sulla proprietà immobiliare;

considerato che il sito della Farnesina «viaggiare sicuri» sottolinea con rigore i potenziali rischi legati ad un viaggio turistico o di affari nella parte settentrionale dell'isola di Cipro, con particolare preoccupazione – oltre che per la sicurezza di alcune zone – per la questione degli investimenti immobiliari, sconsigliando di fatto il viaggio verso tale destinazione in quanto sostanzialmente sottoposta ad un'autorità sprovvista di riconoscimento legale internazionale;

ricordato che in sede di conversione del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, di rifinanziamento delle missioni internazionali all'estero, ivi inclusa quella sul suolo cipriota denominata UNFCYP, il Senato ha impegnato il Governo a «favorire, in sede europea – nel pieno rispetto dell'autonomia del processo negoziale in corso fra le due comunità – ogni iniziativa internazionale, anche economica, volta a facilitare il processo ed il contatto tra le parti per una soluzione concordata»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di potersi attivare, anche in sede europea, per la tutela dei legittimi interessi degli operatori economici italiani titolari di investimenti nel settore turistico siti nell'area settentrionale di Cipro;

se, al medesimo fine, e alla luce della predetta sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la quale sono riconosciuti a livello internazionale organismi istituzionali turco-ciprioti, non reputi opportuno modificare, nel senso di una maggiore accessibilità alla destinazione, i cenni sull'area di Cipro Nord pubblicati sul sito «viaggiare sicuri» del dicastero.

(4-02905)

DELLA SETA, FERRANTE, FILIPPI Marco. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

a giudizio degli interroganti, con il solito meccanismo dell'annuncio a cui non seguono i fatti concreti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte annunciato in questi due anni l'avvio del «cantiere Italia». Ma oggi la situazione è drammaticamente diversa: l'Anas ha azzerato

nel 2010 i fondi per i nuovi investimenti stradali per effetto della manovra finanziaria, interrompendo ogni programma di manutenzione e ammodernamento della rete, il piano dell'edilizia scolastica è fermo in attesa del completamento dell'anagrafe delle scuole, i Comuni sono «strangolati» dal patto di stabilità e il «piano delle piccole opere» varato dal Cipe nel 2009 è «impantanato» tra finanziamenti dati «con il contagocce» e attraverso procedure farraginose;

in particolare per il settore delle piccole opere la situazione si fa drammatica. Il primo bimestre del 2010 ha fatto segnare un nuovo drastico calo della domanda pubblica per i lavori pubblici di importo inferiore ad un milione di euro: 30 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2009;

a gennaio e febbraio 2010 sono stati messi in gara appalti per 561 milioni di euro contro gli 801 milioni del 2009. Il dato arriva dall'osservatorio lavori pubblici del Cresme, e pubblicato dal quotidiano nazionale «Il Sole-24 ore» domenica 14 marzo 2010. La riduzione è in linea con quanto si era verificato nel 2009 quando, con un importo complessivo di 3,8 miliardi, la riduzione dei lavori messi in gara rispetto al 2008 era stata del 30 per cento. Nel 2002 questa fascia di opere contava lavori per 6,7 miliardi di lire: da allora si è perso più del 40 per cento del mercato e alla fine di quest'anno la contrazione sarà ancora più forte;

nel primo bimestre di quest'anno sono stati aggiudicati lavori per 407,5 milioni contro i 510,9 milioni del 2009: il calo è del 20 per cento. Le gare si fanno sempre più affollate, non di rado la partecipazione arriva a 200 imprese, i ribassi d'asta medi superano ormai il 22-23 per cento;

tutto questo si traduce in una difficoltà crescente per le piccole imprese, strette anche dal rapporto con il credito. La previsione, sempre dalla lettura del *dossier* del Cresme, «È che tra il 2010 e il 2011 il 15 per cento delle imprese del settore delle costruzioni scomparirà: saranno tutte piccole e medie imprese perché le grandi godono di un mercato ancora florido e hanno ripreso a lavorare all'estero». A giudizio degli interroganti, il Governo non sembra avere la percezione del momento drammatico che il settore sta vivendo. 157.000 dipendenti in meno dalla seconda metà del 2008 e 126.000 a rischio tra 2010 e 2011;

migliaia di piccole imprese di costruzione, abituali appaltatrici e subappaltatrici dell'Anas, rischiano di rimanere a secco di commesse a partire dai prossimi mesi. La finanziaria per il 2010 ha azzerato i fondi che lo stato ogni anno trasferisce alla società nazionale strade per investimenti e manutenzioni straordinarie (erano 1.560 milioni di euro nel 2008 e 1.260 nel 2009, mentre per quest'anno non c'è un solo euro). E l'alternativa introdotta dalla stessa legge per trovare altre risorse, la messa in gara anticipata delle concessioni autostradali in scadenza entro il 31 dicembre 2014 si sta rivelando impraticabile. Per il 2010 ci sono solo 308 milioni per le manutenzioni ordinarie (erano 270 nel 2009), ma l'Anas fa sapere che le decine di frane e smottamenti verificatesi nel corso dell'inverno avrebbero reso necessario uno stanziamento di 550 milioni;

non va meglio per quanto riguarda i proclami per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'adeguamento alle norme antisismiche. Che sempre però sono rimaste sulla carta. Su un *plafond* complessivo di 1,9 miliardi ne è stato infatti impegnato circa un sesto (349 milioni). Di questi, neanche un euro riguarda l'intervento da un miliardo di euro annunciato oltre un anno fa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

di messa in sicurezza delle scuole si parla da ormai un decennio. Quasi sempre sull'onda della tragedia di turno: dal crollo di San Giuliano al terremoto de L'Aquila passando per l'incidente di Rivoli. Lo stato dell'arte attuale è: dei 489 milioni di euro relativi ai primi due piani stralcio deliberati dal Cipe – rispettivamente nel 2004 e nel 2006 – ne sono stati erogati 336,4 milioni. sono ancora bloccati: il terzo piano stralcio da 120 milioni (risorse che sembrerebbero dirottate su altre iniziative), e forse ci saranno le nuove procedure per gli interventi antisismici da 300 milioni contemplati dalla manovra finanziaria per il 2010;

il paradosso è che le piccole opere stanno scomparendo a discapito della crescita dei grandi lavori. La polarizzazione nella fascia alta e altissima è evidente ripercorrendo gli stessi dati per la categoria di opere di importo superiore a 50 milioni: nel bimestre gennaio-febbraio 2010 la crescita è stata del 61,5 per cento rispetto al 2009, passando da 840,8 a 1.357,8 milioni di euro. Nel 2009 il dato annuale è stato pari a 11,9 miliardi, con una crescita del 17 per cento rispetto al 2008. Nel 2002 i lavori messi in gara per questa categoria erano pari a 4,7 miliardi: il rapporto 2002-2009 evidenzia una crescita del 152,3 per cento. A quei tempi le opere sopra i 50 milioni costituivano il 19 per cento del mercato mentre quelle inferiori al milione erano il 28 per cento. Nel 2009 i maxi tagli fanno il 39 per cento del mercato mentre i piccoli appena l'11 per cento;

a giudizio degli interroganti da tutto questo emerge con chiarezza la natura propagandistica delle scelte di questo Governo che continua a destinare ingenti risorse pubbliche alle grandi opere, un solo esempio esplicativo il ponte sullo stretto di Messina, opera di incerta utilità logistica, risorse che vengono sottratte al ben più urgente ammodernamento delle reti ferroviarie, stradali, della messa in sicurezza degli istituti scolastici, l'adeguamento alle norme antisismiche degli edifici pubblici o dell'innovazione tecnologica. Un comportamento che espone a disagi serissimi cittadini e rischia di far chiudere, con una forte ricaduta sull'occupazione, piccole e medie imprese. Questi sono i veri problemi da affrontare con urgenza per dare all'Italia finalmente un sistema di infrastrutture moderno e funzionale alle esigenze sociali, occupazionali ed economiche che il Paese attende da oramai molti anni,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda riferire immediatamente in Parlamento sulla reale consistenza della crisi che sta colpendo le piccole e medie aziende che si occupano principalmente del «piano delle piccole opere» e se conseguentemente non intenda finalmente intervenire per quanto di competenza al fine di modificare la scelta, a giudizio degli interroganti miope, di continuare a destinare ingenti risorse

pubbliche alle grandi opere, sottraendole al ben più urgente ammodernamento delle reti ferroviarie, stradali, della messa in sicurezza degli istituti scolastici, l'adeguamento alle norme antisismiche degli edifici pubblici o dell'innovazione tecnologica, attraverso non solo lo sblocco dei fondi già destinati ma investendone di nuovi che avrebbe come risultato di dare finalmente al nostro Paese non opere faraoniche, inutili e costose, ma un sistema di infrastrutture moderno e funzionale alle esigenze sociali, occupazionali ed economiche che l'Italia attende da oramai molti anni.

(4-02906)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

aziende di Paesi europei, tra cui anche l'Italia, sono nel commercio globale di strumenti di tortura. È una denuncia contenuta in un rapporto diffuso il 19 marzo 2010 da Amnesty International e dalla Omega Research Foundation. Si parla di congegni da fissare alle pareti delle celle per immobilizzare i detenuti, serrapollici in metallo e manette e bracciali che producono scariche elettriche da 50.000 volt;

il rapporto, intitolato «Dalle parole ai fatti», sottolinea che queste attività sono proseguite nonostante l'introduzione, nel 2006, di una serie di controlli per proibire il commercio internazionale di materiale di polizia e di sicurezza atto a causare maltrattamenti e torture e per regolamentare il commercio di altro materiale ampiamente usato su scala mondiale per torturare;

Amnesty International e la Omega Research Foundation chiedono alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione di tappare le falle legislative illustrate nel rapporto e di applicare e rafforzare la normativa esistente. L'introduzione di controlli sul commercio di «strumenti di tortura», dopo un decennio di campagne di organizzazioni per i diritti umani, ha rappresentato una pietra miliare dal punto di vista legislativo. Ma tre anni dopo la loro entrata in vigore, diversi Stati europei devono ancora applicarli o rafforzarli, ha spiegato Nicolas Beger, direttore dell'ufficio di Amnesty International presso l'Unione europea. Brian Wood, direttore del dipartimento di Amnesty International che si occupa di questioni militari, di sicurezza e di polizia, ha aggiunto: «Le nostre ricerche rivelano che dal 2006, nonostante i nuovi controlli, diversi Stati membri tra cui Germania e Repubblica Ceca hanno autorizzato l'esportazione di strumenti per operazioni di polizia e di controllo dei detenuti verso almeno nove Paesi dove Amnesty International ha potuto documentare l'uso per infliggere torture. Inoltre, solo sette Stati membri hanno dato seguito agli obblighi legali di rendere pubbliche le loro esportazioni. Temiamo che qualche stato non li stia prendendo sul serio»;

le scappatoie legali esistenti permettono inoltre ad alcune aziende di commercializzare strumenti che non hanno altro scopo se non quello di infliggere torture e maltrattamenti. «Nell'ambito del loro impegno a combattere la tortura ovunque abbia luogo, gli Stati membri devono passare dalle parole ai fatti, imponendo controlli davvero effettivi sul com-

mercio di strumenti di sicurezza e di polizia e assicurando che i loro prodotti non vadano a finire nella cassetta degli attrezzi del torturatore», ha affermato Michael Crowley, ricercatore della Omega Research Foundation;

ad oggi solo 7 dei 27 Stati membri dell'Unione europea hanno reso pubbliche le loro autorizzazioni all'esportazione, nonostante tutti siano legalmente obbligati a farlo. Gli Stati membri paiono ancora poco informati sulle attività commerciali in corso al loro interno. Belgio, Cipro, Finlandia, Italia e Malta avevano dichiarato di non essere a conoscenza di aziende che commercializzassero materiali inclusi nei controlli, ma Amnesty International e Omega Research Foundation hanno individuato aziende in Belgio, Finlandia e Italia, i cui prodotti sono apertamente commercializzati su *Internet*;

fatto ancora più grave è che in Italia la tortura non è reato. Sono passati più di 20 anni da quando il nostro Paese ha ratificato la convenzione Onu del 1987 che vieta la tortura, ma da allora essa non è ancora stata ratificata, nonostante giacciono in Parlamento da diversi anni numerosi disegni di legge, e i tribunali non possono perseguire adeguatamente i colpevoli. Un vuoto legislativo che colloca il nostro Paese agli ultimi posti in Europa;

l'assenza del reato di tortura nell'ordinamento italiano è una mancanza gravissima, perché sebbene possa sembrare una pratica da Paese dittatoriale l'Italia non ne è purtroppo immune, i famigerati fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001, o i fatti riconducibili alla morte di Stefano Cucchi ne sono una drammatica testimonianza,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intenda, se fosse confermata la presenza in Italia di aziende che producono strumenti di tortura, avviare rapidamente un'indagine, rendendo noti i nomi delle aziende, in modo da reprimere efficacemente ogni traccia di questa pratica ripugnante;

se non intenda immediatamente attivarsi per introdurre, anche attraverso l'emanazione di un decreto-legge, il reato di tortura nel codice penale nell'ambito dei delitti contro la persona; reato che preveda la procedibilità di ufficio, pene particolarmente severe, visto che si attenta ai diritti umani fondamentali, obbligo di negare l'immunità diplomatica a chiunque si sia macchiato di reati di tortura anche all'estero, e l'istituzione di un fondo *ad hoc* per la riabilitazione delle vittime della tortura.

(4-02907)

BUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la determinazione dei trasferimenti ordinari dello Stato ai Comuni costituisce da molti anni una questione di grande rilievo economico, in particolare per quelli con meno di 5.000 abitanti;

si discute da sempre circa i criteri e i parametri utilizzati per stabilire la quantificazione delle risorse da trasferire dallo Stato agli enti locali;

è opportuno sottolineare come per Comuni con densità abitative e situazioni socio economiche molto diverse, modificate nel tempo, risulta davvero difficile capire quali siano i termini di valutazione utilizzati nello stabilire l'entità dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali;

nel dicembre 2007 una delegazione di 5 Sindaci dell'associazione Comuni di confine comprendente il Sindaco di Valsolda incontrò l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta per rappresentare le istanze degli enti locali in materia di quantificazione dei trasferimenti dallo Stato;

a quell'incontro non sono seguite sostanziali innovazioni nei criteri di quantificazione delle risorse spettanti agli enti locali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle evidenti ed incomprensibili disparità nei trasferimenti di fondi statali agli enti locali (si veda, a tal proposito, il sito *Internet* del Ministero dell'interno) che creano fortissime disparità tra i Comuni, negando ai più deboli la possibilità di sviluppo ed aumentando pertanto la differenza socio-economica tra le realtà territoriali, favorendo l'abbandono delle zone disagiate;

se non ritengano opportuno ridefinire puntualmente i criteri che dovrebbero guidare la definizione dei trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali riaggiornandola alla odierna realtà socio economica, considerando ad esempio la densità della popolazione, le dimensioni territoriali, le percentuali di riduzione della popolazione residente, l'ammontare dell'Ires e dell'Ire, quali parametri di riferimento, al fine di assicurare una più equa distribuzione dei fondi statali.

(4-02908)

GIAMBRONE, CARLINO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel 2000 i vertici della STMicroelectronics, società italo-francese operante nel settore dell'elettronica, firmavano con le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa con il quale si stabiliva la costruzione e l'utilizzo di un nuovo mega stabilimento denominato «Modulo 6» (M6), finalizzato allo sviluppo e all'industrializzazione in grandi volumi di memorie *flash*, che sarebbe dovuto sorgere a Catania e occupare oltre 1.500 lavoratori più l'indotto;

per la realizzazione del progetto M6 la STMicroelectronics otteneva di poter accedere a finanziamenti pubblici (previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488) per un ammontare di circa 500 milioni di euro;

grazie a questi finanziamenti veniva realizzato uno stabilimento dalle strutture innovative e tecnologicamente all'avanguardia, ma di fatto l'investimento non veniva ultimato in quanto i reparti produttivi del modulo industriale denominato M6 rimanevano inutilizzati;

la STMicroelectronics giustificava la riduzione delle attività adducendo le condizioni di mercato divenute sfavorevoli e la condizione mutata nella disponibilità dei finanziamenti pubblici;

M6 sarebbe dovuto essere un «FAB fully automated», cioè uno stabilimento produttivo completamente automatizzato in termini di produzione, logistica, attrezzature, cosa che doveva farne il più avanzato in Europa;

il personale coinvolto nel progetto affrontava vari percorsi formativi spesso anche all'estero e con gravi sacrifici logistici;

alla fine del 2005 STMicroelectronics sospendeva ogni tipo di attività legata all'avviamento di M6, in quanto il progetto subiva un ulteriore rallentamento che, di fatto, riduceva al minimo le prestazioni del personale coinvolto con il conseguente ricollocamento dei circa 100 dipendenti che erano stati assegnati al progetto;

in data 22 maggio 2007 la STMicroelectronics annunciava una *joint venture* con la società Intel e il fondo di investimento Francisco Partners, e il successivo 6 luglio 2007 presso il Ministero dello sviluppo economico veniva stipulato con le organizzazioni sindacali (FIOM, FIM, UILM) un protocollo d'intesa sui piani industriali di sviluppo della stessa STMicroelectronics e della costituenda società, con il quale si stabiliva: l'aumento della dimensione delle attività, le iniziative di innovazione ed i relativi investimenti dedicati a ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione delle memorie; il completamento del progetto M6; il mantenimento dei siti, della catena del valore e degli attuali assetti occupazionali e l'esclusione del «ricorso ad ammortizzatori sociali»;

veniva quindi costituita la società Newco, che in seguito diventava STMicroelectronics M6, cui STMicroelectronics cedeva il ramo d'azienda denominato FMG (Flash Memories Group);

in data 25 luglio 2007 veniva siglato il verbale di accordo (relativo alla procedura obbligatoria di informazione e consultazione sindacale prevista in materia di trasferimento di azienda *ex art.* 47 della legge n. 428 del 1990) circa il trasferimento di 1.923 lavoratori: 552 degli stabilimenti di Catania (di cui 115 dello stabilimento M6); 123 di Arzano (Napoli), 43 di Palermo, 1.204 di Agrate Brianza (Monza e Brianza);

in data 1° agosto 2007 veniva infine costituita una società di diritto olandese denominata Numonyx (partecipata da STMicroelectronics NV per il 48 per cento, da Intel per il 45 per cento e da Francisco Partners per il 6,3 per cento), che subentrava alla STMicroelectronics M6 al fine di operare specificamente nel campo della produzione delle cosiddette memorie *flash*;

nel frattempo i dipendenti della sede di Catania subivano ulteriori riorganizzazioni e riconversioni al fine di adattarsi al nuovo piano generale predisposto per la realizzazione del progetto M6, piano che viene completato e presentato in data 30 marzo 2008;

a maggio 2008 il Ministero dello sviluppo economico convocava un incontro tra i rappresentanti delle società e i sindacati al fine di verificare i piani industriali, ed in particolare lo stato di attivazione del con-

tratto di programma (già conferito dalla STMicroelectronics alla Numonyx e approvato l'anno precedente dal Cipe) che prevedeva tra l'altro un finanziamento di 463 milioni di euro per il completamento dello stabilimento M6;

in tale sede i vertici aziendali della Numonyx dichiaravano che lo stabilimento M6 non rientrava nei piani della società poiché né la consistenza finanziaria né il fatturato della stessa società giustificavano un investimento dalle dimensioni previste e che pertanto la stessa rinunciava ufficialmente al finanziamento;

in data 2 marzo 2009 la STMicroelectronics e la Numonyx presentavano ufficialmente la richiesta di cassa integrazione ordinaria rispettivamente per il personale addetto alla produzione (2.200 lavoratori) e per l'intera popolazione aziendale dei siti siciliani (401 unità, senza nessuna esclusione, nemmeno per il personale del settore ricerca e sviluppo);

la Numonyx inoltre operava a favore della STMicroelectronics la cessione di alcuni rami d'azienda (in pratica tutto l'ex settore FMG, che in pratica veniva riassorbito da STMicroelectronics) nonché di tutto lo stabilimento M6, ponendo in opera di fatto una strategia commerciale opposta rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la ragione sociale della Numonyx stessa;

considerato che:

in data 10 febbraio 2010 la STMicroelectronics ha annunciato di aver raggiunto con la società americana Micron un accordo per la cessione della propria controllata Numonyx;

secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, con la citata cessione la STMicroelectronics otterrebbe grandi vantaggi, in particolare l'estinzione di tutti i debiti contratti a suo tempo con gli istituti bancari per la creazione della Numonyx;

lo stabilimento M6 è attualmente destinato all'attività di costruzione di pannelli fotovoltaici, in contrasto con la destinazione già prevista dai piani industriali in base ai quali la STMicroelectronics ha ottenuto cospicui finanziamenti pubblici;

il nuovo contratto di programma, attualmente in via di definizione presso il Ministero dello sviluppo economico, prevedrebbe l'erogazione di un finanziamento pubblico pari a: 450 milioni di euro a favore di STMicroelectronics per la produzione di impianti fotovoltaici, in collaborazione con la Enel green energy e la Sharp; 180 milioni di euro a favore di Numonyx per la ricerca e lo sviluppo economico nel campo dei sistemi elettronici di memoria;

come denunciato dalle organizzazioni sindacali, i termini dell'accordo di cessione di Numonyx a Micron non prevedrebbero alcuna clausola di garanzia del mantenimento degli attuali livelli occupazionali né per i lavoratori della Numonyx né per i lavoratori dello stabilimento Micron di Avezzano (L'Aquila), tuttora in cassa integrazione;

gli stessi vertici aziendali della Micron e della Numonyx avrebbero annunciato la loro intenzione di procedere ad esuberi dopo il definitivo perfezionamento delle operazioni di acquisizione;



per quanto concerne la Numonyx i rischi occupazionali interesserebbero, oltre ai 402 lavoratori di Catania, anche quelli di Agrate Brianza (Monza e Brianza) e di Arzano (Napoli), anch'essi quasi tutti ingegneri altamente specializzati;

nel complesso, la cessione della Numonyx da parte di STMicroelectronics configurerebbe di fatto la cessione di un intero ramo produttivo, visti gli stretti collegamenti esistenti tra le due società;

nel complesso delle operazioni societarie che hanno portato all'attuale situazione sarebbero rilevabili alcuni punti quantomeno poco chiari, in particolare:

*a)* circa l'effettivo rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei lavoratori nel trasferimento di azienda e i relativi obblighi di informazione e consultazione sindacale (art. 2112 codice civile e art. 47 della legge n. 428 del 1990): infatti per quanto riguarda la citata cessione di ramo d'azienda da STMicroelectronics a STMicroelectronics M6, la società cessionaria (STMicroelectronics M6) al tempo nemmeno esisteva e l'accordo sarebbe stato firmato dal cedente (STMicroelectronics) anche in nome e per conto del cessionario, nonostante la legge preveda che le parti (di cui si presuppone l'esistenza) debbano obbligatoriamente effettuare la procedura prevista. Nell'accordo sindacale si dichiarava inoltre che tale operazione di «esternalizzazione» era finalizzata ad un'ulteriore cessione in favore di un'altra società (Numonyx) anch'essa al tempo ancora da costituire. I lavoratori trasferiti in STMicroelectronics M6 sono poi diventati dipendenti di Numonyx, e, poiché si è avuto un mutamento soggettivo del datore di lavoro, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato per effettuare il passaggio, si configurerebbe trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Tuttavia, anche in questo caso non sarebbero state applicate le tutele disposte dall'ordinamento a favore dei lavoratori;

*b)* il ritorno dello stabilimento M6 alla STMicroelectronics per le attività legate alla produzione di pannelli solari: la realizzazione di tale stabilimento infatti era stata finanziata con fondi pubblici finalizzati allo sviluppo di un'altra attività quale l'elettronica. Dal quadro complessivo della vicenda, tenendo anche conto dei tempi rapidi di attuazione dei trasferimenti, sembrerebbe che, al di là delle dichiarazioni formali, l'intenzione delle parti sia stata in realtà quella di dirottare ingenti somme di denaro pubblico verso i progetti di sviluppo del fotovoltaico, utilizzando gli strumenti giuridici del trasferimento di attività e dei collegamenti societari al di fuori dei casi consentiti dalla legge, e comunque generando gravi problemi occupazionali. L'attività dell'elettronica legata allo stabilimento M6 non è infatti mai iniziata, e non si comprende quali altri interessi abbiano perseguito STMicroelectronics M6 e Numonyx a parte quelli di STMicroelectronics;

il Governo italiano risulta essere uno dei più importanti azionisti di STMicroelectronics,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga nell'ambito delle proprie competenze, necessario verificare la correttezza dei comportamenti posti in essere da STMicroelectronics nell'ambito della vicenda sopra illustrata;

quali interventi concreti intenda porre in essere al fine di: garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali; raggiungere con il contributo di tutte le parti, la predisposizione di adeguati piani industriali che salvaguardino un settore fondamentale quale quello dell'elettronica e ne assicurino lo sviluppo in particolare nelle zone economicamente svantaggiate del Paese;

se non ritenga di dover vincolare prioritariamente alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali ed alla predisposizione di piani industriali aventi i giusti requisiti l'eventuale erogazione di fondi pubblici alle società private interessate.

(4-02909)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008, sulle Polizze vita, ha previsto un allungamento dei tempi per la prescrizione delle polizze vita, da uno a due anni, imponendo contestualmente che, a prescrizione avvenuta, gli indennizzi confluissero all'interno dei rapporti dormienti e non fossero più a disposizione delle compagnie. La retroattività al 2005 della legge comporta che anche il rimborso delle polizze i cui titolari sono morti tra il 2005 e l'ottobre 2008, quando questa non esisteva, è bloccato;

con tale normativa i cosiddetti «depositi dormienti» vanno ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime di frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

in data 31 marzo 2010 le compagnie assicurative devono comunicare al Ministero dell'economia l'importo delle polizze da versare al fondo;

risultano all'interrogante numerose segnalazioni di cittadini che lamentano di aver perduto il rimborso della polizza essendo trascorsi due anni dal decesso del parente contraente, perdendo così tutti i risparmi di quest'ultimo perché incamerati dallo Stato senza diritto di riscatto;

il numero maggiore delle cosiddette «polizze dormienti» riguarda Poste Vita (71,20 per cento) mentre la quota restante è suddivisa su ben 21 compagnie assicurative. La tipologia di queste polizze è al 98 per cento *index e unit linked*;

il problema riguarda in modo quasi omogeneo tutta Italia senza alcuna grossa differenza tra grandi città e piccoli centri;

al 97 per cento i contratti sono andati in prescrizione a seguito della premorienza degli assicurati, circa il 2,50 per cento credeva che la polizza continuava alla scadenza del contratto (da rilevare che alcune polizze prevedevano nel contratto il differimento automatico del contratto);

la mancata richiesta di rimborso della polizza scaduta da parte degli aventi diritto è per la maggior parte dei casi dovuta alle informazioni completamente sbagliate ricevute da impiegati postali, impiegati di sportelli bancari e da agenti di assicurazione e promotori finanziari che rassicurano i beneficiari sulla possibilità di lasciare la polizza in essere fino alla scadenza naturale del contratto, o sulla prescrizione della polizza in 10 anni dalla data dell'evento;

considerato che:

a giudizio dell'interrogante tale normativa perpetua il problema di iniquità di trattamento tra i conti dormienti e le cosiddette polizze dormienti e quello relativo alla possibilità di risveglio dei primi e non delle seconde; invece, un ragionamento diverso deve essere fatto per le polizze vita (sottoscritte ante riforma normativa) in cui la compagnia assicuratrice rinunci a sollevare la prescrizione (prima annuale e ora biennale);

in particolare, le compagnie INA e Poste Vita hanno a suo tempo rinunciato all'applicazione della prescrizione allora annuale a favore di quella decennale, ad esempio nel contratto di Poste Vita si precisa in merito alla prescrizione «tuttavia Poste Vita S.p.A. rinuncia a tale diritto (prescrizione di due anni) e corrisponde il capitale in caso di morte, purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di 10 anni» (termine della prescrizione ordinaria di cui all'art 2946 del codice civile che stabilisce 10 anni di prescrizione per i casi di eredità);

in tal caso dunque, caratteristica propria di dette polizze, in altre parole elemento essenziale del contratto, perché rientrante sia nella sua causa che nel suo oggetto, è quella della rinuncia alla prescrizione per i successivi 10 anni dall'evento: in tale ipotesi, la polizza avrà efficacia, piena e contrattuale per tale termine, a maggior ragione in relazione alla circostanza temporale che la sottoscrizione è avvenuta prima della riforma sui conti dormienti;

peraltro, la normativa prevista dal decreto-legge n. 134 del 2008 stride con il codice civile (art. 456) laddove è previsto che «il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni», e il relativo termine di accettazione decorre dal giorno dell'apertura della successione che, ai sensi dell'art. 456 stesso del codice civile, si apre al momento della morte del beneficiario,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti, ad oggi, la consistenza del fondo vittime delle frodi finanziarie, quale sia stato l'utilizzo fatto finora di queste somme e se non si consideri un vero e proprio esproprio l'accaparramento delle polizze vita che costituisce un danno grave per migliaia di assicurati e dei loro eredi;

quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda assumere al fine di sanare la situazione creatasi con l'emanazione della legge n. 166 del 2008, consentendo una disciplina organica tra questa norma e la disciplina generale codicistica in tema di successione che permetta ai beneficiari delle polizze assicurative, che non si sono attivati entro i termini di prescrizione (due anni), di incassare quanto loro dovuto;

se non intenda adottare le opportune iniziative al fine di risolvere le problematiche connesse alla devoluzione al Fondo delle risorse derivanti dalle polizze assicurative, attuandosi affinché sia eliminata la discrasia tra il termine a partire dal quale si considerano «dormienti» i depositi bancari (10 anni) e quello (due anni), più breve, oltre il quale sono qualificati come «dormienti» le polizze assicurative;

quali iniziative intenda assumere per sanare una palese ingiustizia nel mettere le mani nelle tasche di quegli assicurati che si sono sacrificati per accumulare risparmi affinché tutti i titolari di polizze vita vengano informati della futura devoluzione del capitale al Fondo e che sia data loro la possibilità di far rinascere la polizza entro un certo periodo, come accade per i conti correnti e i libretti di deposito;

se non intenda, infine, provvedere perché gli aventi diritto possano reclamare i capitali già devoluti (o in procinto di esserlo) al Fondo del Ministero dell'economia.

(4-02910)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

da circa due mesi la strada statale 90 che collega Puglia e Campania è interessata da una frana che ha causato fortissimi disagi sia alla circolazione stradale che a quella ferroviaria;

il 10 marzo 2010 la Prefettura di Avellino ha disposto l'interruzione a scopo precauzionale della tratta ferroviaria Foggia-Benevento proprio in ragione del forte rischio causato dalla frana;

secondo il *disaster manager* Mario De Biase la frana che sta interessando la zona è la più attiva d'Europa, avanza a vista d'occhio, non conosce sosta e sembra dirigersi verso valle;

a causa di tale evento naturale Ferrovie dello Stato ha già provveduto a smontare i binari e raccogliere le traversine nella zona interessata in attesa delle tempestive istruzioni da parte delle autorità regionali e statali;

la ferrovia è bloccata nel tratto Foggia-Benevento ed i passeggeri di Trenitalia sono costretti, se vogliono continuare il loro viaggio, a scendere a Foggia e prendere un bus-navetta sino a Benevento;

i passeggeri maggiormente colpiti da tale disagio sono quelli che usufruiscono dell'Eurostar Lecce-Roma e Bari-Roma, ma è evidente l'isolamento della Puglia dal resto d'Italia;

a oggi ancora non si conoscono le possibili strategie predisposte da Trenitalia per risolvere questo grave disagio;

durante il corso del 2009 Trenitalia ha rimodulato non solo gli orari ma anche le tratte ferroviarie con un evidente ed ingiustificato taglio nel meridione dei treni da e verso le regioni settentrionali e nello specifico da e verso Lecce;

per la Puglia, come evidenziato nel progetto per l'alta velocità in Italia, saranno totalmente escluse le città di Lecce, Brindisi e Taranto;

i tagli hanno visto fortemente penalizzato il Salento, un territorio a forte vocazione turistica che necessita maggiormente di mezzi di trasporto veloci, costanti ed efficienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza, per quanto di sua competenza, sull'effettiva esistenza di un piano d'azione da parte di Trenitalia ed i tempi necessari per garantire il ripristino dei collegamenti regolari tra Lecce e Roma;

se ritenga opportuno attivarsi presso Trenitalia al fine di prevedere, come già richiesto più volte dall'interrogante, l'istituzione di *bonus ad hoc* per la riduzione del costo dei biglietti, per almeno il 50 per cento, per i treni a lunga percorrenza che hanno come base di partenza e/o arrivo una città della Puglia;

se ritenga di intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di sanare questa evidente disparità di trattamento nei confronti dei cittadini del Mezzogiorno d'Italia, che si vedono privati di un importante mezzo di trasporto.

(4-02911)

**POLI BORTONE.** – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

come riferito dallo stesso Ministro in indirizzo, lo Stato italiano aiuterà gli agricoltori del vicentino e del veronese colpiti da calamità naturali durante il corso dell'anno 2009;

gli stanziamenti utilizzati derivano, come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004, dal Fondo di solidarietà nazionale per le aree colpite da calamità naturali;

secondo quanto riferito da fonti ministeriali, i fondi serviranno a compensare i danni subiti dalle aziende agricole per la siccità verificatasi dal 1° maggio al 30 settembre 2009 e riguarderanno i Comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Altissimo e Crespadoro;

il Fondo dovrebbe servire a far ripartire il lavoro delle aziende italiane danneggiate durante il corso del 2009, ed il *budget* sarà di oltre 36 milioni di euro e riguarderà interventi per compensare danni climatici a carico delle produzioni agricole, non assicurabili con polizze agevolate;

all'interrogante appare quantomeno «fortunosa» la coincidenza secondo la quale la Regione Veneto sarà la prima ad usufruire degli aiuti messi a disposizione dal Fondo;

la competenza di erogare gli aiuti a favore dei produttori agricoli danneggiati spetta alle singole Regioni tramite trasferimento diretto del Ministero;

per quanto risulta all'interrogante, le Regioni interessate dal Fondo di solidarietà nazionale sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;

secondo quanto stabilito, resterebbero fuori dal Fondo alcune regioni meridionali tra cui la Puglia,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per il quale l'agricoltura Pugliese, pur avendo subito, secondo l'interrogante, danni da calamità naturali devastanti rispetto a molte altre regioni italiane, non sia stata inserita nel Fondo di solidarietà nazionale;

se esistano delle responsabilità oggettive, attribuibili all'attuale Governo regionale pugliese, alla base di tale esclusione;

se siano possibili forme di aiuti alternativi e complementari per gli agricoltori pugliesi che hanno subito forti danni a causa di calamità naturali.

(4-02912)

PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 25 febbraio 2010 sul volo di linea interna FR 4801 della compagnia Ryanair in viaggio da Cagliari a Roma veniva dato annuncio ai passeggeri del cambio di rotta e di destinazione aeroportuale da Ciampino a Fiumicino solamente in lingua inglese poiché nessun membro del personale aereo parlava italiano;

pertanto, la gran parte dei passeggeri solo a destinazione si è potuta rendere conto del disguido ed avvertire parenti e amici del loro arrivo in un aeroporto distante decine di chilometri da quello previsto,

si chiede di sapere:

come possa essere possibile una tale discriminazione linguistica dei passeggeri di lingua italiana su tratte totalmente italiane;

quali azioni di competenza intenda attuare il Ministro in indirizzo per interrompere tali pratiche linguistiche discriminatorie dei passeggeri di lingua italiana in voli Ryanair su tratte italiane e/o in partenza o in arrivo in Italia;

se tale pratica linguistica, a giudizio dell'interrogante anti-italiana, comporti in Italia danni per l'occupazione di personale di lingua italiana, come si potrebbe dedurre dal fatto che nessuno dell'equipaggio aereo parlasse italiano.

(4-02913)

POLI BORTONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Considerato che:

Telecom SpA, con raccomandata del 4 marzo 2010, ha annunciato che: «Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni si comunica e si dà informazione preventiva dell'intenzione di Telecom Italia S.p.A. di trasferire mediante

conferimento in natura, il proprio ramo d'azienda rappresentato dalla Funzione »IT Operations« operante nell'ambito della Direzione technology & Operations / Information technology»;

se effettivamente si realizzasse la cessione del ramo aziendale l'esternalizzazione riguarderà circa 2.000 lavoratori, molti dei quali impiegati nella sede di Bari;

per quanto risulta all'interrogante, Telecom Italia ha utilizzato spesso lo strumento della cessione di rami d'azienda come metodo spregiudicato per licenziare diverse decine di lavoratori;

tale forma di cessione di servizi da un'azienda ad un'altra, ai sensi della legislazione vigente (art. 2112 del codice civile), comporta, tra l'altro, anche la cessione di tutti i rapporti di lavoro;

l'articolo 2112 del codice civile intende per trasferimento d'azienda «qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda» e per trasferimento di ramo d'azienda il trasferimento di parte dell'azienda «intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». L'articolo dispone ancora che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (l'azienda acquirente) ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

secondo quanto previsto dalla vigente normativa, una volta realizzati il trasferimento di azienda, vengono trasferiti anche i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento senza necessità del consenso da parte dei lavoratori;

una volta effettuato il trasferimento di ramo aziendale l'azienda cessionaria non è in alcuno modo obbligata alla continuazione dell'esercizio del ramo di azienda acquisito;

i lavoratori Telecom interessati dalla cessione delle attività intravedono nell'operazione in atto un forte rischio per il futuro del proprio posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se sia possibile prevedere delle forme di tutela per i lavoratori Telecom interessati dalla cessione del ramo aziendale;

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, non ritenga opportuno prevedere controlli più stretti ed efficienti su certi tipi di operazione che, spesso, si sono rivelate dei veri e propri raggiri per i lavoratori.

(4-02914)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che è in crescita nel settore primario l'inserimento di braccianti stranieri in quelle attività lavorative che una volta

erano prerogativa esclusiva di impiego degli italiani, attività che costituiscono ancora oggi manodopera preziosa per gli imprenditori agricoli;

considerato che:

i lavoratori extracomunitari nella provincia di Cuneo rappresentano, al momento, una risorsa per le imprese agricole, soprattutto nel settore della zootecnia, della viticoltura e nelle attività stagionali;

il numero dei medesimi nel 2009 è stato di oltre 12.000 che corrisponde alla metà di tutti i lavoratori extracomunitari assunti in agricoltura nell'intero Piemonte;

rilevato che:

tra le diverse zone della provincia, il territorio di Alba è il bacino che assorbe il maggior numero di romeni, macedoni e bulgari, in attività legate soprattutto alla vitivinicoltura, mentre la manodopera albanese e cinese viene impiegata nel territorio di Saluzzo per la raccolta stagionale nei frutteti;

con percentuali diverse sono presenti rappresentanze di marocchini e senegalesi;

atteso che:

gli imprenditori agricoli del cuneese riconoscono come l'agricoltura del loro territorio non possa fare a meno degli immigrati, stante anche il momento particolarmente difficile per il comparto;

lamentano lunghi periodi di attesa per il rilascio dei permessi di soggiorno e chiedono, al contrario, tempi più certi e pratiche più snelle a garanzia di un loro regolare inserimento,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano utile intervenire affinché, su richiesta dell'immigrato e in presenza di una situazione regolare, sia resa legittima l'applicazione del timbro di proroga della validità del permesso di soggiorno fino alla data d'inoltro di tutta la documentazione necessaria al rinnovo;

se questa soluzione non possa essere adottata a regime, come procedura perfettamente lecita e conforme alle norme dell'ordinamento giuridico italiano, facilitando così l'immigrato ed il datore di lavoro.

(4-02915)

VITA, DI GIOVAN PAOLO, NEROZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che dalle recenti notizie sul fronte medio-orientale emerge un nuovo scenario di scontri nella città santa. I nuovi insediamenti israeliani, nella parte est di Gerusalemme, hanno provocato aspre reazioni da parte della comunità internazionale: l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno fortemente criticato la politica del Governo Netanyahu;

considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, nella visita ufficiale del 2 febbraio 2010, ha dichiarato: «Ho un sogno: che Israele possa entrare un giorno nell'Unione europea», «Abbiamo l'orgoglio di essere noi, con la cultura giudaico-cristiana, alla base della civiltà europea» e: «Siamo qui a testimoniare l'amicizia, la vi-



cinanza, la volontà di collaborazione». Alla Knesset, il Parlamento israeliano, il *premier* italiano ha definito «giusta» la reazione israeliana a Gaza. A Betlemme, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle impressioni che aveva avuto vedendo il muro di separazione, il Presidente del Consiglio ha risposto: «Non me ne sono accorto. Ero concentrato sulle cose che avrei detto ad Abu Mazen ed ero intento a prendere appunti. So di deluderla e me ne scuso»;

considerato, inoltre, che il Presidente della Repubblica, nella visita in Siria, ha espresso preoccupazione per gli attuali insediamenti e convinzione nella formula «due popoli – due Stati» come soluzione possibile al conflitto arabo-israeliano: «e cioè il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato indipendente e vitale e quello di Israele a vedere la propria esistenza riconosciuta e a vivere in sicurezza»;

visto che le basi di un accordo sono già delineate dalle risoluzioni Onu, indicate dalla cosiddetta Road Map;

rilevato, inoltre, che l'intervento israeliano a Gaza, definito «giusto» dal Presidente del Consiglio, ha causato 1.000 morti, di cui 300 bambini, ed è stato fortemente criticato dall'Onu e della commissione Goldstone. Inoltre, due ufficiali sono stati sanzionati per l'uso (proibito) del fosforo bianco,

si chiede di sapere:

a seguito dei nuovi insediamenti, quali iniziative il Governo italiano intenda portare avanti sul fronte medio-orientale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che sia il caso smentire la definizione di «giusta» in riferimento alla reazione israeliana a Gaza.

(4-02916)

ASCIUTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che il 26 novembre 2008 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, su richiesta del Comune di Correggio (Reggio Emilia), ha modificato il precedente decreto 19 gennaio 2001 del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali che aveva apposto il vincolo di tutela diretta sull'intero complesso immobiliare di proprietà della signora Maria Cristina Recordati, riducendo l'applicazione del vincolo di tutela diretta ai soli immobili contraddistinti dai mappali 99 e 106 (corrispondenti alla villa e relativo parco) ed assoggettando a mera tutela indiretta l'immobile identificato dal mappale 102 corrispondente all'area pertinenziale alla villa;

considerato che:

la zona in questione riveste uno straordinario interesse storico-architettonico e paesaggistico, per la presenza dei complessi monumentali di «Villa Recordati» e di «Villa Taparelli», l'esistenza di antichi canali di bonifica, la continuità della campagna aperta e la presenza di altra edilizia storica minore attestata per lo più su via Carletti;

la fascia di terreno è posta ad ovest del centro abitato di Correggio e, in quanto ambito territoriale di pregio, è stata da sempre preservata at-

traverso una programmazione urbanistica che ha mantenuto gli usi connessi alle attività agricole;

detti usi, da sempre, hanno costituito un'ampia «fascia di rispetto» a favore degli edifici di rilevanza storico-artistica, anche al fine di tutelare la conservazione dell'*habitat* naturale che caratterizza la zona;

atteso che ciò è avvenuto fino al 1999, quando il Comune di Correggio ha modificato il Piano regolatore generale, prevedendo un vero e proprio stravolgimento dell'assetto urbanistico della zona posta ad ovest del nucleo cittadino (zona nella quale, come detto, ricade anche «Villa Recordati»);

osservato che:

successivamente, con riferimento a tale porzione di territorio, il Comune ha previsto la realizzazione di nuovi ed estesi insediamenti residenziali, nonché la realizzazione di un tracciato stradale che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, avrebbe dovuto sottopassare la storica via Carletti tramite un tunnel sotterraneo lungo circa 30 metri;

nel settembre 1999 l'associazione Italia Nostra, la signora Recordati ed un numeroso gruppo di cittadini correghesi hanno presentato osservazioni critiche alla suddetta variante al Piano regolatore generale, evidenziando una serie di problematiche connesse all'ipotizzata modifica del piano, ed in particolare contestando la scelta di inserire un tracciato stradale su un'area avente le caratteristiche di pregio sopra accennate;

in senso analogo, cioè contrario alla suddetta variante al Piano regolatore generale, vanno altresì segnalati i pareri espressi dall'Istituto beni culturali della Regione Emilia-Romagna, la rivista internazionale di architettura ed urbanistica «Parametro» ed il Fondo per l'ambiente italiano;

il Comune di Correggio ha ignorato tutte le voci critiche e nell'anno 2000 ha approvato la variante al Piano regolatore generale;

valutato che:

a distanza di pochi mesi dall'approvazione della suddetta variante al Piano regolatore generale del Comune di Correggio, il Ministero, con decreto 19 gennaio 2001 del Direttore generale per i beni architettonici, ha sottoposto a vincolo di tutela diretta l'intero immobile denominato «Casino del Principe o Villa Recordati con parco e pertinenze»;

a seguito del vincolo di tutela diretta imposto con il citato decreto, il Comune di Correggio ha modificato il progetto della strada che avrebbe dovuto sottopassare la storica via Carletti tramite sottopasso lungo 30 metri, assumendo la decisione di sottopassare tutta l'area vincolata tramite tunnel sotterraneo lungo circa 220 metri preceduto da rampe di accesso della lunghezza di circa 120 metri ciascuna;

attestato che:

la Soprintendenza – cui il Comune di Correggio aveva richiesto di esprimere parere in ordine alla compatibilità tra il vincolo imposto su «Villa Recordati con parco e pertinenze» ed il progetto del tracciato stradale nella versione successiva con previsione di «sottopasso lungo» per evitare l'incisione dell'area vincolata – autorizzava con nota del 21 giugno 2005 l'esecuzione del progetto;

successivamente, con istanza in data 12 settembre 2005 indirizzata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, il Comune ha chiesto la revisione del vincolo imposto con il decreto 19 gennaio 2001 sull'immobile «Casino del Principe o Villa Recordati con parco e pertinenze»;

al termine dell'*iter* scaturito da tale istanza, la Direzione regionale con decreto in data 26 novembre 2008 ha modificato il precedente decreto 19 gennaio 2001 del Direttore generale del Ministero mediante limitazione dell'assoggettamento alle prescrizioni di tutela diretta ai soli immobili contraddistinti dai mappali 99 e 106, con esclusione quindi dell'immobile identificato dal mappale 102, assoggettato a vincolo di tutela indiretta;

il procedimento di revisione/degradazione del vincolo è stato avviato e condotto dal Comune di Correggio a totale insaputa della proprietà. La signora Recordati è stata infatti «avvisata» del procedimento a distanza di oltre due anni dall'avvio del medesimo e quindi a «cose fatte»;

rilevato che:

a giudizio dell'interrogante, sembra potersi ritenere che la modifica del vincolo nel senso richiesto dal Comune di Correggio sia stata favorita da considerazione di natura *latu sensu* politica, piuttosto che per ragioni di merito;

non si spiega diversamente come gli uffici del Ministero abbiano potuto modificare un provvedimento di vincolo (decreto 19 gennaio 2001) che era sorretto da una puntuale e circostanziata disamina delle caratteristiche di pregio storico-architettonico del complesso immobiliare di Villa Recordati;

non si spiega diversamente come l'amministrazione abbia potuto assentire una modifica del vincolo che, di fatto, consente lo stravolgimento (tramite l'esecuzione di un tracciato stradale) di un'area di rilevante interesse artistico e pregio architettonico;

preso atto che:

la «revisione» del vincolo diretto in vincolo indiretto relativamente all'area pertinenziale a Villa Recordati, a giudizio dell'interrogante, «apre le porte», di fatto, all'esecuzione dell'opera stradale e degli interventi edilizi previsti dal Comune di Correggio con la variante del 1999 al Piano regolatore generale e quindi consente di tradurre in pratica quello che appare un tacito accordo tra l'amministrazione comunale e le imprese edili proprietarie di vaste aree ad ovest di Correggio;

la realizzazione della strada destinata a divenire la tangenziale ovest di Correggio, ma artificiosamente qualificata come opera di urbanizzazione primaria proprio per giustificarne l'assunzione dell'onere di esecuzione da parte delle imprese, rappresenterebbe la «contropartita» voluta dall'amministrazione comunale per una pianificazione urbanistica (variante del 1999 al Piano regolatore generale) che ha massicciamente incrementato le aree edificabili, con ovvi vantaggi per le cooperative del settore edile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, in che modo intenda intervenire per arrestare ed interrompere definitivamente lo svolgimento in corso di revisione/degradazione del vincolo che è stato avviato e condotto dal Comune di Correggio;

se non ritenga opportuno adottare con urgenza ogni provvedimento idoneo ad ottenere l'annullamento del citato decreto 26 novembre 2008 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;

quali iniziative, infine, intenda intraprendere per l'immediato, affinché il primario interesse generale alla conservazione di un bene immobile di relevantissimo pregio storico-architettonico, qual è appunto «Villa Recordati», non venga pregiudicato da scelte che, a giudizio dell'interrogante, appaiono derivare da logiche di parte e da motivazioni di speculazione edilizia.

(4-02917)

DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, VITA, DEL VECCHIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Velodromo delle Olimpiadi di Roma 1960 ha rappresentato un elemento notevole di architettura degli anni '60, inserito in un contesto architettonico urbanistico che ha esaltato – a suo tempo – quella che viene definita come «l'ultima Olimpiade a dimensione umana», prima cioè della tendenza al gigantismo organizzativo e all'uso simbolico e talvolta nazionalistico dei giochi olimpici (senza contare lo scandalo della mancata assegnazione dei giochi del centenario ad Atene, patria e culla dello spirito olimpico);

un'idea a giudizio degli interroganti sbagliata delle relazioni tra politica e architettura e dunque dell'organizzazione urbanistica della vita delle città, che incide non solo in termini estetici ma anche etici sulla dimensione umana quotidiana, ha sempre sminuito il ruolo vivo che avrebbero potuto svolgere elementi monumentali ma anche suscettibili di uso quotidiano, come il Palazzo della scherma al Foro italico, il Foro italico stesso, e, ovviamente, anche il Velodromo, solo per citare alcuni casi concreti legati dal nesso spaziale;

su questa difficoltà ha inciso anche una sottovalutazione del ruolo dello sport inteso non solo come agonismo o come competizione ma anche come elemento di costruzione culturale e antropologica oltre che, naturalmente, come elemento di buona relazione con il proprio corpo e un corretto regime di salute;

a seguito di ciò, troppo spesso si sono relegate tali strutture sportive, più o meno eleganti e storicamente importanti del Velodromo olimpico dell'Eur di Roma, a mere «cattedrali nel deserto» senza investire né il pubblico (enti locali e regionali) né il privato di un uso comune, utile e profittevole anche economicamente;

la demolizione del Velodromo olimpico dell'Eur era avvenuta, secondo talune fonti di stampa, «in nome di superiori interessi pubblici» e per scopo ed uso pubblico,

si chiede di conoscere:

se risultino vere le notizie di stampa, diffuse alla metà del mese di marzo 2010, sull'ipotesi di variante al piano regolatore di Roma per favorire la costruzione di appartamenti o altri edifici di carattere unicamente speculativo;

se esista una possibile ipotesi di costruzione di un polo sportivo locale/nazionale che possa tornare utile non solo ai cittadini del quartiere Eur o della città di Roma ma alle strutture sportive nazionali, in ipotesi del Coni, così come avviene già per la zona sportiva di carattere locale, regionale, nazionale dell'Acqua acetosa a Roma.

(4-02918)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la famiglia Pesenti, con il 26 per cento del capitale sociale e grazie alle azioni prive del diritto di voto e al sostegno di Mediobanca, controlla Italmobiliare, una *holding* che detiene piccole partecipazioni utili alle relazioni con RCS, Unicredit e Mediobanca, e che è funzionale al controllo di Italcementi, che a sua volta deriva oltre due terzi del proprio valore dal controllo di Ciments Français;

tutte le attività nei Paesi in forte crescita e dai margini più elevati sono infatti della società transalpina, che l'anno scorso ha così contribuito per il 94 per cento al margine operativo del gruppo, e prodotto 504 milioni di utili (ante imposte e oneri finanziari), rispetto ai 67 di perdita della capogruppo italiana. L'indebitamento di Ciments è, però, il 65 per cento di quello consolidato, secondo il vecchio adagio (delle piramidi), «utili in basso, debito in alto»;

così, azioni di risparmio, piramidi, debito e il sostegno di banche «amiche» permettono alla famiglia Pesenti di controllare Ciments detenendo, indirettamente, appena l'8,5 per cento del suo capitale. In particolare con un investimento di 310 milioni di euro in Italmobiliare gestiscono attività consolidate di un gruppo che il mercato valuta 8 miliardi di euro (11 ai valori di bilancio): una leva effettiva tra 26 e 34 volte;

cifre da *record* tanto da diventare, per uno dei manuali di *corporate finance* tra i più diffusi al mondo, esempio di come gli azionisti di controllo possano «espropriare» le minoranze (Berk-DeMarzo, p. 918, International Edition);

conseguentemente gli investitori mostrano poco entusiasmo per i titoli del gruppo: le Italmobiliare risparmio sono state scambiate nell'ultimo anno con uno sconto medio del 32 per cento, che sale al 47 per cento per le Italcementi e, secondo i calcoli della stessa Italmobiliare, il mercato valuta le sue attività meno della metà del loro valore intrinseco;

il problema di fondo non sono solo gli azionisti di minoranza, ma anche l'accesso più difficoltoso del gruppo al mercato dei capitali. Lo di-

mostra il fallimento del progetto di fusione di Ciments in Italcementi perché i creditori americani di una società redditizia e poco indebitata come Ciments si sono opposti a diventare creditori di un gruppo meno redditizio e con più debiti;

è delle ultime settimane l'annuncio di Italcementi che prenderà il via il piano di emissioni obbligazionarie, con il lancio di un primo *bond* destinato agli investitori istituzionali. Arrivano, pertanto, in soccorso le banche per aiutare Italcementi con un'emissione da 2 miliardi di euro, necessaria per ricomparsi il debito dei riottosi americani, offrendo un premio sul suo valore nominale, e rifinanziare un miliardo di euro in scadenza quest'anno. Tutto questo anche se il gruppo, con fatturato e margini in discesa, e uno scenario economico non proprio roseo, è già gravato da debiti netti pari alla metà del fatturato (e 2,5 volte il margine operativo);

considerato che:

le esigenze del controllo pongono seri limiti alle prospettive di crescita. Il settore è caratterizzato da forti economie di scala: marchio e innovazione non servono a valorizzare il prodotto, che è ad alta intensità di capitale, e richiede la produzione *in loco*. La crescita internazionale nei Paesi emergenti, con le migliori prospettive, e l'acquisizione di società con posizioni dominanti locali, è una strada quasi obbligata;

per Italcementi, ogni obiettivo dimensionale è frustrato dalle ragioni di chi pretende di controllare senza capitali. Oggi, i principali concorrenti (Heidelberg, Holcim, Lafarge, Crh) fatturano in media il triplo, e producono il quadruplo degli utili ed in Borsa valgono (rispetto agli utili) mediamente il 60 per cento in più di Italcementi;

agli inizi del 2008 il gruppo Italcementi rimane coinvolto in un'inchiesta giudiziaria che ha portato la magistratura di Caltanissetta al sequestro preventivo della controllata Calcestruzzi SpA. Nel gennaio 2008 Mario Colombini, amministratore delegato della Calcestruzzi, è stato arrestato per truffa, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e intestazione fittizia di beni con l'aggravante di avere agevolato l'attività della mafia. A fine febbraio vengono concessi gli arresti domiciliari dal Tribunale del riesame, poiché vengono meno l'aggravante di aver favorito la mafia e l'intestazione fittizia di beni (oltre al dissequestro dell'intero capitale sociale dell'azienda). Nell'ambito delle indagini, la Guardia di finanza ha sequestrato l'ala dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e una galleria dell'autostrada Palermo-Messina, costruzioni nelle quali si sospetta che Calcestruzzi abbia utilizzato materiale non conforme alle norme, tale da minare la stabilità delle due opere. L'inchiesta ha successivamente portato la Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ad indagare l'amministratore delegato di Italcementi, Carlo Pesenti per concorso in riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, aggravati dall'aver avvantaggiato la mafia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle ragioni per cui la famiglia Pesenti controlla la Ciments, detenendo indirettamente appena l'8,5 per cento del suo capitale;

quali iniziative normative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare una prudente gestione del credito e del risparmio, affinché gli istituti bancari non continuino ad adottare misure restrittive nei confronti delle piccole e medie imprese applicando tassi elevati e condizioni capestro, mentre favoriscono grandi gruppi finanziari (pur gravemente indebitati per proprie gestioni fallimentari) a vantaggio esclusivo dei propri interessi economici.

(4-02919)

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MAGISTRELLI, CARLONI, CHITI, VITA, PINOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

Giuseppe Uva viene fermato dai Carabinieri nel giugno 2008 a Varese mentre è in stato di ebbrezza; dopo essere stato portato nella locale caserma, viene trasferito in ospedale per essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio ma muore: questa la storia che emerge dalla denuncia dell'associazione «Buon diritto», presieduta da Luigi Manconi, e che dimostra una volta di più che i casi di Federico Aldovrandi e Stefano Cucchi non sono eventi isolati;

Giuseppe Uva, 43 anni, nel giugno 2008 viene fermato dai Carabinieri alle 3 di notte, è con un amico ed è ubriaco. Nella caserma dei Carabinieri i due uomini arrivano scortati anche da due volanti della Polizia e vengono divisi. Alberto Biggioggero, l'amico, sente le urla di Giuseppe: «oltre alle percosse noi temiamo che Giuseppe abbia subito sevizie» dice Luigi Manconi. Biggioggero dal suo cellulare al 118, ma i Carabinieri negano ai sanitari che ci sia bisogno di un'autoambulanza;

più tardi sono proprio i Carabinieri a richiedere un'ambulanza perché uno dei fermati necessita di un trattamento sanitario obbligatorio. Giuseppe Uva viene portato all'ospedale di circolo di Varese e ricoverato nel reparto di psichiatria. Qui sembra che i medici abbiano somministrato al paziente psicofarmaci, che hanno come precisa e tassativa controindicazione l'aver assunto alcol, provocandogli un arresto cardiaco e Giuseppe Uva muore. Secondo gli esami tossicologici sembrerebbero essere stati gli psicofarmaci a determinare la morte del paziente;

da allora è scattato un meccanismo classico – ha sottolineato Manconi nella sua denuncia – ripetuto insistentemente nelle cronache del nostro Paese: si fa di tutto per cancellare questa vicenda e per farla dimenticare; e questo oblio si sarebbe verificato se non fosse intervenuta la sorella di Giuseppe, Lucia, che riesce a fare della sua sofferenza privata un'occasione di denuncia pubblica; inoltre, questo è un elemento che avvicina la vicenda di Uva a quella di Stefano Cucchi. In un caso come nell'altro c'è un'azione violenta da parte di tutori dell'ordine, alla quale segue l'irresponsabilità dei medici;

la situazione in Italia, tra chi muore a poche ore dal fermo e chi si suicida in carcere, è diventata drammatica per un Paese civile come l'Italia;

dal 2002 a oggi sono morti in carcere 704 detenuti. Come esempio esplicativo: solo nel carcere di Livorno 14 morti in 7 anni. Per fare un paragone, a Regina Coeli a Roma nello stesso periodo ci sono stati 20 decessi, ma nel carcere romano ci sono più di 1.000 detenuti, mentre a Livorno 400. Anche Cagliari è un carcere «ad alto rischio»: 21 morti su 500 detenuti, un tasso doppio di Regina Coeli;

nelle carceri italiane, alla luce di quanto sta accadendo in questi ultimi mesi, si può affermare, senza paura di smentita, che oramai è in corso una drammatica ed inesorabile strage silenziosa;

sono già ben 11 le persone che dall'inizio anno si sono tolte la vita in vari istituti penitenziari del Paese. Non si può più rimanere inerti di fronte a questo fenomeno, perché i suicidi tra le mura degli istituti di pena hanno avuto un aumento esponenziale correlato al sovraffollamento carcerario, che è indegno di un Paese civile;

a questo punto non è oramai più differibile, oltre alla realizzazione di nuove strutture carcerarie, l'avvio immediato di un piano per il disaffollamento delle carceri e il ricorso, ove possibile, a pene alternative;

per far fronte a quella che è una vera e propria emergenza c'è bisogno di fondi adeguati e volontà politica. Di certo non di un piano carceri, che giunge, a giudizio degli interroganti, colpevolmente in ritardo e che si intende realizzare in spregio delle procedure ordinarie;

le direttive che starebbero per essere emanate dall'amministrazione penitenziaria per supportare psicologicamente alcuni detenuti sono sicuramente da considerare positivamente, ma sono misure che appaiono palliative quando si fanno i conti con il *trend* che porterà presto la popolazione carceraria a 70.000 detenuti, mentre nella metà del 2012 potrebbe toccare le 100.000 unità;

l'interrogante ha già presentato sei atti di sindacato ispettivo (3-01079, 4-02449, 4-02254, 4-02496, 4-02584 e 4-02781) e firmato una mozione (1-00227), nei quali si denuncia, oramai da troppi mesi, oltre all'assordante silenzio del Presidente del Consiglio dei ministri, lo stato di degrado, di mancanza di diritti umani e di suicidi sospetti nelle carceri e nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) italiani, nei quali si chiede quanti suicidi ancora debbano avvenire affinché il Presidente del Consiglio dei ministri si decida a riferire sulla reale consistenza del fenomeno delle morti in carcere e nei CIE,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda urgentemente attuare iniziative di competenza, anche attraverso l'avvio di un'indagine per capire di chi sono le responsabilità nella morte di Giuseppe Uva;

se non si ritenga oramai indifferibile riferire sulla reale consistenza del fenomeno delle morti in carcere e nei CIE in modo che possano essere concretamente distinti i suicidi dalle morti per cause naturali e da quelle, invece, avvenute per cause sospette;

se si ritenga indifferibile, proprio per garantire i diritti fondamentali delle persone, e necessaria la creazione di un osservatorio per il mo-



nitoraggio delle morti che avvengono in situazioni di privazione o limitazione della libertà personale al di fuori del sistema penitenziario e che in tale osservatorio siano presenti anche le associazioni per i diritti dei detenuti e degli immigrati;

se non si intenda immediatamente stanziare fondi per migliorare la vita degli agenti penitenziari e dei detenuti in modo che il carcere, anche attraverso pene alternative, non sia solo un luogo di espiazione e di dannazione ma diventi soprattutto un luogo, attraverso attività culturali, lavorative e sociali, in cui i detenuti possano avviare un percorso concreto per essere reinseriti a pieno titolo nella società;

se si ritenga che all'interno delle carceri e dei CIE siano garantiti i diritti fondamentali della persona.

(4-02920)

GIAMBRONE. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

come risulta dall'interrogazione 4-02343, presentata il 1° dicembre 2009 (seduta n. 293) e tuttora rimasta senza risposta da parte del Governo, il 3 agosto 2007 la nave Thetis, in dotazione al Consiglio nazionale delle ricerche, è affondata dopo essere stata speronata da un mercantile di 295 metri, la MSC Eleni, battente bandiera panamense. A bordo della Thetis c'era un equipaggio scientifico italo-russo di 14 persone che stava prelevando campioni delle acque e del fondale: 13 sono state recuperate mentre risulta morto un ricercatore di nazionalità romena, Petr Mikhejchik;

risulta all'interrogante che presso il Tribunale di Marsala sia in corso un procedimento penale e che in esso non risulti costituito parte civile né il Consiglio nazionale delle ricerche, né il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonostante essi siano da considerarsi soggetti lesi in riferimento alla dolorosa perdita umana oltre che a quella strumentale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

se il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ovvero il Consiglio nazionale delle ricerche intendano costituirsi – ove proceduralmente ancora possibile – parte civile a tutela sia della vittima dell'incidente sia della salvaguardia del patrimonio strumentale irrimediabilmente perduto;

nel caso in cui non sia temporalmente più possibile, quali siano le cause che hanno indotto il Ministro dell'istruzione a non attivarsi al fine di chiedere ristoro, in sede giudiziaria, degli immensi danni umani e strumentali determinati dalla dolorosissima vicenda esposta in premessa,

se risulti ai Ministri in indirizzo se il Consiglio nazionale delle ricerche abbia intrapreso iniziative interne, volte alla stabilizzazione lavoratori precari già coinvolti nell'incidente di cui in premessa, nonché per quali motivi la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo avrebbe intrapreso attività di indagine soltanto dopo due anni dall'incidente.

(4-02921)

DIVINA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

fin dal 1936, prima come casa di cura, poi come presidio ospedaliero, opera in Trentino l'ospedale San Camillo – Istituto Figlie di San Camillo;

si tratta di una struttura ospedaliera entrata ormai a far parte della storia della terra trentina, che ancora oggi vede la presenza di religiose in corsia, affiancate al resto del personale sanitario;

giuridicamente l'istituto è considerato un «ospedale classificato», equiparato pertanto alle strutture sanitarie pubbliche;

negli ultimi tempi si sono verificati spiacevoli episodi che, amplificati dalla stampa locale, hanno creato non pochi disagi all'ospedale San Camillo;

pare che la Provincia autonoma di Trento debba all'ospedale circa 2 milioni di euro relativi a prestazioni erogate negli anni scorsi;

la Provincia, dal canto suo, nega ogni debito e pretende dall'istituto la sottoscrizione di un accordo contrattuale con i dipendenti (vertenza che la magistratura del lavoro ha risolto a favore dell'ospedale) ingerendosi, in tal modo, nell'organizzazione della struttura sanitaria e minacciando, nel caso contrario, di non rinnovare la convenzione in essere tra il sistema sanitario provinciale e l'istituto San Camillo;

in base alle recenti pronunce giurisprudenziali, un ospedale «classificato», essendo equiparato alle strutture pubbliche, non può esimersi dal dovere di erogare prestazioni sanitarie anche oltre il tetto preventivato e, quindi, non è vincolato ai limiti di spesa seppur stabiliti negozialmente;

tale ospedale, pertanto, non può sottrarsi dall'obbligo di erogare ed assicurare le prestazioni richieste che andranno remunerate secondo i livelli tariffari competenti alla struttura;

sembra, invece, che la Provincia autonoma di Trento non intenda assolutamente rispettare il contesto normativo cui è soggetto l'ospedale e compia forti pressioni, ritardando anche i pagamenti dovuti, ponendo così in difficoltà l'istituto e proponendo allo stesso la cessione della proprietà, proprietà che la Provincia si è detta disposta ad acquistare ed a far rientrare nel patrimonio dell'Azienda sanitaria provinciale;

l'intera vicenda è assai confusa e meriterebbe un chiarimento definitivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'ispezione ministeriale al suddetto nosocomio, affinché possa essere ripristinata, al più presto, la massima efficienza della struttura per assicurare agli utenti trentini la piena offerta sanitaria provinciale.

(4-02922)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

si apprende da un servizio della trasmissione televisiva «Report», andato in onda domenica 14 marzo 2010 su Rai 3, che aziende riconducibili alla mafia hanno partecipato alle forniture per la realizzazione dell'autostrada Catania-Siracusa;

l'appalto dell'opera è stato vinto dalla Pizzarotti & C. SpA di Parma, che in qualità di *general contractor*, all'inizio dei lavori, ha firmato un protocollo di legalità con la quale si impegnava a sospendere eventuali forniture di aziende legate alla mafia, o a denunciare qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa;

tra le aziende che partecipavano all'appalto figurava anche la Cava della Co.pp, che attraverso un'azienda subappaltatrice, la Unical SpA, forniva materiale alla Pizzarotti & C. SpA. La Co.pp è riconducibile ad una delle famiglie mafiose più importanti della Sicilia orientale, gli Ercolano. È gestita, infatti, da Vincenzo Ercolano (considerato il reggente di Cosa nostra catanese) figlio del *boss* Pippo (condannato per associazione mafiosa) e fratello di Aldo (detenuto in regime di 41-*bis* e accusato dell'omicidio del giornalista Pippo Fava);

anche la Co.pp, quindi, era inserita nell'elenco delle aziende che a maggio del 2005 la Pizzarotti & C. SpA trasmetteva alla Prefettura di Catania. L'Ufficio territoriale del Governo impiegava ben nove mesi prima di comunicare alla Pizzarotti & C. SpA di sospendere la fornitura;

il direttore tecnico della Pizzarotti & C. SpA, Sergio Bandieri, chiedeva, quindi, alla Unical SpA di sospendere immediatamente la fornitura, ma gli Ercolano continuavano, comunque, a lavorare nella costruzione della Catania-Siracusa attraverso un'altra azienda, la Cosap;

quando gli Ercolano chiedevano ufficialmente alla Prefettura di conoscere le ragioni della sospensione, l'Ufficio territoriale del Governo rispondeva che non risultava nulla di ostativo. In altre parole, la Prefettura riconosceva di essersi sbagliata. È lo stesso direttore tecnico della Pizzarotti & C. SpA che nel corso dell'intervista dice al giornalista di essere informato del fatto che in altri contesti lavorativi la Co.pp era provvista della certificazione antimafia;

la vicenda diventava paradossale quando Vincenzo Ercolano, intervistato al telefono dal giornalista di «Report», diceva di aspettare le scuse della Pizzarotti & C. SpA e il rimborso del mancato utile a causa dell'ingiusta sospensione della fornitura. Infatti, come sostiene il vice prefetto di Catania, nonostante la Co.pp sia un'azienda gestita dalla mafia, dal punto di vista formale era difficile negare la certificazione antimafia, visto che l'azienda è intestata a familiari incensurati dei *boss* della famiglia Ercolano;

è risaputo che la famiglia Ercolano gestisce, attraverso una società di trasporti, il traffico delle merci in entrata e in uscita dal porto di Catania e che il cugino di Vincenzo Ercolano, Angelo, eletto rappresentante regionale della federazione autotrasportatori, è figlio di Giovan Battista, anche lui condannato per mafia;

in un'informativa del 1994 il Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri informava gli inquirenti di un *summit* mafioso in cui i *boss* parlavano di un accordo che coinvolgerebbe l'attuale senatore del Pdl Marcello Dell'Utri e le famiglie mafiose Ercolano e Santapaola, il primo alla ricerca di voti per le elezioni e i secondi di coperture politiche

per lo sviluppo dei propri interessi economici e per l'ottenimento di finanziamenti statali, relativi soprattutto all'aggiudicazione di appalti pubblici, si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo con cui l'Ufficio territoriale del Governo ha risposto alla Pizzarotti & C. SpA sulla necessità di sospendere la fornitura della Co.pp;

come sia stato possibile che la Co.pp abbia continuato a lavorare nonostante la sospensione, attraverso la Cosap;

se sussistano eventuali responsabilità relative al controllo di legalità esercitato da parte degli enti preposti;

se il Governo intenda migliorare i protocolli di legalità con misure più efficaci, come l'analisi dei bilanci, al fine di verificare la provenienza delle risorse e la regolarità della gestione;

se intenda introdurre per tutte le imprese che in appalto, subappalto, o per forniture partecipano ad appalti pubblici l'obbligo di istituire un conto dedicato.

(4-02923)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da un'indagine condotta dall'Eurispes, relativamente al gioco d'azzardo *online*, emerge che a fine 2009 il volume del gioco clandestino e delle scommesse illegali si aggira intorno ai 23 miliardi di euro. Detta indagine conoscitiva evidenzia, altresì, che il totale legale di scommesse per l'anno 2008 si attesta su 1,46 miliardi di euro. È pertanto evidente che il mercato sommerso delle scommesse rappresenta una realtà assai preoccupante;

all'assiduo proliferare dei giochi cosiddetti «sicuri» – peraltro promossi anche dallo Stato – si va in definitiva ad aggiungere un mercato parallelo clandestino, evidentemente molto proficuo per organizzazioni di stampo malavitoso. È indubbio che lo sviluppo della rete, in questo contesto, abbia avuto naturalmente un ruolo fondamentale: *Internet* consente di fatto di accedere a migliaia di siti appositamente dedicati ai giochi *online*;

la regolamentazione in materia del gioco *online* è assai complessa, e varia in sostanza da Paese a Paese. La sola Unione europea, ad esempio, evidenzia al riguardo una serie interminabile di diversità e distinguo. È pur vero che, per comodo oppure a causa di altri elementi ostativi, tarda ad arrivare un'indicazione univoca degli Stati membri che legiferi di fatto in materia di scommesse *online*. In attesa di una legislazione europea unitaria in materia, si renderebbe necessaria una politica nazionale che promuovesse concretamente un gioco responsabile e consapevole;

dati alla mano si può ragionevolmente sostenere che il 2 per cento della popolazione italiana ha dipendenza da gioco. Eppure la nostra Carta costituzionale all'articolo 47, primo comma, recita: «La Repubblica inco-

raggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;

intraprendere azioni correttive, rispetto alla contaminazione del gioco d'azzardo, sarebbe pertanto in linea con quanto dettato dalla Costituzione. Per rendere attuabili questo tipo di politiche, finalizzate alla tutela dei cittadini, sarebbe anzitutto necessario investire risorse e personale dedicati ad attività di controllo. Purtroppo, ai ripetuti proclami del Governo in materia di sicurezza, non seguono evidentemente politiche concrete in materia di repressione della illegalità;

sul territorio nazionale alcuni Comuni si stanno muovendo in questa direzione, emanando ordinanze restrittive in materia di gioco d'azzardo. Tutto ciò, anche se assolutamente condivisibile, non è evidentemente sufficiente. Il gioco *online* è pressoché incontrollabile dal solo ente locale che, nella migliore delle ipotesi, al fine di reprimere situazioni illegali, riesce a comminare sanzioni amministrative in caso di illecito;

la creazione di un vero regolamento nazionale del «gioco responsabile», in uno Stato che osserva i dettati della Carta costituzionale, sarebbe un bell'esempio di maturità e di attenzione rispetto alla tutela delle persone: un regolamento emanato dai massimi organi istituzionali, che si dovrebbe prefiggere l'obiettivo di impedire alle fasce più giovani della popolazione di cadere nella rete del gioco d'azzardo e combattere le dipendenze da gioco. Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, un'adeguata formazione dei nostri giovani da impartire nell'ambito della formazione scolastica. Un impulso serio in questa direzione incoraggerebbe enti locali, Aziende sanitarie tutti quei soggetti che a vario titolo potrebbero contrastare tale fenomeno;

nell'agenda dell'Esecutivo, purtroppo, sembra che l'imperativo sia ben diverso, ovvero trarre profitto dal gioco. Ne è una dimostrazione il quotidiano bombardamento pubblicitario da parte dello Stato per promuovere nuovi tipi di giochi e scommesse;

lo Stato, per primo, dovrebbe adoperarsi per limitare i danni provocati dalla dipendenza del gioco d'azzardo e per promuovere una diversa cultura in materia,

si chiede di sapere se il Governo sia disposto ad un cambio di rotta per contrastare il gioco d'azzardo, combattere le dipendenze da gioco e contribuire alla formazione di una cultura del gioco consapevole e responsabile.

(4-02924)

GARAVAGLIA Massimo. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le accise sono imposte indirette sulla fabbricazione e vendita di alcuni prodotti di consumo: carburanti, lubrificanti, energia elettrica, alcoli, gas. Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina tali imposte e stabilisce gli adempimenti che i fabbricanti, ad esempio, di prodotti alcolici, devono rispettare;

i piccoli produttori di grappe e di liquori comprano l'alcool etilico ad uso alimentare in regime di accisa assoluta: a fronte delle piccolissime quantità di alcool che acquistano, pagano le accise al momento dell'acquisto al produttore di alcool o al grossista, i quali versano l'importo delle accise all'erario;

nonostante il pagamento dell'accisa sia assolto al momento dell'acquisto della materia prima, anche per questi piccoli stabilimenti sono previsti i medesimi adempimenti cui devono attenersi tutti gli altri stabilimenti. In particolare viene prevista la tenuta dei registri contabili, sia in forma cartacea, sia in forma telematica. L'obbligo di trasmettere telematicamente i dati relativi alle contabilità degli operatori è stato infatti introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

si chiede di sapere se il Governo intenda semplificare gli adempimenti in tema di contabilità delle accise a carico degli stabilimenti che utilizzano esclusivamente alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assoluta, esentando tali soggetti dalla tenuta dei registri cartacei e telematici.

(4-02925)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa.* – Premesso che:

la Croce Rossa Italiana (Cri) è una associazione di volontariato fondata nel 1864 che svolge la sua opera su tutto il territorio nazionale con 150.000 volontari e soci attivi: oltre 5.000 dipendenti tra personale civile, infermieri e dipendenti del Corpo, 10.000 tra ambulanze, autobus e mezzi di soccorso, la gestione del 118 in molte regioni. Soprattutto, 160 milioni di euro l'anno di finanziamento statale, sommando il denaro girato dalle Aziende sanitarie locali e dai Ministeri competenti;

l'ente dal 1866 è anche la casa degli ausiliari del Corpo militare, una componente centrale della Cri adibita al primo soccorso durante le emergenze;

la Cri sta attraversando ormai da tempo una situazione di disordine organizzativo e funzionale con mancata corresponsione degli arretrati salariali ai dipendenti, nonché stabilizzazione di migliaia di precari;

un articolo de «L'Espresso» di Fittipaldi e Soldano, dal titolo «Sembra un ministero – è la Croce Rossa» (pubblicato il 25 marzo 2010) denuncia che, «in Italia, unico caso in Occidente, l'ente invece di essere indipendente è sotto il controllo ferreo dei partiti. Che da sempre usano la Croce rossa per fare assunzioni di massa (migliaia di precari militari e civili sono stati chiamati senza concorso e senza criteri): le emergenze e le calamità sono eventi secondari»;

l'articolo riporta lo sfogo di un maresciallo, veterano della Croce Rossa, che lamenta la presenza di ex terroristi a fianco del Commissario straordinario, insieme alla mala gestione dell'associazione con risorse finanziarie per 40 milioni di euro, mai spesi. Dichiarò al settimanale il maresciallo: «I soldi che spettano a noi vengono usati per diminuire il debito e far apparire il bilancio in ordine. Ma in realtà non c'è un euro: lo sa che

ad Haiti non abbiamo potuto nemmeno portare un ospedale da campo chirurgico?»;

l'articolo riferisce che i bilanci della Cri non vengono approvati dal 2005 e che i commissari straordinari vanno e vengono. «L'ultimo nominato è l'avvocato Rocca, subentrato durante una guerra senza esclusioni di colpi tra il Comitato centrale che tutto decide e il Corpo militare. Un conflitto cominciato nel 2008, quando un'ispezione del ministero dell'Economia (...) stilò una lista di ben 54 rilievi che denunciavano gravi irregolarità degli ausiliari: promozioni illegittime, benefici economici non dovuti, sprechi senza fine. I militari hanno risposto alle accuse, e invocato l'intervento del ministero della Difesa»;

lo scorso anno il Ministero della difesa ha inviato i suoi ispettori. Le conclusioni sono state assai diverse: «la relazione segreta che »L'Espresso« ha potuto leggere mette in evidenza, per il periodo che va dal 2005 al 2009, tutte le storture della gestione di presidenti e commissari: 17 milioni di euro destinati dalla Difesa per le esigenze del Corpo (medicinali, automezzi, attrezzature da campo) non sarebbero stati mai spesi, le esposizioni con le banche sarebbero »ormai stabilmente sopra i 55 milioni di euro nelle sue punte massime«, mentre oltre 15 milioni di euro avuti dalla Cri per l'operazione Antica Babilonia in Iraq sono »ancora da impegnare«»;

il commissario straordinario Rocca, nominato dall'attuale Governo, ha compiuto una rivoluzione con nuovo personale e «la società pubblica ha assunto come portavoce Tommaso Della Longa, fedelissimo di Rocca ed ex dirigente di Azione giovani. Un giornalista professionista (gira su Internet un suo pezzo che definisce »capri espiatori« i terroristi neri condannati per la strage di Bologna del 2 agosto 1980) che nei ritagli di tempo tifa per la Roma: simpatizzante dell'Irish Clan, prima di appassionarsi all'assistenza sanitaria esaltava gli *ultras*, gente »con i propri riti, le proprie battaglie, fatte di feriti e prigionieri, il proprio codice d'onore fatto di regole non scritte«, persone con il »germe della ribellione che sta dalla parte giusta«». Tommaso Della Longa lavora al fianco di »Stefano Schiavi, oggi alla Cri di Roma ma nel 2007 direttore de »ladestranews.it«, quotidiano online di Storace che Teodoro Bontempo definì »la voce di chi esprime il dolore e la solitudine delle periferie urbane«. Una china sorprendente, visto che Rocca entrò in Croce Rossa spiegando che »la casta che teneva i fili dell'ente« non sarebbe stata più tollerata. Invece, dopo aver chiamato un po' di vecchi camerati, ha assunto anche Leonardo Carmenati, oggi capodipartimento e team leader della Cri ad Haiti, ieri dirigente all'ospedale Sant'Andrea: l'avvocato se lo ricorda con affetto, visto che è stato direttore generale del nosocomio. Il Commissario ha poi chiamato lo storaciano Alessandro Ridolfi per presiedere la Sise, una società della Croce Rossa siciliana. Dove ha trovato casa, tra i sindaci revisori, pure l'ex amministratore della Ciak servizi: una srl immobiliare di cui Francesco Rocca, alla faccia del conflitto di interessi, risulta proprietario del 99 per cento delle quote»;

mentre decine di migliaia di volontari si adoperano senza prendere un euro, Rocca guadagna oltre 200.000 euro l'anno, e ha a disposizione circa 120.000 euro per le missioni. I tre capidipartimento in busta paga superano i 150.000, a cui vanno aggiunti i premi di produzione. Il direttore generale prende, invece, 200.000 euro l'anno;

«Per il ruolo, a sorpresa, il commissario ha chiamato a fine 2008 Patrizia Ravaioli, che lavorava nella Lega italiana per la lotta contro i tumori. Sposata con il direttore del »Riformista« Antonio Polito, la Ravaioli è anche presidente dell'associazione Pimby, fondata insieme a Chicco Testa e Paolo Messa. In tutto, cinque persone costano tra stipendi e spese legate all'incarico oltre un milione di euro l'anno, mentre i dipendenti in media non arrivano a 2 mila euro al mese. Alle critiche Rocca (...) ha risposto che nel 2009 non ci sarebbero state »assunzioni di personale senza un regolare concorso pubblico«»;

in realtà «Rocca e i suoi hanno preferito fare contratti da consulente. Ben 23 in 12 mesi, tra addetti stampa, legali, capimissione e »coadiuvatori« di varia specie. A questi vanno aggiunti i »co.co.co.« e »comandati«, cioè quelli spostati da altre amministrazioni. Tra loro spiccano dirigenti provenienti dal ministero del Lavoro e dalla Provincia di Roma, l'ex Nar (che è impiegato regionale) e uno degli autisti personali che l'avvocato si è portato dal Sant'Andrea»;

come risulta dall'articolo, «Rocca ha stretto prima dello scandalo degli appalti truccati un patto di ferro con Guido Bertolaso, e anche se il decreto sulla Protezione civile spa è stato affossato, l'idea di portare la Croce rossa direttamente sotto il controllo del Dipartimento (...) non è ancora tramontata»;

la presidente della Cri di Avezzano, Maria Teresa Letta, «negli ultimi anni ha allargato il suo potere, diventando presidente pure della Cri Abruzzo e Commissario ad Acta per l'emergenza terremoto. Oggi non si muove una foglia che la Letta non voglia. Gli aiuti per la popolazione, la gestione dei campi, la costruzione delle casette, perfino il grande magazzino della Protezione civile di Avezzano (dentro c'è di tutto: dalle televisioni alle coperte, dai casalinghi all'intimo femminile di marca), ogni cosa viene gestita da lei. (...) dentro la Cri le imputano troppo decisionismo, mentre un maresciallo del Corpo militare, Vincenzo Lo Zito, l'ha persino denunciata per presunte irregolarità contabili», dichiarando di avere «»scoperto che la Letta gestiva un conto corrente intestato alla Cri, insieme ad una dipendente di fiducia, tal Giuseppina Angelino«» e che questo è «»contro il regolamento. Le due signore hanno firmato pure vari mandati di pagamento, cosa che può fare solo il direttore regionale che funge da organo controllore»;

in seguito alle dichiarazioni del maresciallo, la signora Letta avrebbe chiesto al superiore di Lo Zito l'allontanamento dello «scocciatore» che veniva prontamente trasferito d'autorità ad Assisi;

il 30 dicembre 2009, con un ordinanza firmata «Il commissario straordinario Francesco Rocca», la Cri ha chiesto ai militari di avviare



un «provvedimento disciplinare di Stato» contro Lo Zito che continuava «a protestare»;

considerato che:

la Cri dovrebbe essere sinonimo di solidarietà e non violenza, una congregazione fatta, nell'immaginario collettivo, da migliaia di volontari e infermieri che con sprezzo del pericolo aiutano chi ne ha bisogno in tempo di pace e di guerra;

il Presidente nazionale della Cri, come stabilisce l'articolo 20 dello statuto dell'associazione, è una carica elettiva la cui elezione spetta all'Assemblea nazionale;

l'ultimo Presidente ad essere stato eletto, come previsto dallo statuto, è stato Maurizio Barra nel 2005, che è rimasto in carica fino al 30 ottobre 2008, data in cui l'associazione è stata commissariata dal Governo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato commissario straordinario l'avvocato Francesco Rocca;

nel corso del suo mandato il Commissario straordinario ha sciolto tutti gli organismi dell'associazione democraticamente eletti dai volontari, come previsto dallo statuto della Croce rossa;

il mandato del Commissario straordinario è scaduto il 10 ottobre 2009 e ad oggi non risulta rinnovato,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire il funzionamento della Croce rossa e per tutelare la democrazia all'interno dell'associazione, considerato che l'attuale statuto prevede che si vada ad elezioni entro ottobre 2010;

se il Governo intenda intraprendere iniziative per la prosecuzione del regime commissariale.

(4-02926)

GRAMAZIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 18 dicembre 2009 il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti rispondeva all'interrogazione 4-02187 sull'anomala gestione delle procedure di rinnovo delle convenzioni assicurative da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero;

tale risposta, certamente fondata su elementi forniti dalla stessa DGCS a sostegno della correttezza del proprio operato, appare all'interrogante in gran parte omissiva e fuorviante: nulla, infatti, si replica alla specifica richiesta di chiarimento circa l'evidente irregolarità riscontrabile nell'ingiustificato regime di *prorogatio* delle convenzioni nel periodo 2007-2009; nulla circa l'anomala decisione di bandire una gara così importante in piena pausa feriale ed ancora nulla circa la richiesta di chiarimenti sui criteri di redazione dei testi di convenzione assicurativa pubblicati in gara le cui peculiarità sono tali da inibire, con tutta evidenza, ogni sorta di vantaggio per l'amministrazione, contenendo, peraltro, ipotesi che non trovano riscontro nella normativa in materia;

inesatti e fuorvianti appaiono all'interrogante gli argomenti forniti a sostegno dell'indizione di una gara nel maggio 2008 per l'affidamento del servizio di brokeraggio conclusosi nel novembre dello stesso anno con la stipula in procedura d'urgenza di un contratto con AON SpA, mentre, contrariamente a quanto asserito, era ancora vigente il rapporto con la Progress insurance Broker;

a giudizio dell'interrogante, ulteriormente fuorviante appare la risposta nella parte in cui viene citato il ricorso contro tale procedura presentato dalla Progress al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che come testualmente recita la risposta ministeriale «ha ritenuto non fondati i rilievi sollevati, sia in sede cautelare che di merito», omettendo, però, di citare, da un canto, che tali rilievi riguardavano la metodologia di gara e non già le «anomalie» descritte nell'affidamento al nuovo *broker* da parte della DGCS e, dall'altro, che pendeva presso il Consiglio di Stato gravame avverso la sentenza del Tribunale amministrativo;

proprio il Consiglio di Stato, nell'udienza del 9 febbraio 2010, riformando la sentenza di primo grado ha disposto l'annullamento della gara in questione, condannando la DGCS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

a quanto risulta all'interrogante, l'asserito risparmio annuale del 45 per cento conseguito dalla DGCS sulle nuove polizze non rappresenta, come sostenuto, fattore di merito per la Direzione bensì risultato piuttosto prevedibile poiché, come è noto a tutti gli operatori del settore, le convenzioni precedentemente stipulate avevano risentito dello stravolgimento subito anche dai mercati assicurativi dopo la tragedia dell'11 settembre 2001, il cui effetto è stato mitigato con il passare del tempo;

strumentale appare all'interrogante il riferimento alle considerazioni «emerse durante la gara dal precedente *broker* Progress insurance Broker srl, mentre le altre compagnie interessate non hanno sollevato obiezioni» ove si consideri che la Progress – nella sua qualità di *broker* «uscente», intendendo principalmente segnalare la presenza (peraltro, già evidente per qualunque addetto ai lavori) di condizioni non perfettamente adattabili all'attività di un'amministrazione che svolge attività di cooperazione – consegnò al Direttore generale della cooperazione ed al Capo dell'Ufficio legale della stessa Direzione una memoria di 17 pagine, corredata da un breve riepilogo di facilissima consultazione, in cui evidenziava tutte le problematiche emerse dall'analisi dei testi di polizza posti in gara, senza, però, mai ricevere riscontro. È pacifico che segnalazioni di tale tenore non potessero provenire dalle compagnie assicuratrici partecipanti al bando che non ne avrebbero tratto alcun vantaggio;

gran parte delle argomentazioni utilizzate nella risposta ministeriale sono, per quanto risulta all'interrogante, documentalmente opponibili e trovano, comunque, fondamentale smentita negli esiti delle valutazioni del Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato e delle precisazioni contenute in pre-

messa, operare una verifica rigorosa delle dinamiche che hanno condotto all'inadeguata gestione degli assetti assicurativi della DGCS;

quali iniziative intenda assumere per sopperire tempestivamente alla particolare situazione creatasi in seno al Ministero, attualmente privo dell'opportuna assistenza e mediazione assicurativa, in seguito alla sentenza di annullamento del contratto di brokeraggio, a suo tempo aggiudicato, addirittura, con procedura d'urgenza.

(4-02927)

CAFORIO, GIAMBRONE, DE TONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.*

– Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che sul litorale di Castellaneta Marina (Taranto) giace da quasi due settimane la nave bulgara Burgas, avente oltre 7.000 tonnellate di stazza lorda per 124 metri di lunghezza e 23 di larghezza. Il cargo, proveniente da Mariupol in Ucraina, il 28 febbraio 2010 avrebbe scaricato semilavorati metallici all'Ilva di Taranto e successivamente, dopo aver stazionato in un punto di mare imprecisato, sarebbe andato alla deriva, arenandosi in prossimità della battaglia nella notte tra il 9 e il 10 marzo;

le cause dell'incidente sono state fatte risalire alle pessime condizioni del mare che, reso burrascoso dal forte vento, avrebbe disancorato il naviglio mentre si trovava in mare aperto al largo della costa ionica. La Capitaneria di porto, attraverso il sistema di controllo Vessel traffic service (Vts), avrebbe lanciato l'allarme all'equipaggio, ma la nave si è comunque arenata sul fondale a pochissima distanza dalla riva. Il cargo, col passare dei giorni, si è ulteriormente insabbiato;

le operazioni di recupero e rimozione del mercantile sarebbero state ulteriormente ritardate a causa del mare in burrasca. Le verifiche effettuate sul posto da un'azienda specializzata incaricata dall'armatore avrebbero portato alla decisione di far intervenire la società Svitzer, del gruppo Maersk, con una piattaforma proveniente dall'Olanda, con conseguente immobilizzazione del cargo ancora per diversi giorni. A bordo della nave è restato l'equipaggio, composto da 19 membri;

si apprende che il 23 marzo 2010 due rimorchiatori della Capitaneria di porto di Taranto hanno avviato le operazioni finalizzate al disincaaglio della motonave, in modo da ripristinare il battente d'acqua intorno al cargo per portarlo in condizione di galleggiamento e spostarlo successivamente in acque più profonde con l'ausilio dei rimorchiatori,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato delle operazioni di disinsabbiamento del cargo Burgas e quali siano le valutazioni su eventuali conseguenze ambientali;

quali elementi conoscitivi siano stati acquisiti relativamente al carico, alla rotta, all'armatore e al noleggiatore del naviglio;

quali elementi conoscitivi siano stati acquisiti sulle modalità dell'incidente, in particolare, per quali ragioni la nave non sia immediata-

mente ripartita dopo aver scaricato il materiale e dove essa abbia successivamente stazionato fino al 10 marzo;

se sia stata effettuata un'ispezione a bordo e se sia stato effettuato un controllo eziologico del carico, anche con riferimento a possibili livelli di radioattività.

(4-02928)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che, con il capo di imputazione di agiotaggio per avere comunicato false notizie al mercato, tali da alterare il prezzo delle relative azioni e delle obbligazioni, il pubblico ministero milanese, Carlo Nocerino, ha chiuso le indagini sul consiglio di amministrazione di It Holding, in particolare su Tonino Perna, socio, presidente e amministratore delegato del gruppo della moda (marchi Ferrè, Ittierre e Malo) finito in amministrazione straordinaria a febbraio 2009;

la vicenda prende il via il 27 agosto 2008, quindi poco prima dell'insolvenza, quando la società in questione comunicava al mercato di aver finalizzato un contratto di finanziamento con la banca francese Natixis con scadenza 27 gennaio 2010 per l'importo di 30 milioni di euro;

in realtà quel finanziamento era stato, scrive il pubblico ministero, unilateralmente sospeso dalla banca, ben prima dell'uscita del comunicato per il pignoramento avvenuto agli inizi di agosto dei conti correnti societari per una sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato la società al pagamento di 2,67 milioni di euro a favore della società Romeo Gigli;

a ciò si aggiunge che Perna e i suoi collaboratori non avrebbero successivamente informato il mercato né della sospensione del programma di cartolarizzazione (una forma alternativa di finanziamento) con la banca Calyon, né del mancato rimborso della rata di un finanziamento concesso da banca Intesa;

inoltre sarebbe stata falsata la posizione finanziaria netta nella relazione trimestrale al 30 settembre 2009: venivano, come si legge nella chiusura delle indagini, esposti dati falsi sulla reale situazione finanziaria;

pochi mesi dopo il gruppo sarebbe fallito lasciando un *deficit* di oltre un miliardo di euro, le azioni diventavano carta straccia e gli obbligazionisti potevano salutare i propri risparmi;

la chiusura delle indagini arriva mentre i commissari straordinari Stanislao Chimenti, Roberto Spada e Andrea Ciccoli stanno approntando le dismissioni degli *asset* del gruppo, una fase delicata su cui pesa l'ombra di Ciccoli (ex consulente Bain di Perna), che già aveva avviato prima del fallimento contatti con gruppi «amici» (come il cinese Billy Ngok) per parcheggiare alcuni marchi di It Holding;

l'interrogante ritiene che la Consob non abbia fatto tutto quanto è di sua competenza per assicurare ai risparmiatori ogni informazione necessaria al fine di gestire i propri investimenti in modo consapevole, per controllare l'attendibilità delle informazioni fornite al mercato, per accertare

se vi fosse trasparenza e correttezza nei comportamenti della società in questione;

nei giorni scorsi il commissario della Consob, Paolo Di Benedetto, ha rassegnato le dimissioni a partire dal 1° aprile 2010, come comunica la stessa Autorità di vigilanza. L'avvocato Di Benedetto, il cui mandato sarebbe arrivato a scadenza il 30 giugno, «ha scelto di lasciare anticipatamente la Consob per motivi esclusivamente personali», spiega la Consob; considerato che:

i commissari della Consob sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ma non rispondono ad essi. Il Presidente del Consiglio può proporre con decreto motivato lo scioglimento della Commissione solo in casi estremi che difficilmente si concretizzano;

conseguentemente l'Authority si pone in maniera inappellabile al di sopra di ogni verifica operativa, se non di quella politica, che, però, coincide sostanzialmente con il rinnovo periodico delle cariche,

si chiede di sapere:

se il Governo sia comunque a conoscenza dei motivi per i quali la Consob, autorità di controllo preposta, non sia intervenuta presso l'azienda in questione, richiedendo trasparenza societaria e dei piani industriali, prima del precipitare della situazione;

quali iniziative di propria specifica competenza intenda assumere il Governo nelle opportune sedi affinché episodi come quelli esposti in premessa non abbiano a ripetersi;

se, in particolare, non intenda intervenire, per quanto di propria competenza, con le opportune iniziative legislative, affinché la Consob sia ritenuta responsabile delle proprie azioni ed al tempo stesso sia tenuta a giustificare azioni e decisioni prese;

se, dopo tutti gli scandali finanziari che hanno comportato la pesante perdita dei propri risparmi a migliaia di risparmiatori senza un'efficiente tutela a fronte della frequente indisponibilità dei soggetti titolati ad intervenire per tutelare il risparmiatore, il Governo sia a conoscenza delle reali motivazioni che hanno portato il commissario Di Benedetto a rassegnare le dimissioni prima della naturale scadenza.

(4-02929)

SCANU, FILIPPI Marco, SANNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il comma 1, lettera e), dell'articolo 10 *sexies* del decreto-legge 13 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2010, ha soppresso le provvidenze relative all'editoria di cui all'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, all'articolo 8 della legge n. 250 del 1990 e all'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, che venivano annualmente riconosciute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a favore delle imprese radiofoniche e televisive locali;

tali provvidenze hanno contribuito, negli anni, all'affermazione del ruolo dell'emittenza locale nell'informazione sul territorio e allo sviluppo dell'occupazione nel comparto;

è stata anche possibile la stipula, nell'ottobre 2000, tra l'associazione di categoria delle emittenti locali Aeranti-Corallo e la Federazione nazionale stampa italiana, sindacato dei giornalisti, del contratto collettivo nazionale di lavoro, rinnovato da ultimo nel gennaio 2010, con il quale vengono disciplinati i rapporti di lavoro giornalistico nelle imprese radiofoniche e televisive locali;

la soppressione delle provvidenze relative all'editoria interviene in un contesto di forte difficoltà economica per le emittenti locali, derivante dalla crisi del mercato pubblicitario e dall'esigenza di realizzare importanti investimenti per la transizione alle trasmissioni in tecnica digitale;

tale soppressione è intervenuta, peraltro, in modo retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con la conseguenza che le emittenti locali avevano svolto l'attività informativa nel corso dell'anno 2009, confidando nel riconoscimento delle provvidenze;

il Governo, in sede di discussione del disegno di legge n. 1955-B, ha accolto nella seduta nell'Aula del Senato in data 25 febbraio 2010 l'ordine del giorno G10-*sexies*.100 che impegna il Governo, tra l'altro, «a prevedere, anche al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale fra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per l'annualità 2009 e per le annualità successive»;

sussiste infine anche un ritardo nell'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze editoria relative agli anni 2007 e 2008,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare, e in che tempi, al fine di garantire l'inclusione delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di carattere locale fra i soggetti beneficiari dei contributi all'editoria per l'annualità 2009 e per le annualità successive in attuazione di quanto previsto dall'ordine del giorno G10-*sexies*.100;

se intenda rendere noti al Parlamento i tempi previsti per l'emanazione dei decreti di riconoscimento delle provvidenze relative all'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, relativi alle annualità 2007 e 2008.

(4-02930)

FILIPPI Marco. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

domenica 15 marzo 2010 a Livorno si giocava la partita di calcio Livorno-Roma, finita 3 a 3, una competizione sportiva vissuta in una città blindata e all'insegna della paura. La giornata è stata caratterizzata da una serie di scontri ed atti vandalici sia all'interno della città che nei percorsi che hanno portato i tifosi allo stadio livornese;

i danni e gli scontri sono stati innumerevoli: sul treno che portava i tifosi a Livorno, prima ancora che giungessero a Grosseto, i tifosi hanno

devastato un vagone, rompendo sedili, estintori e *wc*; scontri per le vie della città che nonostante i numerosi interventi dei carabinieri hanno registrato diversi feriti. Scontri e saccheggiamenti sulle vie del ritorno: sul lungomare di Livorno 32 automobili sono state danneggiate dai tifosi che lanciavano oggetti dagli autobus; un autogrill a Venturina è stato preso d'assalto da circa 300 tifosi che hanno saccheggiato il negozio portando via prosciutti, formaggi, vini eccetera, facendo circa 50.000 euro di danni,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno promuovere con la massima rapidità ogni verifica ed accertamento al fine di arrivare in tempi brevi all'individuazione dei soggetti responsabili dei citati gravi avvenimenti e adottare gli opportuni provvedimenti;

se non ritengano opportuno porre in essere iniziative volte ad evitare il ripetersi gli episodi di razzismo ed antisemitismo che si verificano, ormai troppo frequentemente, negli stadi, come l'incitamento all'odio razziale, e di propaganda di idee e simboli fascisti, razzisti e xenofobi;

inoltre, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di contrastare i fenomeni di violenza legati alle manifestazioni sportive, avendo altresì cura di mettere in atto tutte le misure idonee a garantire l'ordinato svolgimento dell'evento sportivo, la sicurezza e l'incolumità delle persone, non solo all'interno dello stadio ma anche durante gli spostamenti delle tifoserie, evitando che si creino, durante le soste dei pullman, gruppi di tifosi che non possano essere governati dalla polizia locale.

(4-02931)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, termine poi prorogato al marzo 2010, doveva essere una realtà il «Ponte della Musica» sul Tevere, che unirebbe a Roma la zona del Foro italico e dello Stadio olimpico con il quartiere Flaminio, l'Auditorium di Renzo Piano e il museo Maxxi. La struttura, con le due teste di ponte in piazza Gentile da Fabriano e in lungotevere Cadorna, è fatta di due archi gemelli in acciaio, che sostengono un'asta inizialmente prevista per il solo traffico pedonale ma successivamente riprogettata in forma carrabile;

il nuovo ponte è stato finanziato con 10 milioni di euro della legge per Roma Capitale;

ad oggi del «Ponte della Musica» non vi è traccia, mentre l'apertura del cantiere ha di fatto cancellato uno dei tratti più belli e frequentati della pista ciclabile che costeggia il Tevere, e gravemente penalizzato molti punti di ritrovo, a cominciare dal parco pubblico «Capoprati», una bella area golenale resa fruibile grazie al lavoro dei volontari di Legambiente e che ospita un centro per bambini e varie attività dal noleggio di biciclette a rassegne di cinema all'aperto;

l'amministrazione comunale di Roma non ha mai fornito spiegazioni per questo incomprensibile ritardo che crea disagio ai cittadini;

la presenza del cantiere, peraltro inoperoso da mesi, crea in particolare fastidio ai residenti di piazza Gentile da Fabriano, dove insiste un altro imponente cantiere per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano adoperarsi, ognuno per le rispettive competenze, per verificare le ragioni del ritardo nella realizzazione del «Ponte della Musica» e per porvi immediato rimedio.

(4-02932)

TOMASSINI, GRILLO, BORNACIN, BOSONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Liguria ha pubblicato il 18 settembre 2009, sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, un bando di gara d'appalto pubblico finalizzato all'acquisto, per i prossimi tre anni, di *pacemakers* e defibrillatori impiantabili secondo criteri di aggiudicazione che privilegiano prodotti con caratteristiche di base;

i *pacemakers* e i defibrillatori impiantabili sono dispositivi salva-vita ad alto contenuto tecnologico e di innovazione non considerabili alla stregua di prodotti di uso routinario;

il settore è composto da famiglie di prodotti che soddisfano esigenze spesso personalizzate dei pazienti;

solo nel 2009 ci sono stati in Liguria 1.700 pazienti con *pacemakers* e 440 con defibrillatori impiantabili;

la necessità di costruire un capitolato che copra le esigenze di un grande numero di aziende ospedaliere è coincisa con una standardizzazione delle caratteristiche tecniche richieste;

la necessità di aprire a tutti i possibili fornitori la partecipazione alla gara ha portato il capitolato a privilegiare caratteristiche minime di base;

la definizione in sede di scrittura del capitolato di caratteristiche minime di base aveva, nell'intenzione del Consorzio centrale regionale d'acquisto, lo scopo di selezionare i fornitori principalmente sulla base del prezzo offerto;

la gara indetta ha avuto quindi lo scopo di razionalizzare la spesa sanitaria;

la messa a disposizione ai reparti di cardiologia delle aziende ospedaliere liguri di dispositivi economici e con caratteristiche di base comporterà l'impossibilità per i pazienti della regione di accedere a terapie e diagnostiche appropriate, peraltro già attualmente presenti sul mercato e di usufruire dei progressi scientifici e tecnologici;

la presenza di diagnostiche innovative ha permesso negli ultimi anni una gestione più razionale dei *follow up* dei pazienti impiantati e attraverso ciò si è concretizzata una razionalizzazione della spesa per la prevenzione delle complicanze;



visto che:

il risultato della gara ha portato all'aggiudicazione di prodotti presenti sul mercato da almeno 5 anni in un settore le cui tecnologie si sviluppano con cadenza semestrale;

la standardizzazione ha di fatto coinciso con una drastica diminuzione dei modelli a disposizione;

la procedura di acquisto centralizzato ligure crea una potenziale disomogeneità, se non di accesso alla cura, sicuramente di trattamento dei pazienti della regione;

la procedura seguita privilegia, ad oggi, prodotti di vecchia generazione;

nel prossimo futuro una simile procedura privilegerà prodotti provenienti da Paesi i cui *standard* qualitativi e produttivi non adottano criteri compatibili con i nostri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente accertare, seppur nel rispetto delle competenze della Regione, che non vi sia in corso la lesione dei diritti dei pazienti;

se non ritenga opportuno che le procedure di acquisto tengano conto delle effettive esigenze dei pazienti e delle disponibilità tecnologiche presenti sul mercato;

quali concrete misure intenda attuare per tutelare il diritto dei cittadini alla possibilità di accesso alla cura più idonea ed efficace.

(4-02933)

DEL VECCHIO, SCANU, BIONDELLI, MUSI, ZANDA, PEGORER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in ottemperanza delle norme stabilite dal decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, il Governo ha fatto ampio ricorso negli ultimi anni all'emanazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, di ordinanze motivate da situazioni di emergenza, che consentono di utilizzare procedure amministrative rapide ed in deroga ad ogni disposizione vigente per svolgere attività o acquisire beni e servizi;

in presenza di condizioni di necessità ed estrema urgenza, le suddette ordinanze consentono anche di sottoscrivere contratti di lavoro o di consulenza con professionisti e/o esperti esterni alle amministrazioni dello Stato, senza ricorrere alle normali procedure di assunzione;

considerato che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, il ricorso da parte della Protezione civile alle suddette consulenze esterne, che dovrebbe comunque rivestire carattere di straordinarietà in quanto connesso alle citate situazioni di emergenza, avrebbe invece raggiunto livelli molto elevati, a partire dal 2001, e sarebbe stato utilizzato anche per attività normali e consuetudinarie di funzionamento del Dipartimento;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Capo del Dipartimento della protezione civile ha più volte assicurato, anche ne-

gli interventi tenuti in Parlamento recentemente, d'essere in grado di fornire ogni possibile informazione in merito alle motivazioni delle consulenze esterne a cui è ricorso il Dipartimento ed alla loro effettiva necessità,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere noto: *a)* quante consulenze siano state affidate dalla Protezione civile a professionisti esterni al Dipartimento dal 2001 ad oggi; *b)* di quale tipo di consulenze si tratti e quali fossero le esigenze da soddisfare con ognuna di esse; *c)* quale sia stata la retribuzione attribuita per ogni singola consulenza; *d)* quale utilizzazione sia stata fatta dei risultati forniti dalle consulenze in argomento;

inoltre, sulla base del quadro di situazione configurato dalle suddette informazioni, se ritenga rispondenti a criteri di trasparenza ed economicità le decisioni assunte a partire dal 2001 dalla Protezione civile, nello specifico settore dell'assunzione di personale e dell'attribuzione di consulenze esterne.

(4-02934)

BATTAGLIA, VICARI, GENTILE, NESSA, PASTORE, CUTRUFO, BOSCHETTO, MUGNAI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il «Giornale di Sicilia», edizione di Palermo del 6 marzo 2010, ha riportato la notizia che il Comune di Palermo, a seguito di una nota della Prefettura di Palermo, ha proceduto alla revoca dell'assegnazione di un immobile, avvenuta *ex lege* n. 575 del 31 maggio 1965 così come modificata dalla legge n. 109 del 7 marzo 1996, in danno della cooperativa sociale Azzurra a.r.l., con sede in Termini Imerese, piazza delle Terme n. 16CEA;

da informazioni assunte, è risultato che in effetti il Comune di Palermo, con determinazione sindacale n. 118 del 3 marzo 2010, ha proceduto a tale revoca in relazione ad un immobile sito nella via Don Orione n. 18 di Palermo, a suo tempo confiscato *ex lege* n. 575 del 1996 in pregiudizio di Vito Ciancimino;

detta determinazione è stata assunta esclusivamente sulla scorta della riservata amministrativa della Prefettura di Palermo, prot. n. 20090005065/Area 1 Bis dell'11 gennaio 2010, con la quale «si ritiene che vi siano motivi ostativi all'assegnazione del bene in esame alla Cooperativa Sociale Azzurra a.r.l.» e ciò alla «stregua delle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia»;

in data 26 marzo 2009, l'allora Sindaco di Termini Imerese, con nota prot. n. 7110 dell'Ufficio di Gabinetto, diretta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ed inviata per conoscenza al Segretario generale e al Presidente del Consiglio comunale (oggi Sindaco), sul presupposto che sul giornale, edizione straordinaria, era stata pubblicata un'intercettazione telefonica del 22 aprile 2005, acqui-

sita nell'ambito di indagini su attività mafiose nel territorio, nel corso della quale si faceva il nome del presidente della cooperativa Azzurra (nonché presidente di altra cooperativa denominata ARESS Fabiola sempre di Termini Imerese) che «sarebbe un personaggio vicino ad un Assessore del Comune di Termini Imerese», chiedeva la conferma di quanto pubblicato, al fine di valutare l'adozione di provvedimenti di sua competenza;

ritenuto che:

la cooperativa Azzurra a.r.l. risulta ente accreditato di prima classe per la gestione del Servizio civile nazionale;

la cooperativa Azzurra ha intrattenuto ed intrattiene rapporti di collaborazione e di convenzione con enti pubblici del territorio,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza delle ragioni per cui la Prefettura di Palermo ha ritenuto che sussistessero motivi ostativi all'assegnazione del bene confiscato alla mafia in favore della cooperativa Azzurra a.r.l. di Termini Imerese e quali iniziative si intendano assumere a seguito di tali accertamenti e verifiche.

In allegato alla presente interrogazione è stata presentata una documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.

(4-02935)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

3-01231, dei senatori Pegorer ed altri, sulla politica di sviluppo dell'area adriatico-balcanica;

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

3-01235, del senatore Amato, sulla destinazione d'uso delle aree del demanio militare dismesse in Toscana;

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-01233, della senatrice Granaiola, sul sistema dei buoni-vacanza.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 148ª seduta pubblica dell'11 febbraio 2009, a pagina 53, dopo il titolo del disegno di legge n. 1305: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305)» aggiungere, in fine:

"(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305)

(Nuovo titolo)"

Nel Resoconto sommario e stenografico della 352ª seduta pubblica del 16 marzo 2010:

a pagina 99, sotto il titolo: «Disegni di legge, annunzio di presentazione», al terzo capoverso, sostituire le parole «presentato in data 06/3/2010» con le seguenti: «presentato in data 16/3/2010»;

a pagina 105 sotto il titolo «Governo, trasmissione di documenti», secondo capoverso, sostituire le parole: «(*Doc.* CXCII, n. 1)» con le seguenti: «(*Doc.* CXCII, n. 2)». Inoltre il suddetto titolo deve intendersi: «Governo, trasmissione di atti e documenti».







